

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 936

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «
Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

28/04/2024 - 06:16

Indice

1. DDL S. 936 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 936.	4
1.2.2. Relazione 936-A	16
1.2.3. Testo approvato 936 (Bozza provvisoria)	28
1.2.4. Testo 1	30
1.3. Trattazione in Commissione	59
1.3.1. Sedute	60
1.3.2. Resoconti sommari	61
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	62
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 57 (ant.) del 23/11/2023	63
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 40 (pom.) del 29/11/2023	70
1.3.2.1.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/12/2023	71
1.3.2.1.4. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 42 (pom.) del 05/12/2023	73
1.3.2.1.5. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 59 (ant.) del 13/12/2023	74
1.3.2.1.6. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 60 (pom.) del 13/12/2023	76
1.3.2.1.7. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 61 (ant.) del 19/12/2023	93
1.4. Trattazione in consultiva	98
1.4.1. Sedute	99
1.4.2. Resoconti sommari	100
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	101
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023	102
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 19/12/2023	105
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	106
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 108 (ant.) del 29/11/2023	107
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 110 (pom.) del 05/12/2023	116
1.4.2.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 113 (ant.) del 13/12/2023	123
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	131
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/11/2023	132
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 12/12/2023	150
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) del 12/12/2023	154
1.4.2.3.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (ant.) del 15/12/2023	224

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 179 (pom.) del 19/12/2023	294
1.4.2.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	298
1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 99 (ant.) del 29/11/2023	299
1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 104 (pom.) del 12/12/2023	305
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	310
1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 79 (pom.) del 29/11/2023	311
1.4.2.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	316
1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 22/11/2023	317
1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 78 (pom.) del 12/12/2023	319
1.4.2.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	322
1.4.2.7.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 21/11/2023	323
1.4.2.7.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (pom.) del 29/11/2023	330
1.4.2.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	334
1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023	335
1.4.2.8.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 135 (ant.) del 22/11/2023	339
1.4.2.9. Comitato per la legislazione	340
1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 31 (pom.) del 29/11/2023	341
1.5. Trattazione in Assemblea	344
1.5.1. Sedute	345
1.5.2. Resoconti stenografici	346
1.5.2.1. Seduta n. 137 del 18/12/2023	347
1.5.2.2. Seduta n. 138 del 19/12/2023	368

1. DDL S. 936 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 936

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 936

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)** di concerto con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** con il **Ministro della difesa (CROSETTO)** con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** con il **Ministro della cultura (SANGIULIANO)** con il **Ministro della salute (SCHILLACI)** con il **Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)** con il **Ministro per i rapporti con il Parlamento (CIRIANI)** con il **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** con il **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** con il **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)** con il **Ministro per le disabilità (LOCATELLI)** e con il **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, come di seguito si illustra.

L'Africa è un continente in forte crescita sul piano politico, economico, culturale e sociale. Con l'Africa condividiamo le grandi sfide comuni della sicurezza, della stabilità e della crescita. In questo scenario, l'Italia vuole essere un ponte tra l'Europa e l'Africa. Un ponte per crescere insieme, attraverso un modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con le Nazioni africane, che - nella costante attenzione per il perseguimento dell'interesse nazionale - rafforzi non solo i rapporti politici a tutti i livelli, ma anche la collaborazione sociale ed economica attraverso i contatti tra le persone e lo sviluppo dei rapporti commerciali e di investimento.

L'attuale situazione geopolitica, caratterizzata da eventi straordinari, richiede interventi urgenti volti a definire il quadro per un'azione complessiva di sistema, che guardi al Continente africano in tutta la sua complessità, coordinando le misure operative già intraprese e programmando in maniera sinergica le azioni future. Al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire e contrastare le cause profonde delle migrazioni irregolari, il presente decreto-legge fornisce una cornice normativa al documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei». E' un modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario che porta il nome di un grande italiano, Enrico Mattei. La "formula Mattei" ha avuto successo in passato perché ha saputo coniugare l'esigenza di una Nazione come l'Italia di rendere sostenibile la sua crescita con quelle degli Stati partner di conoscere una stagione di sviluppo e progresso.

Il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza. L'idea nasce dalla convinzione dell'importanza strategica di questo rapporto e dall'esigenza di arricchirlo di contenuti concreti.

Tale cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse comune: promuovere una crescita comune, incentivare la creazione di opportunità di lavoro, migliorare l'istruzione e la formazione professionale sono priorità cruciali per avviare un circolo virtuoso di investimenti, sviluppo e crescita reciproca, capace di assicurare alle giovani generazioni africane il diritto a non emigrare e a rimanere nella propria Patria per contribuire al suo futuro.

Il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Tale cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali.

Il Piano Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza, individuerà ambiti di intervento e priorità di azione nei settori della cooperazione allo sviluppo, della promozione delle esportazioni e degli investimenti, dell'istruzione, della formazione superiore e



formazione professionale, della ricerca e innovazione, della salute, dell'agricoltura e sicurezza alimentare, dell'approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, della tutela dell'ambiente e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, dell'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, della valorizzazione e dello sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, del sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, della promozione dell'occupazione, della cultura, del turismo, della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione irregolare e della gestione i flussi migratori legali. Il Piano prevederà strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano (**articolo 1**).

Per la finalizzazione e l'implementazione del Piano l'**articolo 2** istituisce un'apposita Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo e dal vice ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della SIMEST S.p.A.

Della Cabina di regia faranno altresì parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate.

Ai sensi dell'**articolo 3**, la Cabina di regia avrà il compito di:

- a) coordinare, nel quadro della tutela e promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;
- b) finalizzare il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;
- c) monitorare, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano;
- d) approvare la relazione annuale al Parlamento;
- e) promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
- f) promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni e istituzioni internazionali, anche di natura finanziaria;
- g) coordinare le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano.

Ai fini di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'**articolo 4** istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone la composizione e le funzioni alla stessa attribuite.

In particolare, stabilisce che la struttura sia composta da due unità dirigenziali di livello generale, di cui una con il ruolo di coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale.

Si stabilisce, altresì, che il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e precisa che il relativo trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Si prevede che le unità di personale non dirigenziale siano individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti,



enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il contingente di personale non dirigenziale potrà essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali, in base a rapporto regolato mediante convenzioni.

Alla struttura di missione sarà altresì assegnato un contingente di esperti, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.

Al fine di valorizzare le competenze e le professionalità maturate, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore, della struttura di missione non si applicano le disposizioni in materia di divieto di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza. Resta fermo il limite del trattamento economico previsto dall'articolo 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché la normativa in materia di incumulabilità pensione/reddito da lavoro di cui agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La struttura di missione svolge le seguenti attività:

- a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;
- b) assicura supporto al presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle funzioni previste;
- c) cura il segretariato della Cabina di regia;
- d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

L'articolo 5 prevede, infine, che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'articolo 6 reca la disposizione finanziaria.

L'articolo 7 reca l'entrata in vigore del provvedimento.



Al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, il presente decreto-legge introduce e disciplina il documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei».

Il Piano Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza, individuerà ambiti di intervento e priorità di azione in svariati settori, tra i quali la cooperazione allo sviluppo, la promozione delle esportazioni e degli investimenti, l'istruzione, la formazione superiore e la formazione professionale, la ricerca e l'innovazione, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, il sostegno all'imprenditoria, la promozione dell'occupazione, il turismo, la cultura, la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali. Il Piano prevederà strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano (**articolo 1**).

L'articolo prevede che le amministrazioni statali conformino le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per la definizione e implementazione del Piano l'**articolo 2** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia, i cui compiti sono individuati dal successivo **articolo 3**.

L'articolo 2 precisa che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, per le finalità del decreto, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e individua la composizione e le funzioni alla stessa attribuite.

In particolare, stabilisce che la struttura è composta da due unità dirigenziali di livello generale, di cui una con il ruolo di coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo del coordinatore, appartenente alla carriera diplomatica, avverrà al di fuori del contingente di cui all'articolo 274 del DPR n. 18/1967, in quanto, rispetto a tale disposizione, il secondo periodo del comma 1 si configura quale norma speciale di deroga che dispone autonomamente il collocamento fuori ruolo del funzionario interessato.

Si prevede che le unità di personale non dirigenziale siano individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il contingente di personale non dirigenziale potrà essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali, in base a rapporto regolato mediante convenzioni, nel limite di spesa di cui al comma 3.

Stabilisce, altresì, che il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e precisa che il



relativo trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione non si applicano le disposizioni in materia di divieto di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale. Si specifica che le quantificazioni indicate sono le medesime utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

	Costo unitario	N. unità	Rateo 2023 (1/12)	Onere annuo (dal 2024)
Dirigente di I fascia	313.052	2	52.176	626.104
Dirigente di II fascia	176.577	2	29.430	353.154
Funzionario cat. A costo medio	89.443	15	111.804	1.341.645
Spese connesse alle attività della struttura (10% oneri di personale)			19.341	232.090
Missioni esperti			22.326	267.910
Totale			235.077	2.820.903

Agli oneri derivanti dall'articolo, ivi compresi quelli connessi alle attività della struttura e quelli relativi alle spese di missione degli esperti ad essa assegnati, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 5 prevede, infine, che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno natura ordinamentale. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Bigio Pisanotta

1470/001



MISURA	Saldo netto da finanziare						Fabbisogno						Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
		0.2	2.3	2.3	2.3	0.2	2.3	2.3	2.3	0.2	2.3	2.3	2.3	0.2	2.3	2.3
TC					0.1	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	1.1
C	0.04	0.5	0.5	0.5	0.04	0.5	0.5	0.5	0.04	0.5	0.5	0.5	0.04	0.5	0.5	0.5
C	-0.2	-2.8	-2.8	-2.8	-0.2	-2.8	-2.8	-2.8	-0.2	-2.8	-2.8	-2.8	-0.2	-2.8	-2.8	-2.8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	1.1
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	1.1	0.1	1.1	1.1	1.1

legge recente "Disposizioni urgenti per il piano Mattei"

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Senato della Repubblica

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo. 1.

(Piano Mattei)

1. La collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », di seguito « Piano Mattei ».
2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.
3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.
4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.
5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Articolo. 2.

(Cabina di regia per il Piano Mattei)

1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Su delega del Presidente, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.
3. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Articolo. 3.

(Compiti della Cabina di regia)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:
 - a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;

- b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;
- c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano;
- d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;
- e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
- f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;
- g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

Articolo. 4.

(Struttura di missione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.
2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:
 - a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;
 - b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;
 - c) cura il segretariato della Cabina di regia;
 - d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.
3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.
6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della

struttura di missione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo. 5.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Articolo. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*
Nordio, *Ministro della giustizia*
Crosetto, *Ministro della difesa*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*
Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*
Sangiuliano, *Ministro della cultura*
Schillaci, *Ministro della salute*
Garnero Santanchè, *Ministro del turismo*
Ciriani, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*
Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*
Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*
Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Roccella, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

Locatelli, *Ministro per le disabilità*

Alberti Casellati, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Relazione 936-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 936-A

Relazione Orale

Relatore Speranzon

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 19 dicembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

Presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** di concerto con il **Ministro dell'interno** con il **Ministro della giustizia** con il **Ministro della difesa** con il **Ministro dell'economia e delle finanze** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** con il **Ministro dell'istruzione e del merito** con il **Ministro dell'università e della ricerca** con il **Ministro della cultura** con il **Ministro della salute** con il **Ministro del turismo** con il **Ministro per i rapporti con il Parlamento** con il **Ministro per la pubblica amministrazione** con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** con il **Ministro per gli affari europei** il **Sud** le **politiche di coesione** e il **PNRR** con il **Ministro per lo sport e i giovani** con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** con il **Ministro per le disabilità** e con il **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2023

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Balboni)

sul disegno di legge

22 novembre 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani sia attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Al comma 2, vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono diversi ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. In base al comma 3, il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della scadenza. Il

comma 5 stabilisce che il Piano Mattei costituisca la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza;

l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano. Ai sensi del comma 1, la cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri Ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti « della società civile e del Terzo settore », individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2;

l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione per il supporto dell'attività della Cabina di regia, disciplinandone la relativa composizione;

l'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno;

l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4;

preso atto, altresì, che secondo il preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del decreto in esame risiede nell'esigenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, oltre che nell'esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione e la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e Stati africani;

considerato, infine, che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

19 dicembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Satta)

sul disegno di legge

13 dicembre 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

considerato che la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano costituisce l'elemento centrale del Piano Mattei, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

ribadito che l'Italia vuole essere un ponte tra l'Europa e l'Africa: un ponte per crescere insieme, attraverso un modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con le Nazioni africane, che - nella costante attenzione per il perseguimento dell'interesse nazionale - rafforzi non solo i rapporti politici a tutti i livelli, ma anche la collaborazione sociale ed economica attraverso i contatti tra le persone e lo sviluppo dei rapporti commerciali e di investimento;

considerato che la cooperazione oggetto del disegno di legge è attuata attraverso la condivisione e la

partecipazione degli Stati africani all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse condiviso quali la promozione di una crescita comune, la creazione di opportunità di lavoro, il miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale; rilevato che i rapporti con l'Africa, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, sono oggetto di diverse strategie che sono coerenti con l'impostazione complessiva alla base del Piano Mattei e possono renderlo maggiormente sinergico ed efficace;

rilevato, in particolare, che l'Unione europea ha adottato una Strategia globale per l'Africa (JOIN(2020) 4), basata su cinque partenariati: 1) un partenariato per la transizione verde e l'accesso all'energia, 2) un partenariato per la trasformazione digitale, 3) un partenariato per la crescita e l'occupazione sostenibili, 4) un partenariato per la pace e la *governance* e 5) un partenariato per la migrazione e la mobilità;

rilevato altresì che l'Unione europea ha adottato il *Global Gateway* (JOIN(2021) 30), una nuova strategia europea per promuovere connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il mondo, quale contributo dell'Unione europea alla riduzione del divario globale negli investimenti. La tappa inaugurale del *Global Gateway* è stata il pacchetto di investimenti Africa-Europa, con 150 miliardi di euro di investimenti destinati a rafforzare la cooperazione con i *partner* africani;

ricordato il sesto vertice Unione europea-Unione africana, del febbraio 2022, in cui capi di Stato o di governo africani ed europei hanno concordato una visione comune per un partenariato rinnovato, con l'obiettivo di conseguire la solidarietà, la sicurezza, la pace e uno sviluppo economico e una prosperità sostenibili e sostenuti per i cittadini, e in cui si è concordato: un pacchetto di investimenti Africa-Europa da 150 miliardi di euro, la fornitura di 450 milioni di dosi di vaccino all'Africa, una cooperazione rafforzata per la pace e la sicurezza, un partenariato rafforzato per la migrazione e la mobilità, e un impegno a favore del multilateralismo;

valutato che il disegno di legge di conversione non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ponendosi anzi in linea con le strategie europee di cooperazione con il Continente africano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

l'articolo 3 prevede, alla lettera *f*), che la Cabina di regia: « promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo ». A tale riguardo, si ritiene che possano essere richiamate alcune iniziative e strategie dell'Unione europea che riguardano il Continente africano;

in primo luogo, vanno richiamate le dieci azioni raccomandate nella Strategia globale dell'Unione europea per l'Africa, che sono: 1) massimizzare i benefici della transizione verde e ridurre al minimo le minacce per l'ambiente nel pieno rispetto dell'accordo di Parigi; 2) promuovere la trasformazione digitale del continente; 3) aumentare in misura sostanziale investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e finanziario che siano resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovere opportunità di investimento intensificando il ricorso a meccanismi di finanziamento innovativi e stimolare l'integrazione economica regionale e continentale, in particolare attraverso l'accordo continentale di libero scambio per l'Africa; 4) attrarre investitori sostenendo gli Stati africani nell'adozione di politiche e riforme normative che migliorino il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, creando anche condizioni di parità per le imprese; 5) migliorare rapidamente l'apprendimento, le conoscenze e le competenze, nonché le capacità nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare per le donne e i giovani, tutelando e migliorando i diritti sociali ed eliminando il lavoro minorile; 6) adattare e approfondire il sostegno dell'Unione europea agli sforzi di pace africani attraverso una forma di cooperazione più strutturata e più strategica, rivolgendo particolare attenzione alle regioni in cui si osservano le maggiori tensioni e vulnerabilità; 7) integrare la buona *governance*, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di genere nelle

azioni e nella cooperazione; 8) garantire la resilienza collegando tra loro le azioni umanitarie e gli interventi a favore dello sviluppo, della pace e della sicurezza in tutte le fasi del ciclo dei conflitti e delle crisi; 9) garantire partenariati equilibrati, coerenti e globali in materia di migrazione e mobilità; 10) rafforzare l'ordine internazionale fondato sulle regole e il sistema multilaterale, con al centro le Nazioni Unite;

in secondo luogo, vanno richiamati gli investimenti attivabili nel contesto del *Global Gateway* relativo all'Africa nei seguenti settori: 1) salute (rafforzare le infrastrutture e le capacità produttive in salute ed educazione, migliorare l'accessibilità dei prodotti per la salute sessuale e riproduttiva, rafforzare lo sviluppo delle competenze, i quadri normativi, la copertura sanitaria universale, la sicurezza sanitaria, la salute digitale); 2) istruzione e formazione (rafforzare i sistemi educativi, per un'istruzione di qualità, garantire l'uguaglianza e l'equità nell'accesso, promuovere le competenze per la vita e l'occupazione); 3) resilienza climatica (riduzione del rischio di catastrofi e adattamento ai cambiamenti climatici); 4) trasporti (realizzare i corridoi strategici e integrare le reti di trasporto europee e africane); 5) transizione digitale (trasformazione digitale dei Paesi del Continente africano e le connessioni con gli Stati europei); 6) energia (avanzare nell'iniziativa Africa-Unione europea per l'energia verde, che mira ad aumentare la produzione di elettricità e l'accesso all'energia, soprattutto verde, a promuovere l'efficienza energetica, a creare un ambiente normativo favorevole agli investimenti privati e a promuovere l'integrazione del mercato);

in aggiunta, vanno ricordati altri mezzi finanziari messi a disposizione dall'Unione europea, come lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI), il principale dispositivo di bilancio dell'Unione per i finanziamenti all'Africa e all'America Latina. Tale strumento deve continuare a perseguire i suoi obiettivi principali (ridurre la povertà, promuovere i diritti umani e sostenere lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei Paesi *partner*) e dovrebbe essere correttamente utilizzato e adeguatamente finanziato per produrre risultati tangibili in Africa;

in riferimento alla necessità di rendere coerente il provvedimento sul Piano Mattei con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e con i fondi che tale settore ha a disposizione, è opportuno ricordare che la cooperazione allo sviluppo europeo ha come obiettivo principale la riduzione e l'eliminazione della povertà. Si rivolge ai Paesi che ne hanno maggiore bisogno e investe le risorse in protezione sociale, sanità, istruzione, lavoro, sviluppo industriale, agricoltura sostenibile ed energia; è anche necessario segnalare che per rispondere al meglio alle sfide che l'Unione europea e gli Stati membri devono affrontare nell'assistere i Paesi *partner*, durante i primi mesi della pandemia, la Commissione europea ha lanciato il *Team Europe*, per mezzo del quale la stessa Commissione collabora in modo coordinato con gli Stati membri per massimizzare l'impatto delle rispettive strategie di cooperazione allo sviluppo. Ciascuno per parte propria, Commissione e Stati membri, partecipano alla realizzazione di una parte di un'iniziativa che singolarmente nessuno potrebbe finanziare. Quale esempio concreto delle iniziative *Team Europe*, va ricordato il *Memorandum of Understanding*, siglato l'11 giugno 2023 tra la Commissione europea, l'Italia, l'Olanda e la Tunisia, volto a sostenere la Tunisia attraverso un partenariato composto da cinque pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani;

il complesso di queste iniziative dell'Unione europea potrebbe quindi essere valorizzato nell'ambito delle attività che la Cabina di regia è chiamata a promuovere ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del disegno di legge.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Mennuni)

sul disegno di legge

12 dicembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento alla quantificazione della spesa per missioni, viene confermata la congruità degli importi indicati, atteso che gli stessi sono stati stimati in via prudenziale, sulla base delle quantificazioni utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; con riferimento alle spese di funzionamento, si conferma l'adeguatezza delle risorse destinate alla funzionalità della struttura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

15 dicembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere »;

al comma 2, dopo le parole: « anche digitali, » sono inserite le seguenti: « partenariato nel settore aerospaziale, » e dopo le parole: « anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, » sono inserite le seguenti: « dell'economia circolare e del riciclo, »;

al comma 5, dopo le parole: « le attività di programmazione » sono inserite le seguenti: « , di valutazione di impatto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « made in Italy nel mondo, » sono inserite le seguenti: « dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, », dopo le parole: « rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, »

sono inserite le seguenti: « di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, » e le parole: « terzo settore, » sono sostituite dalle seguenti: « Terzo settore nonché »;
al comma 2, dopo la parola: « Presidente » sono inserite le seguenti: « del Consiglio dei ministri »;
al comma 3, dopo le parole: « Per la partecipazione alla cabina di regia » sono inserite le seguenti: « , ai suoi componenti ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « collaborazione tra Italia e Stati » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione tra l'Italia e Stati » e le parole: « amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo »;

alla lettera c), dopo le parole: « attuazione del Piano » è inserita la seguente: « Mattei ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « struttura di missione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « e articolata » sono sostituite dalle seguenti: « e che è articolata »;

al comma 4, le parole: « per le attività della struttura di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « per le attività della struttura di missione di cui al comma 2 »;

al comma 6, dopo le parole: « struttura di missione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 5:

al comma 1:

le parole: « una relazione sullo stato di attuazione del Piano » sono sostituite dalle seguenti: « la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei » e le parole: « previa approvazione da parte della Cabina di regia » sono sostituite dalle seguenti: « approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) ».

*Decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
dalla Commissione

Disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano;
Ritenuta la rilevanza strategica del nesso tra sviluppo sociale ed economico condiviso e responsabilità partecipate per la stabilità e la sicurezza, quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio

tra Italia e Stati del Continente africano;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia italiana di tutela e promozione della sicurezza nazionale in tutte le sue dimensioni, inclusa quella economica, energetica, climatica, alimentare e della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari;

Vista, altresì, l'esigenza di un piano che persegua la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, per i rapporti con il Parlamento, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per lo sport e i giovani, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;
emana

il seguente decreto-legge:

Articolo. 1.
(*Piano Mattei*)

1. La collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », di seguito « Piano Mattei ».

Articolo. 1.
(*Piano Mattei*)

1. **Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato « Piano Mattei », documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo tra Italia e Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono sulle modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di tre giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere.**

2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.

4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Articolo. 2.

(Cabina di regia per il Piano Mattei)

1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati,

2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, **partenariato nel settore aerospaziale**, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, **dell'economia circolare e del riciclo**, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione, **di valutazione d'impatto** e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Articolo. 2.

(Cabina di regia per il Piano Mattei)

1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, **dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile**, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, **di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane**, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del **Terzo settore nonché** rappresentanti di enti pubblici o privati,

esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Su delega del Presidente, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.

3. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Articolo. 3.

(Compiti della Cabina di regia)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;

b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;

c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano;

d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;

f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;

g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

Articolo. 4.

(Struttura di missione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.

2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:

a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei

privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Su delega del Presidente **del Consiglio dei ministri**, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.

3. Per la partecipazione alla Cabina di regia, **ai suoi componenti** non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. *Identico.*

Articolo. 3.

(Compiti della Cabina di regia)

1. *Identico:*

a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche **che compongono**

la Cabina medesima;
a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo;

b) *identica;*

c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano **Mattei;**

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

Articolo. 4.

(Struttura di missione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale è preposto un coordinatore e **che** è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.

2. *Identico.*

ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;

b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;

c) cura il segretariato della Cabina di regia;

d) predisporre la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione non si applicano le disposizioni di cui

3. *Identico.*

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al **comma 2** è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. *Identico.*

6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, c

all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo. 5.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Articolo. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo. 5.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere **la** relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei **approvata dalla** Cabina di regia, **ai sensi dell'articolo 3 del Piano Mattei, lettera d)**. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Articolo. 6.

(Disposizione finanziaria)

Identico.

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*

Sangiuliano, *Ministro della cultura*

Schillaci, *Ministro della salute*

Garnero Santanchè, *Ministro del turismo*

Ciriani, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Roccella, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

Locatelli, *Ministro per le disabilità*

Alberti Casellati, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli: Nordio*

1.2.3. Testo approvato 936 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 936

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 dicembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 2023, N. 161

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere »;

al comma 2, dopo le parole: « anche digitali, » sono inserite le seguenti: « partenariato nel settore aerospaziale, » e dopo le parole: « anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, » sono inserite le seguenti: « dell'economia circolare e del riciclo, »;

al comma 5, dopo le parole: « le attività di programmazione » sono inserite le seguenti: « , di valutazione di impatto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « made in Italy nel mondo, » sono inserite le seguenti: « dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, », dopo le parole: « rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, » sono inserite le seguenti: « di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, » e le parole: « terzo settore, » sono sostituite dalle seguenti: « Terzo settore nonché »;

al comma 2, dopo la parola: « Presidente » sono inserite le seguenti: « del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, dopo le parole: « Per la partecipazione alla cabina di regia » sono inserite le seguenti: « , ai suoi componenti ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « collaborazione tra Italia e Stati » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione tra l'Italia e Stati » e le parole: « amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo »;

alla lettera c), dopo le parole: « attuazione del Piano » è inserita la seguente: « Mattei ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « struttura di missione » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « e articolata » sono sostituite dalle seguenti: « e che è articolata »;

al comma 4, le parole: « per le attività della struttura di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « per le attività della struttura di missione di cui al comma 2 »;

al comma 6, dopo le parole: « struttura di missione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « una relazione sullo stato di attuazione del Piano » sono sostituite dalle seguenti: « la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei » e le parole: « previa approvazione da parte della Cabina di regia » sono sostituite dalle seguenti: « approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) ».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
19 dicembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano (936-A)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.200

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente il Piano strategico contenente il programma degli interventi. Sullo schema di disegno di legge sono preventivamente acquisiti, e trasmessi al Parlamento, il parere della Corte dei conti e quello del Consiglio di Stato.».

1.201

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, da adottare entro novanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «: Piano Mattei»;*
- b) *al comma 1, sopprimere le parole: «, di seguito «Piano Mattei»»;*
- c) *ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Piano Mattei» con le seguenti: «Piano strategico Italia-Africa»;*
- d) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Piano strategico Italia-Africa)».*

1.202 (già 1.4)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, CATALDI, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente il cronoprogramma attuativo del Piano ed i relativi interventi. Sullo schema di disegno di legge sono preventivamente acquisiti, e trasmessi al Parlamento, il parere della Corte dei conti e quello del Consiglio di Stato.».

1.203 (già 1.6)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, CATALDI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «competenti per materia in base agli ambiti di intervento e competenti per i profili finanziari di cui al comma 2, »;*

— 3 —

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse modalità di cui al comma 1».*

1.204

LOREFICE

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti "centoventi giorni";

1.205

LOREFICE

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti "novanta giorni";

1.206

LOREFICE

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti "sessanta giorni";

1.207 (già 1.3)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La costituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 3 e della struttura di cui all'articolo 4 acquista efficacia successivamente alla deliberazione del Parlamento sui contenuti del Piano.»;

b) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con le stesse modalità di cui al comma 1".

1.5

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le intese con i singoli Paesi sono in ogni caso trasmessi alle Camere per il relativo esame.».

1.7

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Piano si conforma ai principi di solidarietà e trasparenza. Il Piano assicura altresì il rispetto delle attività di integrazione e di cooperazione pubblica allo sviluppo di ambito nazionale, comunitario e multilaterale, come previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.».

1.208

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano che favorisca lo sviluppo comune, sostenibile e duraturo. Tale partenariato prevede la condivisione e partecipazione degli Stati interessati alle fasi di elaborazione, definizione e attuazione degli interventi che compongono il piano. Il Piano Mattei è finalizzato alla promozione dello sviluppo economico e sociale degli Stati del Continente africano, attribuendo priorità a percorsi di educazione, formazione professionale e creazione di lavoro che si pongano come alternative concrete all'emigrazione irregolare. Esso si fonda sull'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza lungo la verticale euro-africana. Il Piano Mattei individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai seguenti settori: educazione e formazione professionale, salute, agricoltura, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse idriche e delle altre risorse naturali, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche finalizzate a realizzare la connettività di tipo digitale, valorizzazione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella

giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.».

1.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale con particolare riferimento alle competenze per la transizione, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico esclusivamente nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.».

1.9

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico favorendo l'ambito delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e le infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, pre-

venzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.».

1.10

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, dopo le parole: «Piano Mattei», inserire le seguenti: «, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata,».

1.11

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «individua ambiti di intervento e priorità di azione, » con le seguenti: «individua le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali,».

1.12

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, primo periodo, alle parole: "cooperazione allo sviluppo" premettere le seguenti: "tutela dei diritti umani, inclusione sociale, riduzione delle disuguaglianze, promozione delle pari opportunità e dei diritti dei lavoratori,".

1.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo:

a) *dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire la seguente: «sostenibile»;*

— 7 —

b) *dopo le parole: «investimenti», inserire le seguenti: «ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica»;*

c) *dopo le parole: «formazione professionale», inserire le seguenti: «negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale».*

1.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire la seguente: «sostenibile».

1.15

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire le seguenti: «rafforzamento degli strumenti di sostegno ai paesi vulnerabili per fronteggiare il cambiamento climatico e potenziamento dei temi concernenti la sostenibilità ambientale,»;*

b) *sopprimere le parole: «e adattamento ai cambiamenti climatici».*

1.16

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, alle parole: «delle esportazioni e degli investimenti», premettere le seguenti: «dell'attività agricola e dell'allevamento locale,».

1.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «investimenti», inserire le seguenti: «ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica».

1.18

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, dopo le parole: «e degli investimenti», inserire le seguenti: «favorendo il reinvestimento nel Continente africano degli utili prodotti, ».

1.19

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale», inserire le seguenti: «negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale».

1.20

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche,».

1.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e sfruttamento».

1.22

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «idriche ed energetiche», inserire le seguenti: «purché siano accompagnate da strategie per cui lo sfruttamento delle risorse sia basato sulle effettive necessità dei paesi coinvolti ai fine di favorire la transizione energetica».

1.23

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tutela dell'ambiente" inserire le seguenti: ", del patrimonio culturale, materiale, immateriale e naturale, "

1.24

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "e adattamento" con le seguenti: ", adattamento e contrasto".

1.25

ENRICO BORGHI, FREGOLENT

Al comma 2, dopo le parole: «e adattamento ai cambiamenti climatici,» inserire le seguenti: «garantendo il rispetto degli accordi raggiunti in sede comunitaria per la riduzione delle emissioni climalteranti,» nonché, dopo le parole: «nell'ambito delle fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle emissioni di metano come previsto dal Regolamento dell'UE anche per i paesi esportatori,».

1.26

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Al comma 2, dopo le parole "e adattamento ai cambiamenti climatici", inserire le seguenti: "nel rispetto degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni climalteranti".

1.28

Enrico BORGHI

Al comma 2, dopo la parola «digitali,» inserire le seguenti: «il partenariato nell'aerospazio».

1.209

LOREFICE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «partenariato energetico», inserire le parole: «ad esclusione della fissione nucleare»;*

b) *alle parole: «fonti rinnovabili», premettere la seguente: «prioritariamente».*

1.29

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «partenariato energetico» sopprimere la seguente: «anche».

1.30

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche nell'ambito delle fonti rinnovabili» con le seguenti: «solo per le fonti di energia rinnovabili».

1.31

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

*Al comma 2, dopo le parole "e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "purché tenga conto della riduzione delle emissioni di metano da petrolio e gas dei paesi esportatori nel rispetto degli obiettivi del Green Deal europeo e del *Global Methane Pledge*,".*

1.210

LOREFICE

Al comma 2, dopo le parole "e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "purché tenga conto degli obiettivi di riduzione al 2025 sanciti dalla COP 28 "

1.211

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Al comma 2, sopprimere le parole: "e del riciclo".

1.36

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori», con le seguenti: «valorizzazione della formazione delle popolazioni locali e dello sviluppo sociale».

1.39

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei movimenti forzati".

1.40

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto dei diritti della persona».

1.41

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 3, dopo la parola: «azione» aggiungere le seguenti: «e coinvolge le diaspore affinché possano contribuire efficacemente al futuro del Paese di provenienza».

1.43

ALFIERI, CASINI, DELRIO, LA MARCA, IRTO

Al comma 4 sostituire le parole: «e può essere aggiornato anche prima della scadenza» con le seguenti: «, può essere aggiornato anche prima della scadenza ed è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione».

1.44

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Sopprimere il comma 5

1.46

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto delle finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n.125 e dei principi indicati nei documenti di programmazione e indirizzo della cooperazione italiana».

1.47

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria e internazionale di settore.».

1.48

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Piano Mattei rafforza le sinergie delle relazioni sul clima tra l'Italia e l'Africa, allinea le politiche energetiche, di adattamento, di mitigazione al cambiamento climatico agli obiettivi climatici internazionali e supporta, con meccanismi incentivanti, gli investimenti del settore privato in politiche energetiche di mitigazione e in azioni di adattamento climatico, anche al fine di affrontare con più efficacia ed efficienza il nesso tra cambiamento climatico e migrazione.».

Art. 2

2.1

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Piano Mattei» con le seguenti: «Piano strategico Italia-Africa»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Cabina di regia per il Piano strategico Italia-Africa)».

2.2

ALFIERI, CASINI, DELRIO, LA MARCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo dopo le parole «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «o da un'autorità appositamente delegata»;

b) sopprimere il comma 2.

2.200 (già 2.3)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, CATALDI, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo le parole: «allo sviluppo sostenibile,» inserire le seguenti: «dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

2.6

ALFIERI, CASINI, DELRIO, LA MARCA, IRTO

Al comma 1, dopo le parole: «dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «dal Presidente dell'ANCI o suo delegato,».

2.201 (già 2.8)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali.».

2.13

ALFIERI, CASINI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della società civile" con le seguenti: "di Reti nazionali di organizzazioni della società civile di cooperazione internazionale allo sviluppo".

2.16

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della società civile e del terzo settore,» inserire le seguenti: «delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili.».

2.17

ALFIERI, CASINI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "pubblici e privati," inserire le seguenti: "rappresentanti di organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno,".

2.18 (testo corretto)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è adottato secondo i seguenti requisiti:

a) con riferimento ai rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, sono esclusi i rappresentanti in potenziale conflitto di interesse derivante dal coinvolgimento in attività connesse all'estrazione, produzione e trasporto di combustibili fossili;

b) con riferimento ai rappresentanti dell'università e alla ricerca, essi sono individuati in ragione di una comprovata esperienza accademica e di ricerca maturata nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2;

c) con riferimento ai rappresentanti della società civile, essi sono individuati in ragione della comprovata attività di collaborazione con organizzazioni della società civile locale operante nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.

d) con riferimento agli esperti nelle materie trattate, essi sono individuati in ragione della comprovata esperienza maturata in specifici ambiti settoriali, tematici e geografici oggetto degli interventi esaminati dalla Cabina di regia.».

2.19

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 4, sostituire le parole: «è assicurato dalla» con le seguenti: «è preposto alla».

ORDINE DEL GIORNO

G2.200

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano" (A.S. 936),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire forme di partecipazione dell'ANCI, in quanto rappresentanza dei Comuni, alla Cabina di Regia prevista dal Piano.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti:

«01. La Cabina di regia approva, con cadenza quadriennale, il Piano Mattei, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata, assicurandone la pubblicità e la trasparenza.

01-bis. Sul Piano di cui al comma 01 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione.

01-*ter*. Il Piano di cui al comma 01 è trasmesso, altresì, corredato del parere di cui al comma 01-*bis*, alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari e la successiva deliberazione delle Assemblee, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi organi competenti.

01-*quater*. Il Piano di cui al comma 01 è approvato in via definitiva dalla Cabina di regia nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle Camere.

01-*quinqes*. In sede di prima applicazione, il Piano Mattei è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) sopprimere la lettera b).

3.200

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.4

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

3.5

ALFIERI, CASINI, DELRIO, LA MARCA, IRTO

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", favorisce e sostiene l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città."

3.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Promuove iniziative che indirizzino il Governo per raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.200

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano" (A.S. 936),

premesso che:

nella relazione del provvedimento viene manifestata l'esigenza di un piano che persegua la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;

appare opportuno che la crescita sociale, la sicurezza alimentare e il partenariato internazionale siano elementi orientativi del Piano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo per la partecipazione della società civile africana con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative, in particolare quelle africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

G3.201

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano" (A.S. 936),

premesso che:

appare opportuno che le politiche italiane verso il continente africano possano contare su fondi implementati e con risorse adeguate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, tra i compiti della Cabina di Regia, quello di supporto dell'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con Continente africano dei Comuni e delle città.

EMENDAMENTI

3.0.1

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso il ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 1, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentati-

vità e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) coadiuva il processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

c) predispose raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

d) contribuisce alla stesura della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

e) promuove lo scambio di informazioni e supporta la co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La Cabina è presieduta dal coordinatore della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1.»

3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) supporto al processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

c) predisposizione di raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

d) contributo alla elaborazione della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

e) promozione dello scambio di informazioni e supporto alla co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il segretariato del Tavolo è assicurato dalla struttura di missione, di cui all'articolo 4.».

3.0.3

IRTO, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Piano Mattei si ispira a criteri di sostenibilità ambientale e promuove la tutela e la valorizzazione anche attraverso le fonti rinnovabili, per un sistema energetico decarbonizzato alla base di uno sviluppo sostenibile.».

Art. 4

4.1

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2024»;*

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata una spesa di euro 500.000,00 per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026".*

4.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo la parola: "individuato" inserire le seguenti: ", previo parere delle competenti commissioni parlamentari e previa pubblicazione del curriculum vitae dei candidati".

4.3

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, dopo le parole: "fuori ruolo" inserire le seguenti: ", ovvero tra gli esperti in cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare nelle materie legate al contrasto alla malnutrizione e alla promozione della salute, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti umani".

4.200

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo rispetto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica interessate, alle quali è affidata, d'intesa con le controparti in Stati del Continente africano, la proposta e l'elaborazione degli interventi riconducibili al Piano Mattei in ogni loro aspetto e fase realizzativa, curandone l'attuazione, monitorandone seguiti e impatto rispetto alle finalità generali del piano, operando secondo un principio di piena responsabilizzazione;».

4.4

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «Piano Mattei» con le seguenti: «Piano strategico Italia-Africa».

4.5

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: "cura" con la seguente: "assistente".

4.6

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dal 2024", con le seguenti: "50.000,00 per l'anno 2023 e di euro 500.000,00 per ciascun anno degli anni 2024, 2025 e 2026".

4.201

LOREFICE

Al comma 4 sostituire le parole: «41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024» con le seguenti: «11.111 per l'anno 2023 e di euro 100.000 annui a decorrere dal 2024».

4.8

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

Sopprimere il comma 6.

Art. 5

5.200

LOREFICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Il Governo trasmette alle Camere due relazioni sullo stato di attuazione del piano approvate dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera d) rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre. Le relazioni indicano altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.».

5.2

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal Piano e alle eventuali risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento».

5.3

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI, BEVILACQUA

Al comma 1, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

5.4

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente *ex ante* ed *ex post* dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

5.5

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente *ex ante* ed *ex post* dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

5.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la relazione, di cui al comma 1, include una valutazione indipendente *ex ante* ed *ex post* dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.».

5.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Strategia di finanza sostenibile)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo, su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasmette alle Camere una relazione sulla strategia di finanza sostenibile di lungo periodo adottata di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e con il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo finanziario, delle università e della ricerca, della società civile, del terzo settore, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili, di enti pubblici, privati e di esperti nelle materie trattate, diretta a definire la strategia di finanza sostenibile di lungo periodo, per individuare il ruolo decisivo e strategico degli strumenti finanza sostenibile, anche in favore del continente africano, e in particolare nel settore della mobilità sostenibile, dell'agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili, dell'economia circolare, per favorire la transizione ecologica ed energetica in Italia e in Africa, per il contenimento dei costi dell'energia, per garantire stabilità e sicurezza del sistema energetico e per adeguare il sistema normativo nazionale alla normativa di settore adottata in sede comunitaria.».

Art. 6

6.200

LOREFICE

Al comma 1, sostituire le parole: «pari ad euro 235.077 per l'anno 2003, e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «pari ad euro 47.015 per l'anno 2023, e ad euro 564,180 a decorrere dall'anno 2024».

EMENDAMENTO **(al disegno di legge di conversione)**

Art. 1

X1.1

MARTON, Ettore Antonio LICHERI, DE ROSA, DI GIROLAMO, SIRONI,
BEVILACQUA

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «per il «Piano Mattei»»;*
 - b) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: «per il «Piano Mattei»».*
-

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 57 (ant.) del 23/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023
57^a Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00006](#)) *Stefania Gabriella Anastasia CRAXI - Proposta di risoluzione sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023*

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV n. 11*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), nel riassumere lo stato della disamina svolta dalla Commissione in merito all'atto di indirizzo in titolo, da conto di un'ultima versione del documento stesso che sottopone all'attenzione dei commissari, precisando che il medesimo focalizza, in estrema sintesi, due principi sostanziali: da un lato, la condanna senza appello di Hamas quale gruppo terroristico, dall'altro, la conferma del principio "due popoli, due Stati".

Il senatore [CASINI](#) (*PD-IDP*), nel condividere e apprezzare lo spirito che informa l'intero documento, tiene, tuttavia, a sottolineare come il medesimo manchi di evidenziare, per avere un ampio respiro politico, un punto cruciale, ovvero la condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Si tratta di un passaggio, ribadito in innumerevoli atti internazionali o determinazioni di organismi internazionali, fatto proprio, peraltro, secondo una logica di continuità della politica estera italiana, da praticamente tutti gli Esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), pur condividendo le valutazioni del collega Casini, ritiene, tuttavia, necessario pervenire, nell'attuale drammatica situazione seguita agli eventi del 7 ottobre, ad una presa di posizione improntata al principio di equilibrio, senza dover tenere conto, con il pericolo di giungere a conclusioni sterili o vacue, delle innumerevoli vicissitudini che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi decenni, il tragico conflitto tra israeliani e palestinesi.

Replica, al riguardo, il senatore [CASINI](#) (*PD-IDP*), per ribadire, proprio al fine di assicurare alla proposta di risoluzione il dovuto senso di equilibrio, il concetto, precedentemente espresso, dell'oggettiva necessità di stigmatizzare gli insediamenti illegali realizzati, negli ultimi anni, nella West Bank.

Il senatore [MONTI](#) (*Misto*), dopo essersi congratulato per l'eccellente redazione della bozza di risoluzione in disamina, condivide il rilievo mosso dal senatore Casini, che, a suo modo di vedere, non inficerebbe, in alcuna maniera l'equilibrio complessivo richiamato opportunamente dal collega Barcaiuolo.

Segnala, infine, l'utilità di rimuovere dal testo il paragrafo che menziona il riferimento alla Conferenza episcopale italiana.

Anche il senatore [MARTON](#) (M5S) è dell'opinione, manifestata dal senatore Monti, che l'integrazione, nella bozza di risoluzione, della condanna degli insediamenti non è suscettibile di modificare l'equilibrio e la proporzione politica che devono essere giustamente mantenute. Esprime, quindi, le proprie perplessità in merito ad alcuni *alinea* della premessa, formulati nella prima versione del documento.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) chiede al collega Marton di esplicitare più chiaramente tali sue perplessità.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) reitera quanto da lui già affermato nella precedente seduta, ossia l'ottima fattura del testo salvo l'imprescindibile necessità di sottolineare la questione riguardante l'azione illegale dei coloni israeliani. Al riguardo, la propria parte politica non chiede altro che venga fotografato - menzionandolo nel "considerando" della risoluzione - un mero stato di fatto, ovvero una condotta che è stata condannata nei più svariati consessi internazionali.

Andrebbe poi messa in evidenza anche la circostanza per cui gli accordi di Abramo hanno sì stabilizzato i rapporti tra Stati ma, al contempo, hanno anche finito per congelare la questione palestinese.

Seguono brevi interventi dei senatori [MONTI](#) (Misto) e [CASINI](#) (PD-IDP) miranti a evidenziare come il tema degli insediamenti costituisca l'argomento *clou* della futura politica israeliana.

Il senatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) richiama l'attenzione dei commissari sulla opportunità di concentrare la discussione sul titolo specifico dello schema di risoluzione, incentrato sul conflitto tra Hamas e Israele a seguito dell'attacco terroristico dello scorso 7 ottobre.

Se si allarga la disamina a tutto ciò che è avvenuto, in entrambi gli schieramenti, israeliano e palestinesi, negli ultimi decenni, si rischia di aprire un inutile vaso di Pandora.

In questo momento, la Commissione è chiamata a pronunciarsi su quanto accaduto alcune settimane fa in Israele - che ha rappresentato, per questo Paese, una sorta di "11 settembre israeliano" - rinviando la trattazione della non secondaria questione dei coloni ad un ulteriore atto di indirizzo, da esaminare prossimamente.

Il senatore [CASINI](#) (PD-IDP), al fine di pervenire, raccogliendo la sollecitazione formulata dal presidente, ad una condivisione del testo da parte dell'intera Commissione, propone di inserire la dizione "illegalmente insediati" nel capoverso, di cui alle premesse del testo, dove si fa riferimento agli episodi di violenza dei coloni estremisti.

Tale proposta viene discussa e condivisa mediante uno scambio di opinioni tra i senatori [MONTI](#) (Misto), [BARCAIUOLO](#) (FdI), [MIELI](#) (FdI), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) e [MARTON](#) (M5S), con le considerazioni finali del presidente Craxi, il quale dà conto anche di una osservazione proveniente dal rappresentante del Governo.

Successivamente, il presidente Stefania [CRAXI](#), rilevando che nessun'altro commissario chiede di intervenire, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, pone, quindi, in votazione la proposta di risoluzione, come riformulata a seguito della discussione svolta.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPERANZON](#) (FdI), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso, composto da 7 articoli, va a disciplinare il documento programmatico denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», finalizzato a potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché a promuovere lo sviluppo economico e sociale e a prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza. L'idea nasce dalla convinzione dell'importanza strategica di questo rapporto e dall'esigenza di arricchirlo di contenuti

concreti. La cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno partecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse comune come promuovere una crescita comune, incentivare la creazione di opportunità di lavoro, migliorare l'istruzione e la formazione professionale sono priorità cruciali per avviare un circolo virtuoso di investimenti, sviluppo e crescita reciproca, capace di assicurare alle giovani generazioni africane il diritto a non emigrare e a rimanere nella propria Patria per contribuire al suo futuro. L'articolo 1, in particolare, dispone che il Piano Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza, individui ambiti di intervento e priorità di azione nei settori della cooperazione allo sviluppo, della promozione delle esportazioni e degli investimenti, dell'istruzione, della formazione superiore e formazione professionale, della ricerca e innovazione, della salute, dell'agricoltura e sicurezza alimentare, dell'approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, della tutela dell'ambiente e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, dell'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, della valorizzazione e dello sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, del sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, della promozione dell'occupazione, della cultura, del turismo, della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione irregolare e della gestione dei flussi migratori legali.

L'articolo 2 reca misure in relazione alla Cabina di regia per il Piano Mattei volte alla finalizzazione e l'implementazione del Piano. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo e dal vice ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della SIMEST S.p.A.. Della Cabina di regia faranno altresì parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate.

Ai sensi dell'articolo 3, la Cabina di regia avrà il compito di coordinare, nel quadro della tutela e promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti, di finalizzare il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti, nonché di monitorare, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano. Ad essa spetterà, inoltre, il compito di approvare la relazione annuale al Parlamento, nonché di promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato, promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni e istituzioni internazionali, anche di natura finanziari e coordinare le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano.

Ai fini di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone la composizione e le funzioni alla stessa attribuite. In particolare, l'articolo stabilisce che la struttura sia composta da due unità dirigenziali di livello generale, di cui una con il ruolo di coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è previsto sia collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto. Si prevede altresì che le unità di personale non dirigenziale siano individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il contingente di personale non dirigenziale potrà essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali, in base a un rapporto regolato mediante convenzioni. Alla struttura di missione sarà altresì assegnato un contingente di esperti, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Al fine di valorizzare le competenze e le professionalità maturate, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore, della struttura di missione non si applicano le disposizioni in materia di divieto di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza. È infine previsto che la struttura di missione assicuri il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti, oltre che supportare il presidente e il vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle loro funzioni previste, curando il segretariato della struttura e predisponendo la relazione annuale al Parlamento. L'articolo 5 prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Da ultimo, gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, la disposizione finanziaria e i termini per l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il senatore [MONTI](#) (*Misto*) tiene ad evidenziare, in via preliminare, come la legittima ambizione dell'Italia a voler assumere un ruolo di *leadership* nel coordinamento della cooperazione economica e politica con l'Africa rischia di rivelarsi irrealistica se priva del presupposto europeo. A tale riguardo, occorre prendere atto con rammarico che il provvedimento in esame rischia di risolversi in una attestazione autoreferenziale, non contenendo alcun riferimento all'imprescindibile legame che l'Italia deve mantenere con l'Unione europea, che, notoriamente, costituisce il retroterra istituzionale per la sua proiezione nel Mediterraneo.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), in linea con quanto testé dichiarato dal senatore Monti, è anch'egli dell'avviso che l'Italia, nell'impostare una politica coerente verso il continente africano - come delineata dallo stesso Premier Meloni, già nel suo discorso per la fiducia in Parlamento - non possa prescindere dall'agire secondo una prospettiva europea. Dal suo canto, l'Unione europea dovrebbe agire con maggiore assertività sottoponendo ai *partner* africani una alternativa di collaborazione "non predatoria", e, di tal guisa, diversa rispetto a quelle offerte da altri *competitor*.

Conclude auspicando che la Commissione proceda ad una serie di audizioni, necessarie per approfondire tale importante tematica.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) fa notare che, a fronte di un'enfasi dell'Esecutivo sulla priorità da attribuire al cosiddetto "Piano Mattei", occorre constatare una oggettiva sproporzione rispetto agli strumenti operativi messi effettivamente in campo: si rischia concretamente di limitarsi a mere declamazioni di auspicio, in quanto, con il provvedimento approntato ed ora all'esame del Senato, si è raggiunto il solo risultato di mettere in piedi due strutture burocratiche, con copertura finanziaria minima, che, in quanto tali, non saranno sicuramente sufficienti a strutturare l'aspirazione dell'Italia a coordinare, singolarmente e in modo autonomo, una collaborazione strategica con l'Africa. Ciò in ragione del fatto che, come è noto, l'Italia da sola non possiede il peso economico e politico per assumere una così ambiziosa funzione, senza raccordarsi, ad esempio, con Paesi mediterranei come la Francia e la Spagna.

Il senatore [CASINI](#) (*PD-IDP*), condividendo in pieno le argomentazioni addotte dai colleghi Borghi e Alfieri, è costretto a rimarcare la grave insufficienza dello strumento legislativo messo in campo dal Governo, i cui obiettivi, irrealisticamente ottimistici, si potrebbero perseguire, peraltro, ricorrendo ad un semplice decreto ministeriale.

Quanto, invece, ai contenuti sostanziali del "Piano Mattei", è dell'avviso che il Parlamento possa svolgere un ruolo di supplenza, indicando le linee di azione concrete, i progetti e programmi suscettibili di essere implementati con i Paesi africani.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) chiede lumi al Governo sulla parte sostanziale del "Piano Mattei", che finora non è stata portata a conoscenza delle Camere.

Il vice ministro CIRIELLI tiene a fornire alcuni dati e delucidazioni a seguito del giro di interventi testé svolto, precisando che il decreto legge in argomento intende delineare un quadro di riferimento generale per la futura collaborazione tra Italia e Africa, con lo scopo precipuo di mobilitare le Camere, chiamate ad elaborare proprie proposte in proposito.

Del resto, lo stesso Esecutivo ha già provveduto a rimodulare, spostando finanziamenti e risorse verso progetti che hanno come campo d'azione l'Africa, tutta una serie di stanziamenti già a regime.

Ad esempio, il programma *Global Gateway*, ma anche altri programmi che vedono coinvolti sia organizzazioni internazionali che enti locali, e che prevedono una copertura di decine di miliardi di euro da parte dell'Unione europea, finora però rimasti al palo, sono oggetto dell'attenzione del Governo affinché vengano mobilitati e utilizzati nella cornice del "Piano Mattei".

In ultima analisi, si tratta di riempire il suddetto Piano di contenuti e di risorse, che già esistono, procedendo a reindirizzarle verso l'Africa.

Segue un breve intervento del senatore [MONTI](#) (*Misto*) il quale chiede che venga predisposto un promemoria storico della strategia dell'Unione europea verso l'Africa, anche al fine di rendere più proficue le previste audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) si rivolge, quindi, ai Gruppi affinché segnalino i nominativi degli enti e delle personalità da audire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DI INDIRIZZO n. 7-00006
(Doc. XXIV, n. 11)**

La Commissione affari esteri e difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della proposta di risoluzione sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023;

premesso che:

il 7 ottobre 2023, il braccio armato dell'organizzazione terroristica denominata Hamas, agendo con una crudeltà senza precedenti, si è reso protagonista di un barbaro atto di aggressione contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini, colpendo in maniera indiscriminata obiettivi civili presso alcune cittadine e piccole comunità prossime al confine con la Striscia di Gaza e in tutto il territorio israeliano mediante il lancio di migliaia di razzi, seminando morte, distruzione e terrore, causando centinaia di vittime innocenti e migliaia di feriti e strappando alle loro vite decine e decine di persone di varie nazionalità, portate via con la forza e tuttora detenute illegalmente per essere considerate alla stregua di ostaggi e merce di scambio;

rilevato che:

l'escheraile aggressione, priva di qualsiasi giustificazione politica che la maggior parte della Comunità internazionale ha condannato immediatamente in modo fermo e senza ambiguità, dimostra ancora una volta come il gruppo di Hamas, già inserito dall'Unione europea nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, non rappresenti in alcun modo la causa del popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni. Il suo operato, finalizzato unicamente a contestare financo il diritto stesso di Israele ad esistere, nonché a considerare i civili israeliani alla stregua di bersagli militari, è privo di finalità politiche effettive, incapace di offrire un qualsivoglia contributo fattivo al dialogo e alla ricerca di una soluzione negoziata del contenzioso, rappresentando un ostacolo ad essa, ed esponendo a rischi terribili la stessa popolazione civile araba, come dimostra inequivocabilmente l'utilizzo strumentale di strutture ospedaliere, di centri educativi e di abitazioni private della Striscia di Gaza per occultare postazioni missilistiche e altre infrastrutture militari;

la cattura di ostaggi e il rapimento di civili sono vietati dal diritto internazionale e costituiscono crimini di guerra, aspetti ulteriormente aggravati dall'assoluta mancanza di informazione circa le loro

condizioni attuali;

rilevato altresì che:

il conflitto sta producendo un aumento significativo degli episodi di discriminazione e violenza di matrice religiosa, con particolare riguardo all'antisemitismo, aspetto che costituisce una preoccupante avvisaglia di un clima di intolleranza e intimidazione che deve essere fortemente stigmatizzato e apertamente contrastato;

il rapido deterioramento della situazione umanitaria e sanitaria nella Striscia di Gaza venutosi a verificare in seguito al conflitto in atto impone l'urgente apertura di canali per l'assistenza e l'erogazione di aiuti umanitari a tutta la popolazione civile;

le organizzazioni internazionali devono in ogni caso essere messe in condizione di tornare ad operare nell'area in condizioni di sicurezza, per il personale ivi operante e per i beneficiari delle attività di assistenza umanitaria;

il Governo italiano con grande tempestività ha inviato nell'area la nave Vulcano della Marina militare dotata di un'area ospedaliera che contribuirà a rafforzare le capacità sanitarie e garantirà il trasporto di materiali di prima necessità e medicinali;

ricordato che:

l'Unione europea e i suoi Stati membri, al pari di buona parte della comunità internazionale, hanno tutti univocamente condannato con fermezza i crimini commessi da Hamas e chiesto reiteratamente il rilascio immediato e senza condizioni di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza, riconoscendo al contempo il diritto di Israele all'autodifesa, in linea con il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario e di assicurare un accesso umanitario continuo, rapido, sicuro e senza restrizioni, nonché l'arrivo degli aiuti a coloro che hanno bisogno attraverso tutte le misure necessarie, compresi pause e corridoi umanitari per rispondere alle esigenze umanitarie;

i Governi del G7, riuniti lo scorso 8 novembre a Tokyo, hanno a loro volta condannato Hamas per gli attacchi del 7 ottobre, confermando il riconoscimento del diritto di Israele all'autodifesa, ma chiedendo al contempo che siano imposte pause umanitarie per accelerare l'invio di aiuti alle centinaia di migliaia di civili che versano in condizioni disperate nella Striscia di Gaza e che sia posta fine agli episodi di violenza dei coloni estremisti, illegalmente insediati, contro la popolazione palestinese che minano la sicurezza in Cisgiordania e minacciano le prospettive di una pace duratura;

gli Stati Uniti hanno da subito garantito pieno sostegno ad Israele, invitando al contempo le autorità israeliane ad usare massima cautela nell'azione di risposta alla violenza di Hamas, a garantire l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e a tracciare un percorso di pace sostenibile tra israeliani e palestinesi;

impegna il Governo:

a continuare ad offrire un contributo fattivo ad ogni tentativo di avvio di misure di *de-escalation* della crisi in atto, scongiurando altresì il rischio di un coinvolgimento nel conflitto di altri attori regionali, a partire dal Libano, dalla Siria e dall'Iran;

ad incrementare, in raccordo con i nostri *partner* internazionali, ogni iniziativa utile a facilitare il rilascio degli ostaggi tuttora prigionieri nelle mani di Hamas;

a proseguire incessantemente gli sforzi in ogni sede, bilaterale e multilaterale, sottolineando il diritto di Israele di difendere se stesso e il suo popolo in conformità con il diritto internazionale umanitario;

a moltiplicare gli sforzi per un coordinamento più efficace degli aiuti umanitari internazionali a beneficio della popolazione civile palestinese, così duramente segnata da più di un mese di privazioni e bombardamenti;

a continuare a promuovere l'attuazione condivisa di pause umanitarie per consentire di far affluire gli aiuti a Gaza a beneficio della popolazione civile, evitando altresì il rischio che di essi si appropriino i sostenitori delle azioni terroristiche;

a contribuire alla possibilità di apertura di corridoi umanitari, terrestri e marittimi, per la popolazione civile palestinese, al fine di mitigarne le sofferenze, prevedendo la possibilità di canali prioritari di accesso alle cure sanitarie nel nostro Paese per i civili, in particolare i minori, che versino in situazioni particolarmente critiche;

a continuare a favorire l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, medicinali e di personale medico specializzato delle nostre strutture militari e della protezione civile al fine di offrire un contributo alle iniziative emergenziali volte a mitigare gli effetti sulla popolazione civile palestinese;

a mettere a disposizione della Comunità internazionale, ove richiesto e ritenuto necessario, tutte le migliori eccellenze operative delle nostre Forze armate, a partire dall'esperienza maturata dall'Arma dei Carabinieri, al fine di offrire strumenti efficaci di mediazione, utili, in particolare, a ristabilire un minimale clima di fiducia e di collaborazione tra Israele e il popolo palestinese che non può rimanere vittima e ostaggio dell'azione terroristica di Hamas;

a continuare a vigilare e contrastare, in coordinamento con i *partner* internazionali, i flussi di finanziamenti alle organizzazioni internazionali e ai privati, diretti ed indiretti, destinati a favore del gruppo di Hamas e delle associazioni ad esso collaterali;

a contribuire a livello internazionale al riavvio in tempi rapidi del confronto e del dialogo per la ricerca di una soluzione negoziale dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese, fondata sulla pacifica coesistenza di due Stati nella regione, anche riprendendo e aggiornando i percorsi politici già esistenti, chiamando tutti gli attori regionali e internazionali coinvolti ad una precisa ed inequivocabile assunzione di responsabilità, favorendo altresì il prosieguo delle positive dinamiche d'integrazione regionale avviate con la stipula degli Accordi di Abramo;

a promuovere tutte le iniziative di propria competenza al fine di contrastare le recrudescenze del sentimento di antisemitismo.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 40 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 40**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Presidenza della Presidente

[CRA XI](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 15 NOVEMBRE 2023, N. 161, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL "PIANO
MATTEI" PER LO SVILUPPO IN STATI DEL CONTINENTE AFRICANO)*

1.3.2.1.3. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023
58^a Seduta
Presidenza della Presidente
[CRAXI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, a seguito della richiesta avanzata dal senatore Marton ed altri, il provvedimento è stato riassegnato in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto e conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 14 dicembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il senatore [CASINI](#) (PD-IDP) rileva che il richiamo nel titolo del provvedimento in esame ad Enrico Mattei e al suo disegno di cooperazione e partenariato con i Paesi dell'Africa genera aspettative che non trovano alcuna rispondenza nel contenuto del Piano Mattei come presentato nel disegno di legge 936.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) condivide le critiche appena espresse sulla mancanza di contenuti del Piano. Auspica quindi che il testo in esame sia solo un primo passo a cui ne seguiranno altri di maggior contenuto.

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (FdI) ricorda che il disegno di legge n. 936 si occupa della *governance* del Piano Mattei e auspica che ulteriori contenuti potranno essere approfonditi successivamente.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) ricorda che nel corso delle audizioni svolte sono emerse numerose criticità in merito alla sovrapposizione delle competenze previste tra il disegno di legge in esame e la legge n. 125 del 2014.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE) ricorda che la Cabina di regia contribuirà all'importante obiettivo di coordinare le molteplici risorse a favore del continente africano.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) ritiene indispensabile che il Parlamento possa fornire un suo contributo alla successiva definizione del Piano Mattei.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) condividendo le preoccupazioni di una sovrapposizione del Piano Mattei con la legge n. 125 del 2014, rileva la necessità che all'interno della cabina di regia vi sia una più precisa individuazione delle organizzazioni della società civile e che sia prevista nel complesso della *governance* del Piano una rappresentanza della diaspora dei migranti dei paesi interessati.

Il [PRESIDENTE](#) annunciando la disponibilità del Vice Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Cirielli ad intervenire in Commissione per chiarire alcune delle criticità emerse, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a mercoledì 13 dicembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente Stefania [CRAXI](#) comunica che nel corso delle audizioni informali svolte il 29 novembre scorso nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 936 ("Piano Mattei"), in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione affari esteri e difesa, l'associazione "Link 2007", l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il *think tank* "Ecco", l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'associazione "ReCommon" e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane hanno consegnato della documentazione, e che sullo stesso disegno di legge la Cassa Depositi e Prestiti ha altresì consegnato una memoria.

I contributi saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50

1.3.2.1.4. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 42 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 42
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023
Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

*AUDIZIONE DI PIETRO BALDELLI, ANALISTA PRESSO IL CENTRO STUDI
GEOPOLITICA.INFO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 2023, N. 161, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
"PIANO MATTEI" PER LO SVILUPPO IN STATI DEL CONTINENTE AFRICANO)*

1.3.2.1.5. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 59 (ant.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023
59^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente

[CRA XI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) dà la parola al vice ministro Cirielli.

Il vice ministro CIRIELLI illustra il suo ruolo nella Cabina di regia, sottolineando altresì la presenza, in quella sede, del direttore generale dell'Agenzia per la cooperazione allo Sviluppo, anche per un miglior coordinamento delle politiche e delle azioni svolte dal Sistema Paese in Africa. In merito alle perplessità emerse nel corso della discussione sui contenuti del disegno di legge in esame, desidera evidenziare che l'idea guida del Governo della *partnership* paritaria con i paesi africani comporta un processo di costruzione e di definizione del Piano Mattei che coinvolge i paesi africani e, al riguardo, ricorda che il prossimo gennaio si svolgerà la Conferenza Italia-Africa, un momento determinante per la definizione di progetti e contenuti.

Un secondo elemento che guida l'azione del Governo nella definizione del Piano Mattei è il ruolo di portavoce che vuole svolgere rispetto all'Unione europea nei confronti del continente africano, nell'applicare un modello di cooperazione di *partnership* paritaria. Per quanto riguarda i settori di attenzione del Piano, desidera sottolineare il rilievo dell'azione per lo sviluppo del capitale umano dei paesi africani in un'ottica non più assistenzialistica, ma di costruzione sulla persona.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie, il Governo ha provveduto a reindirizzare una gran parte del Fondo italiano per il Clima a disposizione di Cassa depositi e prestiti verso i paesi africani con particolare riguardo alla regione Mena.

Un'ulteriore attenzione sarà indirizzata all'azione bilaterale dell'Italia nel continente africano e al riguardo ricorda le ottime capacità delle organizzazioni della società civile a svolgere un lavoro attento e concreto, portando un contributo sostanziale all'azione del Paese.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) si sofferma sul rafforzamento dell'azione bilaterale nei paesi del continente africano, e domanda quale sia l'orientamento degli altri Stati membri dell'Unione europea rispetto al Piano Mattei.

Il vice ministro CIRIELLI ricorda la buona percezione di cui gode l'Italia in numerosi paesi africani anche per una predisposizione più disponibile al dialogo. Spesso l'Unione europea, in occasione dei numerosi ai colpi di stato nei paesi del Sahel, ha reagito con l'adozione di sanzioni che inevitabilmente

hanno colpito in modo indiscriminato le popolazioni. Al riguardo il Governo ritiene opportuno un atteggiamento di maggiore disponibilità, volto a non isolare instabili stati africani e a non rendere più gravi le condizioni di sofferenza delle popolazioni.

Riguardo agli obiettivi del Piano Mattei riferisce di aver svolto un'azione diplomatica con numerosi paesi dell'Unione europea e di aver superato gran parte delle perplessità da alcuni espresse. Auspica inoltre che parte delle risorse nell'ambito di *Team Europe* e della strategia *Global Gateway* siano rimodulate a favore dell'Africa. Afferma infine che è suo intendimento potenziare le risorse umane e rinforzare l'azione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*), nel sottolineare l'approvazione dell'iniziativa del Governo italiano nei confronti dell'Africa, deve però sottolineare la mancanza di contenuti del Piano Mattei, così come determinato dal disegno di legge in esame, che si limita a delineare una struttura organizzativa, e mancando di risorse dedicate, sembrerebbe essere un mero contenitore di risorse già esistenti. Ricorda, al riguardo, che l'Unione europea ha da tempo adottato un piano per l'Africa con 150 miliardi di stanziamenti.

Desidera, infine, sottolineare la ricchezza di relazioni tramandata dai Governi del centro-sinistra, a cominciare dall'approvazione della legge n. 125 del 2014, ma soprattutto il ruolo svolto dagli enti locali nella cooperazione internazionale a favore di diversi paesi dell'Africa svolgendo un ruolo determinante a favore del Sistema Paese.

Il vice ministro CIRIELLI condivide l'azione fondamentale degli enti locali, ministeriali e territoriali nei confronti dei quali il Governo si è impegnato ad aumentare le risorse destinate alla cooperazione internazionale.

Quanto ai contenuti del Piano, ribadisce che il Governo sta lavorando positivamente alla sua costruzione e che il Parlamento sarà doverosamente coinvolto in questo processo. Auspica che sia possibile, attraverso la cooperazione internazionale, dare una risposta alle crescenti difficoltà delle democrazie occidentali nei confronti di Stati fragili e instabili in un mondo sempre più caratterizzato da blocchi contrapposti e dalla presenza di Stati totalitari.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), ribadendo il sostegno al Piano Mattei, ne critica la scarsità di contenuti. Desidera quindi ricordare che la considerazione di cui gode l'Italia in alcuni paesi africani, dipende anche da un passato coloniale non sempre di successo. Sottolineando che il modello di cooperazione europea si differenzia da quello cinese e americano, per un diverso atteggiamento di collaborazione con i paesi africani, si domanda quale sia il livello di concorrenza al riguardo.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) ricorda, tra le numerose situazioni di crisi nel continente africano, l'importanza del Sahel e che la scorsa settimana il Niger ha deciso di chiudere tutti i rapporti di collaborazione con l'Unione europea. In questo contesto ritiene che l'Italia, attraverso l'attuazione del Piano Mattei, debba svolgere un'azione propulsiva e domanda quale e quanto sia l'autonomia del nostro Paese rispetto all'azione dell'Unione europea.

Il vice ministro CIRIELLI dichiara di condividere parte delle aspettative espresse nel dibattito e afferma di voler svolgere un ruolo di interlocuzione costante con la Commissione in merito all'attività svolta dalla cabina di regia prevista dal Piano Mattei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.6. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 60 (pom.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023
60^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente**

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che l'uso ricorrente nel testo del provvedimento dei termini "sfruttamento sostenibile" fa trapelare una visione vaga del Governo in materia ambientale e in contrasto con gli obiettivi della COP 28 appena approvati. Ricorda inoltre che l'Italia è passata dal 20esimo al 44esimo posto nella classifica delle *performance* climatiche dei principali paesi nel mondo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 97 emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Comunica che è dichiarato improponibile l'emendamento 2.18, e inammissibili gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) esprime contrarietà sulla inammissibilità dell'emendamento 5.0.3.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia altresì di aver ritirato gli emendamenti 2.12 e 2.15 a sua firma, e che il relatore ha presentato un nuovo emendamento, 2.100.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, e 1.48.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, purché riformulato secondo un testo di cui dà lettura (emendamento 1.1, testo 2), 1.27, 1.32 e 1.45.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 1.25.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) interviene sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.16, 1.21, 1.29 e 1.48, ribadendo la necessità di inserire nel provvedimento in esame il concetto di sostenibilità per gli interventi previsti, di dare un maggiore impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili e di affermare il

nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) interviene sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.6, evidenziando la necessità di una maggiore centralità del Parlamento nell'elaborazione e attuazione del Piano Strategico Italia-Africa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato nel testo riformulato (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.29, e 1.30, 1.31, 1.36, 1.38, 1.40, 1.41, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47 e 1.48, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Posti distintamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.27 e 1.45. Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 1.28.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 1.32 e 1.33. Risultano, quindi, assorbiti gli emendamenti 1.34 e 1.35.

La presidente [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 1.37 e l'emendamento 1.42, quest'ultimo a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17 e 2.19 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.9 e 2.11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) si dichiara sorpreso del parere contrario sull'emendamento 2.2 e sottolinea che la presenza di un'autorità delegata consentirà anche in futuro un miglior funzionamento della Cabina di regia.

Sull'emendamento 2.7 ricorda che nella precedente seduta il vice ministro Cirielli ha annunciato un aumento dei fondi della cooperazione a favore degli Enti territoriali e sembra quindi incomprensibile il parere contrario sulla presenza del Presidente dell'ANCI nella Cabina di regia; sull'emendamento 2.8 esprime parere contrario poiché ritiene che gli Enti previsti all'articolo 2, comma 1, siano funzionali all'internazionalizzazione del sistema Paese.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.8 e annuncia una sua riformulazione per la discussione in Assemblea.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17 e 2.19, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Posti distintamente ai voti sono approvati gli emendamenti 2.5, 2.9 e 2.11.

L'emendamento 2.10 è assorbito dall'emendamento 2.9.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato).

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 2.100.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) sottolinea l'eccessiva discrezionalità prevista nell'emendamento 2.100 in relazione all'indicazione dei componenti della Cabina di Regia. Dopo aver rilevato la criticità di fondo del provvedimento, vale a dire aver utilizzato uno strumento legislativo solo per costituire una struttura burocratica, suggerisce di accantonare l'emendamento 2.100.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) condivide la critica di eccessiva discrezionalità affermando che la Cabina di Regia - la cui composizione avrebbe dovuto avere predeterminati criteri d'individuazione - deve prevedere la presenza del Presidente dell'ANCI o di un suo delegato.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) invita il relatore ad un'ulteriore riflessione sulla partecipazione del Presidente dell'ANCI alla Cabina di Regia.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.100 per una successiva riformulazione in vista del dibattito in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Sull'emendamento 3.0.1 il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza e il rilievo che può

derivare dal contributo delle diaspore per l'attuazione del piano strategico Italia-Africa. Da qui la necessità di prevedere un tavolo di partecipazione della società civile africana.

Gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.0.3, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Posti distintamente ai voti sono approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente [CRAXI](#) (FI-BP-PPE) annuncia il ritiro dell'emendamento 4.9.

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8, posti distintamente ai voti, sono respinti.

È approvato l'emendamento 4.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.0.1, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.0.1, posti distintamente ai voti, sono respinti.

È approvato l'emendamento 5.1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento X1.1.

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento X1.1 posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento TIT.1, con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento TIT.1 posto ai voti, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 855

Il presidente [CRAXI](#) ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 855 era stato originariamente fissato per il prossimo giovedì 14 dicembre, alle ore 12.

Propone di posticipare il predetto termine a martedì 19 dicembre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [936](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Parrini](#), [Matera](#), [Zedda](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia con Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani». Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta,

decorsi i quali il Piano è approvato anche in assenza del parere.

1.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia con Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "*Piano Mattei*", documento programmatico strategico volto a promuovere lo sviluppo economico e sociale di Stati africani».

1.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* " : Piano Mattei»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* ", di seguito «Piano Mattei»";

c) *ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* "Piano Mattei" *con le seguenti:* "Piano strategico Italia-Africa";

d) *sostituire la rubrica con la seguente:* "(Piano strategico Italia-Africa)".

1.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Lo schema di piano è trasmesso alle Camere che su di esso si esprimono con atto di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti. La costituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 3 e della struttura di cui all'articolo 4 acquista efficacia successivamente alla deliberazione del Parlamento sui contenuti del Piano.»;

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "con le stesse modalità di cui al comma 1-bis."

1.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente il Piano. Sullo schema di disegno di legge sono preventivamente acquisiti, e trasmessi al Parlamento, il parere della Corte dei conti e quello del Consiglio di Stato.».

1.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le intese con i singoli Paesi sono in ogni caso trasmessi alle Camere per il relativo esame.».

1.6

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Lo schema di piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia in base agli ambiti di intervento di cui al comma 2. Il parere deve essere reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di piano.»;

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "con le stesse modalità di cui al comma 1-bis."

1.7

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Piano si conforma ai principi di solidarietà e trasparenza. Il Piano assicura altresì il rispetto delle attività di integrazione e di cooperazione pubblica allo sviluppo di ambito nazionale, comunitario e multilaterale, come previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.».

1.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale con particolare riferimento alle competenze per la transizione, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico esclusivamente nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali."

1.9

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico favorendo l'ambito delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e le infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.».

1.10

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Piano Mattei», inserire le seguenti: «, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata,».

1.11

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «individua ambiti di intervento e priorità di azione, » con le seguenti: «individua le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali,».

1.12

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, alle parole: "cooperazione allo sviluppo" premettere le seguenti: "tutela dei diritti umani, inclusione sociale, riduzione delle disuguaglianze, promozione delle pari opportunità e dei diritti dei lavoratori,".

1.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo:

- a) *dopo le parole: "cooperazione allo sviluppo", aggiungere la seguente: "sostenibile";*
- b) *dopo le parole: "investimenti", aggiungere le seguenti: "ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica";*
- c) *dopo le parole: "formazione professionale", aggiungere le seguenti: "negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale".*

1.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "cooperazione allo sviluppo", aggiungere la seguente: "sostenibile";

1.15

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire le seguenti: «rafforzamento degli strumenti di sostegno ai paesi vulnerabili per fronteggiare il cambiamento climatico e potenziamento dei temi concernenti la sostenibilità ambientale,»;*

b) *sopprimere le parole: «e adattamento ai cambiamenti climatici».*

1.16

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, alle parole: «delle esportazioni e degli investimenti», premettere le seguenti: «dell'attività agricola e dell'allevamento locale,».

1.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "investimenti", aggiungere le seguenti: "ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica".

1.18

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «e degli investimenti», inserire le seguenti: «favorendo il reinvestimento nel Continente africano degli utili prodotti, ».

1.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale", aggiungere le seguenti: "negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale".

1.20

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche,".

1.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "e sfruttamento".

1.22

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: «idriche ed energetiche», inserire le seguenti: «purché siano

accompagnate da strategie per cui lo sfruttamento delle risorse sia basato sulle effettive necessità dei paesi coinvolti ai fine di favorire la transizione energetica».

1.23

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tutela dell'ambiente" inserire le seguenti: " , del patrimonio culturale, materiale, immateriale e naturale, "

1.24

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "e adattamento" con le seguenti: ", adattamento e contrasto".

1.25

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e adattamento ai cambiamenti climatici,» inserire le seguenti «garantendo il rispetto degli accordi raggiunti in sede comunitaria per la riduzione delle emissioni climalteranti,» e dopo le parole «nell'ambito delle fonti rinnovabili» inserire le seguenti, «e nella riduzione delle emissioni di metano come previsto dal Regolamento dell'UE anche per i paesi esportatori,».

1.26

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole "e adattamento ai cambiamenti climatici", inserire le seguenti: "nel rispetto degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni climalteranti".

1.27

[Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 2, dopo le parole: «anche digitali» inserire le seguenti: «il partenariato nell'aerospazio,»

1.28

[Enrico Borghi](#)

Al comma 2, dopo la parola «digitali,» inserire le seguenti: «il partenariato nell'aerospazio».

1.29

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "partenariato energetico" sopprimere la seguente: "anche".

1.30

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "anche nell'ambito delle fonti rinnovabili" con le seguenti: "solo per le fonti di energia rinnovabili".

1.31

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

*Al comma 2, dopo le parole "e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "purché tenga conto della riduzione delle emissioni di metano da petrolio e gas dei paesi esportatori nel rispetto degli obiettivi del Green Deal europeo e del *Global Methane Pledge*,".*

1.32

[Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 2, dopo le parole: «sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili,» inserire le seguenti: «dell'economia circolare e del riciclo,».

1.33

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 2, dopo le parole: "sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," aggiungere le seguenti: «dell'economia circolare e del riciclo».

1.34

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 2 dopo le parole "fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "dell'economia circolare e del riciclo,".

1.35

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili", inserire le seguenti: " , dell'economia circolare".

1.36

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori», con le seguenti: «valorizzazione della formazione delle popolazioni locali e dello sviluppo sociale».

1.37

[Craxi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "dell'immigrazione irregolare" inserire le seguenti: "e dei movimenti forzati"

1.38

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "irregolare" inserire le seguenti: " e al suo sfruttamento".

1.39

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei movimenti forzati".

1.40

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nel pieno rispetto dei diritti della persona".

1.41

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 3, dopo la parola: "azione" inserire le seguenti: "e coinvolge le diaspore affinché possano contribuire efficacemente al futuro del Paese di provenienza".

1.42

[Craxi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei ministri approva il Piano Mattei e lo aggiorna, con cadenza quadriennale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari si esprimono nei termini previsti dal regolamento della Camera di appartenenza. Decorsi i termini di cui al primo periodo il Piano Mattei è approvato anche in assenza del parere."

1.43

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Al comma 4 sostituire le parole: "e può essere aggiornato anche prima della scadenza" con le seguenti: ", può essere aggiornato anche prima della scadenza ed è trasmesso alle Camere perché su di esso sia

espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione."

1.44

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 5

1.45

[Craxi](#)

Al comma 5, dopo le parole: "le attività di programmazione" inserire le seguenti: ", di valutazione di impatto".

1.46

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il rispetto delle finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n.125 e dei principi indicati nei documenti di programmazione e indirizzo della cooperazione italiana".

1.47

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ", e nel pieno rispetto della normativa comunitaria e internazionale di settore."

1.48

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Piano Mattei rafforza le sinergie delle relazioni sul clima tra l'Italia e l'Africa, allinea le politiche energetiche, di adattamento, di mitigazione al cambiamento climatico agli obiettivi climatici internazionali e supporta, con meccanismi incentivanti, gli investimenti del settore privato in politiche energetiche di mitigazione e in azioni di adattamento climatico, anche al fine di affrontare con più efficacia ed efficienza il nesso tra cambiamento climatico e migrazione."

Art. 2

2.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa";*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: "(Cabina di regia per il Piano strategico Italia-Africa)".*

2.2

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo dopo le parole "Presidente del Consiglio" inserire le seguenti: "o da un'autorità appositamente delegata";*

b) *sopprimere il comma 2.*

2.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: ", dagli altri Ministri", inserire le seguenti: "dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

2.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: ", dagli altri Ministri", inserire le seguenti: "dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,".

2.5

[Dreosto](#), [Pucciarelli](#), [Paganella](#)

Al comma 1, dopo le parole: "made in Italy nel mondo," sono inserite le seguenti: "dal vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile"

2.6

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Al comma 1, dopo le parole "dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," inserire le seguenti: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato,"

2.7

[Spagnolli](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," inserire le seguenti: «dal Presidente dell'ANCI o suo delegato».

2.8

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ", nonché" fino alla fine del periodo.

2.9

[Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica,» inserire le seguenti: «di imprese industriali,».

2.10

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica," aggiungere le seguenti: «imprese industriali».

2.11

[Craxi](#)

Al comma 1, dopo le parole "di imprese a partecipazione pubblica," inserire le seguenti: "della Conferenza dei rettori delle università italiane".

2.12

[Craxi](#)

Al comma 1, dopo le parole "dell'università e della ricerca," inserire le seguenti: "delle principali reti di organizzazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo e di aiuto umanitario,"

2.13

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della società civile" con le seguenti: "di Reti nazionali di organizzazioni della società civile di cooperazione internazionale allo sviluppo".

2.14

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "terzo settore," inserire le seguenti: "di organismi internazionali coinvolti nei settori di rilevanza del Piano,"

2.15

[Craxi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "della società civile e del terzo settore," aggiungere le seguenti: "delle

associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale,".

2.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "della società civile e del terzo settore," aggiungere le seguenti: "delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili,".

2.17

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "pubblici e privati," inserire le seguenti: "rappresentanti di organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno,".

2.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: "presente decreto," aggiungere le seguenti: "alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati interessati, in ragione delle materie trattate".

2.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, sono esclusi i rappresentanti in potenziale conflitto di interesse derivante dal coinvolgimento in attività connesse all'estrazione, produzione e trasporto di combustibili fossili;

b) con riferimento ai rappresentanti dell'università e alla ricerca, essi sono individuati in ragione di una comprovata esperienza accademica e di ricerca maturata nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2;

c) con riferimento ai rappresentanti della società civile, essi sono individuati in ragione della comprovata attività di collaborazione con organizzazioni della società civile locale operante nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.

d) con riferimento agli esperti nelle materie trattate, essi sono individuati in ragione della comprovata esperienza maturata in specifici ambiti settoriali, tematici e geografici oggetto degli interventi esaminati dalla Cabina di regia.".

2.19

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "è assicurato" con le seguenti: "è preposto".

Art. 3

3.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere i seguenti:*

«01. La Cabina di regia approva, con cadenza quadriennale, il Piano Mattei, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata, assicurandone la pubblicità e la trasparenza.

01-bis. Sul Piano di cui al comma 01 è acquisito il parere della Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione.

01-ter. Il Piano di cui al comma 01 è trasmesso, altresì, corredato del parere di cui al comma 01-bis, alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari e la successiva deliberazione delle Assemblee, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi organi competenti.

01-quater. Il Piano di cui al comma 01 è approvato in via definitiva dalla Cabina di regia nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle Camere.

01-quinques. In sede di prima applicazione, il Piano Mattei è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) *sopprimere la lettera b).*

3.2

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima».

3.3

[Scuria](#), [Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Mieli](#), [Zedda](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane ed africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo;».

3.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

3.5

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", favorisce e sostiene l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città."

3.6

[Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, favorendo e sostenendo, in particolare, l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città.»

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis. Promuove iniziative che indirizzino il Governo per raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo."

3.0.1

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso il ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di

favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 1, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) coadiuva il processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

c) predisporre raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

d) contribuisce alla stesura della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

e) promuove lo scambio di informazioni e supporta la co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La Cabina è presieduta dal coordinatore della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1.»

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) supporto al processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

c) predisposizione di raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

d) contributo alla elaborazione della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

e) promozione dello scambio di informazioni e supporto alla co-progettazione con gli attori della

società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il segretariato del Tavolo è assicurato dalla struttura di missione, di cui all'articolo 4."

3.0.3

[Irto](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il Piano Mattei si ispira a criteri di sostenibilità ambientale e promuove la tutela e la valorizzazione anche attraverso le fonti rinnovabili, per un sistema energetico decarbonizzato alla base di uno sviluppo sostenibile."

Art. 4

4.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2024»;*

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata una spesa di euro 500.000,00 per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026".*

4.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la parola: "individuato" inserire le seguenti: ", previo parere delle competenti commissioni parlamentari e previa pubblicazione del curriculum vitae dei candidati".

4.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "fuori ruolo" inserire le seguenti: ", ovvero tra gli esperti in cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare nelle materie legate al contrasto alla malnutrizione e alla promozione della salute, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti umani".

4.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

4.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: "cura" con la seguente: "assiste".

4.6

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dal 2024", con le seguenti: "50.000,00 per l'anno 2023 e di euro 500.000,00 per ciascun anno degli anni 2024, 2025 e 2026".

4.7

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «per le attività della struttura di cui al presente articolo» con le seguenti: «per le attività della struttura di missione, di cui al comma 2».

4.8

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sopprimere il comma 6.

4.9

[Craxi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. La struttura di missione di cui al comma 1 è supportata da un comitato consultivo, chiamato ad esprimere pareri e valutazioni sull'implementazione del Piano Mattei e costituito da personalità della società civile, delle organizzazioni internazionali e da rappresentanti delle associazioni delle comunità di immigrati che mantengono, con le comunità dei Paesi di origine, rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo. Ai componenti del comitato consultivo, individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati."

Art. 5

5.1

[Parrini](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «previa approvazione da parte della Cabina di regia» con le seguenti: «approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)».

5.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal Piano e alle eventuali risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento».

5.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

5.4

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

5.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico"

5.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la relazione, di cui al comma 1, include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

5.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Strategia di finanza sostenibile)

"Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo, su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasmette alle Camere una relazione sulla strategia di finanza sostenibile di lungo periodo adottata di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e con il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo finanziario, delle università e della ricerca, della società civile, del terzo settore, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili, di enti pubblici, privati e di esperti nelle materie trattate, diretta a definire la strategia di finanza sostenibile di lungo periodo, per individuare il ruolo decisivo e strategico degli strumenti finanza sostenibile, anche in favore del continente africano, e in particolare nel settore della mobilità sostenibile, dell'agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili, dell'economia circolare, per favorire la transizione ecologica ed energetica in Italia e in Africa, per il contenimento dei costi dell'energia, per garantire stabilità e sicurezza del sistema energetico e per adeguare il sistema normativo nazionale alla normativa di settore adottata in sede comunitaria."

5.0.2

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

1. All'articolo 27, della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei principi della normativa in materia di contratti pubblici."»

5.0.3

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025."»

Art. XI

XI.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole: "per il «Piano Mattei»";*
- b) *al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: "per il «Piano Mattei»".*

TIT.1

[Parrini, Matera](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni urgenti per l'adozione del «Piano Mattei» per lo sviluppo economico e sociale di Stati del Continente africano».

1.3.2.1.7. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 61 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023
61^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MENIA](#)

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [MIELI](#) (*FdI*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, composto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, da 59 articoli, e finalizzato alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza, delle bellezze storico artistiche e delle radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale. Come rimarcato nella relazione illustrativa, l'obiettivo sotteso è quello di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Dopo aver definito principi e obiettivi (Titolo I, articoli 1-3), il disegno di legge reca disposizioni in materia di crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali (Titolo II, articoli 4-17), di istruzione e formazione (Titolo III, articoli 18 e 19), di misure di promozione (Titolo IV, articoli 20-40), di tutela del *made in Italy* (Titolo V, articoli 41-56), oltre alle disposizioni finali (Titolo VI, articoli 59).

Aspetti di interesse per la Commissione si rinvencono principalmente in relazione agli articoli 4, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41 e 47.

Più in dettaglio, evidenzia che nell'ambito del Titolo II, l'articolo 4 - modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

L'articolo 20 prevede l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia dell'ingegno italiano. La cura e la gestione dell'Esposizione è affidata alla Fondazione «Imprese e competenze», che provvede ad individuarne la sede.

L'articolo 21 dispone che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per i profili di competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

L'articolo 30 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative». Tra le finalità da considerare per l'individuazione degli obiettivi del Piano strategico il comma 2 annovera la definizione delle modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo si ricorda che il decreto-legge n. 173 del 2022 ha istituito un Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM) - composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo - con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 32 reca norme per il potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, autorizzando il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente agli uffici consolari di quei Paesi. Il comma 2 provvede alla copertura dei relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, tramite corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2023-2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 33, modificato alla Camera dei deputati, al comma 1, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati regionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Il comma 2 demanda le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo. In particolare, la relazione tecnica specifica che, quanto al settore fieristico, si intende concedere, attraverso le risorse in esame, *voucher* a fondo perduto per sostenere i costi di esposizione dei beni e di allestimento degli *stand*.

Il successivo articolo 34, anch'esso modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero. Nel dettaglio, il comma 1 riconosce, ai ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, la possibilità di ottenere la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», della durata di tre anni e rinnovabile. Tale riconoscimento è finalizzato a valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione italiana nonché a contrastare l'utilizzo speculativo dell'*Italian sounding*, ovvero la falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti. La suddetta certificazione è rilasciata, su istanza del ristoratore da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della salute e il Ministro del turismo. L'articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana.

A sua volta l'articolo 37 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole,

alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per entrambi gli articoli appena richiamati, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo dei Fondi è demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 41, modificato alla Camera dei deputati, dispone l'istituzione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, che le imprese possono apporre su base volontaria.

Da ultimo, la relatrice segnala l'articolo 47 che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*. Il comma 2 istituisce presso il MIMIT un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti. Il successivo comma 4 consente al MIMIT di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, nonché per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità. La disposizione in esame demanda al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese che decidono di investire su tale tecnologia. Illustra quindi uno schema di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (M5S), per esprimere, a nome del Gruppo di appartenenza, voto contrario.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 dicembre.

Il presidente [MENIA](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri non ostativi della 1ª e della 5ª Commissione sugli emendamenti approvati.

Segnala, poi, che il relatore ha presentato un emendamento di coordinamento (pubblicato in allegato), volto a rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento di Coordinamento.

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce il mandato al relatore Speranzon a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 936, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 12,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; atteso come esso sia finalizzato alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza, delle bellezze storico artistiche e delle radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale; valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'istituzione di un Fondo nazionale del *made in Italy* per sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche con riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare; esaminati altresì i contenuti di cui all'articolo 20, relativi all'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, aventi per obiettivo quello di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia dell'ingegno italiano; apprezzato inoltre il riferimento, di cui all'articolo 21, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese; considerate positivamente le disposizioni recate dall'articolo 30, relative all'adozione di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative»; espresso particolare apprezzamento per le misure disposte dall'articolo 32 relative alla necessità di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia; esaminate e condivise altresì le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 37, 41 e 47, in materie, rispettivamente, di sostegno al settore fieristico, di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, di promozione della cucina italiana all'estero, di protezione delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari e del vino, di contrassegno per il *made in Italy* e di *Blockchain* per la tracciabilità delle filiere, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [936](#)

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «terzo settore,» sono sostituite dalle seguenti: «Terzo settore nonché»;

al comma 2, dopo la parola: «Presidente» sono inserite le seguenti: «del Consiglio dei ministri».

al comma 3, dopo le parole: «Per la partecipazione alla cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, ai suoi componenti».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «collaborazione tra Italia e Stati» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione tra l'Italia e Stati»;

alla lettera c), dopo le parole: «attuazione del Piano» è inserita la seguente: «Mattei».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «struttura di missione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «e articolata» sono sostituite dalle seguenti: «e che è articolata»;

al comma 6, dopo le parole: «struttura di missione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 5

al comma 1, le parole: «una relazione sullo stato di attuazione del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

136ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, risulta insufficiente dal punto di vista delle misure concrete da attuare. Pertanto, annuncia un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare, nella seduta delle ore 9 di domani, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 891 (*Modifica dell'articolo 111 della*

Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato), già assegnato alla Commissione, e di abbinarlo ai disegni di legge costituzionale n. 427, n. 731 e n. 888, di cui è già stato avviato l'esame in sede referente nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, che riguardano il medesimo argomento. Si è concordato altresì di incaricare il relatore Della Porta di presentare una proposta di testo unificato, in modo da accelerare l'iter delle proposte, su cui si registra un consenso ampio e condiviso. Si è inoltre stabilito di avviare, sempre nella seduta convocata alle ore 9 di domani, giovedì 23 novembre, l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 (*Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*), assegnato ieri alla Commissione, e n. 830 (*Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*). A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni, stabilendo che ciascun Gruppo potrà indicare quattro nominativi, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre. Si è altresì convenuto che, in aggiunta, la Commissione nel suo complesso potrà designare fino a un massimo di dieci tra soggetti istituzionali e parti sociali da audire. In ogni caso, al termine della seduta di domani, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza, per definire nel dettaglio le modalità e i tempi delle audizioni, che potrebbero avere inizio venerdì 1° dicembre. La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1, comma 1, prevede che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani sia attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Al comma 2, vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono diversi ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. In base al comma 3, il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della scadenza. Il comma 5 stabilisce che il Piano Mattei costituisca la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza;
 - l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano. Ai sensi del comma 1, la cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio, ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti "della società civile e del terzo settore", individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2;
 - l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione per il supporto dell'attività della Cabina di regia, disciplinandone la relativa composizione;
 - l'articolo 5 prevede che il Governo trametta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4;
- preso atto, altresì, che:
- secondo il preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del decreto in esame risiede nell'esigenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente

africano, oltre che nell'esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione e la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e Stati africani;
considerato, infine, che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

145ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 11,50.

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 108 (ant.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Deputato Patrizia MARROCCO e altri. - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella)

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e per la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Presso le Commissioni di merito 2a e 10a riunite, esso è stato congiunto con altri disegni di legge simili e al contempo è stato adottato come testo base per l'esame. I disegni di legge vertono sul cosiddetto diritto all'oblio, essendo tesi a far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, una consistente parte di persone guarite dal tumore sperimenta discriminazioni nell'esercizio dei propri diritti, in particolare con riferimento all'accesso a servizi finanziari, bancari e assicurativi. Il disegno di legge n. 851 si compone di 5 articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, in attuazione anche degli articoli 7 (sul rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (sulla protezione dei dati personali), 21 (sulla non discriminazione), 35 (sulla protezione della salute) e 38 (sulla protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che non è ammessa la richiesta - in sede di stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati - di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscano alla controparte adeguate

informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

Il comma 3 aggiunge che, in tali casi, non possono essere applicati costi o oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

Il comma 4 sancisce il divieto per i soggetti prima citati di richiedere alla controparte l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma, ed è prevista la nullità delle clausole difformi da tale divieto.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge sulle adozioni, stabilendo che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono avere ad oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di dieci anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, senza recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 4 introduce, nell'ambito delle procedure selettive, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e guariti da più di dieci anni, ovvero da più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'articolo 5, infine, detta le disposizioni transitorie e finali.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere favorevole, in cui si richiama la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2022, sul rafforzamento in Europa della lotta contro il cancro e in cui si chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, analogamente alla posizione assunta alla Camera. Ricorda tuttavia che l'Italia arriva in ritardo, rispetto ad altri Paesi europei, su un provvedimento che completa la guarigione fisica anche con quella sociale. Prospetta, infine, la possibilità di stabilire in futuro norme analoghe anche per la guarigione da altre malattie specifiche.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale ([n. 90](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore, riepiloga i contenuti principali dello schema di osservazioni già illustrato in precedenza che, in attuazione a una parte della delega fiscale, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione della cosiddetta *global minimum tax*.

Propone quindi di formulare osservazioni non ostantive, evidenziando due rilievi di natura formale. In particolare, all'articolo 9, comma 1, le parole "Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022", andrebbero sostituite con le parole "direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022", al fine di tenere conto della rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pag. 9; all'articolo 9, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulla proposta di direttiva in titolo, relativa al monitoraggio sullo stato del suolo, in cui si ritiene la proposta in linea con il principio di sussidiarietà, ma suscettibile di miglioramento con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento a una serie di punti specifici, elaborati anche alla luce dell'intervento svolto dalla senatrice Murelli.

In particolare, rileva la necessità di un migliore coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di "legge europea sul ripristino della natura" (COM(2022) 304). Rileva, inoltre, aspetti relativi al coinvolgimento delle regioni, alla presenza naturale di inquinanti in alcune zone, alla necessità di chiarire meglio le definizioni di servizi ecosistemici, siti potenzialmente contaminati, suolo sano e suolo non sano.

Propone di rilevare, inoltre, la necessità di una maggiore coerenza normativa tra più requisiti sovrapposti dettati da altre normative e tra il riferimento agli eventi scatenanti e un approccio basato sul rischio, nonché di limitare il ruolo dell'autorità competente alla supervisione e approvazione della valutazione del rischio in funzione del sito, e di limitare il registro pubblico ai soli siti contaminati, distinguendoli da quelli potenzialmente contaminati.

Ritiene opportuno anche rilevare che le sanzioni dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione, e che le procedure di bonifica relative al ripristino dei suoli contaminati dovrebbero essere maggiormente uniformate a livello europeo. Rileva infine l'opportunità di alcune modifiche agli allegati.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede anzitutto di poter rinviare la votazione. Chiede inoltre chiarimenti sui possibili oneri amministrativi connessi con l'introduzione di un meccanismo volontario di certificazione della salute del suolo, nonché sul riferimento alle attività che consentono di individuare un sito come potenzialmente contaminato.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di rinvio del voto. Nel prendere atto del lavoro svolto dal Relatore nel merito dei diversi aspetti che compongono la proposta di direttiva, si dissocia dalla posizione assunta, che non si limita a integrare o mitigare la proposta, ma si spinge sino a depotenziarne gli effetti. Ciò rispecchia l'approccio politico generale della maggioranza sui temi ambientali, ritenuti un ostacolo allo sviluppo delle attività imprenditoriali.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) replica riaffermando l'impegno dell'attuale maggioranza di governo nei confronti dei temi ambientali, ritenendo al contempo opportuno evitare inutili oneri burocratici e finanziari per le amministrazioni pubbliche e per i privati, in linea con il principio di proporzionalità. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere eventuali indicazioni concrete per trovare una linea su cui poter convenire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(936\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 161 del 2023, che prevede il cosiddetto "Piano Mattei", finalizzato alla costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Tale cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani

all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno partecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse condiviso quali la promozione di una crescita comune, la creazione di opportunità di lavoro, il miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge enuncia i settori di cooperazione entro i quali verrà attuato il Piano, per il quale è prevista una durata quadriennale (fatta salva la possibilità di essere aggiornato prima della scadenza). I settori interessati dal Piano sono molteplici e vanno dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale, dalla promozione delle esportazioni e degli investimenti all'agricoltura, alla sicurezza alimentare. Il partenariato tra Italia e Paesi africani verrà attuato nel solco di strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per l'implementazione del Piano. La Cabina è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.a., uno della società SACE S.p.a. e uno della società Simest S.p.a. Fanno parte della Cabina di regia anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del mondo universitario e della ricerca, rappresentanti di enti pubblici o privati, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore. Ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento, che spettano al Presidente del Consiglio, l'articolo 3 elenca i compiti della Cabina di regia, tra cui: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; "finalizzare" il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti; monitorare la sua attuazione, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

L'articolo 4 reca l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, di un'apposita struttura di missione a supporto del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri, con funzioni relative alla cura del segretariato e alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento.

Riguardo agli oneri relativi al personale composto da 19 unità, la relazione tecnica specifica che sono utilizzati i medesimi criteri di quantificazione valevoli per la struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione al Parlamento dovrà stabilire le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano medesimo e ad aumentarne l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi fissati.

L'articolo 6 reca la disposizione finanziaria e quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura. Gli oneri previsti per l'istituzione della suddetta struttura di missione ammontano a euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a partire dal 2024.

Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la propria contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, che prevede una Cabina di regia, struttura pletorica che dovrebbe svolgere funzioni non del tutto chiare, e su cui chiede al Relatore una integrazione di istruttoria per mettere maggiormente in luce le funzioni, i compiti e in particolare gli oneri finanziari. Ritiene inoltre necessario approfondire quali risorse finanziarie siano impiegate nella strategia di coinvolgimento dei paesi africani, relativamente ai quali evidenzia peraltro l'avvicinamento politico ad altre realtà statali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce che il decreto-legge fissa una cornice procedurale che richiederà successivamente ulteriori risorse. Esprime quindi piena condivisione e sostegno all'approccio avviato dal Governo sull'Africa e sottolinea come il contingente italiano in Niger sia stato

l'unico a cui sia stato chiesto di restare nell'area, così confermando la bontà dell'approccio complessivo, di partenariato, portato avanti con i paesi africani.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI) sottolinea l'importanza di un approccio che tenga conto della necessità di favorire e promuovere lo sviluppo dei Paesi africani e ritiene che la linea incentrata sul cosiddetto Piano Mattei ne sia una chiara espressione, in grado di rafforzare il ruolo che l'Italia potrà esplicare per la stabilità della regione e per gli interessi nazionali ed europei.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che il provvedimento sul Piano Mattei andrebbe reso coerente con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e con i fondi che tale settore ha a disposizione. Il rischio è che altrimenti si creino profili di evidente sovrapposizione di funzioni, con grave pregiudizio per le finalità che il testo in esame mira a perseguire e con le concrete possibilità che si producano effetti opposti a quanto ottimisticamente affermato dal Governo.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) ricorda che il decreto in conversione costituisce solo un tassello di un quadro complessivo relativo a un piano strategico pluriennale che si dovrà strutturare e sviluppare. Conviene peraltro sulla necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 851

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base dalle Commissioni di merito, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del cosiddetto diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche;

rilevato che il disegno di legge mira a dare attuazione agli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44);

rilevato altresì che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 16 febbraio 2022 sul rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro - Verso una strategia globale e coordinata (P9_TA(2022)0038), *"ritiene che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del "diritto all'oblio"; chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età; chiede l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; chiede che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari "*;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante norme in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario italiano;

considerato che:

- il titolo I (articoli da 1 a 7) introduce norme volte alla revisione della residenza fiscale in relazione con l'estero, nonché a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche con norme per i lavoratori impatriati e per il *reshoring* di imprese o attività produttive che tornano a investire in Italia;
- l'articolo 4 dispone un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato;
- il titolo II (articoli da 8 a 60) reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce, nel mercato unico, l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione di un livello d'imposizione fiscale minimo pari al 15 per cento, in tutti i 145 Stati aderenti, per i grandi gruppi multinazionali d'impresa, cosiddetta *global minimum tax*, in forza della legge delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111, che fissa procedure e criteri di delega sul modello della legge di delegazione europea;

ricordato che:

- nell'ambito del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS - Base Erosion and Profit Shifting*), che conta oggi 145 Stati ed è volto a contrastare le strategie di pianificazione fiscale che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per spostare artificialmente i profitti verso luoghi con aliquote fiscali più basse, che procurano perdite di gettito annuale per i governi pari a 100-240 miliardi di dollari l'anno (4-10 per cento del gettito fiscale globale sul reddito delle società), 140 Paesi hanno aderito alla Soluzione dei Due Pilastri, dell'8 ottobre 2021, relativa all'Azione n. 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, in cui il Primo pilastro riguarda la corretta allocazione dei profitti soggetti a tassazione e il Secondo pilastro l'introduzione della tassazione minima del 15 per cento (alla cui attuazione, ad oggi, più di 50 giurisdizioni fiscali nazionali hanno dato concreto avvio), e alle "regole GloBE" (*Global Anti-Base Erosion Model Rules*) del 14 dicembre 2021, con il relativo Commentario del 14 marzo 2022, a cui ha fatto seguito l'adozione della Guida amministrativa il 13 luglio 2023;
 - la direttiva (UE) 2022/2523, entrata in vigore il 23 dicembre 2022 e che deve essere attuata negli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, ricalca sostanzialmente il modello impositivo del citato accordo OCSE/G20 dell'ottobre 2021, salvo alcune differenze tra cui quella di estendere la disciplina anche ai gruppi nazionali di imprese (sempre con un fatturato consolidato minimo di 750 milioni di euro) e quella di assoggettare ad imposizione integrativa (*top-up tax*) tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa, in relazione alle controllate non residenti;
 - la stessa direttiva afferma, ai considerando nn. 6, 11, 22, 24 e 27, che gli Stati membri, nell'applicare la direttiva, devono tenere conto di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, come fonte illustrativa e interpretativa delle norme stabilite dalla direttiva, e che gli Stati membri possono scegliere di recepirli nei propri ordinamenti nazionali;
- valutato che lo schema di decreto legislativo, al titolo I, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE e, al titolo II, reca una corretta ed esaustiva attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, alla luce di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS in relazione al Secondo pilastro dell'Azione 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,
- formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

[all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole "Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022", con le seguenti "direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022", al fine di tenere conto della rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pag. 9;](#)

all'articolo 9, comma 3, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 416 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4a Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva COM(2023) 416 relativa al monitoraggio sullo stato del suolo e la sua resilienza, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea; considerato che:

- il processo di degrado del suolo non si arresta ai confini nazionali, ma li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi, e che il perdurante stato di degrado del suolo evidenzia la presenza di significative lacune normative e operative nelle vigenti politiche nazionali e dell'UE;

- la proposta integra la legislazione ambientale europea vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica, e definisce un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo, aumentarne la resilienza e di garantirne un uso sostenibile, con l'obiettivo di ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050;

tenuto conto della relazione del Governo, del 5 ottobre 2023, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

È necessario che vi sia un coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di "legge europea sul ripristino della natura" (COM(2022) 304), su cui il Consiglio e il Parlamento europeo, il 9 novembre scorso, hanno raggiunto un accordo politico. In particolare, occorre delineare chiaramente i rapporti fra l'obbligo di aumento del *trend* di incremento degli spazi verdi urbani a partire dal 2031 (articolo 6 della legge europea sul ripristino della natura), l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero nel 2050 (stabilito dalla Strategia dell'UE per il suolo COM(2021) 699) e i principi sulla mitigazione e compensazione della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (articolo 11 della proposta di direttiva in esame).

In relazione alla nuova *governance* del suolo, si rileva che l'istituzione dei distretti del suolo e delle relative autorità competenti (articoli 4 e 5 della proposta), non potrà prescindere dal coinvolgimento pieno delle regioni, sia per le competenze legislative e amministrative, sia per la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti delle stesse in tema di governo del territorio (anche in materia di bonifica di siti inquinati);

Si ritiene anche opportuno tenere conto delle diffuse eterogeneità nella composizione del suolo e sottosuolo del territorio come quello italiano, in cui la presenza di inquinanti in talune zone (come l'arsenico o altri metalli) dipenda non da emissioni antropiche ma dalla particolare composizione storica o geologica del suolo e del sottosuolo.

Riguardo alle definizioni, si evidenzia la scarsa chiarezza di quella di "servizi ecosistemici" enunciata nell'articolo 3, numero 3), della proposta di direttiva. Con riferimento all'articolo 11, recante principi di mitigazione del consumo di suolo, si ritiene preferibile migliorarne la definizione con una formulazione più generica, anche per il rapporto sinergico che questo articolo ha con la "gerarchia del

consumo di suolo", prevista nella già citata Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Inoltre, la lettera *b)* del medesimo articolo 11 potrebbe essere integrata con la locuzione "entro i limiti della fattibilità tecnica ed economica", analogamente alla lettera *a)*, per indicare una compensazione effettiva della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, ossia fattibile sotto il profilo sia tecnico sia economico.

Sempre sulle definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i "siti potenzialmente contaminati" da quelli "contaminati", utilizzando due distinte definizioni. Conseguentemente, la definizione di "contaminazione del suolo" dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di "suolo sano" dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di "suolo non sano" prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tale fattispecie rischia di eccedere gli obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'introduzione di un meccanismo di certificazione della salute del suolo per le transazioni fondiari, anche se volontaria, potrebbe aggravare di oneri amministrativi supplementari il trasferimento dei siti, che non soddisfano la definizione di "suolo sano".

L'articolo 13 della proposta definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri. Tali criteri sembrano tuttavia anticipare eccessivamente la tutela nei confronti della potenziale contaminazione, in quanto si stabilisce che è sufficiente l'esercizio di un'attività, conclusa o in corso, a rischio di essere potenzialmente contaminante, indipendentemente dal verificarsi di un qualsiasi incidente o altro evento che possa aver provocato una contaminazione del suolo o il superamento di valori limite di inquinamento, per identificare il sito come potenzialmente contaminato. Sarebbe opportuno, quindi, una migliore e più puntuale definizione dei casi, in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo di contaminazione concreto e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

In merito, si ricorda che il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), definisce un sito come potenzialmente contaminato quando sia accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana, da cui fa discendere specifici obblighi di adempimento.

Per quanto riguarda ancora gli articoli 13 e 14, la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti (ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED); l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati dovrebbe basarsi sulla caratterizzazione del sito stesso e non dall'esercizio di una certa attività sul sito; l'introduzione di "eventi scatenanti" non risponde pienamente al contesto dei siti potenzialmente contaminati per i quali la proposta stessa prevede un approccio basato sul rischio.

Riguardo l'articolo 15, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato e di approvare tale valutazione, piuttosto che effettuare una valutazione specifica del sito, lasciando le valutazioni del rischio specifiche per sito alla parte responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato.

L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine predisporre due sezioni separate del registro, con la possibilità di rimozione, in entrambi i casi, dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti al fine di collegarsi alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della finalità e dell'uso del suolo.

Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, si dovrebbe considerare non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. Sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (c.d. NUE), il cui monitoraggio, favorisce le buone pratiche di fertilizzazione. Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però "può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050".

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 110 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023
110ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(936\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, come già rilevato nella relazione introduttiva, evidenzia che con il cosiddetto "Piano Mattei" si persegue la finalità di costruire un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati del continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

In relazione agli oneri relativi alla istituzione, a decorrere dal 1º dicembre 2023, di un'apposita struttura di missione a supporto del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri, l'articolo 6 del decreto-legge quantifica gli oneri derivanti dalla sua istituzione e provvede alla relativa copertura. Gli oneri previsti ammontano a euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a partire dal 2024. Per quanto concerne le risorse finanziarie che dovranno essere destinate a rendere concretamente operativa la progettualità del Piano Mattei, in questa sede si ritiene vadano richiamati i plurimi ambiti di intervento dell'Unione europea, relativamente ai quali sono possibili sinergie funzionali.

In particolare, si ritiene che possano essere valorizzate iniziative coerenti con le dieci azioni raccomandate nella Strategia globale dell'UE per l'Africa, che sono: 1) massimizzare i benefici della transizione verde e ridurre al minimo le minacce per l'ambiente nel pieno rispetto dell'accordo di Parigi; 2) promuovere la trasformazione digitale del continente; 3) aumentare in misura sostanziale investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e finanziario che siano resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovere opportunità di investimento intensificando il ricorso a meccanismi di finanziamento innovativi e stimolare l'integrazione economica regionale e continentale, in particolare attraverso l'accordo continentale di libero scambio per l'Africa; 4) attrarre investitori sostenendo gli Stati africani nell'adozione di politiche e riforme normative che migliorino il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, creando anche condizioni di parità per le imprese; 5) migliorare rapidamente l'apprendimento, le conoscenze e le competenze, nonché le capacità nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare per le donne e i giovani, tutelando e migliorando i diritti sociali ed eliminando il lavoro minorile; 6) adattare e approfondire il sostegno dell'UE agli sforzi di pace africani attraverso una forma di cooperazione più strutturata e più strategica, rivolgendo particolare attenzione alle regioni in cui si osservano le maggiori tensioni e vulnerabilità; 7) integrare la buona governance, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di genere nelle

azioni e nella cooperazione; 8) garantire la resilienza collegando tra loro le azioni umanitarie e gli interventi a favore dello sviluppo, della pace e della sicurezza in tutte le fasi del ciclo dei conflitti e delle crisi; 9) garantire partenariati equilibrati, coerenti e globali in materia di migrazione e mobilità; 10) rafforzare l'ordine internazionale fondato sulle regole e il sistema multilaterale, con al centro le Nazioni Unite.

Potrebbero altresì essere valorizzate le iniziative che si collegano agli investimenti attivati nell'ambito del *Global Gateway* relativo all'Africa nei seguenti settori: 1) salute (rafforzare le infrastrutture e le capacità produttive in salute ed educazione, migliorare l'accessibilità dei prodotti per la salute sessuale e riproduttiva, rafforzare lo sviluppo delle competenze, i quadri normativi, la copertura sanitaria universale, la sicurezza sanitaria, la salute digitale); 2) istruzione e formazione (rafforzare i sistemi educativi, per un'istruzione di qualità, garantire l'uguaglianza e l'equità nell'accesso, promuovere le competenze per la vita e l'occupazione); 3) resilienza climatica (riduzione del rischio di catastrofi e adattamento ai cambiamenti climatici); 4) trasporti (realizzare i corridoi strategici e integrare le reti di trasporto europee e africane); 5) transizione digitale (trasformazione digitale dei Paesi del continente africano e le connessioni con gli Stati europei); 6) energia (avanzare nell'iniziativa Africa-UE per l'energia verde, che mira ad aumentare la produzione di elettricità e l'accesso all'energia, soprattutto verde, a promuovere l'efficienza energetica, a creare un ambiente normativo favorevole agli investimenti privati e a promuovere l'integrazione del mercato).

Inoltre, potrebbero essere anche utilizzati i mezzi finanziari messi a disposizione dall'Unione Europea, come lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (*NDICI* - Europa globale), il principale strumento di bilancio dell'Unione per i finanziamenti all'Africa e all'America Latina. Tale strumento deve continuare a promuovere il raggiungimento dei suoi obiettivi principali (ridurre la povertà, promuovere i diritti umani e sostenere lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei Paesi partner) e dovrebbe essere correttamente utilizzato e adeguatamente finanziato per produrre risultati tangibili in Africa.

In riferimento alla necessità di rendere coerente il provvedimento sul "Piano Mattei" con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e con i fondi che tale settore ha a disposizione, va ricordato che la cooperazione allo sviluppo UE ha come obiettivo principale la riduzione ed eliminazione della povertà. Si rivolge ai paesi che ne hanno maggior bisogno e investe le risorse in protezione sociale, sanità, istruzione, lavoro, sviluppo industriale, agricoltura sostenibile ed energia.

Va infine segnalato che per rispondere al meglio alle sfide che l'Unione Europea e gli Stati membri devono affrontare nell'assistere i paesi partner, durante i primi mesi della pandemia, la Commissione ha lanciato il *Team Europe*. Con il *Team Europe*, Commissione e Stati membri lavorano in modo coordinato per massimizzare l'impatto delle rispettive strategie di cooperazione allo sviluppo.

Ciascuno per parte propria, Commissione e Stati membri, partecipano alla realizzazione di una parte di un'iniziativa che singolarmente nessuno potrebbe finanziare.

Quale esempio concreto di queste iniziative *Team Europe*, va ricordato il *Memorandum of Understanding*, siglato l'11 giugno 2023 tra la Commissione europea, l'Italia, l'Olanda e la Tunisia, volto a sostenere la Tunisia attraverso un partenariato composto da cinque pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani.

In conclusione, si ritiene che il Piano Mattei costituisca una fondamentale cornice di riferimento per impegnare ancora di più il nostro Paese nel continente africano. Tale impegno richiede l'intensificazione del dialogo politico con i Paesi del continente, il sostegno alle operazioni di pace e sicurezza, volte a contrastare la diffusione del terrorismo, dell'estremismo violento e dei traffici illeciti e l'approfondimento del partenariato economico, con riferimento all'interscambio commerciale, all'impatto finanziario della pandemia sulle economie africane e agli investimenti nel settore della formazione, a beneficio delle giovani generazioni africane.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) si sofferma su talune valutazioni critiche espresse in riferimento alla Cabina di regia, che non tengono conto della necessità di avere delle articolazioni amministrative che possano concretamente indirizzare e gestire gli importanti compiti connessi allo sviluppo del Piano

Mattei.

In tal senso, le esperienze di organizzazioni internazionali che operano in questo ambito sono caratterizzate da dotazioni di personale adeguato e qualificato e offrono un parametro di riferimento utile per dare un contributo fattivo da parte dell'Italia, che si pone per la prima volta al centro di una dinamica importante, volta allo sviluppo del continente africano in una prospettiva innovativa.

Auspica quindi che vi possa essere un approccio comune della Commissione, orientato quindi ad una dimensione propositiva e costruttiva e non inutilmente conflittuale. In quest'ottica, i punti evidenziati dal relatore offrono un parametro di riferimento importante.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) riferisce in merito all'incontro da egli svolto con Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, e in cui si è discusso del ruolo strategico di tale regione all'interno del continente africano.

Si tratta invero di un'area che racchiude diversi paesi africani, caratterizzati da evidenti problemi e che devono essere stabilizzati e indirizzati in una prospettiva di sviluppo e crescita.

Il tema della cooperazione con l'Africa è pertanto fondamentale e il Piano Mattei si inquadra perfettamente in un'azione sinergica che dovrà mettere insieme il ruolo nazionale con la dimensione europea.

Ritiene prioritario quindi approfondire questi temi anche con una prossima audizione del rappresentante speciale per il Sahel.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) si ricollega all'auspicio espresso dal senatore Scurria in merito alla condivisione tra le varie forze politiche del tema posto dal disegno di legge in esame, per ricordare che il mito greco di Europa rappresenta l'esempio tangibile di come i rapporti tra Unione europea ed Africa vengano da tempi molto lontani e siano stati fatti propri da diverse generazioni politiche.

In tale ottica, è sicuramente d'accordo su una prospettiva di sviluppo economico e sociale dei paesi africani, ma ritiene non corretto qualificare il Piano Mattei come qualcosa di innovativo, mentre invece si ricollega a progettualità politiche, soprattutto in sede europea, già da tempo in essere, come peraltro bene evidenziato dal relatore. Il tema è quindi come permettere lo sviluppo del continente con investimenti mirati e sarebbe illusorio ipotizzare che lo si possa fare isolatamente come paese.

Il riferimento all'area del Mar Mediterraneo è poi un punto sicuramente qualificante per l'Italia. Ma non nasce oggi, ricollegandosi anche al processo di Barcellona, già da tempo attivo, e con l'Italia come forte promotore, analogamente anche alla politica di vicinato; politiche europee su cui è stato importante il contributo anche di Romano Prodi.

Ritiene conclusivamente che parlare di "Piano Mattei" sia riduttivo rispetto ad una dimensione politica delle politiche africane dell'Italia molto più ampia e caratterizzata dall'impegno di tutti.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) si ricollega a quanto testé osservato dal senatore Lombardo e richiama le dichiarazioni della presidente Meloni in merito alla necessità di riempire di contenuti concreti il cosiddetto Piano Mattei, circostanza che denota quindi l'assenza di punti qualificanti nel testo che si sta esaminando in Senato.

Le perplessità espresse dal senatore Loreface nella precedente seduta sono quindi anche le sue e riguardano inoltre la cornice di riferimento di un Piano che oggi difetta di contenuti precisi, non esistendo quindi, ad oggi, un piano dell'Italia per l'Africa.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) condivide le posizioni espresse dai colleghi e sottolinea come il testo del disegno di legge non contenga riferimenti precisi alle numerose politiche europee che riguardano il continente africano, come ben evidenziato nella nota integrativa del relatore.

Sottolinea quindi come siano lacunosi i riferimenti normativi, i riferimenti alle risorse economiche necessarie per perseguire gli obiettivi che si intende raggiungere e, soprattutto, come manchi un serio progetto di sviluppo per l'Africa.

Evidenzia altresì come manchi anche un riferimento alla diaspora africana e alla necessità di assumerla come punto qualificante del Piano Mattei per dare una risposta politica ad una dimensione umana troppo spesso sottovalutata. A suo avviso, solo una profonda conoscenza del continente africano può offrire gli strumenti per operare al meglio anche in un contesto legislativo come quello che si sta

affrontando oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ([COM\(2023\) 424 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

Ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Elementi di criticità emergono infatti con riguardo alla necessità di armonizzare alcune delle disposizioni della proposta, con i principi dell'ordinamento italiano, con riferimento, ad esempio, alle norme relative alla possibilità per le vittime di impugnare decisioni a prescindere dalla loro partecipazione al processo e alla previsione che le autorità competenti versino direttamente alla vittima quanto stabilito quale risarcimento, surrogandosi poi alla stessa nel diritto nei confronti del condannato.

Un'attenzione particolare andrà rivolta nel corso dei negoziati alla misura concernente il diritto delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale, mentre nel nostro ordinamento nazionale non vi è rapporto di pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile per quanto concerne il risarcimento del danno, che può essere richiesto nell'una o nell'altra sede, a scelta del ricorrente.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, sebbene si preveda una riduzione degli oneri per gli Stati membri nel lungo termine, alcuni costi sono destinati ad aumentare nel breve periodo, tra cui gli oneri legati all'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato e di inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni, che comporta misure di adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno che gli elementi di criticità riscontrati dal relatore con riferimento al principio di proporzionalità siano meglio finalizzati nello schema di risoluzione ad una loro adeguata valorizzazione nel corso dei negoziati.

Il relatore condivide tale ultima valutazione di cui si farà carico nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 ([COM\(2023\) 443 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame, come già illustrato in precedenza, introduce un quadro armonizzato e direttamente applicabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del traffico ferroviario, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di accogliere volumi maggiori di traffico sulla rete ferroviaria, a vantaggio dei clienti del trasporto ferroviario, tanto del segmento passeggeri, quanto di quello merci.

La proposta abolisce i "corridoi ferroviari merci", previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010 che viene abrogato e sostituito, incorporando anche le pertinenti disposizioni della direttiva 2012/34/UE, creando così un unico quadro normativo direttamente applicabile negli Stati membri, relativo all'intera rete dell'Unione europea, con l'obiettivo di sanare i problemi emersi e di migliorare la gestione complessiva della capacità e del traffico dell'infrastruttura ferroviaria.

Come già riferito, il Governo ha trasmesso la sua relazione, in cui valuta positivamente le finalità della proposta, che va a rafforzare la sostenibilità dei trasporti e la transizione verso un'economia europea

climaticamente neutra, contribuendo a spostare il traffico dalla rete stradale a quella ferroviaria e aumentando del 4 per cento il traffico ferroviario. Inoltre, i passeggeri beneficerebbero di un minor numero di cancellazioni e di una migliore puntualità.

Sulla proposta è pervenuto il contributo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in cui si evidenziano alcune criticità, relative alla natura e funzioni delle strutture di *governance* e alle modalità di interazione tra le stesse, nonché all'impatto che le nuove disposizioni possono avere sull'indipendenza dei regolatori nazionali e sulle prerogative di regolazione dell'Autorità, previste dalle vigenti norme nazionali, con possibili riflessi anche sulla sua autonomia finanziaria. L'Autorità è infatti organismo di regolazione, ai sensi della direttiva 2012/34/UE, attuata con il decreto legislativo n. 112 del 2015.

Il ruolo di ART è, infatti, definito, in via generale, dalle norme istitutive del 2011 e dalla legge sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità del 1995, nel cui contesto si iscrivono l'istituzione di ART e l'attribuzione a tale soggetto (così come alle attuali ARERA e AGCOM) di poteri di regolazione *ex ante*. Al di là degli obiettivi di settore, infatti, la proposta incide sull'assetto dei poteri delle amministrazioni pubbliche e su norme relative all'organizzazione dello Stato.

Secondo l'ART, la proposta di regolamento può incidere negativamente sulla sua indipendenza decisionale, anche (ma non solo) in considerazione dei poteri decisionali attribuiti agli organismi europei previsti dalla proposta. Inoltre, le determinazioni assunte dall'ENIM (organismo europeo dei gestori), dall'ENRRB (organismo europeo dei regolatori) o dal futuro Organo di valutazione delle prestazioni, o la loro mancata esecuzione (non essendo queste formalmente vincolanti), nonché la stessa diversificazione delle decisioni ai diversi livelli sovranazionale e nazionale, possono generare maggiore contenzioso, sia di competenza, sia di contenuto.

In tal senso, il potere di determinare i criteri, per la successiva assegnazione da parte del gestore della capacità e delle tracce, attribuito all'Autorità dal citato decreto legislativo n. 112 del 2015, potrebbe risultare significativamente pregiudicato dalla regolazione contenuta nel quadro europeo per la gestione della capacità, di competenza dell'ENIM, che definisce, tra l'altro, i principi e le procedure comuni per la gestione della capacità di infrastruttura, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

Allo stesso modo, il potere dell'Autorità di fornire indicazioni e prescrizioni in ordine al Prospetto Informativo della Rete (PIR) del gestore dell'infrastruttura potrebbe risultare sensibilmente attenuato in considerazione dell'articolo 61 della proposta che attribuisce all'ENIM la definizione di una struttura comune per il PIR e stabilisce che i gestori, nell'elaborarlo debbano tenere nella massima considerazione il quadro europeo per la gestione della capacità, del traffico e delle crisi, e il quadro europeo per la valutazione delle prestazioni, potendosene discostare solo per motivate ragioni.

Secondo l'ART sarebbe invece necessario preservare il potere dell'Autorità di dettare indicazioni e prescrizioni sui PIR nazionali, anche in riferimento agli eventuali scostamenti del PIR dal quadro europeo.

Anche il potere dell'ART per la definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria verrebbe inciso dal quadro europeo per la valutazione delle prestazioni, che l'articolo 50 della proposta di regolamento attribuisce alla competenza dell'ENIM. Alcune criticità riguardano anche il rapporto tra l'ENRRB (regolatori) e l'ENIM (gestori). La proposta infatti non contempla poteri di supervisione delle decisioni adottate dall'ENIM da parte dell'ENRRB, privando così il sistema di una funzione di garanzia sull'applicazione armonizzata delle decisioni nei diversi Stati membri. Inoltre, l'ENRRB dovrebbe poter ricevere reclami relativamente alla concreta applicazione dei documenti di pianificazione della capacità.

Complessa appare anche la relazione tra l'ENIM e i gestori nazionali, essendo, tra l'altro, esclusi dalla partecipazione a tale ente europeo i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'ENRRB, l'articolo 64, paragrafo 8, dispone che siano gli organismi di regolamentazione nazionali a dover fornire le risorse necessarie per il suo funzionamento. A tal fine, andrà previsto un contributo aggiuntivo per l'ART nazionale.

L'articolo 52 prevede che la Commissione europea possa istituire un Organo di valutazione delle

prestazioni, di cui lo stesso articolo stabilisce le competenze. Al riguardo, assumendo che tale valutazione investa sia i profili industriali, attinenti alla produzione, sia i profili di efficienza economica delle gestioni, secondo l'ART appare necessario che, diversamente da quanto previsto dalla proposta, l'ENRRB e anche i singoli regolatori nazionali siano coinvolti nelle attività di valutazione. Oltre ai predetti aspetti attinenti alla *governance*, l'Autorità rileva altri profili, tra cui l'opportunità di prevedere, per i collegamenti internazionali, l'assegnazione di un numero unico europeo per ogni treno internazionale, da utilizzare per la gestione degli stessi dall'origine fino alla destinazione. Rileva, inoltre, l'opportunità di prevedere qualche riferimento alle altre modalità di trasporto, essendo quello ferroviario tipicamente un ambito inserito in un sistema multimodale dei trasporti; con particolare riguardo alle situazioni emergenziali, inoltre, le altre modalità di trasporto potrebbero costituire fonte di perturbazione ma anche risorsa di mitigazione dell'emergenza. Con riguardo alla gestione della capacità, come già previsto in Italia, la proposta dovrebbe prevedere accordi di assegnazione di capacità flessibili e per le quali siano previste soglie massime affinché non ne risulti sfavorito l'ingresso di nuovi operatori e venga rafforzata la concorrenza. Riguardo alle modalità di determinazione dell'elevata utilizzazione o congestione di una tratta, la proposta dovrebbe considerare un periodo di riferimento più breve, per misurare meglio il grado di utilizzazione della rete e la percentuale necessaria per dichiararne la congestione. L'ART ritiene inoltre necessario che gli organismi di regolazione possano accedere ai sistemi informativi utilizzati dai gestori e dall'ENIM per l'allocazione della capacità, il monitoraggio della circolazione e la gestione della normativa d'esercizio interna e di interfaccia con le imprese ferroviarie. Sul piano testuale, va evidenziato che, all'articolo 74, paragrafo 1, della proposta, relativo alle modifiche alla direttiva 2012/34/UE, occorre specificare, alla lettera c), che i punti di cui si dispone l'abrogazione sono quelli di cui all'articolo 3 della stessa direttiva. Il Relatore ricorda anche che la Commissione trasporti e turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha presentato, il 17 novembre scorso, uno schema di relazione per la Plenaria, su cui si prevede la votazione in Commissione il prossimo 14 febbraio 2024. Tra le varie modifiche proposte, si prevede un rafforzamento della flessibilità nell'assegnazione della capacità, attraverso l'introduzione dell'obbligo per i gestori dell'infrastruttura di compiere ogni sforzo possibile per accogliere le richieste di capacità e, in caso ciò sia impossibile, di consultarsi con il richiedente per trovare insieme alternative valide. A questo riguardo, va accolta positivamente la proposta di rafforzamento dei poteri di ENRRB nei rapporti con ENIM. Sarebbe tuttavia auspicabile, al fine di tutelare le specificità nazionali, che venga riconosciuto agli Organismi nazionali di regolazione il potere di introdurre specificazioni o deroghe agli schemi determinati da ENIM. Si prevede, inoltre, la definizione del concetto chiave del regolamento di "capacità di infrastruttura ferroviaria", allargandola anche ad altri aspetti oltre a quello centrale dell'efficiente allocazione di capacità, tra cui la lunghezza dei convogli, la composizione del traffico e la velocità. Nella relazione, si introduce anche la necessità di un approccio multimodale nell'analisi degli sviluppi previsti nel mercato dei trasporti, di cui all'articolo 15, che viene assegnato alla competenza dei regolatori (ENRRB), togliendola ai gestori dell'ENIM. Si afferma, inoltre, che sarà necessario affrontare con una successiva proposta legislativa gli aspetti della multimodalità dei trasporti. Anche alla predetta finalità risponde l'introduzione di un ulteriore organismo europeo, il *European Rail International Capacity Allocation body* (ERICA), dedicato all'allocazione della capacità internazionale ferroviaria. L'ENIM è invece posto in stretta collaborazione con gli operatori privati del settore, riuniti in un nuovo organismo denominato *European Operational Stakeholder Platform* (EOSP). Inoltre, la relazione attribuisce ai regolatori dell'ENRRB il compito di supervisionare l'operato dei gestori, togliendolo all'ENIM. Infine, poiché una parte del settore ha già iniziato ad attuare parte delle procedure previste, la relazione della Commissione TRAN propone di anticipare i tempi di attuazione di alcuni articoli al 2026, anziché al 2029.

Dal punto di vista testuale, la relazione corregge il mancato riferimento all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE, nell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), della proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 424 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4a Commissione permanente,

premesse che:

la proposta è volta a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

le modifiche alla direttiva 2012/29/UE si concentrano su cinque obiettivi: miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri;

considerato, in particolare, che:

- le modifiche agli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche, vittime vulnerabili e vittime minori, compreso il sostegno psicologico;

- la modifica all'articolo 16, paragrafo 2, rende obbligatorio, per lo Stato membro, di anticipare il risarcimento alla vittima, subito dopo la sentenza, per poi rivalersi sull'autore del reato;

- le modifiche agli articoli 22 e 23 introducono misure rafforzate e specifiche di protezione della vittima, durante il procedimento penale;

- il nuovo articolo 27 bis chiarisce che l'attuazione della proposta di direttiva non deve interferire con l'attuazione della proposta di direttiva COM(2022) 105 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa europea, ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Elementi di criticità emergono con riguardo alla necessità di armonizzare alcune delle disposizioni della proposta, con i principi del ordinamento italiano, con riferimento, ad esempio, alle norme relative alla possibilità per le vittime di impugnare decisioni a prescindere dalla loro partecipazione al processo e alla previsione che le autorità competenti versino direttamente alla vittima quanto stabilito quale risarcimento, surrogandosi poi alla stessa nel diritto nei confronti del condannato.

Un'attenzione particolare andrà rivolta nel corso dei negoziati alla misura concernente il diritto delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale, mentre nel nostro ordinamento nazionale non vi è rapporto di pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile per quanto concerne il risarcimento del danno, che può essere richiesto nell'una o nell'altra sede, a scelta del ricorrente.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, sebbene si preveda una riduzione degli oneri per gli Stati membri nel lungo termine, alcuni costi sono destinati ad aumentare nel breve periodo, tra cui gli oneri legati all'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato e di inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni, che comporta misure di adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche.

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 113 (ant.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

113ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano, ricordando che esso dispone ai fini della costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza, nel contesto del più ampio rapporto tra l'Europa e l'Africa.

Ricorda, a tale riguardo, che l'Unione europea (UE) ha adottato una Strategia globale per l'Africa (JOIN(2020) 4), basata su cinque partenariati, nonché il *Global Gateway* (JOIN(2021) 30), quale nuova strategia europea per promuovere connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca, per ridurre il divario globale negli investimenti, e che nel sesto Vertice UE-Unione africana, del febbraio 2022, si è concordato su una visione comune per un partenariato rinnovato, con l'obiettivo di conseguire la solidarietà, la sicurezza, la pace e uno sviluppo economico e una prosperità sostenibili e sostenuti per i cittadini, convenendo tra l'altro su un pacchetto di investimenti Africa-Europa da 150 miliardi di euro. Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, si ponga in linea con le strategie europee di cooperazione con il continente africano, e propone di esprimere un parere non ostativo, osservando, con riferimento all'articolo 3, lettera f), che nell'ambito delle iniziative della Cabina di regia, finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea, possano essere richiamate alcune delle iniziative e strategie dell'Unione europea, raccomandate nell'ambito della citata Strategia globale dell'UE per l'Africa e del richiamato *Global Gateway* relativo all'Africa.

Propone, inoltre, di richiamare anche gli altri mezzi finanziari messi a disposizione dall'Unione europea, come lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI), auspicando che esso continui a perseguire i suoi obiettivi principali, per produrre risultati tangibili in Africa.

In tale contesto ritiene opportuno evidenziare la necessità di coordinamento con i fondi della cooperazione allo sviluppo, ricordando che l'azione dell'UE in tale ambito ha come obiettivo principale

la riduzione ed eliminazione della povertà, investendo in protezione sociale, sanità, istruzione, lavoro, sviluppo industriale, agricoltura sostenibile ed energia.

Infine, sempre nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, ritiene opportuno ricordare l'iniziativa *Team Europe*, avviata nel 2020 dall'UE, gli Stati membri, la Banca europea degli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e il recente *Memorandum of Understanding*, siglato l'11 giugno 2023 dalla Commissione europea, l'Italia, l'Olanda e la Tunisia, volto a sostenere la Tunisia attraverso un partenariato composto da cinque pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime la contrarietà del suo Gruppo a un provvedimento che rappresenta, a suo avviso, una promessa mancata, e conferma le critiche alla centralizzazione delle politiche nel Governo, in questo caso a danno dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane (ICE) e della rete operativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ritiene inoltre che, al posto di un provvedimento autarchico, sarebbe stato necessario avviare iniziative di coordinamento con l'Unione europea e i Paesi membri. Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ribadisce quanto già espresso in precedenza sul provvedimento, su cui ritiene che sia stata posta eccessiva enfasi, essendo un mero adattamento italiano della Strategia globale per l'Africa dell'UE. Ritiene invece più opportuno, dal punto di vista dell'Italia, puntare su una politica volta a creare un asse con gli altri Stati mediterranei in grado di bilanciare l'Europa continentale.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che lo stesso schema di parere proposto dal Relatore evidenzia l'inconsistenza di un provvedimento che si limita a ribadire le enunciazioni già espresse dal Governo alla stampa, poiché l'unica disposizione normativa prevista è la creazione dell'ulteriore cabina di regia, che consentirà ulteriori nomine.

Svolge, poi, aspre critiche sulla destinazione di ingenti fondi al ponte sullo Stretto, per dare seguito alle indicazioni politiche del Ministro delle infrastrutture. In tal modo, si sottraggono fondi che dovrebbero invece essere destinati a interventi realmente efficaci per lo sviluppo del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi politici dei fondi di coesione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) ([COM\(2023\) 416 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 15, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali del nuovo schema di risoluzione, già illustrato in precedenza, sulla proposta di direttiva in titolo, in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà e suscettibile di miglioramento il rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento a taluni aspetti specifici.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ritiene che, in riferimento all'articolo 15 della proposta, sia opportuna una più chiara puntualizzazione delle competenze dei soggetti interessati, nell'ambito della valutazione del rischio e gestione dei siti contaminati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ([COM\(2023\) 424 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 16, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione già illustrato, evidenziando le modifiche inerenti all'osservazione espressa dalla senatrice Rojc nella precedente seduta, relativa alla necessità di rafforzare l'invito a tenere nella dovuta considerazione, nel corso dei negoziati, i rilievi critici formulati.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ringrazia il relatore per aver tenuto conto della sua osservazione, ma preannuncia comunque il voto di astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N 936

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano; considerato che la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano costituisce l'elemento centrale del Piano Mattei, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza; ribadito che l'Italia vuole essere un ponte tra l'Europa e l'Africa. Un ponte per crescere insieme, attraverso un modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con le Nazioni africane, che - nella costante attenzione per il perseguimento dell'interesse nazionale - rafforzi non solo i rapporti politici a tutti i livelli, ma anche la collaborazione sociale ed economica attraverso i contatti tra le persone e lo sviluppo dei rapporti commerciali e di investimento; considerato che la cooperazione oggetto del disegno di legge è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse condiviso quali la promozione di una crescita comune, la creazione di opportunità di lavoro, il miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale; rilevato che i rapporti con l'Africa, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, sono oggetto di diverse strategie che sono coerenti con l'impostazione complessiva alla base del Piano Mattei e possono renderlo maggiormente sinergico ed efficace;

rilevato, in particolare, che l'Unione europea ha adottato una Strategia globale per l'Africa (JOIN(2020) 4), basata su cinque partenariati: 1) un partenariato per la transizione verde e l'accesso all'energia, 2) un partenariato per la trasformazione digitale, 3) un partenariato per la crescita e l'occupazione sostenibili, 4) un partenariato per la pace e la *governance*, e 5) un partenariato per la migrazione e la mobilità;

rilevato altresì che l'Unione europea ha adottato il *Global Gateway* (JOIN(2021) 30), una nuova strategia europea per promuovere connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il mondo, quale contributo dell'Unione europea alla riduzione del divario globale negli investimenti. La tappa inaugurale del *Global Gateway* è stata il pacchetto di investimenti Africa-Europa, con 150 miliardi di euro di investimenti destinati a rafforzare la cooperazione con i *partner* africani;

ricordato il sesto Vertice UE-Unione africana, del febbraio 2022, in cui capi di Stato o di governo africani ed europei hanno concordato una visione comune per un partenariato rinnovato, con l'obiettivo di conseguire la solidarietà, la sicurezza, la pace e uno sviluppo economico e una prosperità sostenibili e sostenuti per i cittadini, e in cui si è concordato: un pacchetto di investimenti Africa-Europa da 150

miliardi di euro, la fornitura di 450 milioni di dosi di vaccino all'Africa, una cooperazione rafforzata per la pace e la sicurezza, un partenariato rafforzato per la migrazione e la mobilità, e un impegno a favore del multilateralismo;

valutato che il disegno di legge di conversione non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ponendosi anzi in linea con le strategie europee di cooperazione con il continente africano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

L'articolo 3 prevede, alla lettera f), che la Cabina di regia: "promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo".

A tale riguardo, si ritiene che possano essere richiamate alcune iniziative e strategie dell'Unione europea che riguardano il continente africano.

In primo luogo, vanno richiamate le dieci azioni raccomandate nella Strategia globale dell'UE per l'Africa, che sono: 1) massimizzare i benefici della transizione verde e ridurre al minimo le minacce per l'ambiente nel pieno rispetto dell'accordo di Parigi; 2) promuovere la trasformazione digitale del continente; 3) aumentare in misura sostanziale investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e finanziario che siano resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovere opportunità di investimento intensificando il ricorso a meccanismi di finanziamento innovativi e stimolare l'integrazione economica regionale e continentale, in particolare attraverso l'accordo continentale di libero scambio per l'Africa; 4) attrarre investitori sostenendo gli Stati africani nell'adozione di politiche e riforme normative che migliorino il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, creando anche condizioni di parità per le imprese; 5) migliorare rapidamente l'apprendimento, le conoscenze e le competenze, nonché le capacità nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare per le donne e i giovani, tutelando e migliorando i diritti sociali ed eliminando il lavoro minorile; 6) adattare e approfondire il sostegno dell'UE agli sforzi di pace africani attraverso una forma di cooperazione più strutturata e più strategica, rivolgendo particolare attenzione alle regioni in cui si osservano le maggiori tensioni e vulnerabilità; 7) integrare la buona *governance*, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di genere nelle azioni e nella cooperazione; 8) garantire la resilienza collegando tra loro le azioni umanitarie e gli interventi a favore dello sviluppo, della pace e della sicurezza in tutte le fasi del ciclo dei conflitti e delle crisi; 9) garantire partenariati equilibrati, coerenti e globali in materia di migrazione e mobilità; 10) rafforzare l'ordine internazionale fondato sulle regole e il sistema multilaterale, con al centro le Nazioni Unite.

In secondo luogo, vanno richiamati gli investimenti attivabili nel contesto del *Global Gateway* relativo all'Africa nei seguenti settori: 1) salute (rafforzare le infrastrutture e le capacità produttive in salute ed educazione, migliorare l'accessibilità dei prodotti per la salute sessuale e riproduttiva, rafforzare lo sviluppo delle competenze, i quadri normativi, la copertura sanitaria universale, la sicurezza sanitaria, la salute digitale); 2) istruzione e formazione (rafforzare i sistemi educativi, per un'istruzione di qualità, garantire l'uguaglianza e l'equità nell'accesso, promuovere le competenze per la vita e l'occupazione); 3) resilienza climatica (riduzione del rischio di catastrofi e adattamento ai cambiamenti climatici); 4) trasporti (realizzare i corridoi strategici e integrare le reti di trasporto europee e africane); 5) transizione digitale (trasformazione digitale dei Paesi del continente africano e le connessioni con gli Stati europei); 6) energia (avanzare nell'iniziativa Africa-UE per l'energia verde, che mira ad aumentare la produzione di elettricità e l'accesso all'energia, soprattutto verde, a promuovere l'efficienza energetica, a creare un ambiente normativo favorevole agli investimenti privati e a promuovere l'integrazione del mercato).

In aggiunta, vanno ricordati altri mezzi finanziari messi a disposizione dall'Unione europea, come lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (*NDICI*), il principale dispositivo di bilancio dell'Unione per i finanziamenti all'Africa e all'America Latina. Tale strumento deve continuare a perseguire i suoi obiettivi principali (ridurre la povertà, promuovere i diritti umani e sostenere lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei Paesi *partner*) e dovrebbe essere correttamente utilizzato e adeguatamente finanziato per produrre risultati tangibili in

Africa.

In riferimento alla necessità di rendere coerente il provvedimento sul Piano Mattei con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e con i fondi che tale settore ha a disposizione, è opportuno ricordare che la cooperazione allo sviluppo UE ha come obiettivo principale la riduzione ed eliminazione della povertà. Si rivolge ai Paesi che ne hanno maggiore bisogno e investe le risorse in protezione sociale, sanità, istruzione, lavoro, sviluppo industriale, agricoltura sostenibile ed energia. È anche necessario segnalare che per rispondere al meglio alle sfide che l'Unione europea e gli Stati membri devono affrontare nell'assistere i Paesi *partner*, durante i primi mesi della pandemia, la Commissione europea ha lanciato il *Team Europe*, per mezzo del quale la stessa Commissione collabora in modo coordinato con gli Stati membri per massimizzare l'impatto delle rispettive strategie di cooperazione allo sviluppo. Ciascuno per parte propria, Commissione e Stati membri, partecipano alla realizzazione di una parte di un'iniziativa che singolarmente nessuno potrebbe finanziare.

Quale esempio concreto delle iniziative *Team Europe*, va ricordato il *Memorandum of Understanding*, siglato l'11 giugno 2023 tra la Commissione europea, l'Italia, l'Olanda e la Tunisia, volto a sostenere la Tunisia attraverso un partenariato composto da cinque pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani.

Il complesso di queste iniziative dell'Unione europea potrebbe quindi essere valorizzato nell'ambito delle attività che la Cabina di regia è chiamata a promuovere ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del disegno di legge.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 416
DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 15)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 4a Commissione,

esaminata la proposta di direttiva COM(2023) 416 relativa al monitoraggio sullo stato del suolo e la sua resilienza, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea; considerato che:

- il processo di degrado del suolo non si arresta ai confini nazionali, ma li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi, e che il perdurante stato di degrado del suolo evidenzia la presenza di significative lacune normative e operative nelle vigenti politiche nazionali e dell'UE;
- la proposta integra la legislazione ambientale europea vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica, e definisce un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo, aumentarne la resilienza e di garantirne un uso sostenibile, con l'obiettivo di ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050;

tenuto conto della relazione del Governo, del 5 ottobre 2023, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

È necessario che vi sia un coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di "legge europea sul ripristino della natura" (COM(2022) 304), su cui il Consiglio e il Parlamento europeo, il 9 novembre scorso, hanno raggiunto un accordo politico. In particolare, occorre delineare chiaramente i rapporti fra l'obbligo di aumento del *trend* di incremento degli spazi verdi urbani a partire dal 2031 (articolo 6 della legge europea sul ripristino della natura), l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero nel 2050 (stabilito dalla Strategia dell'UE per il suolo COM(2021) 699) e i principi sulla mitigazione e

compensazione della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (articolo 11 della proposta di direttiva in esame).

In relazione alla nuova *governance* del suolo, si rileva che l'istituzione dei distretti del suolo e delle relative autorità competenti (articoli 4 e 5 della proposta), non potrà prescindere dal coinvolgimento pieno delle regioni, sia per le competenze legislative e amministrative, sia per la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti delle stesse in tema di governo del territorio (anche in materia di bonifica di siti inquinati);

Si ritiene anche opportuno tenere conto delle diffuse eterogeneità nella composizione del suolo e sottosuolo del territorio come quello italiano, in cui la presenza di inquinanti in talune zone (come l'arsenico o altri metalli) dipenda non da emissioni antropiche ma dalla particolare composizione storica o geologica del suolo e del sottosuolo.

Riguardo alle definizioni, si evidenzia la scarsa chiarezza di quella di "servizi ecosistemici" enunciata nell'articolo 3, numero 3), della proposta di direttiva. Con riferimento all'articolo 11, recante principi di mitigazione del consumo di suolo, si ritiene preferibile migliorarne la definizione con una formulazione più generica, anche per il rapporto sinergico che questo articolo ha con la "gerarchia del consumo di suolo", prevista nella già citata Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Inoltre, la lettera *b)* del medesimo articolo 11 potrebbe essere integrata con la locuzione "entro i limiti della fattibilità tecnica ed economica", analogamente alla lettera *a)*, per indicare una compensazione effettiva della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, ossia fattibile sotto il profilo sia tecnico sia economico.

Sempre sulle definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i "siti potenzialmente contaminati" da quelli "contaminati", utilizzando due distinte definizioni. Conseguentemente, la definizione di "contaminazione del suolo" dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di "suolo sano" dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di "suolo non sano" prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tale fattispecie rischia di eccedere gli obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 5, obbliga gli Stati membri ad istituire un meccanismo di certificazione della salute del suolo per i proprietari e i gestori dei terreni, adempimento che potrebbe produrre oneri per la pubblica amministrazione per la sua gestione. Tuttavia, ove istituito in base al regolamento, lo Stato membro non avrebbe la facoltà di esimersi dalla sua implementazione amministrativa, mentre i privati proprietari o gestori del terreno manterrebbero la facoltà, e non quindi l'obbligo, di avvalersi del meccanismo al fine di procedere con le transazioni fondiarie.

L'articolo 13 della proposta definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri. Tali criteri prevedono che sia sufficiente l'esercizio di un'attività, conclusa o in corso, a rischio di essere potenzialmente contaminante. Sarebbe opportuna una più precisa definizione dei casi in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo di concreto di contaminazione e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

In merito, si ricorda che il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) definisce un sito come potenzialmente contaminato quando sia accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana, da cui fa discendere specifici obblighi di adempimento.

Per quanto riguarda ancora gli articoli 13 e 14, la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti (ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED).

Riguardo l'articolo 15, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato e di approvare tale valutazione, piuttosto che effettuare una valutazione specifica del sito, lasciando le valutazioni del rischio specifiche per sito alla parte responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato. L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine predisporre due sezioni separate del registro, con la possibilità di rimozione, in entrambi i casi, dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti al fine di collegarsi alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della finalità e dell'uso del suolo. Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, si dovrebbe considerare non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. Sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (c.d. NUE), il cui monitoraggio, favorisce le buone pratiche di fertilizzazione. Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però "può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050".

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 424
DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 16)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 4a Commissione,
premessi che:

la proposta è volta a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

le modifiche alla direttiva 2012/29/UE si concentrano su cinque obiettivi: miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri;

considerato, in particolare, che:

- le modifiche agli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche, vittime vulnerabili e vittime minori, compreso il sostegno psicologico;
- la modifica all'articolo 16, paragrafo 2, rende obbligatorio, per lo Stato membro, di anticipare il risarcimento alla vittima, subito dopo la sentenza, per poi rivalersi sull'autore del reato;
- le modifiche agli articoli 22 e 23 introducono misure rafforzate e specifiche di protezione della vittima, durante il procedimento penale;

- il nuovo articolo 27 *bis* chiarisce che l'attuazione della proposta di direttiva non deve interferire con l'attuazione della proposta di direttiva COM(2022) 105 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa europea, ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Elementi di criticità emergono con riguardo alla necessità di armonizzare alcune delle disposizioni della proposta, con i principi del ordinamento italiano, con riferimento, ad esempio, alle norme relative alla possibilità per le vittime di impugnare decisioni a prescindere dalla loro partecipazione al processo e alla previsione che le autorità competenti versino direttamente alla vittima quanto stabilito quale risarcimento, surrogandosi poi alla stessa nel diritto nei confronti del condannato.

Tali criticità dovrebbero essere tenute in considerazione nel corso dei negoziati, con particolare riguardo alla misura concernente il diritto delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale, mentre nel nostro ordinamento nazionale non vi è rapporto di pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile per quanto concerne il risarcimento del danno, che può essere richiesto nell'una o nell'altra sede, a scelta del ricorrente.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, sebbene si preveda una riduzione degli oneri per gli Stati membri nel lungo termine, alcuni costi sono destinati ad aumentare nel breve periodo, tra cui gli oneri legati all'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato e di inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni, che comporta misure di adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 155 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

155ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la 7ª Commissione in sede redigente non ha apportato modifiche al provvedimento, per cui propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione lo scorso 11 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale", e che sul provvedimento è intervenuto lo stralcio del Capo II (art. 3) da parte della Presidenza del Senato, rispetto ai contenuti propri del collegato.

Il provvedimento prevede, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale, costituita da percorsi sperimentali, da percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da percorsi di istruzione e formazione professionale, e da percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Le regioni, attraverso gli accordi previsti, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale prevista, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, segnala che la norma introduce un nuovo articolo, articolo 25-*bis*, nel Capo III del decreto-legge n. 144 del 2022, in materia di sviluppo di una filiera formativa tecnologico-professionale, prevedendo al comma 9 l'invarianza finanziaria per il complesso delle disposizioni introdotte.

Al riguardo, in relazione alle previsioni di cui al comma 2 del nuovo articolo 25-*bis*, in ordine agli effetti sul personale in servizio, atteso che la relazione tecnica asserisce che le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsto dalle norme

contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, nei limiti dell'organico stesso, afferma nella citata relazione tecnica che il nuovo sistema progettuale non richiede quindi incremento di personale Ata o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo occorre acquisire ulteriori elementi, al fine di meglio chiarire l'assenza di effetti finanziari connessi alla rimodulazione organica prevista dalle attività indicate dal provvedimento. Inoltre, chiarimenti appaiono opportuni sulla effettività della non determinazione di esuberi, prevista dal comma 2, ultimo periodo, del capoverso "art. 25-bis".

Occorre acquisire maggiori chiarimenti sull'istituzione, prevista dal comma 3 del capoverso "art. 25-bis", di reti denominate "campus", che erogano percorsi sperimentali indicati dalla disposizione, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, al fine di verificare i relativi profili finanziari rispetto alla prevista generale clausola di invarianza.

Elementi di chiarimenti appaiono necessari in ordine a quanto previsto poi dal comma 7 del capoverso "art 25-bis", specificamente alla lettera a), dove si prevede che le sperimentazioni possano prevedere l'introduzione di compresenze con il conversatore di lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti di soggetti pubblici o privati, occorrendo chiarire l'effettiva sostenibilità della disposizione nell'ambito dell'invarianza asserita.

Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla lettera c) del comma 7 del capoverso "art 25-bis", laddove si prevede la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore di proprietà industriale, al fine di chiarire tale profilo nell'ambito delle previste sperimentazioni.

Il provvedimento prevede al comma 8 del nuovo articolo 25-bis che con decreto del Ministro dell'istruzione del merito e del Ministro dell'economia delle finanze siano definite le modalità di adesione alle reti e le modalità di integrazione di ampliamento dell'offerta formativa e le relative attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito della sperimentazione prevista. A tale riguardo segnala che occorre valutare la previsione di uno specifico monitoraggio dei profili finanziari connessi all'attuazione, posto che quest'ultima è demandata al suddetto decreto ministeriale e che l'intera sperimentazione di cui all'articolo 1 del testo è prevista ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie. Tale specifico monitoraggio dei profili finanziari risulta opportuno anche alla luce della previsione di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità, atteso appunto che le modalità attuative sono demandate al citato decreto ministeriale e non risultano specificate in norma primaria.

Per quanto concerne l'articolo 2, che istituisce una Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, a decorrere dal 2024, si prevede che a tale struttura sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nonché che vi sia assegnato un contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito nonché un massimo di otto esperti, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a 400.000 euro e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro. A tale riguardo, atteso che la relazione tecnica afferma che si tratta di autonoma struttura ministeriale, in relazione alle funzioni di supporto amministrativo appaiono necessari ulteriori elementi, al fine di definire che tale riorganizzazione delle risorse, soprattutto di quelle già in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito, non comporti effetti negativi rispetto alle funzioni attualmente svolte.

In ordine, infine, alla copertura prevista dal comma 3 dell'articolo 2 per la struttura tecnica, occorre valutare la formulazione della copertura medesima in relazione alla possibilità di approvazione del provvedimento entro l'anno in corso, valutando in alternativa una riformulazione della copertura che faccia riferimento ai fondi speciali di cui al bilancio triennale 2024-2026 attualmente in corso d'esame. La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ([n. 91](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere *d*) ed *e*) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di chiarimenti richiesti al Governo, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo, formulata sulla base degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica a corredo del provvedimento quantifica gli oneri del personale e le spese di funzionamento e di missione previsti all'articolo 4, il quale istituisce la struttura di missione che cura il segretariato della Cabina di regia.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, comma 4, chiede di fornire i criteri e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa per missioni, al fine di verificarne la prudenzialità. Analogamente, con riferimento alle spese di funzionamento, andrebbe fornita l'illustrazione dei fattori d'oneri considerati nella quantificazione (dotazioni individuali, affitto locali, utenze etc.) nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse necessarie ad assicurare la piena funzionalità della struttura.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 99 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti al Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere sull'atto del Governo in esame.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 4.0.2 (testo 2), 7.0.9 (testo 2), 16.0.7 (testo 2) e 20.0.29 (testo 3), pubblicate in allegato.

Informa poi che l'emendamento 8.0.49 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/912/11/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 2), 3.2 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 30.2 (testo 2), 30.6 (testo 2), 30.10 (testo 2), 30.0.4 (testo 2), 34.5 (testo 2), 40.0.29 (testo 2), 54.0.45 (testo 2), 54.0.84 (testo 2), 61.5 (testo 2), 62.17 (testo 2), 62.18 (testo 2), 62.19 (testo 2), 62.0.2 (testo 2), 63.0.20 (testo 2), 63.0.23 (testo 2), 74.0.58 (testo 2), 74.0.64 (testo 2), 85.0.38 (testo 2), 86.2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte poi che è stato ricollocato l'emendamento 91.1 che prende la numerazione 61.0.59 (già 91.1). Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 82.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana, già convocata domani, mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo](#), preso atto che:

relativamente all'articolo 2, a conferma della prudenzialità delle ipotesi formulate, viene ribadito che la stima di erogazione dell'indennità è stata calcolata su 11 mensilità annue, stante l'interruzione feriale prevista per il mese di agosto, e vengono forniti i dati relativi alle riunioni di "Plenum" e "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi cinque anni (2018-2022) e nell'anno in corso (fino ad ottobre).

Riguardo al calcolo dell'IRAP, viene rappresentato che l'aliquota applicata è dell'8,5 per cento: viene quindi precisato che, come già evidenziato in relazione tecnica, le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall'assoggettabilità ai fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014. Viene aggiunto che non risulta invece possibile indicare le aliquote fiscali applicabili, in considerazione della variabilità delle stesse rispetto al reddito imponibile annuo percepito dal singolo componente (in ogni caso, l'importo da imputare sul capitolo di spesa è quello al lordo delle ritenute fiscali a prescindere dall'aliquota applicata);

relativamente all'articolo 3, viene confermata la neutralità della rimodulazione prevista dalla norma, non comportando tale modifica alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente né tantomeno aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione;

relativamente all'articolo 4, viene confermata la capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 2

2.0.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis* (Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente: **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale). 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico. «Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio). 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile). 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica,

per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente: alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 5

5.0.16 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per la riduzione della pressione fiscale)

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*), d), *h-bis*) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 30

30.2 (testo 2)

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: "2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";
- d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

30.6 (testo 2)

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025, a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

30.10 (testo 2)

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".

3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

30.0.4 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 30-bis

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia.>>.

Art. 34

34.5 (testo 2)

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafico di Valenza Po, in favore di " MANI INTELLIGENTI - FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA CULTURA DEL GIOIELLO ITALIANO" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "99,7 milioni"

Art. 40

40.0.29 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 54

54.0.45 (testo 2)

[Musolino, Paita](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole «per il 2023» sono inserite le seguenti: «e 30 milioni per il 2024»;

2) dopo le parole «Regioni insulari e», sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse relative all'anno 2023,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in Italy, » sono inserite le seguenti: «adottato annualmente.»»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

54.0.84 (testo 2)

[Paita, Fregolent](#)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti i) alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e ii) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 61

61.5 (testo 2)

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

Conseguentemente la rubrica è ridenominata «Borse di studio».

Art. 62

62.17 (testo 2)

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

*"7-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza - con un approccio *super partes* - sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:*

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

7-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quater Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.18 (testo 2)

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

7-ter. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

7-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.19 (testo 2)

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

7-ter. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.0.2 (testo 2)

[Misiani](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

Art. 63

63.0.20 (testo 2)

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Misure a sostegno delle scuole paritarie)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e' incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

3. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività didattiche si intendono esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito per studente sia inferiore al costo medio per studente sostenuto dal sistema dell'istruzione pubblica e reso noto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

63.0.23 (testo 2)

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 63-bis

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per l'anno 2024, 195 milioni per l'anno 2025, 315 milioni per l'anno 2026, 395 milioni per l'anno 2027, 485 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 615 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 315 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2027, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74

74.0.58 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

(Centri di recupero degli animali selvatici)

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 con due milioni di euro per ciascun anno.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "98 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

74.0.64 (testo 2)

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore

delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della Regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi metereologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 85

85.0.38 (testo 2)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per finanziare l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

Art. 86

86.2 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «98,8 milioni».

Conseguentemente:

a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

b) all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

G/912/11/5 (già em. 8.0.49)

[De Carlo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

con la legge di stabilità per l'anno 2015 l'aliquota iva sui pellet è passata dal 10 al 22 per cento, contrassegnando il nostro Paese come uno tra quelli con la aliquota più alta su questo combustibile;

considerato che:

con legge di bilancio per il 2023 l'aliquota sui pellet è stata riportata al 10 per cento, per il solo anno 2023, e che la conferma di tale misura, anche per il 2024, rappresenterebbe un segnale importantissimo a tutela delle famiglie e delle imprese a fronte dei continui rincari e oscillazioni del prezzo dell'energia;

atteso che sono sempre più numerose le famiglie che riscaldano la propria abitazione con combustibili quali legna da ardere, pellet o cippato e che un repentino aumento dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischia di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molti nuclei specie del ceto medio-basso;

ritenuto che:

il mantenimento dell'Iva sui pellet al 10% contribuirebbe altresì a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati con questo combustibile, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato in atmosfera;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di assoggettare, anche per l'anno 2024, i pellet di cui al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota al 10 per cento.

Art. 4

4.0.2 (testo 2)

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui all'articolo 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad individuare i criteri e le modalità finalizzate alla riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, anche su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

Art. 7

7.0.9 (testo 2)

[Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale."».

Art. 16

16.0.7 (testo 2)

[Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico come indicati nella direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014 e le intolleranze al glutine non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

Art. 20

20.0.29 (testo 3)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il

fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

167ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta al disegno di legge in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 9, degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 (identico a 1.6), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 (identico a 1.13), 1.14, 1.18, 1.19, 1.23 (identico a 1.24), 1.26, 1.30, 1.31, 1.41, 1.42 (identico a 1.43), 1.44, 1.45, 1.56, 1.57 e 1.58.

Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40, nonché sulle proposte 1.59 e 1.0.2.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51.

In merito all'emendamento 1.0.3 (già 1.60), occorre valutare di condizionare il parere non ostativo alla previsione che ai membri del tavolo interistituzionale non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'onere ivi previsto.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 2, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 2.2, 2.3 (identico a 2.4), 2.5, 2.9 (identico a 2.10) e 2.11.

Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.6 e 2.8.

Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, premesso che l'emendamento fa riferimento non ai fondi speciali vigenti, ma ai fondi speciali per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione, occorre valutare, al comma 3, la sostituzione delle parole: "valutati in" con le seguenti: "pari a".

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposte ai rilievi del relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **CASTELLONE** (M5S) ribadisce innanzitutto che, prima di procedere all'esame del provvedimento, sarebbe necessario avere un quadro più chiaro sugli intendimenti del Governo e dei relatori.

In ordine all'illustrazione degli emendamenti, si sofferma su due tematiche, le politiche a sostegno dei giovani e la sanità. Sulla questione sanitaria, osserva che dal Governo ci si aspettava un riconoscimento concreto per quelli che in pandemia sono stati definiti eroi, mentre nella legge di bilancio è arrivato un taglio alle loro pensioni, e l'emendamento correttivo appare una tappa peggiore del buco.

Comunque, si dichiara orgogliosa del lavoro comune svolto sul tema con altre forze di opposizione, insieme alle quali sono state presentate diverse proposte emendative, concernenti in primo luogo gli investimenti, che sono stati oggetto di tagli per più di un punto percentuale di PIL: al riguardo, precisa che gli emendamenti 11.8 e 41.38 prevedono un incremento degli investimenti per la sanità, che non dovrebbero mai scendere sotto la soglia del tasso di inflazione.

Rappresenta quindi che la seconda proposta, che le opposizioni hanno voluto condividere in materia di salute, riguarda lo sblocco del tetto alle assunzioni del personale sanitario, misura che intende portare avanti l'indirizzo già avviato con una legge approvata durante la pandemia, a cui le Regioni hanno dato però solo parziale applicazione. Un'ulteriore proposta riguarda la valorizzazione dei contratti, con particolare attenzione ai servizi di emergenza/urgenza: a tal proposito, le opposizioni propongono indennità aggiuntive per i medici del servizio di autoambulanza "118" allo scopo di fermare la fuga degli operatori da tale settore.

Segnala poi un'altra serie di misure volte a garantire le lista di attesa, in alternativa rispetto a quelle del Governo, e sottolinea, a sostegno delle cure dei malati oncologici, la proposta di rifinanziamento di un fondo per il rimborso delle diagnosi molecolari, particolarmente onerose per i pazienti.

In materia di rafforzamento del diritto allo studio, dopo aver richiamato l'importanza di consentire la realizzazione dei talenti anche per gli studenti meno abbienti, segnala la proposta volta a finanziare tutte le borse di studio universitario per gli studenti meritevoli, superando l'attuale situazione di insufficienza di risorse, ed evidenzia la particolare attenzione al tema delle residenze e degli alloggi universitari: a tale proposito, esprime preoccupazione per quanto sta accadendo nella revisione del

PNRR, con il prospettato ridimensionamento degli obiettivi inizialmente previsti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per svolgere alcune preliminari considerazioni di metodo, evidenziando in particolare il perdurante problema della mancata presentazione del quadro completo degli emendamenti del Governo e di quelli dei relatori. Sottolinea come l'elemento della presentazione di tali emendamenti costituisce un presupposto imprescindibile anche per consentire ai parlamentari l'illustrazione dei propri emendamenti nel merito. Ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il tema delle pensioni, su cui critica le scelte del Governo, criticando altresì le modalità di copertura adottate dal Governo medesimo per le disposizioni normative deliberate. A tale riguardo, sottolinea come non sia accettabile ricevere informazioni sulla base delle indiscrezioni delle agenzie, anziché con la necessaria formale presentazione di emendamenti da parte dei relatori e del Governo. Insiste quindi con la richiesta di un urgente e necessario chiarimento del quadro dei suddetti emendamenti, in via preliminare rispetto alla illustrazione degli emendamenti parlamentari delle forze di opposizione.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per svolgere altresì considerazioni di metodo, preliminari a qualsiasi illustrazione nel merito degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Evidenzia come, in assenza del preannunciato emendamento del Governo e degli emendamenti dei relatori, non può assolutamente procedersi ad una sensata illustrazione delle proposte emendative presentate, illustrazione che diverrebbe un mero esercizio di stile del tutto privo di utilità sostanziale, in assenza di un chiarimento del quadro e delle priorità politiche da parte della maggioranza. Svolge altresì considerazioni fortemente critiche sul pervenire di notizie da parte delle agenzie, in assenza di informazioni formali, preannunciando quindi che il partito democratico lascerà i lavori della seduta odierna, poiché non vi sono i presupposti per proseguire la illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in ordine alla necessità di un previo chiarimento del quadro degli emendamenti dei relatori e del Governo, rispetto ad ogni attività di illustrazione nel merito delle proposte emendative parlamentari di opposizione. Evidenzia come non risulta dignitoso e rispettoso dell'esame parlamentare prescindere da tale chiarimento, da cui dipende l'emersione effettiva delle priorità politiche che la maggioranza intenda porre; tale chiarimento del quadro emendativo risulta indispensabile affinché le opposizioni possano svolgere pienamente il proprio ruolo nell'ambito dell'esame parlamentare. Si sofferma poi sul tema, assai critico, dell'avvenuto taglio delle risorse che dovevano invece essere destinate al cosiddetto fondo per i parlamentari, utilizzato invece per la copertura di un emendamento di fonte governativa. A tale riguardo evidenzia la necessità che tutte le risorse residue vengano a questo punto destinate alle istanze e alle priorità dello spazio emendativo delle forze di minoranza. Cita a tale riguardo, a titolo esemplificativo, la priorità di destinare risorse al fondo per l'Alzheimer, profilo che costituisce una priorità della propria parte politica. Chiede quindi garanzie circa l'assunzione di opportune iniziative da parte della presidenza affinché sia chiarito al più presto il quadro degli emendamenti dei relatori e del Governo, quale elemento imprescindibile per il prosieguo dei lavori.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) interviene per formulare osservazioni profondamente critiche sullo stallo venutosi a creare in ragione della mancata presentazione del preannunciato emendamento del Governo, sottolineando come esista una grave criticità sul tema del ponte sullo stretto. Ricorda al riguardo l'intervento già svolto in sede di discussione generale, in occasione del quale aveva evidenziato le forti criticità in ordine alla copertura di tale disposizione, che risulta aver di fatto ipotecato l'intero quadro degli interventi infrastrutturali da parte del Ministero delle infrastrutture, a fronte di un'opera di cui non esiste ancora neanche un progetto definitivo. Formula quindi considerazioni fortemente critiche, evidenziando come, finché non risulteranno presentati l'emendamento del Governo nonché gli emendamenti del relatore, non sussistono le condizioni per un proseguimento dell'esame con l'illustrazione degli emendamenti delle forze di opposizione.

Preannuncia quindi che il proprio gruppo abbandonerà i lavori della seduta in corso.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi, ricorda che già nella seduta di ieri erano stati chiariti alcuni punti procedurali, ricordando altresì come il Governo si sia impegnato a reintegrare le risorse del cosiddetto fondo per i parlamentari. Sottolinea comunque come, in attesa del preannunciato emendamento del Governo e degli emendamenti dei relatori, vi è comunque da svolgere la fase

dell'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge di bilancio. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 14,30, è posticipato alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

168ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere non ostativo che, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità.

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione di merito, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento alla quantificazione della spesa per missioni, viene confermata la congruità degli importi indicati, atteso che gli stessi sono stati stimati in via prudenziale, sulla base delle quantificazioni utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13; con riferimento alle spese di funzionamento, si conferma l'adeguatezza delle risorse destinate alla funzionalità della struttura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta testé formulata. Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) per esprimere la propria contrarietà ai contenuti del piano, osservando come un provvedimento così altisonante utilizzi in modo propagandistico e ingiusto un nome che appartiene al patrimonio condiviso del Paese.

Non essendovi ulteriori interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che agli emendamenti del Governo 33.1000, 65.0.1000 e 75.1000 sono stati presentati 69 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica poi che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 3), 2.0.12 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.7 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.13 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 10.15 (testo 2), 10.17 (testo 2), 10.0.15 (testo 2), 10.0.21 (testo 2), 10.0.23 (testo 2), 11.5 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.32 (testo 2), 11.45 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 16.0.10 (testo 2), 16.0.11 (testo 2), 29.1 (testo 2), 29.5 (testo 2), 30.7 (testo 2), 30.8 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.9 (testo 2), 34.0.43 (testo 2), 34.0.44 (testo 2), 34.0.88 (testo 2), 34.0.95 (testo 2), 35.0.1 (testo 2), 36.5 (testo 2), 37.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 39.0.39 (testo 2), 39.0.52 (testo 2), 39.0.55 (testo 2), 39.0.60 (testo 2), 40.0.10 (testo 2), 40.0.20 (testo 2), 40.0.30 (testo 2), 40.0.41 (testo 2), 41.15 (testo 2), 41.0.2 (testo 2), 41.0.9 (testo 2), 42.0.4 (testo 2), 48.3 (testo 2), 48.0.7 (testo 2), 50.21 (testo 2), 50.0.20 (testo 2), 50.0.35 (testo 2), 54.0.14 (testo 2), 61.0.1 (testo 2), 63.3 (testo 2), 63.0.31 (testo 2), 64.0.39 (testo 2), 65.0.5 (testo 2), 65.0.7 (testo 2), 65.0.8 (testo 2), 65.0.9 (testo 2), 65.0.10 (testo 2), 70.0.18 (testo 2), 71.0.2 (testo 2), 73.0.17 (testo 2), 74.31 (testo 2), 74.0.57 (testo 2), 78.0.12 (testo 2), 79.3 (testo 2), 79.0.28 (testo 2), 79.0.36 (testo 2), 79.0.44 (testo 2), 80.1 (testo 2), 80.0.3 (testo 2), 80.0.11 (testo 2), 80.0.16 (testo 2), 80.0.18 (testo 2), 84.6 (testo 2) e 88.1 (testo 2), pubblicate in allegato.

Sollecita quindi la prosecuzione degli interventi di illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), in relazione a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del disegno di legge di bilancio, avanza la richiesta formale di acquisire la relazione aggiornata trasmessa al Governo dalla società Ponte sullo Stretto, relativa all'omonimo progetto.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) ritiene che non si possa iniziare una discussione sugli emendamenti dell'opposizione senza il quadro delle proposte governative e dei relatori. Sottolinea che la strategia condotta dal Governo si è rivelata fallimentare, in quanto l'Esecutivo, dopo aver escluso la presentazione di emendamenti di maggioranza, lascia ora la Commissione nell'incertezza sulle modalità con le quali intende correggere il disegno di legge.

Chiede di convocare nuovamente la Commissione solo quando il quadro degli emendamenti del Governo e dei relatori sarà completo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Nicita sulla relazione concernente il Ponte sullo Stretto.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*), concordando con le considerazioni del senatore Manca, chiede al Governo chiarimenti su come intenda procedere nell'esame del provvedimento, così da evitare sedute di Commissione non necessarie.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede riscontro alla richiesta, già formulata, della presenza del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata anche per l'esame degli ulteriori

provvedimenti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il riscontro alla richiesta del senatore Patuanelli, dà la parola al Governo.

La sottosegretaria ALBANO fa presente che il Governo sta lavorando affinché quanto prima si completi il quadro delle proposte del Governo e dei relatori, auspicando che ciò possa realizzarsi già nella serata odierna.

In ordine alla questione posta dal senatore Patuanelli, risponde che provvederà a reiterare la richiesta. Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 2

2.0.3 (testo 3)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della

disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

2.0.12 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Rivalutazione della scala di equivalenza)

1. All'articolo 8 del decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 è abrogato;
- b) al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che".

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al

comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

Art. 3

3.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

Art. 4

4.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 6

6.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:

"p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici."

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.8 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

b) Il comma 2 viene interamente abrogato.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e b) valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.9 (testo 2)

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: "delle spese per l'affitto della prima casa" inserire le seguenti: ", delle misure di sostegno alla genitorialità".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

6.13 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "complessivo di 1.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "complessivo di 1.250" e le parole: "è elevato a 2.000" con le seguenti: "è elevato a 2.300";

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o - ter) aggiungere la seguente: p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 10

10.15 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni che precedono, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

10.17 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

10.0.15 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

10.0.21 (testo 2)

[Manca](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento

lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

10.0.23 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

11.5 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

La presente disposizione non comporta onere aggiuntivi.

11.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

2) al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-*bis*) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.32 (testo 2)

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 11-*bis*

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

1. In deroga a quanto previsto dal n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le compravendite di pellet utilizzato per scopi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.».

11.45 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate

rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti:

«, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

2. All'articolo 5, comma 15-*quater*, lett. b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

a) al n. 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;

b) al n. 4), le parole da «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinqües* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 16

16.0.10 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa fino a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

16.0.11 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis*

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite di spesa fino a un massimo di 1000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 29

29.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

29.5 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 30

30.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

b) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi";"

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

30.8 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni.".

3-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e, alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 32

32.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di

euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.

Art. 33

33.9 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: "liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) dopo le parole "n. 965." aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2024."

Conseguentemente:

1) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

2) dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

33.1000/1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

All'emendamento 33.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole «liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate a decorrere dal 1° gennaio 2024».

33.1000/2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5";

b) sopprimere la lettera b).

Conseguentemente,

a) ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:

a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

b) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per

l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043.

b) agli ulteriori minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, derivanti dalla soppressione della lettera b), pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044."

33.1000/3

[Paita](#)

All'emendamento 33.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi da 1 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente subemendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1

milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

33.1000/4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al cpv. comma 5, lett. a), secondo periodo, dopo le parole "pensionamento entro il 31 dicembre 2023", inserire le seguenti:

" , anche in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,".

b) dopo il comma 5-*sexies*, inserire il seguente:

"5-*septies*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/5

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) dopo le parole: «pensionamento entro il 31 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232»

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-*septies*. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 433,9 milioni di euro per l'anno 2030, 525,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 850,9 milioni di euro per l'anno 2034, 900,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.004,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.000,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.000,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.300,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.300,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.875,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.886,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.887,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota

parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-*octies*.

5-*octies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

3) *sopprimere le parole da:* «Conseguentemente, b) all'articolo 41» *fino a:* «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "pensionamento entro il 31 dicembre 2023" inserire le seguenti "anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al cpv. comma 5, lett. a), secondo periodo, dopo le parole "applicabili nell'amministrazione.", inserire il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2023, si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

b) dopo il comma 5-*sexies*, inserire il seguente:

"5-*septies*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/8

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

2) *alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti:* «5-*septies*. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 443,9 milioni di euro per l'anno 2030, 575,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 900,9 milioni di euro per l'anno 2034, 915,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.124,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.250,1

milioni di euro per l'anno 2037, 1.250,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.329,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.325,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.975,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.986,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.987,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-*octies*.

5-*octies*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

3) *sopprimere le parole da:* «Conseguentemente, b) all'articolo 41» *fino a:* «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al cpv. comma 5, lett. a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

"Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.";

c) dopo il comma 5-*sexies*, inserire il seguente:

"5-*septies*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 97,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.1000/11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 siano in una delle condizioni di esodo attuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,8 milioni di euro per l'anno 2025"

e di 99,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/12

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#)

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo, la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-septies. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 838,2 milioni di euro per l'anno 2033, 929,9 milioni di euro per l'anno 2034, 946,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.144,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.305,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.302,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.349,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.350,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.989,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.034,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.000,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-octies.

5-octies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

3) sopprimere le parole da: «Conseguentemente, b) all'articolo 41» fino a: «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al cpv. comma 5, lett. a), terzo periodo, sostituire le parole da "Al fine di assicurare" fino alle parole "rapporto di lavoro da infermieri", con le seguenti:

"Per tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo";

b) dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

"5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, lettera a), all'ultimo periodo, sostituire le parole da "Al fine di" fino a "rapporto di lavoro da infermieri" con le seguenti "Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo

contributivo".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/15

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044."*

33.1000/16

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 33.1000, lettera b), capoverso "5-bis", capoverso "10", ai periodi terzo e quarto,

sostituire le parole "quattro", "cinque", "sette" e "nove", rispettivamente con le parole "tre", "quattro", "sei" e "otto".

Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

"Conseguentemente,

b-bis) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033."*

33.1000/17

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

«5-septies. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 se lavoratrici autonome.»

b) Al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) le lettere a), b) e c) sono soppresse;

c) Il comma 2, è soppresso;

d) Al comma 3, le parole: "entro febbraio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro febbraio 2024.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-septies, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 165 milioni di euro per l'anno 2026, e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

33.1000/18

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

«5-septies. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «tre mesi»»).

33.1000/19

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, sostituire il secondo "Conseguentemente," con il seguente:

"Conseguentemente,

b) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036."

33.1000/20

[Castellone](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

All'emendamento 33.1000, al secondo *Conseguentemente*, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente: «Art. 41-bis (Tassa sui servizi digitali) 1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2033."

33.1000/21

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 33.1000, sostituire il terzo "Conseguentemente," con il seguente:

"Conseguentemente,

c) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2024."

33.1000/22

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 33.1000, al terzo *Conseguentemente*, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) sopprimere l'articolo 38.

Art. 34

34.0.43 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

34-bis

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui all'articolo 1, comma 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre 12 mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

34.0.44 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

34-bis

(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla

tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

34.0.88 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure a sostegno dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";

2. Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

34.0.95 (testo 2)

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)

1. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.
3. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro."

Art. 35

35.0.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 36

36.5 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 36

(Misure in materia di congedi parentali)

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dal comma 1 dell'articolo 32 fino al decimo anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 37

37.1 (testo 2)

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 37

(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)

1. In via sperimentale per l'anno 2024, la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è estesa ai nuclei familiari monoparentali e incrementata di ulteriori 20 euro per ciascun figlio minore".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente

sostitutiva dell'articolo 37, valutati in 566 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse stanziata a copertura del medesimo articolo 37.

Art. 39

39.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento stanziamento 5x1000)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.0.39 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;

4) Agli oneri di cui al presente articolo, pari 55 milioni per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.0.52 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Fondo unico politiche sociali)

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico dello Stato.

39.0.55 (testo 2)

[Gelmini](#), [Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.39-bis

1. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

39.0.60 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 40

40.0.10 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2024 di 1 miliardo di euro, per l'anno 2025 di 2 miliardi di euro e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno.

2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.20 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Innalzamento dei limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.30 (testo 2)

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40 -bis

(Fondi a sostegno delle disabilità)

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, sopprimere le parole "i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69," e le parole "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

40.0.41 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 1° dicembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. "

Art. 41

41.15 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole «3.000» con «8.000», le parole «4.000» con «11.500» e le parole «4.200» con «15.000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5.000 milioni di euro per l'anno 2024, 7.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 10.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

41.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 41-bis

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.", sono sostituite con le seguenti:

"con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

41.0.9 (testo 2)

[Manca](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Disposizioni in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari)

1. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse è ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 42

42.0.4 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola "nei" è sostituita dalle seguenti: "in deroga ai".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 48

48.3 (testo 2)

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Incremento Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)

1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di *Next Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2".

48.0.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi

patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

Art. 50

50.21 (testo 2)

Manca

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

50.0.20 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 50-bis

(Finanziamento sportello di ascolto psicologico nelle scuole e nelle università)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività: a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale; b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento: a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico; c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo; d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni; e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti; f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale; g) supporto e formazione, nei confronti del

personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare: a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti; b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali; c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento; d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020; e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

Articolo 50 - ter

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata: a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'empatia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

50.0.35 (testo 2)

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Istituzione delle Pancreas Units per la cura dei tumori del pancreas, disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce e istituzione di un Fondo per la ricerca)

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le *Pancreas Units*, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas.
2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di:
 - a. stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;
 - b. stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle *Pancreas Units* presso le aziende ospedaliere territoriali in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;
 - c. stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del *team* multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
 - d. determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico.
3. Il Ministero della salute, promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche sulla diagnosi precoce del tumore al pancreas e sono dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.
4. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal tumore al pancreas, da destinare alle *Pancreas Units* di cui al presente articolo per la promozione della ricerca scientifica sulla malattia per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
5. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

Art. 54

54.0.14 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 54.bis

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024»."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

Art. 61

61.0.1 (testo 2)

[Manca](#)

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis

(Riconoscimento di adeguate forme di verifica e valutazione agli studenti con DSA)

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il ministero dell'Università e della Ricerca definisce le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Queste modalità includono il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 63

63.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso 4 -bis, sostituire le parole: "15 aprile 2024" con le seguenti:

"31 dicembre 2024";

Conseguentemente,

a) al comma 2, sostituire le parole «50,33 milioni» con le seguenti; «172,56 milioni»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024.»

63.0.31 (testo 2)

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Interventi per il rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 3, comma 11 e all'art. 12, comma 9, del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione è finalizzata a consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando che ciascuna di tali istituzioni abbia una rete territoriale di dimensione non superiore a venti chilometri. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 64

64.0.39 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Art. 65

65.0.5 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

"1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022, 2023 e 2024 »."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

65.0.7 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: »ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali«.

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: »37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.«.

65.0.8 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis

(Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'art 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro."

65.0.9 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis

(Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco)

1. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i benefici previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro."

65.0.10 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

65.0.1000/1

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*
- b) *sostituire le parole da: «Conseguentemente, all'articolo 66,» fino a «75.010.301 euro annui a*

decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «Art. 65-ter (*Sussidi ambientalmente dannosi*). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

65.0.1000/2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 65.0.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli artt. 1 e 4 della legge 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

All'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, alla fine dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"

65.0.1000/3

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

2-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

2-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

2-quinquies. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2-sexies. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

2-septies. Le disposizioni di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

65.0.1000/4

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi del degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta.

8-ter. Le assunzioni di personale di cui al comma *8-bis* sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma *1-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

8-quater. Per le finalità di cui al comma *8-bis* è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

8-quinquies. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;
- b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* pari ad euro 626.183.320 a decorrere dall'anno 2024, si provvede per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia e a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *8-septies*.

8-septies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».".

Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: «75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027» con le seguenti: «55.010.301 euro annui a decorrere dal 2027»

65.0.1000/5

[Lopreato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del

Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.

8-ter. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 850.000 euro per l'anno 2024.

8-quater. Per le finalità di cui ai commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: «50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027» con le seguenti: «10.000.000 per l'anno 2024, 11.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 35.010.301 euro annui a decorrere dal 2027»

65.0.1000/6

Lopreiato

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e di garantire, al contempo, elevati standard di sicurezza sociale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, al terzo Conseguentemente, sostituire il capoverso "Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze" con il seguente:

«Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 23.481.626

2025: - 24.061.700

2026: - 24.061.700».

65.0.1000/7

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia.»

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

65.0.1000/8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10, nella parte consequenziale, sopprimere le parole da "Conseguentemente" a "per l'anno 2026";

b) dopo il comma 10, nella parte consequenziale, le parole da "50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite con le seguenti: "65.000.000 euro per l'anno 2024, 66.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027"

65.0.1000/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 65.0.1000, nella parte consequenziale, sostituire le parole da "Conseguentemente" a "185 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti "apportare le seguenti modificazioni: "Conseguentemente, agli oneri del presente articolo, si provvede parzialmente, mediante riduzione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

65.0.1000/10

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 65.0.1000, capoverso "Art. 65-bis", sostituire il secondo "Conseguentemente" con il seguente:

"Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

65.0.1000/11

[Paita](#)

All'emendamento 65.0.1000, parte consequenziale, sostituire le parole: «Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Art. 70

70.0.18 (testo 2)

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Ulteriori disposizioni)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

- a) 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- b) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
- c) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 in favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

2. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

4. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

Art. 71

71.0.2 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2031."».

Art. 73

73.0.17 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

Art. 74

74.31 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole "in agricoltura", aggiungere le seguenti: "e sostegno alla filiera zootecnica";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

3-ter. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

3-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica", con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

3 - quinquies. Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

- Quota del contributo per la transizione alimentare:
- Mucche ed altri bovidi, 0,50 ?
- Cavalli ed altri equidi 0,50 ?
- Maiali ed altri suidi 0,40 ?
- Pecore, capre ed altri caprini 0,30 ?
- Pollame da carne 0,05 ?
- Galline ovaiole 0,05 ?
- Altri uccelli 0,05 ?
- Conigli ed altri lagomorfi 0,05?
- Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01 ?

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze."

3-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

74.0.57 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" sono aggiunte le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e

successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025

e 2026.»

3. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,".

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 75

75.1000/1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente: «2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 105.581.278,31, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 86, comma 2-bis»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024."*

75.1000/2

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 75-bis, è inserito il seguente:

"Art. 75-ter

1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale."

2-quinquies. Le disposizioni recate dal comma 2-quater. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

75.1000/3

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare."

2-quinquies. Le disposizioni recate dal comma 2-quater. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

75.1000/4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente: « 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

75.1000/5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente: « 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "All'articolo 1 comma 759, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Servizio sanitario nazionale," inserire le parole "utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e"."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

75.1000/6

[Nicita](#), [Furlan](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente: "5-quater. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

75.1000/7

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «5- quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».

75.1000/8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso 5-ter è inserito il seguente: "5- quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

75.1000/9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 75.1000, comma 3, dopo il capoverso "5-ter" è inserito il seguente:

"5- ter.1. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

75.1000/10

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea* sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;

b) dopo il capoverso "4-bis" inserire i seguenti:

«4-ter. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 alla data del

31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

4-quinquies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

75.1000/11

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alinea* sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;
- b) dopo il capoverso "4-bis" inserire i seguenti:

«4-ter. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

4-quater. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.

4-quinquies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -30.000.000

2025: - 30.000.000

2026: - 30.000.000

75.1000/12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, dopo le parole: "riequilibrio finanziario delle Province" sono inserite le seguenti: "delle Regioni a Statuto ordinario"

75.1000/13

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."*

75.1000/14

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;*

b) *al quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per l'anno 2025.»*

75.1000/15

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: « un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;*

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/16

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/17

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

75.1000/18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, capoverso "4-bis", l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/19

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 75.0.1000, al comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

75.1000/20

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/21

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

75.1000/22

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4 quater, sopprimere l'ultimo capoverso

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026."*

75.1000/23

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 75.0.1000, al comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026».

75.1000/24

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/25

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.»

75.1000/26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, capoverso "4-quater" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/27

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.»

75.1000/28

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, capoverso "4-quater" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/30

[Sironi](#)

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).

1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

2. Il Garante ha il compito di:

a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali, ivi compresa - previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere - l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudente;

c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;

g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

k) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiore o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.

4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a). età non superiore ai sessantacinque anni;

b). diploma di laurea;

c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

75.1000/31

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 75.1000, comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 7, è inserito il seguente» con le seguenti: «apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7, inserire il seguente»;*

b) *aggiungere, infine, la seguente lettera: «b) al comma 8, sopprimere le parole da "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178".*

75.1000/32

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: «Le regioni a statuto ordinario rinunciano» fino a: «250 milioni di euro»;*

b) *dopo il capoverso 7-bis, sono inseriti i seguenti:*

«7-ter. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.

7-quater. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In alternativa, le Regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse. La facoltà è comunicata da ciascuna Regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.

7-quinquies. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

7-sexies. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla lettera a), si provvede all'articolo 86, dopo il comma

2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 100 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 100 milioni per l'anno 2024.».

Tabella A

Regioni	Percentuali regionali per l'anno 2024 in termini di riparto	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno
Abruzzo	3,16%	6.635.090,63	6.635.090,63	3.317.545,63
Basilicata	2,50%	5.242.018,63	5.242.018,63	2.621.009,31
Calabria	4,46%	9.358.294,63	9.358.294,63	4.679.147,31
Campania	10,54%	22.112.588,73	22.112.588,73	11.056.294,36
Emilia-Romagna	8,51%	17.846.802,63	17.846.802,63	8.923.401,31
Lazio	11,70%	24.553.556,53	24.553.556,53	12.276.778,26
Liguria	3,10%	6.505.456,32	6.505.456,32	3.252.728,16
Lombardia	17,48%	36.678.340,21	36.678.340,21	18.339.170,10
Marche	3,48%	7.306.008,95	7.306.008,95	3.653.004,47
Molise	0,96%	2.008.227,68	2.008.227,68	1.004.113,84
Piemonte	8,23%	17.260.687,68	17.260.687,68	8.630.343,34
Puglia	8,15%	17.104.331,47	17.104.331,47	8.552.165,73
Toscana	7,82%	16.400.728,53	16.400.728,53	8.200.364,26
Umbria	1,96%	4.116.386,42	4.116.386,42	2.058.193,21
Veneto	7,95%	16.671.480,95	16.671.480,95	8.335.740,47
TOTALE	100,00%	209.800.000,00	209.800.000,00	104.900.000,00

Tabella B

Regioni	Percentuali di riparto	Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024
Abruzzo	3,16%	4.433.935,68
Basilicata	2,50%	3.503.007,69
Calabria	4,46%	6.253.731,68
Campania	10,54%	14.776.858,63
Emilia-Romagna	8,51%	11.926.223,68
Lazio	11,70%	16.408.048,74
Liguria	3,10%	4.347.306,84
Lombardia	17,48%	24.510.501,90
Marche	3,48%	4.882.280,53
Molise	0,96%	1.342.009,16
Piemonte	8,23%	11.534.549,16

Puglia	8,15%	11.430.063,26
Toscana	7,82%	10.959.876,74
Umbria	1,96%	2.750.797,79
Veneto	7,95%	11.140.808,53
TOTALE	100,00%	140.200.000,00

75.1000/33

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, al comma 6, capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: « Le regioni a statuto ordinario rinunciano» fino a: « per un totale complessivo di 250 milioni di euro»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 250 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 250 milioni per l'anno 2024.»*

75.1000/34

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 88, al comma 8, dopo le parole "politiche sociali e famiglia," sono inserite le seguenti: "nonché della spesa per contributi alla finanza pubblica e della spesa per funzioni delegate regionali, tenendo altresì conto dell'avanzo libero"

75.1000/35

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6. All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da: "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole: "legge 30 dicembre 2020, n. 178"

75.1000/36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 75.1000 aggiungere infine il seguente comma:

7-bis. "All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178"

Art. 78

78.0.12 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 78-bis

(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della

procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni per l'anno 2024."

Art. 79

79.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti: "70 milioni di euro";
- b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

5-quater. Ai soli fini dell'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;
- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

79.0.28 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di

euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3-*bis*."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 125 milioni di euro e, in ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 100 milioni di euro."

79.0.36 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-*bis*.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione

di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

79.0.44 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

Art. 80

80.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione

siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente

2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

80.0.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-bis della presente legge."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro

derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

80.0.11 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione. "

80.0.16 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Risorse delle città metropolitane)

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

6. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

80.0.18 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-*bis*

(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali - mitigazione accantonamento FCDE)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori

entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis*

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinqies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 84

84.6 (testo 2)

[Nicita](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis*

aggiungere il seguente:

«2-ter. Per le finalità connesse al potenziamento e alla continuità dei Servizi sociali negli enti locali della Regione Sicilia e al superamento del precariato, è riconosciuto agli assistenti sociali in servizio presso gli stessi enti che svolgono l'attività in regime di partita Iva con inquadramento libero professionale, l'equiparazione al lavoro subordinato.»

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

Art. 88

88.1 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate

in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (ant.) del 15/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

VENERDÌ 15 DICEMBRE 2023

172ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO concorda con la valutazione della relatrice.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) formula pertanto una proposta di parere non ostativo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, motivato, in particolare, dalle gravi carenze del provvedimento a livello politico.

Anche il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) dichiara, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, per le ragioni già illustrate in precedenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo della relatrice, che viene approvata.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di sospendere momentaneamente la seduta e di convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza, al fine di definire il prosieguo dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 10,25 riprende alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 113 subemendamenti all'emendamento del Governo 54.1000, 65 subemendamenti agli emendamenti dei relatori e 2 subemendamenti ai

subemendamenti dei relatori, pubblicati in allegato.

Ricorda che nella seduta di ieri sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, con l'accantonamento della proposta 2.15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza poc'anzi conclusosi ed apprezzate le circostanze, propone di terminare la presente seduta e di convocare un'ulteriore seduta antimeridiana per le ore 12 della giornata odierna, onde proseguire la votazione degli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 3

3.500/1

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 3.500, lettera a), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo le parole: «famiglie numerose» inserire le seguenti: «e dei giovani» e sopprimere le parole: «i seguenti nuclei familiari»;*

b) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-bis) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.».

3.500/2

[Fina](#)

Alla lettera a), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente"».

3.500/3

[Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 3.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano agli immobili siti nei comuni di cui all'articolo 85, comma 1"».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025 e 99.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2026».

3.500/4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 3.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 18, sopprimere i commi 2, 3 e 4».

3.500/5

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 3.500, lettera b), alla lettera a), sostituire le parole da: «è sostituito dal seguente» fino alle parole: «dichiarazione dei redditi» con le seguenti: «è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

3.500/6

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'emendamento 3.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

"4-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a sostenere le spese di affitto corrisposte dai soggetti affittuari ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il 'Fondo a sostegno delle locazioni di lungo periodo'.

4-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari."».

3.500/7

[Manca](#)

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 'a settantotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'a novantadue mesi';

b) al comma 7, le parole: 'e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: ', e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025';

c) al comma 8, le parole: 'alla scadenza dei trentasei mesi,' sono sostituite dalle seguenti: 'alla scadenza dei novantadue mesi'"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,8 milioni per il 2024 e 8,8 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 010

010.500/1

[Manca](#)

Alla lettera b), sopprimere il comma 5-sexies.

010.500/2

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 010.500, lettera c), dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

«Art. 10- bis.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

1. Per l'anno 2023, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dalla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di garantire la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è autorizzato a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo di 20 milioni di euro, in deroga

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per incrementare il fondo risorse decentrate del personale in servizio inquadrato nelle aree del sistema di classificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Centrali.».

010.500/3

[Bevilacqua](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 010.500, lettera c), dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

«Art. 10- bis.1.

(Stabilizzazione lavoratori precari in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana)

1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018.

4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

010.500/4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 010.500, lettera d) alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «Ai relativi oneri si provvede:» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»;

b) *sopprimere le lettere a) b) c) e d).*

010.500/5

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 010.500, alla lettera e), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «nei limiti della dotazione organica» *inserire le seguenti:* «duecentocinquanta unità dell'Area degli assistenti e» *e sopprimere le parole:* «senza il»;

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 4.063.085 per l'anno 2024 e di euro 12.189.255 a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 206.533 per l'anno 2024 e di euro 619.597 a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 151.984 per l'anno 2024 e di euro 455.952 a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -19.187.443;

2025: -19.230.515;

2026: -25.050.818.

010.500/6

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 010.500, lettera f), sostituire il capoverso: «Art. 66-bis» con il seguente:

«Art. 66- bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -35.000.000.

010.500/7

[Manca](#), [Parrini](#)

Alla lettera f), sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti» e aggiungere in fine il seguente capoverso:

«Art. 66- ter.

(Incremento oneri contrattuali)

1. L'incremento dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1,1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Conseguentemente, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) All'articolo 86, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le

misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

010.500/8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 010.500 dei Relatori, lett. f), dopo l'articolo 66-bis, inserire il seguente:

«Art. 66- ter.

(Incremento oneri contrattuali)

1. L'incremento dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Conseguentemente, alla lett. f), alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

010.500/9

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento dei Relatori 010.500, alla lettera f), dopo il capoverso «art. 66-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 66- ter.

(Incremento oneri contrattuali)

1. L'incremento dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

010.500/10

[Lopreiato](#)

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, infine, il seguente capoverso:

«Art. 67- quater.

(Rafforzamento dell'accoglienza residenziale in case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e di garantire, al contempo, elevati standard di sicurezza sociale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

«Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -20.000.000

2025: -20.000.000

2026: -20.000.000».

010.500/11

[Lopreiato](#)

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67- quater.

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "850 unità".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

«Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni"».

010.500/12

[Lopreiato](#)

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67- quater.

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 500 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

«Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "82 milioni"».

010.500/13

[Lopreiato](#)

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67- quater.

(Assunzione personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

«Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "79,5 milioni per l'anno 2024 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"».

010.500/14

Lopreiato

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67- quater.

(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)

1. È istituita, presso il Ministero della giustizia, una Banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della Banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

Art. 11

11.500/1

Basso, Irto, Fina

Alla lettera c), capoverso Art. 56-bis, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 8,4 milioni di euro per l'anno 2024.».

11.500/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

All'emendamento 11.500 dei Relatori, dopo la lettera e) aggiungere i seguenti:

e-bis) limitatamente agli anni 2024 e 2025 il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo. Nel caso di sostituzione e relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

Ai relativi oneri, quantificati in massimo 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.500/3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere la lettera f).

11.500/4

[Manca](#), [Parrini](#)

All'emendamento 11.500, lettera f), sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti» e aggiungere infine il seguente capoverso:

«Art. 85- ter

(Ulteriori misure in favore degli enti locali)

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole: "agli anni 2023 e 2024,";

b) le parole: "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle parole: "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023.".

2. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è soppresso.».

11.500/5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 11.500 dei Relatori, lett. f), dopo l'articolo 85-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 85- ter.

(Ulteriori disposizioni in favore degli enti locali)

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "all'anno 2023," sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2023 e 2024,";

b) le parole: "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle seguenti: "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023.".

2. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.».

Conseguentemente, alla lett. f), alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

11.500/6

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 11.500, è aggiunta la seguente lettera:

«i) dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

"Art. 85- ter.

(Ulteriori disposizioni in favore degli enti locali)

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: 'all'anno 2023,' sono sostituite dalle parole: 'agli anni 2023 e 2024,';

b) le parole: 'accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.' sono sostituite dalle parole: 'accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023.'

2. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato."».

Art. 18

18.0.500/1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Alla lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 759, lettera a) si interpreta, per effetto dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 nel senso che gli immobili posseduti dagli enti locali sono esenti dall'imposta se destinati ad attività scolastica.».

18.0.500/2

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento dei Relatori 18.0.500, alla lettera a), capoverso «art. 18-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 50, comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: "È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95, nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

2) all'articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "comma 6" inserire le parole: ", secondo periodo,".».

Conseguentemente:

alla rubrica dell'articolo 18-ter sono inserite in fine le seguenti parole: «nonché semplificazioni in materia di affidamento contratti in via d'urgenza ed esecuzione anticipata».

18.0.500/3

[Manca](#), [Parrini](#)

Alla lettera a), capoverso «Art. 18-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95, nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

b) all'articolo 17, comma 8, dopo le parole: "comma 6" sono inserite le parole: ", secondo periodo,".».

Conseguentemente, alla Rubrica sono inserite infine le seguenti parole: «nonché semplificazioni in materia di affidamento contratti in via d'urgenza ed esecuzione anticipata».

18.0.500/4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 18.0.500 dei Relatori, lettera a), cpv. art. 18-ter, inserire, in fine, il seguente comma:

«2. Al d.lgs. 36/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 50, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95, nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

2) all'articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole "comma 6", sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 18-ter, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché semplificazioni in materia di affidamento contratti in via d'urgenza ed esecuzione anticipata».

18.0.500/5

[Enrico Borghi, Paita](#)

All'emendamento 18.0.500, alla lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 18-quater».

18.0.500/6

[Manca, Parrini](#)

Alla lettera a), capoverso «Articolo 18-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «Norma interpretativa e presunzione legale»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite, gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse. Con riferimento agli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dal 2024 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 5 milioni di euro annui per la compensazione della perdita di gettito registrata dai Comuni, da ripartire per il 2024 secondo modalità da determinare con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, con riferimento alle annualità successive, entro il 31 marzo di ciascun anno».

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 86, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2024."»).

18.0.500/7

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 18.0.500, capoverso «art. 18-quater», alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «Norma interpretativa e presunzione legale» e sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite, gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse. Con riferimento agli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dal 2024 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 5 milioni di euro annui per la compensazione della perdita di gettito registrata dai Comuni, da ripartire per il 2024 secondo modalità da determinare con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, con riferimento alle annualità successive, entro il 31 marzo di ciascun anno».

18.0.500/8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 18.0.500 dei Relatori, lettera a), cpv. Art. 18-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica dell'articolo, eliminare le seguenti parole: «Norma interpretativa e presunzione legale»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite, gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse. Con riferimento agli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dal 2024 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 5 milioni di euro annui per la compensazione della perdita di gettito registrata dai Comuni, da ripartire per il 2024 secondo modalità da determinare con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, con riferimento alle annualità successive, entro il 31 marzo di ciascun anno.».

Art. 24

24.0.500/1

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 24.0.500, alla lettera c), sostituire le parole da: «, al comma 2» fino alle parole: «mese lavorato» con le seguenti: «sopprimere i commi da 1 a 5».

24.0.500/2

[Turco, Barbara Floridia](#)

All'emendamento 24.0.500, lettera d), capoverso «articolo 55», lettera a), sopprimere le parole: «e le parole: "l'attività di Sace S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato"».

24.0.500/3

[Turco, Barbara Floridia](#)

All'emendamento 24.0.500, lettera g), capoverso «Art. 62-ter» sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

24.0.500/4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

All'emendamento dei Relatori 24.0.500, lettera i), cpv. art. 79-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tutte le disposizioni di cui al periodo precedente si intendono efficaci fino al 2026 o comunque fino al termine previsto del PNRR."».

24.0.500/5

[Manca, Parrini](#)

Alla lettera i), capoverso «Art. 79-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tutte le disposizioni di cui al periodo precedente si intendono efficaci fino al 2026 o comunque fino al termine previsto del PNRR"».

24.0.500/6

[Enrico Borghi, Paita](#)

All'emendamento dei Relatori n. 24.0.500, lettera i), capoverso «art. 79-bis» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'art. 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto infine il seguente periodo: "Tutte le disposizioni di cui al periodo precedente si intendono efficaci fino al 2026 o comunque fino al termine previsto del PNRR."».

Art. 25

25.0.500/1

[Nave, Barbara Floridia](#)

All'emendamento 25.0.500, lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'art. 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026 di Euro 100 milioni per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109/2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al DPCM 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto-legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive. Per le finalità di cui alla presente lettera, si autorizza la spesa di 100 milioni per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

25.0.500/2

[Nave, Barbara Floridaia](#)

All'emendamento 25.0.500, lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di Euro per il 2026.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni per ciascun anno 2024 e 2025, 24 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a partire dall'anno 2027».

25.0.500/3

[Nave, Barbara Floridaia](#)

All'emendamento 25.0.500, lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'art. 24-bis del decreto-legge 109/2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'art. 5-ter del decreto-legge 186/2022 e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'art. 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186/2022. Per le dualità di cui ai precedenti periodi, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «66 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

25.0.500/4

[Nave, Barbara Floridaia](#)

All'emendamento 25.0.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 30, si apportano le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "5.050.000 euro" con le seguenti: "6.550.000 euro"; dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

"d-bis) Euro 500.000 per i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi

meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'art. 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d-ter) Euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69."

b) dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

"30-*bis*. Le misure previste dall'art. 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

30-*ter*. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: '16 settembre 2023', ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: '16 settembre 2024'.

30-*quater*. All'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: 'fino all'anno di imposta 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'fino all'anno di imposta 2024'.

30-*quinquies*. Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

30-*sexies*. Agli oneri di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, si autorizza una spesa pari a 1 milione e 500 mila euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Art. 30

30.500/1

Camusso

All'emendamento 30.500, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, al capoverso «5-quater», sostituire le parole: «10,4», «10,5» e «2,4» rispettivamente con le seguenti: «70,4», «70,5» e «62,».

30.500/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

All'emendamento 30.500 il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

30.500/3

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 30.500, sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024"».

30.500/4

[Guidolin, Barbara Florida](#)

All'emendamento 30.500, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 5-bis, sostituire le parole: «e 2024» con le seguenti: «2024 e 2025»;*
- b) *sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:*

«5-ter. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari.

5-quater. I trattamenti di cui ai commi 5-bis. e 5-ter. sono erogati entro un limite di spesa di limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 5-ter non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

30.500/5

[Guidolin, Barbara Florida](#)

All'emendamento 30.500, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 5-bis, sostituire le parole: «e 2024» con le seguenti: «2024 e 2025»;*
- b) *sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:*

«5-ter. Limitatamente agli anni 2024 e 2025, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 148.

5-quater. I trattamenti di cui ai commi *5-bis.* e *5-ter.* sono erogati entro un limite di spesa di limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma *5-ter* non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da *12-bis* a *12-quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *5-quater*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

30.500/6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«*5-quinquies.* All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla lettera *a*), dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604", inserire le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020"».

Consequentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16- bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63- bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63- ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63- quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63- quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di

lavorazione della cannabis conferita, nonché concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63- sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63- septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63- octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".».

Art. 39

39.500/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere i seguenti commi:

«5-sexies. È istituito nello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanza un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5-septies. Agli oneri di cui al comma 5-sexies si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-octies. Il Fondo di cui al comma 5-sexies è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

5-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 5-sexies.».

39.500/2

[Guidolin](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 39.500, lettera b), capoverso 40, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti con cadenza semestrale a monitoraggio e rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad essi trasferiti".».

39.500/3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 39.500, lettera b), alla lettera c), numero 2), capoverso «h)», sopprimere le parole: «promozione di».

39.500/4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

All'emendamento 39.500, lettera b), alla lettera c), numero 2), capoverso «h)», dopo le parole: «rilevanza nazionale o territoriale,» inserire la seguente: «anche».

39.0.500/1

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 39.0.500, capoverso «Art. 39-bis» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le persone che versano in situazioni di fragilità sociale, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, all'acquisto di alimenti per animali d'affezione.».

Conseguentemente:

a) al comma 2 sostituire le parole: «250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 per l'anno 2025, 250.000 per l'anno 2026» con le seguenti: «300.000 euro per l'anno 2024, 300.000 per l'anno 2025, 300.000 per l'anno 2026»;

b) al conseguentemente, sostituire le parole: «99,750 milioni di euro» con le seguenti: «99,700 milioni di euro».

39.0.500/2

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 39.0.500, capoverso «Art. 39-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente, al conseguentemente, sostituire le parole: «99,750 milioni di euro» con le seguenti: «94,750 milioni di euro».

Art. 50

50.0.500/1

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 50.0.500, comma 1, sostituire le parole: «5.000.000 di euro» con le seguenti: «15.000.000 di euro».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

50.0.500/2

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

All'emendamento 50.0.500, capoverso «Art. 50-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 331, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2015," sono inserite le seguenti: "all'istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,".

1-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 332, inserire il seguente:

"332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."».

Art. 54

54.1000/1

[Manca](#), [Nicità](#)

Al numero 1, lettera a) sostituire le parole: «sono sostituite con: "è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024"» con le seguenti: «sono sostituite con: "è autorizzata la spesa complessiva di 220 milioni di euro per l'anno 2024"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/2

[Martella](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Conseguentemente, Allo stato di previsione» fino a: «Fino all'anno 2030» con le seguenti: «Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con

provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

54.1000/3

Lorenzin

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-bis"» con le seguenti: «inserire i seguenti:

"2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

2-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024.

2-quater."»

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»*

54.1000/4

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-bis"» con le seguenti: «inserire i seguenti: "2-bis. Per l'anno 2024, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al presente comma nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo

di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le garanzie di cui al presente comma sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al primo periodo. 2-ter."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. inserire il seguente:

«4, All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/5

[Malpezzi](#)

Al numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-bis"» con le seguenti: «inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: 'disegni e modelli' sono aggiunte le seguenti: 'know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità';

b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

'10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza'.

2-ter."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/6

[Martella](#), [Manca](#)

Al numero 1, alla lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-bis"» con le seguenti: «inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: 'fino al 31 dicembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2024';

b) al comma 90, le parole: '10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024' sono sostituite dalle seguenti: '10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025'.

2-ter,"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2025."».*

54.1000/7

[Tajani](#), [Furlan](#)

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-bis"» con le seguenti: «inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: 'fino al 30 giugno 2022' sono soppresse;

b) le parole: 'fino a un importo di euro 100 milioni' sono sostituite dalle seguenti: 'fino a un importo di euro 150 milioni'.

2-ter"».

54.1000/8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-bis"» con le seguenti: «inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete'.

2-ter."»

54.1000/9

[Martella](#), [Manca](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"*3-bis*. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 'Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative', con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma *3-bis*."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"*3-bis*. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 46 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 46 milioni di euro per l'anno 2024."»

54.1000/11

[Manca](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 3, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".»

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2024."»

54.1000/12

[Lorenzin](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: 'superiore a 6 anni' con le seguenti: 'superiore a 8 anni' e le parole: '36 mesi' con le seguenti: '60 mesi'."»

54.1000/13

[Malpezzi](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."»

54.1000/14

[Martella](#), [Manca](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"*3-bis*. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante 'Una normativa sui chip per l'Europa', al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/15

Manca

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire i seguenti;

"*3-bis*. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

3-ter. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

'*b)* ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di

entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

54.1000/16

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"*3-bis*. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3-ter. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma *3-bis* sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3-quater. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."».

54.1000/17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"*3-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle

microimprese;

2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;

3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese."».

54.1000/18

[Martella](#), [Manca](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3-quater, 3-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 3-bis."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/19

[Malpezzi](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per

attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."».

54.1000/20

[Martella](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, 2-b/s, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3-quater.

3-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."».

54.1000/21

[Malpezzi](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: 'in misura pari al 5 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'in misura pari al 10 per cento' e le parole: 'nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro' sono sostituite dalle seguenti: 'nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034."».

54.1000/22

[Manca, Franceschelli](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"*3-bis*. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/23

[Malpezzi](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 inserire il seguente: "All'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: '150 milioni' sono sostituite dalle seguenti: '200 milioni' e le parole: 'dal 2025 al 2035' sono sostituite con le parole: 'dal 2024 al 2034'".».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi

non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"».

54.1000/24

[Tajani](#), [Manca](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 dicembre 2023';

b) al comma 1057, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 dicembre 2023'".».

54.1000/25

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese agli anni 2024 e 2025. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-b/s, sono definite le modalità di attuazione per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/26

[Malpezzi](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del *Made in Italy*. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: '110 per cento' sono aggiunte le seguenti: 'e del 150 per cento in caso di disegni e modelli';

b) al comma 10-bis, le parole: '110 per cento' sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

'4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante.'».

Consequentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"».

54.1000/27

[Lorenzin](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) le parole: '20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '40 per cento';

2) le parole: '10 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '20 per cento';

3) le parole: '5 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '10 per cento';

b) alla lettera c), le parole: '20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '30 per cento'».

Consequentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione

della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/28

[Lorenzin](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: 'la propria qualifica' sono inserite le seguenti: ', compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,'"».

54.1000/29

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

Fertilizzanti;

Fitosanitari;

Mangimi;

Sementi e piantine.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario."».

Consequentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori

a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

54.1000/30

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: '30 giugno 2023' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2023'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/31

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

3-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole: 'sostegno delle filiere agricole' sono aggiunte le seguenti: 'e delle filiere della pesca e acquacoltura'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/32

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"*4-bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

4-quater. Al maggiori oneri di cui al comma *A-bis*, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma.

4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/33

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"*4-bis*. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *4-bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *4-quater*.

4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di

revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/34

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. La dotazione del Fondo di cui al comma 4 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

4-*ter*. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 4-*bis*."».

Consequentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/35

[Manca](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) Al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "140 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025"».

Consequentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."»

54.1000/36

[Irto](#)

Ai numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018."»

54.1000/37

[Fina](#)

Al numero 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, dopo le parole: 'cooperative o consorzi di autotrasportatori' sono inserite le seguenti: 'ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati'"».

54.1000/38

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione

della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/39

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"*4-bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

Consequentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/40

[Lorenzin](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"*4-bis*. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.'»

54.1000/41

[Martella](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato A:

1) al capoverso dodicesimo, le parole: 'interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica' sono soppresse;

2) sono aggiunti in fine i seguenti capoversi: 'strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di *self scanning*, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento *contactless*), strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, cassette e casseforti intelligenti), sistemi avanzati di sicurezza anti-taccheggio, scaffalature autoportanti per magazzini automatizzati strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto), strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita o sede operativa, potenziamento rete mobile e *wireless*, strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, *fleet management System*, implementazione AGV, silo per la preparazione *pallet di picking, sorter*), prodotti e sistemi per la refrigerazione commerciale, macchine generatrici di fluidi per la conservazione dei prodotti (ad esempio gas inerti), soluzioni di *Smart-Building* inclusi i sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi'.

b) all'allegato B:

1) al capoverso diciannovesimo, le parole: 'e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica' sono soppresse;

2) sono aggiunti infine i seguenti capoversi: '*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi *Big Data Analytics*), *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto)'."»

54.1000/42

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: 'tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese per un ammontare non inferiore a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori

a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/43

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/44

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 maggio 2024';

b) al comma 1057, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 maggio 2024'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *mode in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,

al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/45

[Lorenzin](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 dopo il numero 1), è inserito il seguente:

'1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).'

4-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, numero 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: 'che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 1/01 recante 'Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'ucraina' sono soppresse;

b) le parole: 'previste dalla citata Comunicazione' sono sostituite dalle seguenti: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 1/01)"».

54.1000/46

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, capoverso '55-bis', dopo il numero 1) è inserito il seguente:

'1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).'

4-ter. Al comma 1, numero 3), dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le seguenti parole: 'che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 1/01 recante 'Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina', e le parole: 'previste dalla citata Comunicazione' sono sostituite dalle seguenti parole: 'previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 1/01).'"».

54.1000/47

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: '30 giugno 2023', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 2024'.

4-ter. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: '30 settembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 2024.'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/48

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: '*per l'anno 2023*' sono aggiunte le seguenti: '*e 20 milioni di euro per l'anno 2024*'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2024."»

54.1000/49

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente; "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente

legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024"».

54.1000/50

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2024"».

54.1000/51

[Lorenzin](#)

Al numero 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".»

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre

2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 9,5 milioni di euro per l'anno 2024.»

54.1000/52

[Tajani](#), [Manca](#)

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso.»

54.1000/53

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Sensi](#), [D'Elia](#), [Nicita](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Basso](#)

Al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1 premettere il seguente:

"01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) alla lettera a), sostituire le parole: "è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "è autorizzata la spesa complessiva di 9.270,8 milioni di euro, in ragione di 566,6 milioni di euro per l'anno 2024, 884,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.149,6 milioni di euro per l'anno 2026"».

54.1000/54

[Manca](#), [Rando](#)

Al numero 2, sopprimere la lettera a).

54.1000/55

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 487 a 493 sono abrogati"».

Conseguentemente, l'articolo 14 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e il decreto-legge 21 marzo 2023 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono abrogati.

54.1000/56

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 1 è soppresso.».

54.1000/57

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

All'emendamento 54.1000, al punto 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è abrogato.».

54.1000/58

[Manca](#)

Al numero 2, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 - metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile" dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sul cap. 1344 relativo alla linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Conseguentemente, alla lettera a), capoverso «1», gli importi ivi previsti sono ridotti di 40 milioni e 400.000 euro per l'anno 2024 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

54.1000/59

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#)

All'emendamento 54.1000, punto 2, lettera a), sostituire i commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater con i seguenti:

«1. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

1-bis. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e

della difesa del suolo.

1-ter. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

1-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.».

54.1000/60

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2, lettera a) sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato "Piano". Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di demotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024, 885 milioni per l'anno 2025, 1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno 2027, 1.380 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno

2032. Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.».

54.1000/61

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «bilancio dello Stato» con le seguenti: «Al fine di progettare e realizzare i collegamenti ferroviari diretti tra Crotone e Cosenza, Siracusa e Trapani, Palermo e Trapani, Taranto e Lecce, Agrigento e Catania, Agrigento e Siracusa, Taranto e Cosenza, Potenza e Matera, il raddoppio della linea Albairate e Mortara, la riapertura della linea Dogato-Portomaggiore e per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie SIA Porretta Terme- Bologna e S2A Vignola-Bologna».

Conseguentemente, il capoverso 1-quater è abrogato.

54.1000/62

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «bilancio dello Stato» con le seguenti: «Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, in particolare al Sud, nonché gli investimenti sulle ferrovie al servizio dei pendolari, sulla rete stradale Anas e provinciale, sull'infrastrutturazione elettrica, sulle tramvie e le metropolitane nelle aree urbane, sulle infrastrutture per la mobilità dolce e sulla realizzazione della logistica per favorire l'interscambio modale, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, nonché per la realizzazione di ecodotti per la connettività ecologica territoriale" rispetto al quale è».

54.1000/63

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «bilancio dello Stato» con le seguenti:

«1. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo alla trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario in tratte a doppio binario, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture è istituito un fondo denominato "Fondo per il potenziamento della rete ferroviaria", rispetto al quale è».

54.1000/64

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), comma 1, sostituire le parole:* «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024, 885 milioni per l'anno 2025, 1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno 2027, 1.380 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» *con le seguenti:* «è autorizzata la spesa di 280 milioni per l'anno 2024, 535 milioni per l'anno 2025, 800 milioni per l'anno 2026, 1.280 milioni per l'anno 2027, 1.385 milioni per l'anno 2028, 1.200 milioni per l'anno 2029, 930 milioni per l'anno 2030, 960 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»;

b) *alla lettera c), sostituire i commi da 7-bis a 7-quater con i seguenti:*

«7-bis. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato "Piano". Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

7-ter. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

d) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

e) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

f) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

g) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

7-quater. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 8.700 milioni di euro, in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 700 milioni per l'anno 2032. Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

7-quater. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/65

[Meloni](#), [Nicita](#)

Al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), comma 1, sostituire le parole:* «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024, 885 milioni per l'anno 2025, 1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno 2027, 1.380 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» *con le seguenti:* «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 606 milioni per l'anno 2024, 766 milioni per l'anno 2025, 1.040 milioni per l'anno 2026, 330 milioni per l'anno 2027, 1.270 milioni per l'anno 2028, 1.590 milioni per l'anno 2029, 1.320 milioni per l'anno 2030, 1.350 milioni per l'anno 2031, 150 milioni per l'anno 2032 e 890 milioni per l'anno 2033»;

b) *alla lettera a), dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:*

«1-quinquies. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di *Einstein Telescope*, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, regione autonoma della

Sardegna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2032. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'università e della Ricerca presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/66

Nicita

Al numero 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), comma 1, sostituire le parole:* «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024, 885 milioni per l'anno 2025, 1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno 2027, 1.380 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» *con le seguenti:* «4.312 milioni di euro, in ragione di 7 milioni per l'anno 2024, 285 milioni per l'anno 2025, 550 milioni per l'anno 2026, 240 milioni per l'anno 2027, 380 milioni per l'anno 2028, 1.100 milioni per l'anno 2029, 830 milioni per l'anno 2030, 860 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»;

b) *alla lettera a), dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:*

«1-quinquies.1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale le carenze infrastrutturali dell'edilizia sanitaria pubblica e le attrezzature ospedaliere nelle aree territoriali del mezzogiorno è autorizzata la spesa complessiva di 5 miliardi di euro, in ragione di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni per l'anno 2027, 1.000 milioni per l'anno 2028, 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, e di 200 milioni per l'anno 2032.».

54.1000/67

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

54.1000/68

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera a).

54.1000/69

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

All'emendamento 54.1000, al punto 2, capoverso «articolo 56», lettera a), capoverso comma «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire, le parole da: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 718 milioni di euro. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

b) alla lettera b) sostituire, le parole da: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1,600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

54.1000/70

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

54.1000/71

[Nicita](#), [Furlan](#)

Al numero 2, lettera a), dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 8, comma 12-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "5,4 milioni di euro".»

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 400.000;
2025: - 400.000;
2026: - 400.000».

54.1000/72

Basso

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471, è sostituito dal seguente:

'471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato 'buono portuale', pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16,17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

- a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente;
- b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 10.000 euro per modello di gestione per ciascuna impresa;
- c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."».

54.1000/73

Manca, Lorenzin

Al numero 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: 'e 100 milioni di euro per l'anno 2023' sono sostituite dalle seguenti: ', 100 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026';

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.'

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: 'Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.'

3-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: 'Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.'».

Consequentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/74

[Basso](#)

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge."».

Consequentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le

misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/75

[Lorenzin](#)

Al numero 2. dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/76

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e

amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/77

[Valente](#)

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

Consequentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/78

[Sensi](#), [D'Elia](#), [Manca](#)

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

Consequentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano

adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/79

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

54.1000/80

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 4, la lettera a) è soppressa;».

54.1000/81

[Basso](#), [Manca](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Per lo sviluppo dell'intermodalità nei trasporti delle merci, è autorizzato un finanziamento pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024 destinato alla realizzazione degli interventi della Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo di sistemi di trasporto, Programma 13.2, autotrasporto e intermodalità, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte

a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/82

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sul capitolo 7309, 'Modalità alternative al trasporto stradale e ottimizzazione della logistica' della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024."».*

54.1000/83

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno anno 2024, 2025 e 2026 sul capitolo 1245, Marebonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto

2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/84

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sul capitolo 1246, Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali-Ferrobonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."»

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».*

54.1000/85

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 sono inseriti {seguenti:

"5-bis. Ai fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

5-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi

non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/86

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Fondo finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

5-ter. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 5-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026."».

54.1000/87

[Manca](#), [Martella](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 22 milioni di euro per l'anno 2024"».

54.1000/88

[Martella](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6-quater.

6-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/89

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, le parole: 'può destinare' sono sostituite dalle seguenti: 'deve destinare, previa istanza dell'impresa o dell'agenzia stessa,'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/90

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 728, dopo le parole: 'per ciascuno degli anni 2022 e 2023' sono aggiunte le seguenti: 'nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026';

b) al comma 730, dopo le parole: 'per ciascuno degli anni 2022 e 2023' sono aggiunte le seguenti: 'nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/91

[Irto](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/92

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Al fine di sostenere la mobilità ciclistica il fondo di cui all'articolo 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dei quali 500 mila euro da destinare alla manifestazione cicloturistica 'L'Eroica' al fine di promuovere la storia del ciclismo, il benessere psicofisico e la tutela del paesaggio.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."».

54.1000/93

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Furlan](#)

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: 'carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.', con le seguenti: 'carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.'. Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: 'per l'anno 2022', inserire le seguenti: 'e 2023'.

6-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232."».

54.1000/94

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 al 2028."».

54.1000/95

[Nicita](#)

Al numero 2, lettera c), al comma 7-bis premettere il seguente:

«07-bis. Gli impegni di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo sono attivabili solo ove comprensivi degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto.».

54.1000/96

[Sironi](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 54.1000, comma 2, lettera e), al comma 7-bis, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: «senza ulteriore consumo di suolo, garantendo invarianza idraulica e prevenzione del dissesto idrogeologico, nel rispetto della tutela paesaggistica e della sostenibilità ambientale, valutati gli impatti sul livello di inquinamento dell'aria e dei conseguenti effetti sulla salute dei residenti».

54.1000/97

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 54.1000 del Governo, comma 2, lettera c), capoverso 7-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da: «100 milioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028»;*

b) *dopo il comma 7-quater, inserire il seguente:*

«7-quater. 1. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

54.1000/98

[Martella](#)

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

«7-quater.1. Per l'attuazione di interventi di progettazione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana nella città di Mestre, sono stanziati risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con

provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/99

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Al numero 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per assicurare la progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»;*

b) *dopo il comma 7-duodecies inserire il seguente:*

«7-terdecies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

54.1000/100

[Martella](#)

Al numero 2, lettera c), comma 7-sexies, dopo le parole: «per l'anno 2024» aggiungere le seguenti: «per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza delle cupole lignee della Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

54.1000/101

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Al numero 2, lettera c), comma 7-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini della realizzazione del progetto di potenziamento e di sviluppo del porto di Livorno e delle relative infrastrutture per l'interconnessione con il territorio mediante i collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;*

b) *aggiungere infine il seguente periodo: «Ai maggiori oneri di cui al secondo periodo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».*

54.1000/102

[Basso](#)

Al comma 2, lettera c), comma 7-septies, sostituire le parole da: «riduzione dell'autorizzazione» fino

a: «16 novembre 2028, n. 130» con le seguenti: «riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

54.1000/103

[Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 54.1000, al comma 2, lettera c), comma 7-octies, l'autorizzazione di spesa è incrementata di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024».

54.1000/104

[Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 54.1000, comma 2, lettera c), comma 7-octies, dopo le parole: «15,5» ovunque ricorrano inserire le seguenti: «milioni di euro».

54.1000/105

[Franceschelli](#)

Al numero 2, lettera c), comma 7-octies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Sente-Longo» inserire le seguenti: «e per il ripristino della viabilità nella Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2004, è autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento degli interventi necessari al ripristino e alla messa in sicurezza del Ponte Nove Luci sulla strada SP 18/E.»;

b) sostituire le parole: «euro 15,5 per l'anno 2024» con le seguenti: «euro 28,5 milioni per l'anno 2024.».

54.1000/106

[Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 54.1000, al comma 2, lettera c), dopo il comma 7-novies, aggiungere il seguente:

«7-novies.1 È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per rammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

54.1000/107

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 54.1000, al comma 2 lettera e), sopprimere il comma 7-decies.

54.1000/108

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-undecies inserire il seguente:

«7-undecies.1. Per gli interventi di smantellamento e riforestazione del tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol sita nel territorio appartenente al Comune di Cesana Torinese, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano

adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/109

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-duodecies aggiungere i seguenti:

«7-terdecies. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7-quaterdecies. Il Fondo di cui al comma 7-terdecies è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

7-quinquiesdecies. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse e di ripartizione delle medesime.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

54.1000/110

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-duodecies aggiungere il seguente:

«7-terdecies. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della

strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché della spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana-Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni per l'anno 2024, 60 milioni per l'anno 2025, 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni per l'anno 2024, 60 milioni per l'anno 2025, 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031."».

54.1000/111

Manca

Al numero 2. lettera c), dopo il comma 7-duodecies aggiungere il seguente:

«7-terdecies. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi *standard* minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del comune sede dell'Autodromo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024."».

54.1000/112

[Manca](#)

Al comma 2, dopo il comma 7-duodecies, aggiungere il seguente:

«7-terdecies. Le disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative al riconoscimento dell'agevolazione del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023 e la relativa possibilità di cessione del credito maturato ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto si intendono applicabili a tutte le spese documentate e rimaste a carico del contribuente fino alla data del 31 dicembre 2023. A tal fine il contribuente può produrre attestazione asseverata con atto notorio, redatto del professionista incaricato, dell'avvenuta emissione delle fatture fino alla data del 31 dicembre 2023, in caso di *general contractor* della sola fattura di quest'ultimo. Per procedere alla cessione entro la data del 16 marzo 2024, il contribuente è tenuto a produrre tutta la documentazione, le asseverazioni previste e il completamento dei lavori con relativa asseverazione di fine lavori.».

54.1000/113

[Manca](#)

Al comma 2, dopo il comma 7-duodecies, aggiungere il seguente:

«7-terdecies. Per le finalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai fini del riconoscimento dell'agevolazione del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, è consentito a coloro che hanno già depositato il secondo SAL al 60 per cento, di depositare un ulteriore stato di avanzamento dei lavori, tra il secondo e il SAL finale, attestante l'effettivo stato dei lavori entro il 31 dicembre 2023.».

Art. 65

65.0.1000/500/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al subemendamento 65.0.1000/500, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

"10-bis. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promossi da loro associazioni, è autorizzato un contributo per la copertura dei costi di gestione dei primi tre esercizi pari a 5 milioni di euro al fondo pensione complementare già costituito denominato 'Previdenza, Sicurezza e Difesa'.

10-ter. Il comma 56 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."».

65.0.1000/501/1

[De Rosa](#)

Al subemendamento 65.0.1000/501, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alineae, sostituire le parole:* «aggiungere il seguente» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti»;

b) *dopo il comma 5-bis inserire i seguenti:*

«5-ter. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promossi da loro associazioni, è stanziato un contributo pari a 5 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la copertura dei costi di gestione del fondo pensione complementare già costituito denominato "Previdenza, Sicurezza e Difesa". Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di erogazione e di utilizzo dei contributi.

5-quater. Il comma 56 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -5.000.000;

2025: -5.000.000;

2026: -5.000.000.

Art. 70

70.500/1

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 70.500, alla lettera a), dopo il capoverso 1-octies, inserire il seguente:

«1-novies. Ai profughi ucraini, in possesso di titoli e qualifiche relativi a professioni regolamentate, al fine di poter esercitare temporaneamente la loro professione sul territorio nazionale è rilasciato il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.».

Art. 81

81.0.500/1

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 81.0.500, capoverso «Art. 81-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «presente articolo» e le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «3.200.000 euro».*

81.0.501/1

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 81.0.501, capoverso «Art. 81-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è implementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «presente articolo» e le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «50.200.000 euro».*

81.0.501/2

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 81.0.501, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con la seguente: «Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:»:*

b) *dopo l'articolo 81-bis, inserire il seguente:*

«**Art. 81- ter.**

(Fondo per la sperimentazione degli Asili musicali)

1. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la

diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il "Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali" con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3. Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000.

Art. 89

89.0.500/1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al capoverso «Art. 89-bis», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La dotazione del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementata di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

89.0.500/2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#)

All'emendamento 89.0.500, capoverso «Art. 89-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Quota parte del Fondo di cui al presente comma è vincolata al potenziamento dell'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale»;

b) *al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:* «Quota parte del Fondo di cui al presente comma è vincolato - in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023", al restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi di pertinenza delle istituzioni scolastiche, nonché per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, finalizzato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 179 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

179ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) manifesta la propria solidarietà al presidente Lotito per gli attacchi strumentali alla sua persona comparsi nella giornata odierna su un articolo di stampa.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) si associa manifestando la propria stima verso il presidente Lotito, riconoscendone la dedizione e l'impegno profuso per il buon andamento e la dignità dei lavori della Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) esprime la propria disapprovazione rispetto alle distorte ricostruzioni di stampa relative all'andamento della seduta notturna in cui si sono svolti i lavori sulla legge di bilancio e trova particolarmente scorretto sminuire il lavoro che è stato compiuto.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) ringrazia il senatore Dreosto per aver avviato queste riflessioni e sottolinea che le ricostruzioni apparse sulla stampa non colgono il grande lavoro che è stato fatto e rappresentano in modo errato il valore del presidente Lotito, che merita di essere difeso.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) si unisce a quanto dichiarato dai colleghi, ribadendo l'importanza di difendere il prestigio del Parlamento.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) concorda con i colleghi e ritiene che le riflessioni caricaturali siano uno strumento per evitare di affrontare le questioni di merito.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) si associa ai colleghi, sottolineando l'importanza delle funzioni svolte dal Parlamento.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) reputa naturale che vi siano momenti nei quali si attenua la tensione, nel corso di sedute lunghe e faticose come quella che ha impegnato la Commissione per tutta la notte. Invita poi a usare attenzione nel fornire ricostruzioni all'esterno, per evitare fraintendimenti e per valorizzare i rapporti con la stampa.

Il presidente [LOTITO](#) ringrazia tutti gli intervenuti, sottolineando che screditare i parlamentari significa screditare il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento. Ritiene che i lavori della Commissione sulla legge di bilancio siano stati svolti in un clima di rispetto e di reciproca considerazione, pur nell'ambito delle rispettive posizioni, e ciò potrebbe disturbare chi intende approfittare di conflitti e divisioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(936-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che sul testo proposto dalla Commissione non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala, con riferimento alle proposte riferite all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.19.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari onerosi per gli identici emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1, 4.6 e 4.201.

Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 4.3.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.200.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 5, occorre valutare il costo derivante dalle consulenze per le valutazioni di cui agli identici emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.200.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dalla relatrice, in quanto introducono nuovi oneri in mancanza di un'adeguata copertura, mentre non ha osservazioni sulle altre proposte, ovvero in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli aspetti finanziari.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S), pur riconoscendo che la sua riflessione va al di là dei profili finanziari dell'atto, sottolinea, nel merito, che non appare adeguato il coinvolgimento del Parlamento nella strategia, peraltro ancora priva di contenuto, connessa al Piano Mattei, analogamente a quanto avvenuto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ove ancora attende un riscontro alle richieste di dati e documenti avanzate mesi fa.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.19, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.3, 4.6, 4.200, 4.201, 5.4, 5.5, 5.6 e 6.200.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 dicembre.

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) riepiloga gli elementi istruttori riferiti agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, e illustra le proposte di nuova presentazione, segnalando, per quanto di competenza, sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 9, degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 (identico a 1.6), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 (identico a 1.13), 1.14, 1.14 (testo 2), 1.18, 1.19, 1.23 (identico a 1.24), 1.26, 1.30, 1.30 (testo 2), 1.31, 1.41, 1.42 (identico a 1.43), 1.44, 1.45, 1.45 (testo 2), 1.56, 1.56 (testo 2), 1.57 e 1.58. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40, nonché sulle proposte 1.59 e 1.0.2. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'onere ivi previsto. In merito all'emendamento 1.0.3 (già 1.60), occorre valutare di condizionare il parere non ostativo alla previsione che ai membri del tavolo interistituzionale non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 2, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 2.2, 2.3 (identico a 2.4), 2.5, 2.9 (identico a 2.10) e 2.11. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.6, 2.8, 2.100 (già em.to 1.0.3) e 2.100 (testo 2). Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, premesso che l'emendamento, nella clausola di copertura, fa riferimento non al fondo speciale di conto capitale vigente, ma al fondo speciale di conto capitale per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione, occorre valutare, al comma 3, la sostituzione delle parole: "valutati in" con le seguenti: "pari a". In relazione agli emendamenti 2.0.2 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3), segnala che tali emendamenti, nella clausola di copertura, fanno riferimento non al fondo speciale di conto capitale vigente, ma al fondo speciale di conto capitale per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione.

Su tutti i restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposte ai rilievi del relatore sul testo.

In relazione agli emendamenti, rappresenta preliminarmente che occorre accantonare le proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.0.2 (testo 3), ancora in istruttoria.

Esprime, poi, un avviso contrario per i profili finanziari su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.14 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2), sulle quali manifesta una valutazione non ostativa a condizione che vengano riformulate nei testi di cui dà lettura, e degli emendamenti 1.18, 1.23, 1.30, 1.45 (testo 2), 1.56, 1.59 e 1.48, sui quali esprime un avviso di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.19, 1.26, 1.31, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.49, 1.50, 1.51, 1.57, 1.58, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 (già 1.60), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.100 (già 1.0.3) e 2.0.2.

Sulla proposta 1.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo e ne definiscono le modalità realizzative attraverso accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, che opereranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.»".

Sulla proposta 1.14 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale.»".

Sulla proposta 2.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 3 del capoverso «Art. 2-bis»: "3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2), 2.100 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3), il cui l'esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio già convocata domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 99 (ant.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023
99^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 88 E 90

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in relazione alla fase istruttoria degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, per quanto riguarda l'Atto del Governo n. 88, sono stati acquisiti i documenti di CGIL, CISL, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confindustria, Confprofessioni, LAPET, Lega del filo d'oro e UIL.

Avverte, inoltre, che nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 90 è stata acquisita la documentazione di Alleanza Cooperative, Confindustria e Satispay. Sarà, ulteriormente acquisita la documentazione di Anitec-Assinform, su segnalazione del senatore Croatti.

Ricorda, infine, che nella seduta di questo pomeriggio alle 14,30, in sede di Uffici di Presidenza congiunti alla VI Commissione della Camera dei deputati, si svolgeranno le audizioni informali sull'Atto del Governo n. 90.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(936\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) illustra il decreto-legge in titolo, il quale introduce e disciplina il documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei».

Il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Il Piano Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza, individuerà ambiti di intervento e priorità di azione in svariati settori, prevedendo strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, come previsto dall'articolo 1.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano, i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3. Il comma 4 stabilisce che il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione, disciplinata dal successivo art. 4.

L'articolo 4 al comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1^o dicembre 2023, una struttura di missione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai sensi del comma 2, la struttura, tra l'altro, assicura supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vice presidente della cabina di regia. Ne cura il segretariato e predisporre la relazione annuale al Parlamento. Il comma 3 definisce la composizione della struttura, che comprende due unità dirigenziali di livello generale, due unità

dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale. Il comma 4 assegna alla struttura alla un contingente di esperti che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. I commi 5 e 6 definiscono la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio.

L'articolo 5 prevede, infine, che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Conclude la relazione illustrativa preannunciando la proposta di un parere favorevole.

Il presidente [MELCHIORRE](#) propone di votare la proposta di parere nella seduta pomeridiana di oggi. Intervengono il senatore [CROATTI](#) (M5S) e la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) chiedendo di rinviare la votazione del parere dopo la conclusione delle audizioni programmate nella Commissione Affari esteri sul disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge si limita a prevedere la organizzazione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio senza affrontare questioni di merito che potranno essere oggetto delle citate audizioni.

Interviene il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI), a giudizio del quale, senza precludere fin d'ora eventuali arricchimenti e miglioramenti del testo, sarebbe opportuna una convergenza di tutte le forze politiche sugli obiettivi che sono alla base del decreto emanato dal Governo.

Il presidente [MELCHIORRE](#), in relazione alla richiesta avanzata dai senatori Croatti e Tajani, si riserva di compiere gli approfondimenti anche in relazione al calendario dei lavori della 3ª Commissione. Dichiarando quindi aperta la discussione generale.

Interviene nel merito il senatore [TURCO](#) (M5S), il quale, dopo aver preannunciato la presentazione di un parere contrario, ne illustra le motivazioni, giudicando carente il decreto-legge rispetto agli strumenti e alle azioni che verranno poste in essere per raggiungere gli obiettivi di protagonismo politico sullo scacchiere africano che la maggioranza annette al provvedimento; osserva che, in assenza di strumenti validi tale protagonismo rischia di essere velleitario e propagandistico. Dopo aver criticato l'istituzione della struttura di missione, ritiene che su alcune questioni, prima di tutto l'approvvigionamento energetico, la rivendicazione di un ruolo dell'Italia senza una prospettiva reale rispetto ai numerosi Paesi del continente africano che possono essere coinvolti, non dà alcuna certezza rispetto alla appropriatezza e raggiungibilità di tali obiettivi.

Replica brevemente il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI), a giudizio del quale la strategia di fondo sottesa al provvedimento emanato è chiaramente identificabile in un rafforzamento del ruolo cruciale dell'Italia rispetto al continente africano con particolare focus sulla sponda mediterranea: la creazione di una specifica struttura amministrativa di alto profilo risponde a tale obiettivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 novembre.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) avverte che presenterà uno schema di parere favorevole nella seduta pomeridiana.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) illustra una proposta di parere contrario, pubblicato in allegato alla seduta, dandone ampiamente conto e formulando osservazioni critiche circa il contenuto dello schema di decreto legislativo, nel quale non si ravvisano reali benefici per i percettori di reddito più basso.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) dichiara in premessa che avrebbe preferito confrontare le proposte di parere dell'opposizione con quella del relatore: in attesa di conoscere gli orientamenti della maggioranza, preannuncia la presentazione di un parere contrario, insistendo sul carattere temporaneo delle misure recate dall'Atto in titolo e sull'incoerenza dell'abrogazione della ACE rispetto agli obiettivi di sostegno della struttura produttiva. Rileva un'analogha incoerenza anche rispetto agli

obiettivi di sostenere gli enti del Terzo settore che, viceversa, sono penalizzati dalla proposta governativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame recante disposizioni di attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023 di "Delega al Governo per la riforma fiscale", il quale reca i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene a una serie di principi e criteri direttivi che riguardano l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento (lettere a), b), e), f), g), m) del suddetto comma 1 dell'articolo 16); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria (lettere , h), i) e l)); misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria (lettera c), d), o), q)) ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria (n), p), r)).

In particolare, per quanto riguarda i principi e criteri direttivi che attengono alla semplificazione e allo snellimento delle procedure dichiarative e di versamento delle imposte, la lettera a) individua quale canale privilegiato di riscossione del carico fiscale, l'adempimento spontaneo; la lettera b) prevede l'armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto; la lettera e) indica quale criterio di delega quello di semplificare la modulistica prescritta per gli adempimenti degli obblighi dichiarativi e di versamento; la lettera f) ha previsto l'ampliamento delle forme di pagamento; la lettera g) prevede di incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessati e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, mentre la lettera m) prevede l'adozione di misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Un ulteriore gruppo di principi e criteri di delega, connesso al precedente, individua come obiettivo da perseguire con la legislazione delegata l'ampliamento dell'accesso da parte di cittadini e dei professionisti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. In particolare la lettera h) prevede di semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, attraverso l'ampliamento e la semplificazione delle modalità per il rilascio delle deleghe, anche esclusive ai professionisti abilitati, mentre la lettera i) prevede di incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini. Nello stesso ambito si colloca la lettera l), che richiede di rafforzare i contenuti conoscitivi del "cassetto fiscale".

Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi è orientato ad introdurre disposizioni volte a migliorare o riequilibrare la posizione del contribuente rispetto all'Amministrazione finanziaria anche al fine di tenere conto dei periodi ordinariamente destinati alla riduzione delle attività lavorative. In primo luogo la lettera c) prevede che il Governo sia tenuto a disporre l'esclusione dalla decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità; il principio di cui alla lettera d) prevede di rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale; la lettera o) stabilisce che il Governo preveda la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno dell'invio da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie, fermi restando tuttavia i termini di decadenza; infine la lettera q) prevede il principio di progressiva armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

Tre principi si riferiscono specificamente ad attività ed adempimenti dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare il principio di cui alla lettera n) è diretto a prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni; il principio di cui alla lettera p) delega il Governo a prevedere per l'Agenzia delle entrate la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta alle istanze di interpello; la lettera r) prevede inoltre di rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo non attua i principi di cui alle lettere p), in materia rispettivamente di sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta alle istanze di interpello (che è tuttavia attuato dall'articolo 11, comma 5, dell'Atto del Governo 97, il quale dispone la sospensione per il mese di agosto dei termini per la risposta agli interpelli), q) in materia di progressiva armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti, r) in materia di rafforzamento della specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al principio di cui alla lettera e) non è stata prevista una specifica disposizione che stabilisca che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo di norma non superiore a 60 giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono.

Con riferimento al principio di cui alla lettera g), infine, non sono previste in questo schema di decreto legislativo specifiche disposizioni che prevedano esplicitamente strumenti di facilitazione dell'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici nonché dirette ad incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente in sede consultiva il 14 novembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 14 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 27 articoli.

In estrema sintesi le disposizioni dello schema di decreto legislativo introducono innanzi tutto norme dirette a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica (articoli 1, 2, 14, 15, 16, 19, 20) ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni (articoli 8, 9, 11, 12, 17, 18).

In attuazione di specifici principi di delega sono poi previste delle misure di semplificazione in materia di adempimenti concernenti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (articoli 5, 6 e 7), sulla sospensione dell'invio ai contribuenti di specifici atti di contestazione o di invito alla *compliance* (articolo 10), una misura diretta ad evitare la decadenza dai benefici fiscali in un caso specifico di inadempimento solamente formale in dichiarazione (articolo 13), una disposizione concernente la creazione di un modello unico di delega per i professionisti che si interfacciano con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione (articolo 21), una norma volta a rafforzare i servizi digitali dell'Agenzia delle entrate per i contribuenti e gli intermediari (articolo 22), una specifica disposizione per aumentare le informazioni disponibili nel cosiddetto "cassetto fiscale" (articolo 23), una norma concernente specificamente la più agevole comunicazione tra Agenzia delle entrate e comuni in merito alle attività di frazionamento immobiliare (articolo 25) e una norma diretta ad estendere le soluzioni software utilizzabili ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 24).

Alcune norme contengono infine specifiche semplificazioni o rimozione di oneri burocratici (articolo 3, 4).

Gli articoli 26 e 27 contengono le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Rispetto all'articolato così illustrato, il relatore sottopone alla Commissione alcune osservazioni che potranno costituire parte della proposta di parere.

In particolare, in riferimento all'articolo 11 (revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali) appare utile modificare i termini della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IRES, al 30 settembre, facendoli coincidere con i tempi di pagamento delle imposte, peraltro pressoché coerenti con gli ordinari obblighi conseguenti all'approvazione dei bilanci.

In relazione all'articolo 15 (semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRRES e all'IRAP) sembra utile, nell'ambito delle semplificazioni rivolte ad eliminare rischiosità a carico del contribuente, prevedere l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti di imposta il cui importo maturato è già noto all'Amministrazione finanziaria. Infine all'articolo 17 (addebito in conto del F24 con scadenze future) sembra utile prevedere la possibilità di utilizzare i crediti IVA maturati dai contribuenti a fronte dei piani di rateizzazione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto ovvero di versamenti di altra imposta non pagata nello stesso periodo d'imposta o a fronte di dichiarazioni integrative del precedente periodo d'imposta.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) sottolinea il rilievo della terza osservazione avanzata dal relatore e si dichiara fin d'ora disponibile a contribuire affinché tale proposta possa essere accolta dal Governo, stante la sua indubbia validità rispetto agli interessi dei titolari di partita IVA.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) specifica che l'allineamento tra il versamento delle rate in materia di IVA e la fruibilità dei crediti IVA maturati costituisce un obiettivo di interesse generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E BARBARA FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88

La 6ª Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88),

premessi che:

gli interventi sull'Irpef consistono nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell'incremento della detrazione per lavoro dipendente e in un intervento di contenimento delle detrazioni per oneri. La loro applicazione è disposta per il solo 2024;

viene ridotta di due punti (dal 25 al 23 per cento) l'attuale aliquota del secondo scaglione (redditi tra 15.000 e 28.000 euro), allineandola a quella del primo;

gli scaglioni di imposta, pertanto, passano da quattro a tre, mediante l'accorpamento dei primi due.

Rimangono invece invariate le aliquote applicabili agli scaglioni di reddito superiori: il 35 per cento tra 28.000 euro e 50.000 euro e il 43 per cento oltre 50.000 euro;

l'articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

valutato che:

il combinato disposto delle disposizioni presenti in legge di bilancio e delle disposizioni contenute negli schemi di decreti attuativi della delega fiscale danneggia sia i cittadini che le imprese;

le fasce più fragili dei contribuenti non avranno vantaggi ulteriori né dal taglio del cuneo fiscale - previsto per altro per il solo anno 2024 - né dall'allargamento fino ai 28.000 euro di reddito lordo annuo, del primo scaglione Irpef del 23 per cento, con la cancellazione dell'altra aliquota del 25 per cento;

come affermato dallo stesso viceministro dell'economia, Maurizio Leo, si tratta di una mera partita di giro: aumentando automaticamente la base imponibile con il taglio del cuneo contributivo, i beneficiari rischiano di veder annullato il beneficio dell'incremento del prelievo fiscale;

le misure di favore introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame sebbene comportino complessivamente una riduzione della pressione fiscale, si traducono in un intervento di carattere temporaneo, limitato al solo anno 2024. Manca, dunque, un connotato essenziale della riforma fiscale ovvero il carattere strutturale dell'intervento;

quanto agli effetti finanziari dell'intervento sull'IRPEF, si evidenzia il carattere estemporaneo delle risorse utilizzate. Come illustrato nella relazione tecnica al provvedimento, l'onere finanziario conseguente all'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area*

per i lavoratori dipendenti è stimato, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, in complessivi 4,6 miliardi di euro.

di contro, l'effetto positivo complessivo dell'intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 243,5 milioni di euro. L'onere residuo pari a 4,2 miliardi per l'anno 2024 viene coperto, quanto a 4,06 miliardi, con una corrispondente riduzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale e, quanto ai residui 216,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale. Si rammenta tuttavia come si tratti di fondi per i quali non è stata prevista una dotazione finanziaria predefinita e programmata nel tempo bensì si alimentano attraverso le maggiori entrate conseguibili da diverse misure, il cui gettito non può essere determinato con certezza. Ne consegue la scarsa solidità finanziaria delle misure introdotte e l'incertezza della conferma per le annualità future;

valutato altresì che:

l'ACE, introdotta nel 2011, ha l'obiettivo di ristabilire la neutralità fiscale della tassazione del reddito di impresa rispetto alle fonti di finanziamento. In particolare, serve a controbilanciare la deducibilità degli interessi passivi come remunerazione del capitale di debito e rendere neutrali le scelte di finanziamento sull'investimento marginale, prevedendo la deducibilità anche della remunerazione figurativa del capitale proprio (senza distinguere tra nuove azioni e autofinanziamento) e tassando quindi solo gli extra profitti;

come noto, infatti, il trattamento fiscale agevolato, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale;

considerato che:

come rilevato da Confindustria nel corso delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2024, il costo stimato di questa misura (circa 1 miliardo di euro di minore imposta) raffrontato con l'impatto della abolizione ACE (circa 4,7 miliardi di euro di maggiori imposte), dà la misura della penalizzazione per le imprese;

l'abrogazione della misura dimostra ancora una volta la totale assenza di visione nel settore della politica industriale;

esprime parere contrario.

1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 104 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

104ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 novembre.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*), non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando il voto contrario della propria parte politica e osservando che il provvedimento varato dal Governo si limita a definire una nuova struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio senza delineare alcun elemento strategico di attuazione effettiva del cosiddetto "Piano Mattei". Dopo aver rilevato incidentalmente che non sono dettagliati i percorsi per assumere il personale altamente qualificato finalizzato alla gestione del piano, ritiene che i passi che il Governo intende compiere in tale direzione abbiano effetti nefasti sui progetti di transizione ecologica e presentano un alto rischio di comportare un diretto sostegno a governi di Stati africani non democratici o accusati di sostegno a organizzazioni terroristiche. Ritiene, infine, che si tratti di un progetto che isola il Governo rispetto ad azioni concordate e condivise sia in sede unionale che con altri Stati europei, la cui efficacia sarebbe di portata ben diversa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, è approvato il parere favorevole proposto dal relatore Orsomarso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicembre.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene in discussione generale il senatore [TURCO](#) (*M5S*), a giudizio del quale lo schema di decreto legislativo presenta numerose criticità. In prima istanza, gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti sono confermati e non attenuati, soprattutto in vista dell'adozione del cosiddetto concordato preventivo biennale; inoltre, in presenza di un utilizzo percentualmente molto basso delle dichiarazioni precompilate, è assente nell'Atto una qualsivoglia valutazione e comparazione tra i costi sopportati dall'Agenzia per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate e gli effettivi benefici

per i contribuenti: si dichiara convinto che un sistema di completa accessibilità da parte dei contribuenti ai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate avrebbe garantito una effettiva semplificazione degli adempimenti del contribuente in grado di utilizzare immediatamente le informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Da ultimo, rileva l'assenza di un meccanismo di composizione delle eventuali controversie *ex ante* in modo da irrobustire e consolidare un rapporto di piena collaborazione tra fisco e contribuente. Per i motivi esposti preannuncia la contrarietà della propria parte politica anche in riferimento all'espressione di un parere favorevole. Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica interessanti le considerazioni svolte sullo strumento delle dichiarazioni precompilate. Chiede poi al rappresentante del Governo di esprimersi in merito alle osservazioni avanzate dal relatore.

Il sottosegretario Lucia SAVINO si riserva di formulare una compiuta analisi delle osservazioni avanzate dal relatore.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza della valutazione governativa, con particolare riferimento all'osservazione di cui alla lettera c) ritenendo che il meccanismo di piena compensabilità tra crediti IVA e versamenti previsti nei piani di rateizzazione delle somme dovute in relazione alla stessa imposta ponga l'esigenza di valutarne gli effetti anche dal punto di vista della finanza pubblica. Una volta acquisito tale chiarimento, la Commissione sarà in condizione di concludere l'esame nei termini previsti.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che l'osservazione vada inquadrata sotto il profilo della contabilità aziendale, affrontando una volta per tutte il tema delle partite compensabili tra credito IVA maturato nello stesso anno e piani di rateizzazione dei versamenti ricadenti nello stesso esercizio. Interviene nuovamente il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*), a giudizio del quale i benefici della rateizzazione potrebbero essere in qualche modo influenzati dall'utilizzo dei crediti maturati. Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ritiene che il criterio della compensabilità invocata dal relatore è condivisibile in via di principio, ma presenta profili tecnici di particolare criticità, laddove si tratta di poste contabili differenti e che originano da comportamenti delle aziende adottati in tempi differenti: condivide peraltro l'esigenza di un chiarimento, prospettando una valutazione positiva su tale specifica questione.

Dopo un ulteriore intervento del RELATORE, finalizzato ad illustrare ulteriormente la portata dell'osservazione in commento, il presidente [GARAVAGLIA](#) nel rinviare l'esame del parere, sottolinea l'appropriatezza dell'approfondimento della questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00007) GASPARRI e LOTITO - sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno

(Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la risoluzione in titolo, facendo presente che l'imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come "località turistica" o "città d'arte" o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L'importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all'amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico.

Ricorda poi che con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell'economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa e applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988.

L'imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale

municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Con l'introduzione del comma 1-*bis* del citato articolo, è stata introdotta l'opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita l'adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno.

La normativa in materia, prosegue l'oratore, non ha previsto alcuna esclusione: si ritiene escluso, naturalmente, il residente del Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l'utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici.

Dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l'imposta di soggiorno è aumentato fino a raggiungere diverse centinaia di città.

La naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di *sharing economy* con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica. Tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali.

L'oratore fa presente inoltre che nel luglio 2023 il sindaco di Roma capitale ha annunciato l'aumento della tassa di soggiorno per *hotel*, case vacanza e *bed & breakfast*. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per *country house* e residenze, il raddoppio del costo per affittacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli *hotel* a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel *web*, l'Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l'Italia risulta essere la nazione europea dov'è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale.

A titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte.

La fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti. Secondo le previsioni di "Demoskopika", in Italia sono stati stimati per l'estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l'anno giubilare 2025.

L'oratore rileva quindi la mancata emanazione del regolamento statale previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011: tenuto conto che l'ultimo periodo dello stesso comma 3 consentiva ai Comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, la disciplina vigente ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità fra i regolamenti comunali. La norma prevede che la misura dell'imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un'imposta commisurata alla tipologia di struttura recettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell'imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città. Dopo aver ricordato che la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell'imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l'imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario,

l'oratore sottolinea l'obiettivo della risoluzione, volta a impegnare il Governo a valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell'imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l'attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo. Ulteriore indirizzo è volto a impegnare il Governo ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati. Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del tema affrontato con lo strumento della risoluzione in Commissione, finalizzata a prospettare un impegno del Governo su un tema che presenta notevoli aspetti di interesse della Commissione, ma anche per i riflessi che l'imposta di soggiorno ha sui bilanci degli enti locali.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) condivide la sottolineatura della Presidenza e propone di svolgere un breve ciclo di audizioni per definire tutti gli aspetti, pur in parte affrontati con la risoluzione illustrata. Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) condivide l'opportunità di un breve ciclo di audizioni.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) si sofferma, nel merito, sulle caratteristiche delle strutture di accoglienza nel settore turistico evidenziando come circa il cinquanta per cento dei turisti si rivolga a strutture non alberghiere, ragion per cui una rivisitazione della tassa di soggiorno avrebbe anche l'effetto positivo di recuperare a gettito somme attualmente di difficile e complesso reperimento. Incidentalmente fa presente di aver registrato positivamente la proposta a suo tempo avanzata da Airbnb di svolgere funzioni di sostituto di imposta nei confronti degli enti locali. Il ciclo di audizioni potrebbe quindi coinvolgere le associazioni di categoria degli albergatori e di altre forme di ospitalità turistica nonché le associazioni dei gestori di portali di prenotazioni *online*.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che è stato assegnato per l'esame in sede consultiva l'Atto del Governo n. 100, schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo, il cui esame potrebbe concludersi prima della pausa natalizia. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 93**

La 6a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto del Governo n. 93),

premessi che:

l'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023 reca i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi,

considerato che:

l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti costituisce un fattore fondamentale nella revisione del rapporto tra fisco e contribuenti nell'ottica di una riduzione degli stessi e di un incremento dell'adesione spontanea alle obbligazioni tributarie,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare all'articolo 11 (revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali) i termini della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IRES, al 30 settembre, facendoli coincidere con i tempi di pagamento delle imposte,

- peraltro pressoché coerenti con gli ordinari obblighi conseguenti all'approvazione dei bilanci;
- b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 15 (semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRES e all'IRAP), nell'ambito delle semplificazioni rivolte ad eliminare rischiosità a carico del contribuente, l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti di imposta il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche;
 - c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 17 (addebito in conto del F24 con scadenze future) la possibilità di utilizzare i crediti IVA anche per onorare piani di rateizzo di IVA e altra imposta non pagata nello stesso periodo d'imposta o a fronte di integrative del precedente periodo d'imposta;
 - d) valuti il Governo l'opportunità di rivalutare le fonti applicative della disciplina amministrativa di dettaglio, precisando che al riguardo l'interlocuzione del Garante della Privacy possa essere limitata ai casi strettamente necessari.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 79 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

79ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(924\)](#) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto da due articoli, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, in tal modo contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, fa presente che il testo originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso in Senato conteneva anche l'articolo 3, relativo all'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. A seguito delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento lo scorso 22 novembre, le disposizioni recate in tale articolo sono state oggetto di stralcio e sono confluite in un autonomo disegno di legge (A.S. 924-*bis*), con il titolo "revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", assegnato in sede redigente alla Commissione, che ne potrà avviare l'esame non appena conclusa la sessione di bilancio.

Dà, indi, conto dell'articolo 1, che, mediante l'inserimento di un apposito articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale.

Specifica che nella nuova filiera formativa sono ricompresi: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno attivati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 25-*bis*; i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui alla legge n. 99 del 2022; i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Evidenzia che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale è espressamente correlata

con la finalità di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni, nonché alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0».

Richiamando la relazione illustrativa al disegno di legge originariamente trasmesso in Senato, chiarisce che l'istituzione della filiera intende realizzare l'interconnessione, che deve necessariamente sussistere, tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, in modo tale che essi contribuiscano a un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori e che consentano ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto un profilo tecnico-pratico.

Il provvedimento in esame - prosegue la relatrice - nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale.

Con apposite disposizioni viene pertanto disciplinato il ruolo delle regioni nell'ambito della nuova filiera. Si stabilisce che - ferme restando le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale - le regioni possano aderire alla filiera mediante la stipula con gli Uffici scolastici regionali di accordi funzionali alle esigenze specifiche dei territori e finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali attivati ai sensi del comma 2.

I suddetti accordi possono anche prevedere l'istituzione di reti, denominate «campus», in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte (i soggetti che erogano i percorsi di formazione tecnologico-professionali inclusi nella filiera, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché altri soggetti pubblici e privati).

La definizione delle modalità di avvio delle reti e delle condizioni di adesione ad esse è demandata a un decreto interministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al comma 6 del nuovo articolo 25-*bis* sono espressamente individuati i contenuti dei predetti accordi e dei percorsi sperimentali che saranno attivati ai sensi del comma 2: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa; la promozione dei passaggi fra percorsi diversi; la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale e all'adozione di metodologie innovative; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche.

Sono, altresì, individuati contenuti facoltativi dei medesimi accordi, tra i quali: l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare; la promozione di accordi di partenariato; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale realizzati all'interno dei percorsi formativi della nuova filiera e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Sono poi disciplinate le modalità di accesso agli ITS *Academy* da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226 del 2005). Sottolinea, al riguardo, che, come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'accesso diretto agli ITS *Academy* da parte dei soggetti che hanno concluso un percorso quadriennale costituisce uno degli aspetti innovativi del provvedimento in esame.

È, infine, disciplinata la possibilità, per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di INVALSI, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale competente, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare.

Passa, quindi, all'articolo 2, il quale provvede all'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di una struttura tecnica, di livello dirigenziale, cui è affidata la missione di promuovere la

filiera formativa tecnologico-professionale.

Alla Struttura tecnica è attribuita, in particolare, la funzione di promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, nonché di ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese.

Per l'istituzione e il funzionamento della Struttura è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e di 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento per la completezza dell'illustrazione svolta dalla relatrice, fa presente che il provvedimento prefigura una riforma incisiva sulla struttura degli istituti tecnici, prefigurando un vero e proprio secondo canale. Ritiene, al riguardo, che occorra procedere agli opportuni approfondimenti con riferimento al collegamento con il sistema universitario, centrale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e alla facoltà, del tutto innovativa, attribuita a coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale di accedere agli ITS *Academy*. Per tali ragioni chiede che sul disegno di legge in titolo sia avviato un ciclo di audizioni.

Su tale proposta si svolge un breve dibattito incidentale, nel corso del quale intervengono: la relatrice [BUCALO](#) (FdI), la quale ritiene che le disposizioni recate nel provvedimento siano chiare e lineari nelle loro finalità, sì da non richiedere ulteriori approfondimenti attraverso l'avvio di una procedura informativa; il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), che a nome del proprio Gruppo si associa alla richiesta della senatrice D'Elia, tenuto conto del rilievo e della delicatezza dei contenuti del disegno di legge; il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), il quale, dopo aver ricordato che significativi approfondimenti sono già stati svolti dal Governo nella fase genetica dello schema di disegno di legge e che sia opportuna una rapida approvazione di una disciplina condivisa e attesa dalle famiglie e, più in generale, dal settore; il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), il quale, pur condividendo la necessità di celerità dell'esame, ritiene che essa debba essere temperata con l'esigenza di un approfondimento e chiede pertanto che la proposta di procedere ad un ciclo ristretto di audizioni sia sottoposta all'Ufficio di Presidenza in sede di definizione della programmazione dei lavori della Commissione; il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), ad avviso del quale l'esigenza di speditezza dell'*iter* legislativo non preclude una disamina accurata del provvedimento tramite un numero limitato di audizioni, considerata la sua rilevanza e in particolare la circostanza che esso incide sul delicato momento della connessione fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.

La [PRESIDENTE](#) avverte che informerà il Presidente Marti della richiesta, al fine di poterla sottoporre all'Ufficio di Presidenza per le determinazioni di competenza. Appreziate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si compone di 7 articoli, volti a disciplinare il cosiddetto Piano Mattei, di durata quadriennale, con l'obiettivo di potenziare la collaborazione fra l'Italia e gli stati del Continente africano, promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo nonché, conseguentemente, contrastare le cause delle migrazioni irregolari.

Dà indi conto dell'articolo 1, il quale stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei e indica i settori di particolare interesse, che vanno dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. Per quanto concerne le competenze della Commissione, il relatore segnala che fra i settori di collaborazione vi sono anche la cultura, l'istruzione, la formazione superiore e formazione professionale, nonché la ricerca e innovazione.

Il medesimo articolo dispone altresì che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

Passa poi all'articolo 2, che istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano e stabilisce che essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), dagli altri Ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli altri membri della cabina, scelti tra: rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica; rappresentanti del sistema dell'università e della ricerca; rappresentanti della società civile e del terzo settore; rappresentanti di enti pubblici o privati; esperti nelle materie trattate.

Illustra indi l'articolo 3, che definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2, fra cui: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani; monitorare l'attuazione del piano, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento (di cui al successivo articolo 5); promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.

Si sofferma brevemente sull'articolo 4, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, con il compito, fra l'altro, di assicurare supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vice presidente della cabina di regia.

Dopo aver accennato all'articolo 5, che prevede che il Governo trasmetta alle Camere la richiamata relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno, e all'articolo 6, che quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura, riferisce sull'articolo 7, il quale dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si apre il dibattito.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) esprime contrarietà sul provvedimento in esame, sottolineando gli elementi di incertezza che lo contraddistinguono. Deplora, al riguardo, la mancata definizione del cosiddetto Piano Mattei e, più in generale, la vaghezza delle finalità dell'intervento normativo, che parrebbe ispirarsi ad una logica meramente propagandistica. Dissente poi dalla scelta di accentramento della collaborazione con i Paesi africani nell'ambito della Cabina di regia (introdotta all'articolo 2) e stigmatizza l'adozione di una iniziativa unilaterale dell'Italia, senza alcuna attenzione all'esigenza di promuovere una politica estera comune dell'Unione europea.

Non riscontrando ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) cede la parola al relatore per l'intervento di replica.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) respinge le critiche appena avanzate, sottolineando che le finalità del provvedimento sono evidenti e consistono nel rafforzamento della cooperazione dell'Italia con i Paesi africani. Quanto alla scelta di affidare l'attuazione del Piano alla cabina di regia, essa si spiega con la volontà di potenziare la richiamata cooperazione, che non presenta elementi di contrasto con le iniziative dell'Unione europea in materia.

Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica alla proposta di parere favorevole del relatore, segnalando la genericità degli obiettivi del Piano e degli strumenti a sostegno dello stesso, anche con riferimento alle coperture finanziarie.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara, a sua volta, il voto contrario sulla proposta di parere, richiamando quanto espresso in discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

**1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1 istituisce la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (note come discipline STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle stesse. La Settimana si terrà nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

L'articolo 2 individua le finalità delle iniziative che dovranno essere realizzate nell'ambito della Settimana e le relative risorse.

Considerato che il provvedimento è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e che la 7ª Commissione del Senato ha intenzione di approvarlo definitivamente nella giornata odierna, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

Il [PRESIDENTE](#) esprime compiacimento per l'unanimità raggiunta dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 "di Chiaromonte" e della SS 194 "Ragusana", dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (n. 89)

(Parere al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [GERMANA](#) (LSP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che prevede l'adozione del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei».

Il Piano, avente durata quadriennale, individuerà ambiti di intervento e priorità d'azione con riferimento a una pluralità di settori, tra i quali, per quanto attiene in particolare alle materie di competenza della 8ª Commissione, l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'ammodernamento, il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, nonché la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili. A tal fine, viene istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al quale sono attribuite le funzioni di vicepresidente.

Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia: a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti; b) finalizza il Piano e i relativi aggiornamenti; c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano; d) approva la relazione sullo stato di attuazione del Piano da trasmettere alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo; g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato da una apposita struttura di missione, istituita, a decorrere dal 1º dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La struttura di missione inoltre: a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano e ai suoi aggiornamenti; b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; c) predispone la suddetta relazione annuale al Parlamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 78 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[BASSO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Assoporti: la responsabile comunicazione, promozione e ambiente Tiziana Murgia; per Assologistica: il presidente Umberto Ruggerone; per Autostrade per l'Italia: l'amministratore delegato Roberto Tomasi e la responsabile public policies affairs Alessandra Romano; per ACI: il direttore generale ACI Informatica S.p.A. Mauro Minenna.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, che considera il decreto-legge in esame una mera cornice burocratica, del tutto priva di contenuti, e presenterà quindi presso la 3ª Commissione emendamenti volti, fra l'altro, a tutelare le competenze della 8ª Commissione, visto che il Governo ha manifestato l'intenzione di svuotare il Fondo per il clima per finanziare il Piano Mattei. Lamenta poi che il Parlamento sia completamente estromesso dalla definizione e dalla conoscenza stessa dei futuri contenuti del Piano, visto che il provvedimento si limita a prevedere l'invio di una relazione sullo stato di attuazione.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) afferma che, a fronte dei tanti annunci del Governo, ci si sarebbe attesi che il provvedimento in esame individuasse strategie e obiettivi, mentre esso ne è completamente privo e per quel poco che esso contiene sarebbe stato più opportuno ricorrere a un semplice decreto ministeriale invece che a un decreto-legge. In buona sostanza, il provvedimento si limita infatti a istituire una cabina di regia.

Anche per quanto attiene alle materie che ricadono nella competenza della 8ª Commissione non si sa a

cosa sarà finalizzata la cooperazione italiana con gli Stati africani, se alla ricerca e allo sfruttamento di fonti fossili o invece alla promozione delle grandi potenzialità del continente africano nel campo delle rinnovabili.

Per tali motivi, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime il plauso dello stesso per un provvedimento che, contrariamente da quanto sostenuto dalle opposizioni, costituisce una svolta nelle relazioni internazionali dell'Italia.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) si associa a quanto espresso dai colleghi del Gruppo del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle e dichiara il voto contrario del suo Gruppo, temendo che il provvedimento in esame possa portare a un nuovo sfruttamento dell'Africa, invece che a cooperazione e sviluppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizioni di rappresentanti di Assoport, Assologistica, Autostrade per l'Italia e ACI

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto alla dottoressa Murgia, responsabile comunicazione, promozione e ambiente di Assoport, e le cede la parola.

La dottoressa MURGIA svolge il proprio intervento.

Il [PRESIDENTE](#) pone un quesito.

La dottoressa MURGIA risponde al quesito posto.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la dottoressa Murgia per la disponibilità.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15.

Il [PRESIDENTE](#) introduce il dottor Ruggerone, presidente di Assologistica, cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor RUGGERONE svolge la sua relazione.

I senatori [SIRONI](#) (*M5S*) e [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il [PRESIDENTE](#) pongono alcuni quesiti.

Replica il dottor RUGGERONE.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Ruggerone per la disponibilità e introduce il dottor Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, cedendogli contestualmente la parola.

Il dottor TOMASI svolge il proprio intervento.

I senatori [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [TREVISI](#) (*M5S*) e [SIGISMONDI](#) (*FdI*) e il [PRESIDENTE](#) formulano alcuni quesiti.

Il dottor TOMASI risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Tomasi per la disponibilità.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,50.

Il [PRESIDENTE](#) introduce il dottor Minenna, direttore generale di ACI informatica S.p.a.

Il dottor MINENNA svolge il proprio intervento.

Il [PRESIDENTE](#) pone alcuni quesiti.

Il dottor MINENNA risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Minenna per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.4.2.7. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi preliminarmente sull'articolo 1, comma 5, che proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Riferisce poi sull'articolo 2, finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Allo scopo, il comma 1 prevede alcune novelle ai commi da 450 a 451-bis della legge di bilancio 2023 che hanno disposto i requisiti per l'individuazione dei beneficiari della *social card*, mentre il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabiliti: l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Rileva inoltre che l'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,

dell'ambiente e dell'energia 2022». Si prevede fra l'altro che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo.

Passa indi ad esaminare l'articolo 5, che consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore - tranne che per alcuni effetti fiscali - anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame interviene infine sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 6 - prosegue il relatore - reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stabilendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

In conclusione, evidenzia che l'articolo 7, comma 2, esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. La disposizione mantiene inoltre ferme nei confronti delle predette società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dà la parola al relatore Rosso per la formulazione del parere.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in titolo, che riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.

Per quanto di competenza, fa presente che le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività che perseguono, fra l'altro, le seguenti finalità: attivare percorsi

stabili di orientamento *post*-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline; promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative; valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), sottolineando che in base al disegno di legge in titolo la collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», di seguito «Piano Mattei».

Fa presente che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Per quanto di competenza, segnala che il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai settori della promozione delle esportazioni e degli investimenti, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, dell'approvvigionamento e dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, del sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, nonché della promozione del turismo. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, differenziate a seconda dei settori di azione, ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Evidenzia inoltre che l'articolato istituisce la cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, nonché dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società SIMEST S.p.A. Della cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate. Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'istituzione, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. In ultima analisi, osserva che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, sottolineando comunque che l'esame

proseguirà nelle sedute della settimana prossima.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) ([COM\(2023\) 414 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) ([COM\(2023\) 415 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 5)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere favorevole sugli impegni previsti nello schema di risoluzione.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), premettendo che il suo Gruppo non ha preclusioni sugli atti in titolo, chiede chiarimenti sulla previsione, contenuta nel primo impegno, in base alla quale devono essere ridotti i requisiti obbligatori.

Il sottosegretario LA PIETRA fa notare che l'obiettivo delle richieste di modifica risiede nella esigenza di semplificazione, mantenendo la qualità dei prodotti.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione della relatrice.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ([COM\(2023\) 411 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), premettendo che la proposta di regolamento stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche (NGT), per l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti, consistenti o prodotti da tali piante, nonché per l'immissione sul mercato di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, da esse derivati.

Dopo aver ricordato che le NGT offrono opportunità nuove per intervenire sul materiale genetico di uno stesso organismo, o di organismi appartenenti alla stessa specie, al fine di accelerare lo sviluppo di varietà vegetali con caratteristiche specifiche e più performanti rispetto alle mutate condizioni ambientali derivanti dal cambiamento climatico in atto, osserva che la proposta si applica alle piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi), ai prodotti contenenti tali piante o da esse costituiti, così come agli alimenti e ai mangimi contenenti tali piante o costituiti od ottenuti a partire dalle stesse.

Ripercorre indi la genesi della proposta di regolamento, a partire dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione fino allo studio alla Commissione europea, redatto ad aprile 2021. Dallo studio è emerso che la normativa europea sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è al contempo sproporzionata o inadeguata e non favorisce lo sviluppo di prodotti innovativi. Segnala quindi che la proposta di regolamento individua due diverse procedure ai fini dell'emissione deliberata nell'ambiente

di piante ottenute da NGT e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, sulla base delle due diverse categorie a cui appartengono tali piante. In dettaglio, per le "piante NGT di categoria 1" (ottenute nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I della proposta di regolamento) è prevista una procedura cosiddetta "di verifica"; tali piante sono di fatto trattate in modo analogo alle piante convenzionali e non richiedono l'autorizzazione, la valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura come gli OGM convenzionali. Per le piante cosiddette "NGT di categoria 2", che non rientrano nella categoria NGT 1, è richiesta una procedura di autorizzazione e di valutazione del rischio e sarebbero introdotte misure destinate ad incentivare i prodotti vegetali che potrebbero contribuire a un sistema agroalimentare sostenibile.

Riferisce comunque che, secondo la proposta di regolamento, il ricorso a nuove tecniche genomiche è incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori.

Passando all'articolato, la proposta di regolamento è suddivisa in 34 articoli e 3 allegati. Il capo I (articoli da 1 a 4) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e il principio della *lex specialis* rispetto alla legislazione in materia di OGM. Il capo II (articoli da 5 a 11) prevede una procedura di verifica e criteri per verificare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali, sulla base dei criteri di cui all'allegato I (piante NGT di categoria 1). Le piante NGT di categoria 1 sono esentate dalle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM e sono soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali ma, come si è detto, rimangono vietate nella produzione biologica (articolo 5).

In caso di verifica preliminare alle prove sul campo, il rispetto dei criteri è controllato dallo Stato membro che riceve la richiesta di verifica, come avviene attualmente per le prove sul campo soggette alla procedura di notifica di cui alla parte B della direttiva 2001/18/CE. Tuttavia, nel caso delle piante NGT, la verifica della conformità ai criteri di cui all'allegato I da parte dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta assumerà la forma di una decisione, valida per l'intera Unione e che riguarderà la successiva immissione in commercio della pianta NGT, di prodotti contenenti tale pianta o da essa costituiti, nonché di alimenti e mangimi contenenti tale pianta, da essa costituiti od ottenuti a partire dalla stessa (articolo 6). Se nell'Unione non sono state effettuate prove sul campo, anche nel caso di alimenti o mangimi importati, la richiesta di verifica sarà presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornirà un parere scientifico sulla conformità ai criteri e la decisione sarà presa dalla Commissione (articolo 7).

La trasparenza sulle piante NGT di categoria 1 è garantita dall'istituzione di una banca dati pubblica, dall'etichettatura delle sementi (articoli 9 e 10) e dall'inclusione nei cataloghi previsti dalla legislazione in materia di materiale riproduttivo vegetale/forestale di una menzione indicante che la varietà è una pianta NGT di categoria 1.

Il capo III (articoli da 12 a 25) si applica alle piante NGT che non soddisfano i criteri per ritenere che possano essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali e, pertanto, non rientrano nella procedura di cui al capo II (piante NGT di categoria 2). In tal caso si applicano le procedure della legislazione in materia di OGM con alcuni adeguamenti, che consistono: in una valutazione del rischio basata sull'allegato II del presente regolamento; nelle modalità per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione nei casi in cui non sia possibile fornire un metodo che individui, identifichi e quantifichi; nella possibilità di adattare al profilo di rischio gli obblighi in materia di monitoraggio e nella necessità di un rinnovo periodico.

Gli incentivi normativi (sezione 4, articolo 22) si applicano alle piante NGT di categoria 2 contenenti i tratti elencati nella parte 1 dell'allegato III. Si tratta di tratti che potrebbero contribuire alle prestazioni complessive delle varietà sotto il profilo della sostenibilità e a condizione che non contengano i tratti di cui all'allegato III, parte 2 (resistenza agli erbicidi).

Le piante e i prodotti NGT di categoria 2 restano soggetti alle prescrizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di OGM, con la possibilità di aggiungere una dichiarazione fattuale sulla finalità prevista della modificazione genetica (sezione 4, articolo 23).

La possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio ai sensi della direttiva 2001/18/CE non si applicherà a tali piante NGT. Gli Stati membri saranno tenuti ad adottare misure di coesistenza per evitare la presenza involontaria di tali piante NGT nelle colture biologiche e convenzionali (sezione 4, articolo 24).

Il capo IV (articoli da 26 a 34) contiene disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione (articoli da 16 a 28), agli orientamenti (articolo 29), al monitoraggio, alle relazioni e alla valutazione (articolo 30), nonché riferimenti ad altri atti legislativi dell'Unione (articolo 31), il riesame amministrativo (32) e le modificazioni di altri atti legislativi (articolo 33).

Segnala poi che, in base alla relazione trasmessa dal Governo ai sensi della legge n. 234 del 212, sussistono alcuni elementi di criticità in corso di valutazione nelle sedi negoziali. In primo luogo, la Commissione propone di estendere la definizione di pianta NGT di categoria 1 anche alla relativa progenie, mentre il Governo reputa necessari ulteriori approfondimenti e chiarimenti per meglio identificare la portata di tale proposta normativa.

Quanto al percorso autorizzativo per le piante NGT di categoria 2, la Commissione propone un percorso molto simile a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2001/18 per gli OGM. Le piante ottenute da mutagenesi mirata e cisgenesi, o una combinazione di queste, come è noto, non possono essere distinte da piante ottenute con metodi di selezione tradizionali; ciò comporta che, mentre a livello europeo la produzione di dette piante sarà fortemente regolamentata, nessun controllo potrà essere applicato alle importazioni da Paesi terzi, che saranno liberamente importate se non dichiarate esplicitamente.

In ultima analisi, come già illustrato in precedenza, la proposta normativa stabilisce che tutte le piante NGT, senza distinzione di categoria, siano escluse dalle produzioni biologiche. Secondo il Governo, tale prescrizione risulterebbe, in linea di principio, almeno per le piante NGT di categoria 1, in contrasto con il regolamento stesso, trattandosi di piante equivalenti alle piante convenzionali. Inoltre le misure per evitare inquinamenti saranno a carico dei produttori biologici e di qualità. Ciò, unito alla mancanza di metodi analitici per determinare la presenza di eventi NGT, potrebbe rappresentare un limite alla possibile applicazione del nuovo regolamento. Inoltre, l'eventuale importazione da Paesi terzi di piante ottenute con queste tecniche, non espressamente dichiarata, non può essere sottoposta a controlli.

Propone infine di aprire la discussione generale e di rinviare alla settimana prossima il seguito dell'esame, in modo da consentire il necessario approfondimento su un tema che giudica di assoluto rilievo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sull'affare assegnato n. 299 (Monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud») sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 851 (Oblio oncologico).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 414 DEFINITIVO E N. COM(2023) 415 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 5)

La 9ª Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti

(UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM (2023) 414 definitivo);

esaminata altresì la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM (2023) 415 definitivo);

considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo):

- mira ad assicurare la disponibilità, per tutti gli utilizzatori in tutto il territorio unionale, di un materiale riproduttivo vegetale di qualità elevata e diversificato, adeguato alle mutevoli condizioni climatiche e in grado di contribuire alla sicurezza alimentare, alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

- riguarda alcune specie di colture agricole, ortaggi, piante da frutto e viti aventi rilevanza per la sicurezza alimentare ed importanza socioeconomica per l'Unione;

- mantiene i due pilastri principali delineati dalla legislazione vigente, ossia l'obbligo di registrazione delle varietà e la loro certificazione;

considerato altresì che la proposta di regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo):

- ha lo scopo di garantire parità di condizioni agli operatori in tutta l'Unione, sostenere l'innovazione e la competitività del settore del materiale forestale di moltiplicazione e contribuire alle sfide legate alla sostenibilità, alla biodiversità e al clima;

- si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali, utilizzato per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto;

- prevede l'istituzione del registro nazionale dei materiali di base per le specie e gli ibridi ammessi sul suo territorio ed un elenco nazionale che dovrebbe costituire la sintesi del registro;

- introduce apposite norme volte a disciplinare i requisiti per la manipolazione e digitalizzazione del materiale;

valutato che non si ravvisano profili critici in merito alla proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo);

con riferimento alla proposta di regolamento relativo alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo), impegna il Governo ad intervenire nelle competenti sedi unionali al fine di:

1. perseguire l'obiettivo della semplificazione, riducendo i requisiti obbligatori per i materiali di moltiplicazione, pur garantendo al consumatore materiali di qualità e sani sotto il profilo degli organismi nocivi;

2. integrare, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento di cui all'Allegato I con indicazione delle specie da introdurre, attualmente disciplinate dalla norma nazionale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e da alcune norme regionali riferite a specie ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei;

3. modificare la denominazione del "Piano di emergenza" di cui all'articolo 9 in "Piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione", al fine di incentivare un approccio basato su una programmazione e pianificazione di lungo periodo, anziché sulla emergenza, alla luce della frequenza e della gravità con cui si manifestano eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e altre catastrofi in alcun modo prevedibili.

1.4.2.7.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023
86ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre, nella quale, ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa e si è aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) reputa il provvedimento in titolo non convincente e non rispondente agli obiettivi di sviluppo degli Stati del Continente africano.

Ritiene, infatti, che esso si limiti a produrre un mero elenco di previsioni, alcune delle quali già in atto, focalizzando l'effettiva attenzione sulla creazione di nuove strutture, a suo giudizio funzionali a procedere a nuove nomine. Contesta, in particolare, l'istituzione della Cabina di regia, la cui organizzazione centralizzata viene assicurata attribuendone la presidenza al Presidente del Consiglio dei ministri.

In ragione delle esposte considerazioni, preannuncia l'orientamento contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Anche il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), nell'anticipare il voto contrario del suo Gruppo, individua il solo aspetto positivo del provvedimento nel richiamo alla figura di Mattei, partigiano, antifascista, *manager* di Stato e fondatore dell'ENI.

Ritiene che il provvedimento in esame renda evidente la distanza sempre più profonda tra gli annunci enfatici di manovre da parte del Governo e i provvedimenti - a suo avviso - scarsi e inconsistenti che ad essi fanno seguito.

Reputa, altresì, che esso sia espressione della visione autarchica dell'Esecutivo in carica, che giudica di poter affrontare questioni di portata globale senza coordinarsi con le Istituzioni europee e con gli altri Paesi dell'Unione europea.

Unendosi alle osservazioni della senatrice Licheri, lamenta, inoltre, sia la creazione di nuove strutture sia la centralizzazione della Cabina di regia, a discapito delle competenze del Ministero degli affari esteri e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Interviene, quindi, sulle disposizioni relative al documento programmatico strategico, denominato

"Piano Mattei", cui è affidata l'attuazione della collaborazione dell'Italia con gli Stati del Continente africano. Osserva che le suddette disposizioni, oltre a mancare della definizione dei contenuti sostanziali del Piano, omettono di specificare quale sia l'organo deputato a redigere il documento e non ne prevedono la trasmissione alle Camere. Tale ultima omissione, a suo parere, è resa ancor più evidente dalla previsione della trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, preceduta da ben due passaggi formali, considerato che essa è predisposta dalla struttura di missione e approvata dalla Cabina di regia. Detto provvedimento rischia, a suo giudizio, di essere privo di sostanza e retorico, e non permette al Parlamento di conoscere la finalità e i contenuti del Piano.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, che troverà espressione con un voto contrario in sede consultiva e con la presentazione di emendamenti in sede di merito. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, manifesta perplessità per la disposizione che individua uno degli ambiti di intervento e priorità di azione del Piano Mattei nello "sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche".

Dopo aver rilevato criticamente che il termine "sfruttamento" stride con l'obiettivo di instaurare una cooperazione paritaria e non predatoria, ritiene non sufficientemente chiaro in virtù di quale normativa e di quali criteri ambientali l'Italia intenda intervenire nel Continente africano. Né si ravvisa quale sia il paradigma energetico, basato sulle fonti rinnovabili o su quelle fossili, che l'Italia sta per adottare. Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al relatore per l'espressione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

[\(924\) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale](#)

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra le disposizioni disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione cultura.

Ricorda, innanzitutto, che il provvedimento è un collegato alla manovra di finanza pubblica ed è stato oggetto di un parere preliminare della Commissione bilancio all'Assemblea: all'esito di tale parere, favorevole solo in parte, è stato stralciato l'articolo 3 dell'originario disegno di legge presentato dal Governo.

Passando poi all'illustrazione delle disposizioni di competenza, evidenzia che l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 144 del 2022, introducendo il nuovo articolo 25-bis che istituisce - a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 - la filiera formativa tecnologico-professionale, connessa alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La finalità enunciata dall'articolo 1, comma 1, è quella di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0".

Specifica che la filiera formativa tecnologico-professionale, alla quale possono aderire - previo apposito accordo - le Regioni, è costituita: dai percorsi quadriennali sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al successivo comma 2; dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99; dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si tratta dei percorsi regionali triennali e quadriennali); dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (*IFTS*).

I summenzionati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado assicurano agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. L'obiettivo della filiera formativa è di dare ai percorsi pari dignità e di permettere l'adeguamento alle esigenze del territorio.

Si sofferma, quindi, sulle previsioni sulla base delle quali si stabilisce che, nell'ambito della istituenda filiera formativa tecnologico-professionale, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali; detti accordi possono promuovere l'istituzione di reti, denominate "*campus*".

I soggetti che hanno concluso i percorsi regionali quadriennali di istruzione e formazione professionale mediante il conseguimento di un diploma professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in caso di: adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi quadriennali; validazione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). A tale ultimo riferimento, nel caso di percorsi validati, si prevede che gli studenti possano altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui previsto per i candidati esterni.

Le suddette sperimentazioni e gli accordi, ove stipulati, prevedono: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa; la promozione dei passaggi fra percorsi diversi; la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

Ulteriori contenuti facoltativi delle sperimentazioni e degli accordi possono essere: l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare e di presenze con il conversatore di lingua straniera; la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Fa cenno, infine, all'articolo 2, il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, che svolge le seguenti funzioni, per quanto di interesse: promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; migliorare e ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda delucidazioni sulla prova prevista a conclusione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che il provvedimento in titolo intende istituire.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul "monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno,

denominata «Resto al Sud» (n. 299)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver comunicato che sono terminate le audizioni sull'affare assegnato in titolo, invita il relatore Cantalamessa a formulare una proposta in merito ai tempi di conclusione dell'esame.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), nel riepilogare le finalità dell'affare, propone di concluderlo in tempi brevi con la votazione di una proposta di risoluzione, che si riserva di presentare quanto prima.

Concordando con la proposta del senatore Cantalamessa, il [PRESIDENTE](#) prefigura l'ipotesi di esaminare la proposta di risoluzione la settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023
134ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU'

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore **SILVESTRO** (FI-BP-PPE) segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 131, che interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica. Il comma 8 dello stesso articolo istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*. Il successivo comma 4 dispone, invece, l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cosiddetto fondo *bonus* trasporti.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 7 stabiliscono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare, fra i quali quelli di titolarità del Ministero della salute, di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI).

La presidente **CANTU'** fa presente l'urgenza del parere sul provvedimento, già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il relatore **SILVESTRO** (FI-BP-PPE) presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La senatrice **ZAMPA** (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, osservando che il decreto-legge in esame non reca disposizioni realmente utili a porre rimedio alle concrete situazioni di difficoltà.

La senatrice **PIRRO** (M5S) pone in evidenza le perplessità che il provvedimento suscita, in quanto inadeguato ai bisogni delle componenti più deboli della popolazione. Preannuncia pertanto il voto

contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore e interviene sulla definizione di violenza domestica. La disposizione estende inoltre l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente previsioni relative alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi anche in fase cautelare.

Il successivo articolo 5 è volto a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede specifiche iniziative formative.

L'articolo 11 modifica l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero, anche fuori dai casi flagranza e per determinati motivi, disponga l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti della persona indiziata di determinate fattispecie delittuose, mentre l'articolo 15 detta disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che in caso di condanna per delitti di violenza domestica o di genere la concessione di tale beneficio è subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero. L'articolo 16 reca modifiche in materia di indennizzo in favore delle vittime di crimini intenzionali violenti e l'articolo 17 disciplina la possibilità di corrispondere una provvisoria in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima.

In base all'articolo 18, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare i corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, provvedendo altresì all'adozione di apposite linee guida.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica il disegno di legge in esame caratterizzato da un'impostazione parziale, in quanto incentrata solo sugli aspetti repressivi delle condotte di reato. Il fenomeno che giustifica l'urgenza del provvedimento non consta infatti di comportamenti di valenza meramente individuale, ma ha piuttosto una rilevanza di tipo culturale. Pertanto, è fondamentale che il Governo e il legislatore dedichino la massima attenzione all'educazione al rispetto, da attuare per mezzo di programmi scolastici, mirati ai vari livelli della popolazione scolastica, a partire dagli allievi in età infantile.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) condivide le osservazioni della senatrice Camusso, rilevando l'insufficienza dell'approccio esclusivamente punitivo, mentre è fondamentale il ruolo dell'istruzione, con riferimento innanzitutto ai programmi per gli allievi più giovani. Al riguardo, appare necessario un approccio volto a fornire i mezzi culturali necessari ad un confronto sereno con i percorsi di affermazione umana e sociale delle donne.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ricorda l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, il quale richiama la necessità di idonei programmi educativi ai fini della prevenzione della violenza sulle donne. Rileva inoltre che è da privilegiare un approccio strutturale alla materia, che non può essere affrontata esclusivamente con misure di natura emergenziale. Risulta inoltre opportuno estendere la possibilità di fruizione del patrocinio gratuito senza limiti di reddito per i casi di denuncia conseguente a violazione del divieto di avvicinamento.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) osserva la sussistenza di una reale situazione di allarme in base alla frequenza dei casi di femminicidio. In proposito, sottolinea la necessità di un impegno comune finalizzato alla prevenzione del fenomeno, con particolare riguardo alla formazione degli operatori. Il potenziamento delle strutture e la formazione del relativo personale postulano uno sforzo mirato al reperimento di risorse adeguate. Analogo impegno deve essere riservato ad agevolare le possibilità di alloggio e impiego delle donne vittime di violenza. Le istituzioni devono pertanto attivarsi con sollecitudine rispetto a tali finalità, a partire dalla fase di esame della manovra di bilancio.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ricorda l'attivazione di progetti mirati alla prevenzione della violenza in diverse scuole del Veneto, attuati anche con l'intervento di psicologi. Tali iniziative non devono tuttavia rimanere limitate a specifiche esperienze locali, mentre è compito del Governo approntare linee di intervento educativo di carattere strutturale.

La presidente [CANTU'](#) ricorda le esperienze integrate attuate anche in Lombardia. Esprime quindi apprezzamento nei riguardi della sensibilità alla questione emersa nel dibattito. Alla base della richiamata emergenza è in particolare una crisi valoriale che pone l'esigenza di un patto fra i diversi attori sociali e istituzionali, tenendo ben presente la priorità da accordare al momento della prevenzione della violenza.

Richiama quindi la necessaria sollecitudine nell'esame del provvedimento in titolo, in base al calendario dei lavori e alla trasversalità del consenso già manifestatasi nel corso dell'esame parlamentare.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) accoglie favorevolmente i richiami alla necessità di un intervento organico sui temi della prevenzione, della formazione, nonché della riabilitazione. Specifica quindi che il disegno di legge in esame reca modifiche mirate alla disciplina relativa al contrasto alla violenza di genere e domestica ed esprime al riguardo l'orientamento favorevole del proprio Gruppo.

Intervenendo in replica, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza cruciale dell'educazione all'affettività e al rispetto sottolineata nel corso della discussione generale. Rileva poi che il disegno di legge in esame non trascura la questione della formazione degli operatori che interagiscono con le donne vittime di violenza. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione della "Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche", fissata nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

Ai sensi del successivo comma 2, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta una riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

In base al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative specifiche in occasione della Settimana nazionale, mentre il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività considerate nell'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'articolo 2, che specifica le finalità della Settimana nazionale, sono individuate le iniziative da realizzare in tale ambito.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) riconosce il bisogno di interventi finalizzati a elevare il livello di preparazione delle giovani generazioni nelle materie scientifiche. Un approccio corretto alla questione non deve comunque trascurare l'opportunità di una proficua integrazione con le discipline umanistiche, nella consapevolezza degli effetti favorevoli sul progresso scientifico derivanti dalla diffusione di una solida cultura filosofica.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rammenta lo squilibrio negli studi scientifici a livello universitario consistente nella bassa percentuale di studentesse, con l'eccezione di determinati corsi. Ricorda quindi i tassi di occupabilità favorevoli dei laureati nelle discipline STEM, i cui studi è quindi opportuno incoraggiare. Si esprime quindi favorevolmente rispetto ai contenuti del disegno di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) osserva che il numero di iscritti nelle facoltà scientifiche è complessivamente insoddisfacente e che, oltre al ricordato squilibrio di genere, sussiste uno squilibrio di ordine geografico. Il complesso di tali fenomeni è poi aggravato dall'alto tasso di emigrazione dei laureati.

Fa quindi presente l'orientamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento, nell'auspicio di ulteriori iniziative da parte del Governo.

La presidente [CANTU'](#), apprezzato l'andamento del dibattito, caratterizzato da un atteggiamento costruttivo, dà la parola al relatore [RUSSO](#) (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole. Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine approvata all'unanimità.

[936](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame reca una cornice normativa per l'adozione e l'attuazione del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», concernente la collaborazione dell'Italia con gli Stati africani.

Il Piano Mattei, secondo l'articolo 1, individua gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell'attuazione del Piano Mattei da parte delle pubbliche amministrazioni italiane e il successivo monitoraggio.

L'articolo 4 istituisce una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deputata al supporto delle attività della Cabina di regia. Per i relativi incarichi dirigenziali, il comma 6 prevede l'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 5 prevede una relazione annuale al Parlamento, mentre l'articolo 6 disciplina gli aspetti finanziari.

La presidente [CANTU'](#) ritiene che il dibattito potrà avere utilmente luogo nella seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.8.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 135 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la presidente [CANTU'](#) dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore [ZULLO](#) (Fdl), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando l'inconsistenza sul piano concreto della proposta in esame, particolarmente in ragione dell'insufficienza delle risorse messe a disposizione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [CANTU'](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.9. Comitato per la legislazione

1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 31 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore PARRINI (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

(Parere alla 1a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 936

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il decreto-legge disciplina il documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. L'intento sotteso all'istituzione del Piano Mattei è quello di perseguire la costruzione di un nuovo partenariato con le Nazioni africane, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);

le disposizioni di cui all'articolo 5, che prevede la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei e sulle misure volte ad accrescerne l'efficacia, risultano coerenti con un ciclo integrato di valutazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria

necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alle esigenze di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari; di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano; di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia nazionale di tutela e promozione della sicurezza nazionale nelle sue dimensioni economica, energetica, climatica, alimentare e della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari; di prevedere un piano per la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati del continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione di Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il provvedimento contiene espressioni talvolta generiche e discorsive, non sempre puntuali. In particolare, l'oggetto del provvedimento potrebbe essere indicato in modo più completo, introducendo nel titolo il riferimento allo sviluppo economico e sociale in Stati del Continente africano, così come definito nel preambolo del decreto-legge, piuttosto che con la formula più stringata «per lo sviluppo in Stati del Continente africano»;

l'articolo 1, al comma 1, introduce il Piano Mattei e disciplina il suo funzionamento, senza delineare la procedura per la sua istituzione, le modalità per la sua attuazione, né gli Stati africani effettivamente coinvolti. Anche con riferimento alla durata del Piano Mattei, il comma 4 prevede che abbia durata quadriennale e che possa essere aggiornato anche prima della scadenza, senza indicare esplicitamente quali siano le modalità di aggiornamento e rinnovo del Piano medesimo. La disposizione andrebbe precisata anche con riferimento alla decorrenza, in quanto non prevede che il Piano Mattei decorra dall'anno 2023 benché tale previsione sembrerebbe dedursi dalla disposizione finanziaria, recata dall'articolo 6, che autorizza la spesa per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2024;

l'articolo 2 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, e dagli altri Ministri. Le parole «dagli altri Ministri» non specificano tuttavia quali siano i Ministri che compongono la Cabina di regia. Sarebbe pertanto opportuno rendere la disposizione più esplicita;

l'articolo 3 individua i compiti della Cabina di regia; l'elenco delle attività della Cabina di regia presenta, tuttavia, caratteri di indeterminatezza. In particolare, alla lettera *a*), appare troppo generica l'espressione «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti», che sembra far riferimento alle amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima e andrebbe, pertanto, riformulata in tal senso. Alla lettera *b*), la frase «finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti» appare indeterminata e non è chiaro se si riferisca alle modalità di attuazione del Piano Mattei o al compito materiale di redigerlo. Infine, appare troppo generica la formulazione di cui alla lettera *f*), relativa a risorse «messe a disposizione dall'Unione europea» non meglio definite;

per supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, un'apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone composizione e funzioni. Appare da migliorare la frase che recita «attività della struttura di cui al presente articolo» specificando che si tratta delle «attività della struttura di missione, di cui al comma 2».

l'articolo 5 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Si tratta della relazione già introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e appare, pertanto, necessario un rinvio a tale lettera. Inoltre, l'espressione «previa approvazione da parte della Cabina» dovrebbe essere riformulata più correttamente; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, raccomanda che l'ATN e l'AIR relative ai disegni di legge conversione dei decreti-legge siano trasmesse in tempo utile a consentire un'adeguata valutazione da parte degli organi parlamentari delle scelte regolatorie compiute dal Governo; sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate: *all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia con Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico strategico volto a promuovere lo sviluppo economico e sociale di Stati africani»; *all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole*: «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti» *con le seguenti*: «amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima»; *all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole*: «per le attività della struttura di cui al presente articolo» *con le seguenti*: «per le attività della struttura di missione, di cui al comma 2»; *all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole*: «previa approvazione da parte della Cabina di regia» *con le seguenti*: «approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)»; *sostituire il titolo con il seguente*: «Disposizioni urgenti per l'adozione del «Piano Mattei» per lo sviluppo economico e sociale di Stati del Continente africano».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 951

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, insieme alla dichiarazione di esclusione dall'AIR con riguardo all'articolo 2, sono state trasmesse dal Governo in data 26 ottobre 2023; sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza; sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di intervenire in materia di gestione dei flussi migratori e di disciplina dell'immigrazione e del diritto di asilo; [con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente](#), con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nell'articolato, anche a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto e sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 137 del 18/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

137a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente RONZULLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 142 e 154 del 9 gennaio e 6 febbraio 2024

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 10 gennaio.

L'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 16, prevede la discussione del decreto-legge sulla *governance* del "Piano Mattei". Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi.

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 12, sarà discusso il disegno di legge in materia di disposizioni sul *made in Italy*, approvato dalla Camera dei deputati, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di domani.

Sempre mercoledì, alle ore 17, avrà inizio, anche ove non concluso il disegno di legge sul *made in Italy*, la discussione del disegno di legge di bilancio, che si articolerà secondo quanto stabilito dall'articolo 129 del Regolamento. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di domani.

Nella giornata di giovedì 21 dicembre proseguirà la discussione generale del disegno di legge di

bilancio e si procederà alla votazione degli articoli della seconda sezione del disegno di legge e degli eventuali emendamenti.

Si passerà quindi all'esame della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia che si svolgeranno venerdì 22 dicembre, alle ore 9,30, con trasmissione diretta televisiva.

Una volta votata la fiducia, si riunirà la 5^a Commissione permanente per l'esame della Nota di variazioni.

Seguirà quindi la votazione della Nota di variazioni e il voto finale del disegno di legge di bilancio, con la presenza del numero legale.

Il calendario della prossima settimana prevede, se necessario, sedute a partire da martedì 27 dicembre, alle ore 17, e fino al 29 dicembre, per discutere l'eventuale seguito del disegno di legge sul *made in Italy*.

Dopo le festività di fine anno, l'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 9 gennaio, alle ore 17, con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. A tal fine, la Conferenza dei Capigruppo è convocata lo stesso giorno alle ore 16.

È stato intanto stabilito che mercoledì 10 gennaio, previa convocazione della Giunta per il Regolamento, sarà discusso il documento di riforma del Regolamento del Senato recante l'introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura. Per la votazione in Assemblea è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

È stato inoltre previsto l'inserimento, nel calendario della settimana del 16 gennaio, del disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario nonché del disegno di legge costituzionale, di iniziativa popolare, di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto di confermare nella sessione annuale del 2024 la delegazione dei senatori attualmente in carica presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di novembre e dicembre 2023:

- Disegno di legge n. 958 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 10 gennaio:

Martedì	19	dicembre	h. 16	- Disegno di legge n. 936 -
Mercoledì	20	"	h. 12	Decreto-legge n. 161, Governance
Giovedì	21	"	h. 10	" Piano Mattei "
Venerdì	22	"	h. 9,30	(scade il 14 gennaio 2024) - Disegno di

			<p>legge n. 958 - Disposizioni sul <i>made in I t a l y</i> (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale c o n l a presenza del n u m e r o legale</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2 0 2 4 e b i l a n c i o pluriennale per il triennio 2024-2026 (<i>voto finale c o n l a presenza del n u m e r o l e g a l e</i>) (mercoledì 20, ore 17)</p>
--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 936 (Decreto-legge n. 161, *Governance "Piano Mattei"*) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 18 dicembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 958 (Disposizioni sul *made in Italy*) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 19 dicembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì 19 dicembre.

Mercoledì	27	dicembre	h. 17 (<i>se necessaria</i>)	- Eventuale s e g u i t o disegno di legge n. 958
Giovedì	28	"	h. 10 (<i>se necessaria</i>)	- Disposizioni sul <i>made in I t a l y</i>
Venerdì	29	"	h. 10 (<i>se</i>	(<i>approvato</i>)

				<i>d a l l a Camera dei deputati) (collegato a l l a manovra di necessaria) f i n a n z a pubblica) (voto finale c o n l a presenza del n u m e r o legale)</i>
Martedì	9	gennaio	h. 17	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
Mercoledì	10	"	h. 10	- Documento II, n. 3 - Riforma del Regolamento del Senato r e c a n t e Introduzione di u n a disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX Legislatura (v o t o a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (mercoledì 10, ore 10)

Nella settimana del 16 gennaio saranno discussi il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, collegato alla manovra di finanza pubblica, e il disegno di legge costituzionale, di iniziativa popolare, di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 936

(Decreto-legge n. 161, Governance "Piano Mattei")

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'

FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 958
(Disposizioni sul *made in Italy*)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 926
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)**

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	3	
	h	
Relatori di minoranza	1	
	h	
Governo	3	
	h	
Votazioni	5	
	h	
Gruppi 18 ore, di cui:		
FdI	3	46'
	h	
PD-IDP	2	37'
	h	
L-SP-PSd'AZ	2	16'
	h	
M5S	2	14'
	h	
FI-BP-PPE	1	47'
	h	
Misto	1	29'
	h	
IV-C-RE	1	18'
	h	

Aut (SVP-PATT, Cb)	1 h	16'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	1 h	16'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 19 dicembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 19 dicembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 16,39).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Minasi, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bilotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), approvata nella seduta del 7 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 definitivo), sulla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 definitivo) e sulla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 9*).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Basso Lorenzo, Nicita Antonio, Misiani Antonio

Disposizioni per la governance dell'innovazione digitale e tecnologica (965)

(presentato in data 14/12/2023);

senatore Potenti Manfredi

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Goldoni di Livorno (966)

(presentato in data 14/12/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (967)

(presentato in data 15/12/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (968)

(presentato in data 15/12/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Sallemi Salvatore ed altri

Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato (954)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 15/12/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18/12/2023 la 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (926)

(presentato in data 30/10/2023)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 14 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 dicembre 2023 - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Presidente della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici all'ing. Walter Lupi, dirigente di prima fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 13 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019 per il progetto "Manutenzione straordinaria e valorizzazione del fondo Buonaccorsi, raccolta di libri antichi di particolare interesse bibliografico, conservato presso la biblioteca statale di Macerata".

Il predetto documento è trasmesso alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Con lettera in data 13 dicembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Daniela Carlà, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - alla dottoressa Stefania Cresti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - alla dottoressa Agnese De Luca, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - alla dottoressa Tatiana Esposito, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
 - al dottor Danilo Giovanni Festa, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con funzioni di presidente;
 - al dottor Angelo Fabio Marano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
 - alla dottoressa Anita Pizarro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Tuvalu all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2023) 785 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione europeo per l'energia eolica (COM(2023) 669 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Realizzare le ambizioni dell'UE in materia di energie rinnovabili offshore (COM(2023) 668 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Consiglio europeo - Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (JOIN(2023) 50 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 14 dicembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 160);

della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 161);

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 162).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata l'11 dicembre 2023, ha inviato il testo di 22 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 20 al 23 novembre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, alla 1a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 256);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 257);

risoluzione sulla posizione sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 258);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 259);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 260);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 261);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 262);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 263);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria,

alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 264*);
risoluzione sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2023 a Dubai, Emirati arabi uniti (COP28), alla 3a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 265*);
risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 - Riduzione degli stanziamenti di pagamento, altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 266*);
risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 267*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 268*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 269*);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio, a nome dell'Unione, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 270*);
risoluzione sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 271*);
risoluzione sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2022, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 272*);
risoluzione sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 273*);
risoluzione sul mancato seguito legislativo da parte della Commissione alla risoluzione della commissione PEGA, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 274*);
risoluzione sull'iniziativa riveduta a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 275*);
risoluzione sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea - relazione "Legiferare meglio" relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 276*);
risoluzione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2020, 2021 e 2022, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 277*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 14 dicembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 14 dicembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni

[VALENTE](#), [BAZOLI](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [VERINI](#), [GIACOBBE](#), [ROJC](#), [CRISANTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 19 giugno 2022 la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto l'archiviazione di un procedimento penale, aperto su segnalazione della senatrice Ilaria Cucchi, in quanto parte offesa per il

delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo art. 595, comma 3, del codice penale. e relativo alle dichiarazioni contenute in un *tweet* del 19 ottobre 2018, nel quale l'indagato affermava di "voler far patire alla sorella [di Stefano Cucchi], di cui non me ne frega un c...o che nome abbia, due volte quello che hanno fatto al fratello. Le auguro di morire patendo ogni dolore, sia fisico che mentale. Tr...a!";

tale richiesta di archiviazione, sulla quale ancora deve pronunciarsi il giudice competente, faceva seguito a una precedente analoga richiesta, del 18 dicembre 2019, rigettata in data 12 aprile 2021 dal competente giudice per le indagini preliminari, il quale riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, che sussistessero elementi sufficienti per identificare l'autore della condotta contestata, sulla base dei quali svolgere ulteriori accertamenti istruttori; nella successiva richiesta di archiviazione il pubblico ministero ha ritenuto che non siano emersi "elementi che permettano di configurare l'ipotesi di reato ascritta" né "altre circostanze idonee a suffragare un ulteriore approfondimento investigativo";

considerato che a giudizio degli interroganti:

la vicenda riportata, a prescindere dalla sua concreta portata e nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e, in particolare, del giudice che sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, desta preoccupazione ed è qui assunta esclusivamente quale paradigma di una più ampia difficoltà che l'ordinamento riscontra nella repressione dei reati di diffamazione commessi *on line*, la quale incide in modo assai significativo sull'effettiva tutela fornita dall'ordinamento alle persone offese da contenuti lesivi dell'onore, veicolati mediante strumenti telematici;

i dati mostrano infatti che, con riferimento al periodo 2016/2021, almeno l'80 per cento dei procedimenti penali aperti per questa tipologia di condotte si è concluso con l'archiviazione; ciò è dovuto in larga parte alle peculiari difficoltà tecniche riscontrate nel risalire all'identità degli autori di tali condotte (che sovente operano mediante profili falsi), anche in relazione alla difficoltà di ottenere che i gestori delle piattaforme, che non hanno di regola sede in Italia, rendano noti i dati che consentano di risalire al titolare del profilo; a tali difficoltà ovvia in parte la giurisprudenza che, come ad esempio nel caso di Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2023, n. 25037, ha di recente ritenuto che "sia possibile ricostruire la riferibilità della diffamazione al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente; l'argomento trattato nella pubblicazione o il tenore dei contenuti offensivi; il rapporto tra le parti; la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo *nickname*, anche in mancanza di accertamenti informatici circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio; l'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati";

un ulteriore profilo problematico si lega alla qualificazione delle condotte e all'accertamento della loro sussistenza, specie in relazione alla specifica modalità di diffusione, telematica, del contenuto diffamatorio; in questo senso, se da un lato la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere applicabile alla fattispecie l'articolo 595, comma 3 del codice penale (diffamazione aggravata per le offese rivolte col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico), ancora sussistono specifici profili problematici, come dimostra proprio l'elevato tasso di archiviazioni;

il diritto dell'Unione europea, specie a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (cosiddetto Digital Services Act), ha, per un verso, affermato che il concetto di «contenuto illegale» *on line* "dovrebbe rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente *offline*" (Considerato n. 12) e, per altro verso, dettato un'ampia serie di previsioni volte a responsabilizzare i gestori delle piattaforme nell'esame della segnalazione di contenuti illeciti e nella pronta rimozione dei medesimi;

sul fronte interno, parimenti si sta consolidando una forte sensibilità verso l'articolazione di strategie di prevenzione incentrate soprattutto sull'educazione digitale, come emerge anzitutto dalla centralità delle politiche di transizione digitale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

con specifico riferimento alla questione, parzialmente diversa da quella della diffamazione *on line* ma ad essa strettamente connessa, del contrasto del discorso d'odio *on line*, può ricordarsi l'istituzione, presso il Ministero dell'innovazione tecnologica, di un Gruppo di lavoro sul fenomeno dell'odio *on line* : nel rapporto adottato a seguito dei propri lavori, il gruppo ha messo in luce le specifiche difficoltà legate a eventuali strategie di repressione massiva, suscettibili di incidere sulla libertà di espressione in rete, e ha evidenziato, d'altro canto, che le fattispecie di reato esistenti per l'ambiente *offline* sono già idonee a dare tutela rispetto a specifiche condotte lesive dell'onore e della reputazione altrui; allo stesso modo, la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva su natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, svolta nel corso della XVIII Legislatura dalla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza (Doc. XVII, n. 6), dedica specifica attenzione alla diffusione di contenuti diffamatori *on line* ed evidenzia da un lato la difficoltà di reprimere tali condotte e, d'altro canto, la necessità di assicurare un'efficace azione di responsabilizzazione delle piattaforme; pertanto, a fronte di un quadro normativo sufficientemente definito, sia sul piano della definizione dei contenuti illeciti, sia sul piano delle fattispecie di reato, sia infine sul piano della responsabilizzazione delle piattaforme (specie alla luce del richiamato Regolamento UE n. 2022/2065), occorre accertare le cause delle difficoltà tuttora riscontrata in sede penale nel garantire adeguata tutela alle persone offese da condotte diffamatorie avvenute *on line*, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, l'istituzione di un apposito Osservatorio presso il Ministero della giustizia avente lo scopo di monitorare la diffusione di contenuti diffamatori *on line* e l'impatto in sede processuale di tali condotte, con particolare riguardo ai dati relativi al numero di querele presentate e al numero di procedimenti avviati a seguito delle stesse.

(3-00826)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito della discussione presso il Consiglio comunale di Venezia in riferimento alla Variante n. 100, relativa al Piano degli interventi per le aree dell'Ospedale al Mare e della Favorita al Lido di Venezia, avente per oggetto il progetto di Parco tecnologico per lo sviluppo della digitalizzazione e della ricerca in ambito medico e nuovo Presidio socio-sanitario, si prospetta un possibile trasferimento dei servizi socio-sanitari dall'attuale "Padiglione Rossi" ad un nuovo edificio;

al riguardo, nella delibera del direttore generale della AULSS 3 Serenissima n. 1895 datata 16 novembre 2023, che costituisce Intesa ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che accompagna il richiamato documento diventandone parte integrante, si legge testualmente che: "La proposta è corredata da uno studio progettuale preliminare per la realizzazione del nuovo presidio sanitario da realizzare nell'area ad ovest di via dell'Ospizio Marino (...), destinato ad accogliere nuovi e più efficienti servizi sanitari, in sostituzione di quelli oggi presenti nel Padiglione Rossi, non interessato dalla proposta di riqualificazione";

il "Padiglione Rossi" è a tutt'oggi di proprietà del Demanio dello Stato e la convenzione con la AULSS 3 Serenissima è scaduta;

qualora si concretizzasse il trasferimento delle richiamate attività socio-sanitarie in altro sito, bisognerebbe capire quale potrebbe essere il futuro del Padiglione Rossi nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana che interessa il complesso dell'ex Ospedale al Mare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere, al fine di verificare quali siano i possibili interventi di riqualificazione e di destinazione che possono riguardare il Padiglione Rossi, considerata la rilevanza urbanistica e sociale che riveste.

(3-00827)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che come noto, dall'11 al 15 dicembre 2023 si è tenuta ad Atlanta,

negli Stati Uniti, la decima edizione della Conferenza ONU, che riunisce i 190 Stati firmatari della convenzione contro la corruzione, denominata CoSP10. La Conferenza si riunisce su base biennale, al fine di esaminare lo stato di applicazione della convenzione ed individuare le priorità per il biennio successivo, anche in materia di cooperazione internazionale. Si tratta, pertanto, della più grande ed importante riunione globale sulla lotta alla corruzione, uno dei fronti caldi sul quale l'Italia si gioca la propria credibilità internazionale, specialmente per quanto riguarda la gestione dei fondi europei del PNNR;

considerato che a giudizio degli interroganti:

lascia perplessi la decisione improvvisa ed irrituale del Governo di escludere l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dalla delegazione italiana alla CoSP10. Un gesto che, a giudizio degli interroganti, stride fortemente con lo spirito e gli obiettivi programmatici della Conferenza, incentrata interamente sul rafforzamento delle misure di coordinamento, applicazione e monitoraggio operate dagli Stati firmatari al fine di rendere più efficaci i propri sforzi anticorruzione;

la scelta di privarsi delle importanti competenze dell'ANAC su un tema di tale rilievo non ha, secondo gli interroganti, alcuna spiegazione logica, se non quella di escludere dal dibattito un'autorità indipendente che, dall'insediamento dell'attuale Legislatura, ha più volte manifestato le proprie perplessità rispetto all'operato del Governo. Vale la pena ricordare, infatti, che l'esclusione dalla CoSP10 è solo l'ultimo di una serie di "sgarbi" istituzionali riservati all'Autorità anticorruzione. Basti ricordare, a tal proposito, come il Ministro della giustizia abbia di fatto estromesso l'ANAC dalle interlocuzioni sulla nuova direttiva europea contro la corruzione proposta dalla Commissione UE, o come alcuni esponenti della maggioranza abbiano addirittura invocato le dimissioni del Presidente Giuseppe Busia in seguito alle critiche mosse dallo stesso nei confronti del nuovo codice degli appalti e dalla gara per il ponte sullo Stretto;

l'ostilità reiterata nei confronti dell'ANAC, culminata nella sua inspiegabile esclusione dalla CoSP10, altro non è che l'ennesima riprova, a parere degli interroganti, della scarsa cultura istituzionale del Governo, che non spreca occasione per svilire le prerogative delle autorità indipendenti e utilizzare il proprio potere per silenziare il dissenso,

si chiede di sapere per quali motivi si sia scelto di escludere l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dalla delegazione italiana alla CoSP10, anche alla luce del ruolo strategico che, da sempre, la stessa riveste nell'ambito della lotta alla corruzione nel nostro Paese.

(3-00825)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PELLEGRINO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nell'estate 2014, il signor G.P.B., assieme alla moglie e al figlio A.G., aveva stabilito la propria residenza nel comune di Mesagne (Brindisi) e aveva trovato lavoro presso un'azienda della provincia di Potenza, dalla quale faceva ritorno nel fine settimana dopo averci trascorso i giorni lavorativi;

come si evince dai documenti processuali, il 29 ottobre 2015, dopo aver tentato più volte di contattare telefonicamente la moglie, A.A., senza ottenere risposta, ha scoperto, telefonando ai genitori della moglie residenti in Kazakistan, che la consorte si trovava lì con il loro piccolo;

la donna, alla richiesta di spiegazioni avanzata dal marito, aveva manifestato l'idea di non rientrare in Italia;

considerato che

il signor B. ha formalizzato regolare denuncia presso le autorità competenti brindisine;

dal momento della presentazione della denuncia, è riuscito a rivedere il figlio soltanto una volta in Kazakistan e alla presenza di un legale kazako;

stando a quanto riferito e documentato dal padre, il piccolo A., cittadino italiano, sarebbe attualmente trattenuto in Kazakistan in luogo ignoto da persone non legittimate alla sua custodia;

secondo i legali del signor B., le reiterate istanze presentate all'ambasciata d'Italia per rintracciare il minore non avrebbero ottenuto riscontri positivi, nonostante le autorità brindisine abbiano emesso una sentenza, attualmente esecutiva, nei confronti della madre, condannandola ad un anno di reclusione per

sottrazione internazionale di minore con sospensione della responsabilità genitoriale, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intendano prendere per accelerare l'attività di ricerca e di ritrovamento del minore, consentendo il suo ricongiungimento con il padre.

(4-00896)

[LISEI](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il contenuto degli atti investigativi divulgato dalla stampa, in particolare dal periodico "Panorama" e dal quotidiano "La Verità", fa luce sulle condizioni in cui opererebbero le organizzazioni non governative che nel Mediterraneo sono impegnate nel salvataggio dei migranti;

considerato che, secondo quanto riportato dai predetti organi di stampa:

la Procura della Repubblica di Ragusa ha chiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione per Pietro Marrone, Alessandro Metz, Giuseppe Caccia, Luca Casarini, Agnese Colpani, Fabrizio Gatti;

dalle intercettazioni telefoniche pubblicate da fonti stampa emergerebbe come l'organizzazione non governativa italiana "Mediterranea saving humans", tra il 2021 e il 2023, avrebbe ricevuto donazioni economiche da parte della Conferenza episcopale italiana, della CARITAS e da diverse diocesi;

gli aiuti economici sarebbero stati finalizzati alle attività di recupero dei migranti a bordo della nave "Mare Jonio", di cui Casarini è capo missione e Marrone è capitano. La nave è armata dalla società Idra Social Shipping S.r.l., compagnia di navigazione triestina di proprietà di Caccia e Metz;

considerato inoltre che:

da quanto si apprende dagli stralci pubblicati, più che alle operazioni, i vertici dell'organizzazione parrebbero essere interessati a come incamerare cospicue somme di danaro, peraltro con toni irrispettosi per gli stessi donatori;

le ultime notizie divulgate dai *mass media*, peraltro, danno conto di una fitta rete di rapporti istituzionali, con alcuni politici, impegnati a favorire l'attività della medesima organizzazione non governativa mediante la divulgazione di informazioni anche sensibili e riservate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative idonee per comprendere se le modalità di sostentamento delle organizzazioni non governative umanitarie non siano in conflitto con l'attuale normativa che regola il loro operato;

se ci siano state informazioni riservate o non divulgabili su soggetti partecipanti all'attività delle organizzazioni non governative e nel caso quali iniziative intenda adottare;

se non ritenga che, alla luce di quanto emerso, siano necessarie regole più stringenti sulla trasparenza dei bilanci di queste organizzazioni che operano per il recupero di migranti.

(4-00897)

[MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il 5 dicembre 2023, presso il cinema-teatro comunale "Miotto" a Spilimbergo (Pordenone), avveniva la proiezione della pellicola cinematografica a carattere storico, dal titolo "Comandante", di recente uscita nei cinema e diretta dal regista Edoardo De Angelis;

il film ripercorre le vicende belliche legate alla figura del militare italiano Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina, passato alla storia, durante la seconda guerra mondiale, per il nobile gesto del salvataggio dei naufraghi del piroscafo belga "Kabalo", affondato al largo dell'isola di Madeira dallo stesso sommergibile "Cappellini" di cui Todaro era al comando;

secondo quanto riportato, tra gli altri, dal quotidiano "Corriere del Veneto", l'evento si è svolto sotto il patrocinio del Comune di Spilimbergo, su iniziativa dell'associazione culturale "Il Circolo"; ("Corriere del Veneto", 8 dicembre 2023);

alcuni giorni dopo, numerose testate giornalistiche nazionali e locali riportavano la notizia della pubblicazione di un *post* sul *social network* "Facebook" da parte di Bruno Cinque, ex consigliere comunale di Spilimbergo, riportante il testo: "Questa sera durante la proiezione del film *Comandante* abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d'arma e alcuni

amici che fanno parte di un gruppo storico esibendosi con varie divise di soldati tedeschi, inglesi, italiani e partigiani". Al testo si associavano immagini fotografiche che ritraevano alcuni spettatori della proiezione cinematografica indossare l'uniforme militare nazista della Wehrmacht, dunque riconducibile al III Reich, nonché in divisa militare fascista ("fanpage.it", 9 dicembre 2023);

la stampa riportava inoltre che alcuni tra gli spettatori in divisa nazista sarebbero esponenti locali del partito Fratelli d'Italia, oltre che membri dell'associazione di rievocazione storica "Tergeste Historica" ("Corriere del Veneto", 8 dicembre 2023);

il *post* descritto veniva poi condiviso, nel medesimo *social network*, dalla pagina della sezione provinciale del Fante di Spilimbergo, corredato dallo slogan: "I Fanti sempre presenti";

considerato che:

nonostante le motivazioni successivamente addotte dai protagonisti dell'episodio riconducano lo stesso nel perimetro della rappresentazione scenica, riferendosi inoltre ad altri figuranti, in abiti da partigiani, che avrebbero dovuto partecipare alla proiezione cinematografica, a parere degli interroganti risulta quantomeno inopportuna e distante dal senso della rappresentazione cinematografica, la scelta di indossare divise naziste in occasione di un film, sì ambientato durante il secondo conflitto mondiale, ma incentrato sulla grande figura del comandante Todaro, dal significato "profondamente patriottico che lavora a ridefinire il senso di una virilità consapevole e di un carattere nazionale realmente eroico", come si legge in un sottopancia;

la legge 20 giugno 1952 n. 645, cosiddetta legge Scelba, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, all'art. 4 ha previsto il reato di apologia del fascismo, punendo chi "pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo";

la legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta legge Mancino, sanziona chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio, razziale o etnico;

il caso ha suscitato indignazione in quella componente del tessuto sociale locale che ha annunciato la volontà di manifestare davanti al municipio cittadino, nell'ambito della manifestazione denominata "Il Friuli è solo antifascista: Spilimbergo rifiuta il nazismo e il fascismo";

considerato infine che la DIGOS della Questura di Pordenone avrebbe identificato le sette persone che hanno indossato le uniformi naziste e fasciste in occasione della proiezione del film "Comandante", prima richiamata ("Ansa.it", 9 dicembre 2023),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'episodio descritto possa innescare fenomeni sociali di tipo emulativo che vadano in direzione dell'espressione di azioni apologetiche del nazifascismo e, di conseguenza, quali iniziative intenda assumere al riguardo nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle disposizioni di legge in materia di divieto di apologia di fascismo, garantendone la piena applicazione.

(4-00898)

[SPAGNOLLI](#), [UNTERBERGER](#), [PATTON](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il collegamento viario Riva del Garda-Ledro, lungo la strada statale 240 (SS 240), attraverso le gallerie "Agnese" e "Dom", rappresenta un incommensurabile valore sociale ed economico per tutta la Valle di Ledro, tanto da essere regolarmente percorso ogni giorno da studenti e lavoratori, oltre che da centinaia di migliaia di turisti (in Valle di Ledro si registrano oltre un milione di presenze all'anno);

a far realizzare l'opera fu l'allora sindaca di Molina di Ledro, alla quale va il merito, superando lo scetticismo dell'epoca, quando sembrava che il progetto non avrebbe avuto alcun seguito, di aver favorito lo sviluppo e il progresso dell'intera Valle di Ledro, attraverso le due gallerie che, dal 1988, collegano la Busa dell'Alto Garda alla valle stessa;

la frana provocata dal terremoto del 13 dicembre 1976 aveva infatti distrutto un tratto della Ponale, la strada panoramica a strapiombo sul lago di Garda, realizzata nel 1891: fu allora che, non essendo più possibile raggiungere Riva del Garda, né risalire da Riva in valle, si manifestò il rischio di un progressivo isolamento della Valle di Ledro;

l'allora Presidente della Provincia autonoma di Trento si attivò, quindi, presso l'allora Ministro dei Lavori Pubblici il quale, il 28 ottobre del 1978, convenne sulla necessità di un nuovo collegamento in

galleria, lasciando ad ANAS, in qualità di ente che gestiva il sistema infrastrutturale del Paese, la progettazione dell'opera e alla Provincia il relativo onere finanziario, con il conseguente stanziamento di 13 miliardi e 300 milioni di lire;

il 4 maggio 1984, la prima galleria, lunga 3.650 metri da Biacesa all'Albola, immediatamente sopra la frazione di San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, fu completata, ma l'intervento per la costruzione del viadotto che sarebbe dovuto arrivare fino a Riva venne sospeso, in quanto il terreno non fu considerato sufficientemente stabile;

fu redatto, quindi, il progetto per una seconda galleria, arretrata di 150 metri e scavata parallelamente al versante del Monte Tombio, per 1.100 metri di lunghezza;

i lavori di escavazione si svolsero in condizioni difficilissime, sia da nord che da sud, in particolare verso Riva, in quanto la roccia era impregnata d'acqua, obbligando a procedere attraverso tettoie e travi interne di protezione per soli 6 centimetri al giorno;

il 4 maggio 1988, quattro anni dopo la realizzazione della prima galleria, anche la seconda galleria fu finalmente aperta al transito, mentre la strada Ponale, inizialmente chiusa, fu sistemata e riaperta ad uso esclusivamente pedonale e ciclabile;

a partire dal 1° luglio 1998, con decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità", la gestione della SS 240 è passata da ANAS alla Provincia autonoma di Trento;

considerato che:

le due gallerie "Agnese" e "Dom" rivestono un'importanza vitale, in quanto passaggio obbligato di collegamento tra la Valle di Ledro e l'Alto Garda, come si è ben compreso nella situazione d'emergenza dovuta al recente crollo proprio della galleria "Dom", avvenuto il 5 novembre 2023;

pur troppo, la gestione dell'emergenza conseguente a quest'ultimo evento calamitoso da parte della Provincia autonoma di Trento, è stata lacunosa e disorganica, eccezion fatta per le sole attività di intervento e messa in sicurezza urgente della galleria "Dom";

innanzitutto, è stato sottostimato il disagio per la comunità ledrense, di oltre 5.000 abitanti, relativamente alla fruizione dei servizi relativi alla sanità, alla mobilità e anche all'istruzione, in merito alla quale si è stabilito di avviare la "Didattica a Distanza" (DAD) per gli studenti di Ledro senza alcun coinvolgimento, nel percorso decisionale, degli istituti scolastici interessati;

inoltre, sotto il profilo dei servizi sanitari, è totalmente mancata organicità dell'azione di intervento per assicurare la presenza di medici di base e pediatri (i quali hanno agito autonomamente, decidendo se risiedere e pernottare a Ledro), nonché di personale infermieristico, alla cui mancanza ha fortunatamente sopperito la Croce Rossa Italiana, mettendo a disposizione infermieri sul territorio ledrense, a copertura delle intere ventiquattro ore successive all'evento;

infine, è mancata ogni tempestiva comunicazione tra la società "Trentino Trasporti S.p.A." e i competenti uffici della Provincia, come dimostra quanto avvenuto la mattina del 9 novembre, quando un autobus di linea è rimasto bloccato per più di un'ora sulla strada, non riuscendo a tornare indietro;

in tale contesto, va preso atto che il percorso pedo-ciclabile Ponale, sul sedime della vecchia strada dismessa, ha sostituito egregiamente i collegamenti per numerosi pendolari e studenti con l'Alto Garda, i quali lo hanno utilizzato sia di giorno che di notte come percorso pedonale e ciclistico, superando un dislivello di all'incirca 600 metri;

esisterebbe però un'altra via, seppur piccola, che collega la località San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, con l'imbocco della Galleria "Agnese" (cosiddetto "Corridoio San Giacomo"), evitando di dover percorrere la galleria "Dom", che è quella parzialmente crollata: tale strada è stata spesso percorsa in casi di emergenza e coloro i quali conoscono la situazione ritengono che sarebbe utile garantirne il passaggio, ancorché solamente pedonale, evitando di passare per la galleria "Dom" ogni volta che fosse necessario;

considerato altresì che:

l'altra via d'accesso alla Valle di Ledro, vale a dire il collegamento stradale Storo-Ampola da ovest,

sempre nell'ambito della SS 240, si trova a sua volta in condizioni di dissesto idrogeologico, con pericolo di crolli in caso di precipitazioni abbondanti (è stato chiuso, infatti, per alcuni giorni anche poco prima del crollo della galleria "Dom"), il che dimostra il persistere di un alto rischio di totale isolamento dell'intera Valle di Ledro,

si chiede di sapere quali interventi di messa in sicurezza siano stati posti in essere per garantire il passaggio attraverso la galleria "Dom" dopo il crollo del 5 novembre 2023 e quali ulteriori interventi di consolidamento siano previsti, nonché se siano contestualmente previsti interventi di monitoraggio o manutenzione anche della galleria "Agnese", sollecitando altresì i servizi competenti della Provincia autonoma di Trento a collaborare con i Comuni di Riva del Garda e di Ledro, al fine di adottare un "Protocollo di emergenza" per entrambe le gallerie "Agnese" e "Dom", che permetta il collegamento con "bus navetta", attraverso il cosiddetto "Corridoio San Giacomo", così come la popolazione auspica e ritiene assolutamente necessario.

(4-00899)

[MURELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante la disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, prevede che al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti si provvede mediante il prelevamento dell'aliquota dello 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative da INPS, INPDAP, INAIL e IPSEMA, sulla base dei criteri fissati con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

in attuazione della disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, il quale dispone all'articolo 1 che il finanziamento degli istituti è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti;

l'articolo 13 dispone che l'erogazione dei finanziamenti ai patronati deve avvenire con scadenze temporali precise: entro il 31 marzo, in particolare, il Ministero deve corrispondere le anticipazioni sulle competenze dovute, mentre entro il 31 maggio del secondo anno successivo lo stesso Ministero è tenuto ad emanare il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi;

da troppo tempo i saldi delle annualità vengono erogati con ritardi gravissimi: basti pensare che il saldo dell'annualità 2013 è stato erogato solo nel 2018, mentre il saldo del 2014 e un ulteriore acconto sul saldo 2015 sono stati erogati solo a dicembre 2022;

nel febbraio 2022, in occasione di un incontro con i patronati, la competente direzione ministeriale aveva assicurato che il saldo dei finanziamenti spettanti per l'annualità 2016 sarebbe stato erogato entro l'anno; ad oggi, tuttavia, il saldo 2016 non è stato erogato;

per quanto consta all'interrogante, da informazioni pervenute ad alcuni patronati, sembra che il Ministero abbia comunicato che non sarà erogato alcun saldo né ulteriore acconto entro la fine dell'anno in corso;

il TAR e il Consiglio di Stato hanno condannato il Ministero all'erogazione dei saldi delle annualità 2017 e 2018; nonostante ciò, tale erogazione non risulta interamente ottemperata, bensì i saldi restano in sospeso a causa della necessità di recuperare, per quelle annualità, le ingenti somme erroneamente erogate in esubero in favore di alcuni patronati rispetto a quanto loro spettante in base all'effettiva attività svolta;

la mancanza di certezza dei finanziamenti comporta seri problemi finanziari per alcuni patronati, creando ripercussioni alle stesse strutture e ai dipendenti,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui il Ministero non ha ottemperato alle sentenze e per quali ragioni non abbia ancora provveduto ad elargire gli anticipi e i saldi nei tempi previsti dalla legge;

se le somme elargite in esubero siano state recuperate o, in caso contrario, quali saranno i tempi di recupero;

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare l'erogazione dei finanziamenti ai patronati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti ed evitare che alcuni ricevano somme in esubero.

(4-00900)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 13 luglio 2018, il comitato nazionale di bioetica, in risposta ad un quesito sottoposto dall'Agenzia italiana del farmaco, ha elaborato un parere relativo all'eticità dell'uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti affetti da disforia di genere;

nel parere, il comitato, dopo aver delineato in sintesi i benefici e i rischi, avanza raccomandazioni ispirate alla cautela e alle valutazioni caso per caso, richiamando in particolare: la necessità che la diagnosi e la proposta di trattamento provengano da un'*équipe* multidisciplinare e specialistica; che il trattamento sia limitato a casi ove gli altri interventi psichiatrici e psicoterapeutici siano risultati inefficaci; che il trattamento preveda un consenso volontario e consapevole delle informazioni ricevute nelle specifiche condizioni fisiche e psichiche; che si preveda un'adeguata formazione del pediatra, della rete sociosanitaria di base e delle istituzioni scolastiche coinvolte su questi temi;

il comitato raccomanda, inoltre, la predisposizione di studi di sicurezza, efficacia e *follow-up* fisico-psichico sui casi trattati e la previsione di una politica di accesso equo e omogeneo alla triptorelina, e all'AIFA di regolamentare le particolari condizioni di somministrazione del farmaco nella diagnosi della disforia di genere in adolescenza;

i rischi indicati nel parere implicano conseguenze negative sulla crescita, sulla struttura ossea, sull'apparato cardiovascolare, sul cervello, sul sistema metabolico;

con determina 25 febbraio 2019, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2019, l'AIFA ha inserito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, il medicinale nell'elenco istituito con provvedimento della commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche indicate all'articolo 2 della determina, ai sensi del quale "Il medicinale di cui all'articolo 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego in casi selezionati in cui la pubertà sia incongruente con l'identità di genere (disforia di genere), con diagnosi confermata da una *équipe* multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della determinazione";

da notizie giunte all'interrogante risulterebbe che nell'ospedale "Careggi" di Firenze ai bambini di età media di 11 anni che vi si recano non venga fornita assistenza psicoterapeutica e psichiatrica e che nello stesso ospedale il reparto di neuropsichiatria infantile proprio non esiste;

risulterebbe, altresì, che le valutazioni psicologiche sui bambini che arrivano all'ospedale Careggi avvengono principalmente sulla base di ciò che gli stessi riferiscono e che successivamente ai piccoli pazienti vengano iniettate le sostanze bloccanti della pubertà (primo passo del percorso di transizione), che impediscono sul nascere la crescita del seno e dei testicoli e bloccano il ciclo mestruale;

è utile evidenziare, con sconcerto e preoccupazione, che l'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato tali farmaci per uso veterinario;

ad oggi non sono noti i danni che tali sostanze possano causare a lungo termine;

in Italia, dove non esiste una legge per l'uso di questi farmaci, è in costante aumento il numero dei bambini che affermano di essere *transgender*: alcuni soffrono di disforia di genere, alcuni chiedono semplicemente di cambiare sesso e a giudizio dell'interrogante in troppi casi vengono accontentati; sembrerebbe che all'ospedale Careggi la spiegazione razionale di questa pratica medica è che con la pubertà bloccata i bambini hanno tempo di esplorare la loro identità di genere e decidere se proseguire il percorso di transizione,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quanto rappresentato;

quali valutazioni si intenda esprimere in merito alla problematica esposta;

se le pratiche mediche espletate nell'ospedale Careggi siano applicate anche in altri ospedali italiani;

quali siano le determinazioni dei componenti del comitato di bioetica attuale, considerato che alcuni di loro erano presenti anche nel precedente comitato che ha approvato il parere del 13 luglio 2018 sopra richiamato;

se si ritenga di valutare l'eliminazione della prescrizione della triptorelina dai farmaci dispensati a

carico del servizio sanitario nazionale per la disforia di genere.

(4-00901)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia, quasi ogni giorno vengono aperti più di 25 fascicoli per reati contro gli animali. Questo corrisponde in media a circa 14 indagati al giorno, più di 5.000 all'anno. A livello nazionale si registra un tasso di 15,25 procedimenti e di 8,72 indagati ogni 100.000 abitanti. Una geografia della crudeltà che unisce l'intera penisola;

è stato rilevato un sempre maggiore coinvolgimento di minori in atti di violenza sugli animali; atti di violenza, che sono spesso accompagnati da immagini che vengono poi diffuse in rete con il pericolo che la violenza assistita amplifichi il rischio di replica e, soprattutto, anestetizzi ogni residuo di empatia;

è notizia di stampa dei giorni scorsi che ad Angri, in provincia di Salerno, un gattino, ribattezzato Leone, è stato scuoiato vivo e lasciato in strada agonizzante;

fonti sanitarie riferiscono che l'autopsia non avrebbe rivelato traumi da schiacciamento, né altro tipo di danni interni e avrebbe evidenziato che le lesioni apparivano precise, dando l'impressione di essere state causate da un coltello o qualcosa di simile;

il sospetto è che sia stata una forma di tortura per divertimento o che qualcuno che magari abbia provato a mangiarlo, scuoiandolo come si fa con un coniglio;

le forze dell'ordine si sono attivate visto anche la risonanza che ha avuto la vicenda. I dubbi sono molti, a partire dal fatto che sembrerebbe un gatto casalingo e abituato agli umani, visto che non ha avuto reazioni e non era noto ai volontari della zona. E poi è stato ritrovato in una zona con case, giardini, palazzine, ma nessuno ha reclamato il gatto. Eppure nelle condizioni in cui è stato trovato, è difficile immaginare che possa aver camminato a lungo;

ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, rubricato maltrattamento di animali, colui che ha commesso un simile atto è punito con una reclusione dai 3 ai 18 mesi e con una multa che potrebbe arrivare a 30.000 euro;

nonostante l'esistenza di norme penali volte a punire tali reati, si ritiene che non siano di deterrenza e che si debba invece procedere con iniziative volte a prevenire tali atti, agendo sull'ambito educativo, stante il carico di crudeltà gratuita, che la normativa di riferimento non colpisce e non previene adeguatamente;

è necessario, dunque, individuare delle iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad infondere nella società maggiore consapevolezza del rispetto e della tutela degli animali, al fine di prevenire il reiterarsi di condotte illecite, con particolare riferimento ai fenomeni dell'abbandono e del maltrattamento degli animali, a tutela della pubblica salute, del territorio e al rispetto del mondo animale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, non ritenga opportuno e utile individuare delle iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza sugli animali.

(4-00902)

[VERINI](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [VERDUCCI](#), [FURLAN](#), [MALPEZZI](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [DELRIO](#), [BAZOLI](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [NICITA](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#), [MARTELLA](#), [GIORGIS](#), [ROJC](#), [DELIA](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la circolare emanata dalla Direzione centrale dell'immigrazione del Ministero dell'interno in data 1° giugno 2023, rivolta alle questure in merito alle indicazioni operative concernenti la legge n. 50 del 2023 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 20 del 2023, detto "decreto Cutro"), indica che, essendo stata abrogata, nell'art. 6 del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), la conversione (in permesso di lavoro subordinato) di alcune tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quello per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la conversione per questo e per gli altri permessi abrogati potrà essere realizzata solo per le istanze presentate fino alla data del 4 maggio 2023;

molte questure hanno deciso di non accettare anche le richieste di conversione dei permessi di

protezione speciale *ex art.* 32 rilasciati prima del decreto-legge, ai quali invece sembrerebbe logico che vada applicata la più volte richiamata "disciplina previgente", ossia la possibilità di convertire il permesso di protezione speciale in permesso di lavoro laddove ne sussistano i requisiti di legge. Tanto più che le disposizioni successive della circolare ministeriale, concernenti i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del testo unico sull'immigrazione, affermano al paragrafo 3 che "i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. in corso di validità (...) potranno essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge";

se così non fosse, si assisterebbe alla singolare e ingiusta difformità tra due permessi di soggiorno per protezione speciale sostanzialmente simili, l'uno concesso dalla commissione territoriale con l'*iter* delle richieste di asilo (*ex art.* 32), l'altro dal questore previo parere della commissione territoriale, che creano tuttavia disparità e discriminazione tra chi ne usufruisce, nella fattispecie rispetto alla convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

alla luce di quanto sopra chi ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale *ex art.* 32 (generalmente rilasciato per 2 anni) ad esempio nel 2022 e, avendo un regolare contratto di lavoro, si è recato prontamente presso le questure o i commissariati per convertirlo quanto prima in permesso di soggiorno per lavoro (facoltà rientrante nel pieno diritto del richiedente indipendentemente dalla scadenza del permesso di soggiorno in atto) date le ben note condizioni di carico eccessivo di lavoro e di intasamento nel disbrigo delle pratiche, veniva invitato dagli uffici a rimandare la domanda di conversione al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Nel frattempo sono intervenuti il decreto Cutro e le citate modifiche di legge, così che chi oggi si vede rifiutare l'accettazione della domanda di conversione dalle questure si sente, per così dire, penalizzato due volte: dalle modifiche di legge all'art. 32 e dalla loro dubbia interpretazione, e soprattutto dal non aver insistito, a suo tempo, in una richiesta del tutto legittima;

non si capisce davvero perché si neghi la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (indipendentemente che sia esso stato concesso *ex art.* 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 o *ex art.* 19, comma 1.2, del testo unico sull'immigrazione), a persone che di fatto sono da tempo in Italia con un regolare permesso di soggiorno e hanno un regolare contratto di lavoro. Sono persone che si sono integrate e lavorano per mantenere le loro famiglie nel loro Paese di origine, e che si sono integrate o si stanno integrando dando un contributo di lavoro in settori carenti di manodopera nazionale, stringendo anche legami sociali e affettivi con il Paese di accoglienza;

la situazione non danneggia solo l'immigrato che lavora, ma anche il datore di lavoro, che ha investito su di lui o lei con un regolare contratto, il pagamento dei contributi e, sovente, anche in termini di fiducia, collaborazione e affettività,

si chiede di sapere:

se, rispetto all'abrogazione della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale *ex art.* 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la linea temporale per l'accettazione di eventuali domande in merito per chi aveva già ottenuto la protezione prima del decreto sia proprio quella del 4 maggio 2023 o se, data la difformità che si creerebbe con l'art. 19, comma 1.2, si tratti di un'errata interpretazione restrittiva e si possa dunque applicare ai permessi rilasciati prima delle modifiche di legge la normativa previgente della conversione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, viste le difformità che si stanno creando tra le varie questure, diramare una nuova circolare che affronti in modo più dettagliato l'argomento, sia rispetto ai dubbi sulla conversione dei permessi *ex art.* 32 che a quelli relativi all'art. 19, comma 1.2, del testo unico sull'immigrazione.

(4-00903)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

5^a Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):
3-00827 del senatore Martella, sulla destinazione del "Padiglione Rossi" di proprietà del Demanio, nell'ambito della riqualificazione dell'Ospedale al Mare di Venezia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 136^a seduta pubblica del 13 dicembre 2023, a pagina 47, alla quintultima riga del penultimo capoverso, sostituire la parola: "voto" con la seguente: "veto".

1.5.2.2. Seduta n. 138 del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

138a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 142 del 9 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano (Relazione orale) (ore 16,04)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 936.

Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge che ci apprestiamo ad approvare ha una rilevanza strategica per il Governo e per la Nazione. Con questo decreto-legge finalmente il Piano Mattei, uno degli obiettivi di legislatura più ambiziosi che questa maggioranza si è posta, trova una concreta attuazione.

Consentitemi una breve premessa. Per l'Italia, Paese al centro del Mediterraneo e porta dell'Europa, i rapporti con il Continente africano non sono mai stati così importanti come lo sono oggi. L'Africa è in forte crescita sul piano economico, politico, demografico, culturale e sociale. È un Continente giovane ed estremamente ricco di risorse: contrariamente a quello che si crede, in Africa c'è il 90 per cento dei giacimenti di cromo e platino; oltre il 40 per cento delle riserve mondiali di oro; più in generale, più del 30 per cento delle risorse minerarie globali. Come dicevo, pur essendo giovane e ricco di risorse, è un continente purtroppo anche molto instabile e dilaniato da conflitti di diversa natura (etnica, religiosa, politica). Insomma, è un Continente che risente ancora molto dell'influenza europea, ma che allo stesso tempo percepisce talvolta questa influenza come ingombrante, come un retaggio dell'epoca coloniale.

Proprio per questo, l'idea di fondo del Piano Mattei è quella di un nuovo approccio alle relazioni tra Italia e Africa, un approccio basato sulla cooperazione, sugli scambi, su un partenariato che necessariamente deve essere paritario e reciprocamente vantaggioso, nel nome di Enrico Mattei, un patriota italiano che comprese prima di tanti altri le grandi potenzialità del Continente africano e l'importanza di un dialogo alla pari fra le due sponde del Mediterraneo. Nel concreto questo significa che gli interventi del Piano non saranno stabiliti a tavolino dal Governo italiano, ma saranno proposti, discussi e condivisi con i nostri *partner* africani, al fine di raggiungere degli obiettivi comuni di crescita, sviluppo e sicurezza. Come ha giustamente detto il presidente del Consiglio Meloni, non ci sarebbe nulla di nuovo a scrivere un piano per l'Africa, ma la vera novità sta nello scriverlo insieme, nello scrivere un piano con l'Africa, assieme agli africani.

Il Piano Mattei avrà durata quadriennale, coprendo quindi l'intero arco della legislatura, e sarà aggiornabile anche prima della scadenza. Le azioni del Piano saranno definite di concerto con i Paesi africani, come dicevo, e potranno riguardare una pluralità di settori: dall'energia alla formazione professionale, dall'immigrazione alla sicurezza alimentare, dalla lotta al terrorismo al potenziamento delle infrastrutture fisiche e digitali. Naturalmente per ogni Nazione e area strategica individuata saranno previsti interventi *ad hoc* che tengano conto delle specificità dei territori e delle diverse esigenze che esse esprimono.

Un Piano di questa portata strategica e complessità organizzativa richiede una catena decisionale ben definita e strutture di supporto esclusivamente dedicate all'implementazione, al monitoraggio e all'aggiornamento del Piano stesso. Per questo, il Piano sarà supervisionato da una cabina di regia che vede al vertice il Presidente del Consiglio, con il Ministro degli affari esteri a fare da vice presidente. Della cabina di regia faranno parte tutti i Ministri del Governo, a testimonianza del fatto che il Piano Mattei non riguarda solo la politica estera, ma è una priorità assoluta per l'intero Esecutivo. A questi si aggiungeranno il Vice Ministro degli affari esteri delegato in materia di cooperazione e sviluppo, il Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo e anche, qualora sarà accolto - come è stato fatto in Commissione - l'emendamento proposto da alcuni senatori, il Vice Ministro dell'ambiente. In rappresentanza degli enti locali vi sarà il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

A livello manageriale saranno presenti il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, il presidente dell'ICE, un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti SpA, uno della società Sace SpA, uno della società Simest SpA. La struttura sarà inoltre integrata da rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore, di enti pubblici e privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio.

In sostanza la cabina di regia riunirà decisori pubblici, dirigenti delle agenzie governative, grandi

aziende partecipate ed esperti del settore, mettendo a fattor comune l'*expertise* di ciascuno e fornendo un indirizzo e un coordinamento generale al piano.

Tuttavia - è bene specificarlo - la cabina di regia non può trasformarsi in una sorta di organo assemblare in cui tutte le parti sociali, tutte le categorie, tutti gli enti pubblici, tutti gli enti locali e tutte le imprese sono rappresentati di *default* perché altrimenti perderebbe la propria ragion d'essere e rischierebbe di trasformarsi in un gigantesco carrozzone poco funzionale agli obiettivi che si prefigge. Parallelamente sarà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione che assicurerà un costante supporto strategico ed operativo alla cabina di regia, ne curerà il segretariato e predisporrà annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano che, previa approvazione da parte della cabina di regia, verrà trasmesso alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno.

Come per la cabina di regia, anche la struttura di missione si avvarrà del supporto specialistico fornito da un contingente di esperti, per i quali non sarà previsto un compenso, ma solo un rimborso alle spese di missione.

Per la realizzazione di questo Piano metteremo in campo le migliori risorse di cui l'Italia dispone, consapevoli del fatto che il momento di agire è adesso perché le sfide epocali che il nostro Paese e il Continente africano hanno di fronte non sono più rimandabili e, di qui, anche l'esigenza di un decreto-legge, i cui presupposti di necessità e urgenza sono evidenti.

Guardiamo all'Africa come a un *partner*, non come a una terra da sfruttare o sussidiare contro gli interessi dei popoli africani. Il presidente Meloni nella sua visita di ottobre in Mozambico e Congo ha affermato che l'Africa non va aiutata con la carità, ma sostenuta con le ricchezze che ha e con il supporto di Nazioni che investono e costruiscono rapporti di lungo periodo con i Paesi africani. Ecco, in queste parole è riassunta la visione del Piano Mattei, una visione che ha sempre l'interesse nazionale come bussola e la cooperazione tra pari come metodo, abbandonando anche certi toni non solo prevaricatori, ma qualche volta anche paternalistici che sono arrivati in passato da parte di molti Governi europei. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in una recente intervista mi è stato chiesto se il Governo si potesse spaccare sulla politica estera. Resto sempre un po' sorpreso che parte della stampa pensi o spera che questo Governo debba cadere e si cerchi sempre un *casus belli*. Ho risposto in modo determinato; è proprio in politica estera e difesa che questa maggioranza sta dimostrando unità e solidità tra tutte le forze politiche che la compongono, degne di un Governo forte e credibile nei vari consessi internazionali.

Ciò perché, proprio questa maggioranza e questo Governo, hanno ben chiaro che è proprio con l'unità e la determinazione che si difendono gli interessi nazionali. Ed è, allo stesso tempo, con una strategia lungimirante e a lungo termine che si promuove la stabilità e lo sviluppo nel nostro vicinato, si difendono le nostre imprese e il nostro approvvigionamento energetico per poter riportare finalmente l'Italia nei tavoli internazionali a testa alta e con un peso specifico sempre maggiore. (*Applausi*). È evidentemente in questa direzione che si dirige il Piano Mattei che descrive un attivismo e un protagonismo italiano in politica estera, tanto atteso quanto necessario, verso una parte del mondo, il Mediterraneo allargato, quadrante strategico di primario interesse proprio per il nostro Paese.

Il mutato scenario geopolitico ci mette davanti a delle sfide enormi; minacce nei domini tradizionali, come quello terrestre, aereo e marittimo sono tornate tristemente all'ordine del giorno, mentre altre minacce ibride, come quelle del campo cognitivo, cibernetico e dello spazio ci ricordano che non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, come anche ricordato dall'ultimo Consiglio supremo di difesa presieduto proprio dal presidente Mattarella.

Il Piano Mattei, fortemente voluto da questo Governo e che tra l'altro riprende un pensiero storico della Lega e del nostro movimento, vuole anche ricordarci che, se non siamo noi a proporre e a promuovere lo sviluppo dei Paesi del nostro vicinato (dei Paesi dell'Africa), altri riempiranno questo vuoto e al nostro approccio, che ricordo vuole essere assolutamente non predatorio, è possibile che altre potenze ostili possano subentrare con un metodo certamente più aggressivo, minando tra l'altro i nostri

interessi, ma anche quelli dei cittadini di quell'area. (*Applausi*).

Guardiamo ad esempio ciò che sta accadendo in questi giorni nel Mar Rosso. Gli Huthi, milizie yemenite filo-iraniane, stanno minacciando la libera circolazione nelle rotte marittime dello stretto di Bab el-Mandeb e del golfo di Aden, con ripetuti attacchi a navi che trasportano merci, ma anche risorse fondamentali per il nostro approvvigionamento energetico, come gas e petrolio. Come risultato di questi attacchi, i giganti dello *shipping* hanno deciso di non passare più per lo stretto di Suez, ma di circumnavigare l'Africa, con relativo aumento dei costi, rallentando di molti giorni le consegne e con potenziale danno anche ai porti europei del Mediterraneo, inclusi quelli italiani. Ecco come la *longa manus* iraniana, attraverso gli Huthi e i loro attacchi asimmetrici, intende minare il commercio internazionale, attaccando così le nostre economie. A tal proposito, vorrei qui rivolgere un pensiero e un ringraziamento sincero a tutti gli uomini e le donne della Marina militare italiana, che in queste ore si stanno apprestando a partecipare alla coalizione internazionale Prosperity Guardian, proprio in quell'area.

Allo stesso tempo, vediamo come Russia e Cina siano particolarmente attive in Africa, in particolare nell'Africa del Nord e nel Sahel, per il controllo delle risorse energetiche, inclusi i materiali critici - come ha detto anche il relatore Speranzon -, ma anche dei flussi migratori (qui c'è grande preoccupazione). È proprio su questo che il Piano Mattei vuole intervenire, cercando di creare le condizioni per lo sviluppo di quelle Nazioni, affinché venga affermato - e voglio sottolinearlo - il diritto a non migrare (*Applausi*), il diritto a non dover essere costretti a lasciare la propria terra e la propria patria, cadendo nelle mani dei trafficanti di esseri umani, che costringono queste vittime a traversate nel deserto o nel Mediterraneo, a rischio anche della loro vita. Senza poi dimenticare come potenze ostili straniere possano usare i flussi migratori come arma ibrida per colpire il nostro Paese, ma anche l'Europa.

Ecco allora che il Piano Mattei, in un contesto geopolitico in continuo mutamento, si rivela cruciale per la stabilità e lo sviluppo di un'area strategica per noi italiani e per tutto il Continente europeo. Ci tengo poi a rimarcare come non si debba dimenticare che queste operazioni devono essere accompagnate anche da una cornice securitaria, per dare sicurezza sia alle popolazioni interessate, sia agli operatori che vogliono investire in questo grande piano. Ecco allora che gli investimenti in difesa saranno fondamentali e orientati per la buona riuscita del progetto.

In questo quadro è chiaro che l'Italia, vista anche la sua posizione geografica e la sua profondità culturale e storica nei confronti di certi Paesi, può e deve assumere un ruolo da protagonista proprio grazie al Piano Mattei. Per questo abbiamo piena fiducia nell'operato del Governo, magari affiancato anche da una diplomazia parlamentare spesso sottovalutata, ma di grande importanza, specialmente in questo momento storico.

In conclusione, debbo dire: bene il Governo, bene la maggioranza, un augurio speciale di buon lavoro ai Ministri e a tutti i protagonisti della cabina di regia che questo Piano ha designato. Non solo questo Parlamento, ma l'Italia intera è con voi per questo compito di portata storica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orsomarso. Ne ha facoltà.

[ORSOMARSO](#) (*Fdi*). Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, gentili colleghi, il dibattito che ha accompagnato questo decreto-legge, insieme a tutti gli altri che vanno nella direzione, da parte del Governo e di questo Parlamento, di intervenire nella misura interna della nostra convivenza sociale e civile, non è slegato dal Piano Mattei: vi è l'idea di giustizia giusta.

Quello che accade nelle ultime ore, con i mezzi di informazione appassionati agli alloggi dei Ministri, è la solita Italia, quella che abbiamo visto negli ultimi venticinque anni, direi da Bettino Craxi in avanti, anni in cui si è definito questo nuovo Stato ed anche la rappresentanza politica, quindi le due diverse *Weltanschauung*, il centrosinistra e noi conservatori. La destra ha avuto un piano di maturazione in questo senso, nel rappresentare le esigenze di un Paese come l'Italia e chi come noi, in questa filiera istituzionale, vive in Regioni di obiettivo convergenza dell'Europa e dell'Italia, come sono appunto la Campania, la Sicilia e la Calabria, sa quanta necessità ci sia nella pianificazione economica di alcuni interventi sul piano sociale e finanche antropologico. Se questo riguarda la Calabria, che è la mia Regione, immaginiamo quanto possa riguardare l'Africa.

Questo è un triangolo verso il quale l'Europa e in generale il mondo hanno un debito. Immaginiamo l'Africa con 54 Stati indipendenti di natura diversa: l'Algeria è il più grande, le Seychelles il più piccolo. Nelle Seychelles e nelle Mauritius hanno circa 42 dollari *pro capite*, per darvi la dimensione di un problema sociale su cui si sono sviluppati una serie di fenomeni e su cui c'è stata miopia da parte dell'Europa in generale, ma soprattutto da parte di questo Paese che avete governato da tempo.

Vi sblocco un ricordo: il 13 ottobre del 2022 è iniziata la diciannovesima legislatura, in cui Giorgia Meloni ha avuto l'incarico dal Presidente della Repubblica grazie a un consenso chiesto agli italiani. Nel programma con cui ci siamo candidati nei diversi territori, con un'idea importante della nostra Nazione e di un confronto con quello che accadeva in Europa, c'era anche la risoluzione di grandi problemi. Un'importante rappresentante della classe dirigente del nostro Stato, Elisabetta Belloni, ha evidenziato nelle scorse ore al Copasir quanto e come la geopolitica, quindi anche la nostra diplomazia e l'*intelligence*, siano importanti nell'accompagnare il Piano Mattei.

Il Piano Mattei, come il piano per Caivano (vorrei fare un parallelo di proporzioni non proprio rigorose), cerca nella visione di questo Governo di restituire dignità interna e dignità ad altri Paesi. Infatti, la circumnavigazione e l'esplorazione parte dai portoghesi nel quindicesimo secolo e fa scoprire questo Continente, cui segue lo schiavismo americano, a cui abbiamo poi aggiunto il colonialismo europeo, a cui si è aggiunta l'Italia. Anche l'Italia in quel colonialismo aveva connotati differenti dagli altri Paesi. Questo ci restituisce un Continente che ha grandi ricchezze - lo specificava il relatore del provvedimento, senatore Speranzon - e ovviamente ha all'interno anche ferite gravi che tutto il mondo, in parte anche l'Italia, hanno contribuito a creare, portate avanti fino all'altro giorno. L'ultima analisi di Paesi che vivono un regime di odio e di guerra civile strisciante, nel 1994-1995, è il genocidio del Ruanda. Quindi è tutta una serie di problematiche che stanno a fianco a noi e di fronte a noi, su cui il Governo di Giorgia Meloni vuole porre attenzione.

Per questo dico "vi sblocco un ricordo" a chi si è candidato senza i voti degli elettori e ogni volta è andato al Governo senza chiedere i voti ci ha riproposto lo *ius soli* e tutta una serie di tematiche che non stavano al centro dell'agenda politica. Oggi il Continente africano ha in sé fonti di ricchezze che vanno dall'oro al petrolio. Non da ultimo, si parla molto di transizione *green* in Europa: con il 60 per cento di fonti energetiche è sfruttato soltanto l'1,1-1,2 per cento di energia prodotta da sistemi fotovoltaici, che sono quelli che stanno facendo la transizione energetica di tanti Paesi con il supporto dell'Europa. Su questo l'Europa aveva iniziato nel 1995. Non so se i miei colleghi ricordano - per me era il tempo degli studi universitari - quanto in modo appassionato l'Europa avesse affrontato il tema con i programmi Med, che sono stati gli ultimi interventi un po' più specifici. Il tema oggi sta tornando di moda grazie a Giorgia Meloni, un *Premier* che ha girato tutti i Paesi del mondo, parlando con i diversi Governi e che non ha mancato, nelle sue analisi puntuali dell'agenda politica, di ricordare che esiste una questione Africa, che esiste la questione di un colonialismo sbagliato e che il neocolonialismo, fatto con fondi sovrani cinesi, con fondi russi e con fondi dei Paesi arabi che tornano a intervenire su quei territori e su quel Continente è sostanzialmente tutto ciò che ci può essere di sbagliato. Voglio ricordare alla sinistra che Enrico Mattei era un partigiano, e che in Parlamento faceva parte della componente della Democrazia Cristiana di sinistra di Gronchi, ma era un'espressione di quel genio italico che nei diversi rinascimenti di questa Italia ha avuto l'illuminazione. Gli venne dato mandato di far chiudere l'Agip e lui rilanciò fondando l'ENI, che oggi diventa una multinazionale insieme a ENEL come strumento di Cassa depositi e prestiti. Sono, nell'opera dei Governi, degli strumenti di influenza, tant'è che comprò giornali, pagò anche i partiti per andare a stabilizzare delle aree. Le aree si stabilizzano con una visione di lungo periodo. Questa è la differenza di cui andiamo orgogliosi e vorremmo poterne dibattere con il rispetto che dobbiamo a chi siede in Parlamento e porta l'esperienza decennale di una visione del mondo, e affidarci al racconto della stampa, che ne fa un fatto di costume, perché se avete lasciato questa materia a Casarini e a Chiara Ferragni, non vi lamentate se le risposte del *premier* Meloni arrivano a questi personaggi. (*Applausi*).

Si tratta di un piano di grande, nuova visione. Lo diceva bene la dottoressa Belloni: rispetto alla problematica generale, è una *fiche* di chi sta in Europa, ricordando ai Paesi che con l'Italia guardano al Mediterraneo (Francia, Spagna, Portogallo, in parte Cipro e Grecia) in quei momenti di cooperazione e

di programma Med, di democrazia, che c'erano addirittura Nazioni con guerre civili interne come l'Algeria e la Tunisia, una parte di Africa a noi più prossima, che viaggiavano a punti di PIL del 7 per cento, mentre l'Europa e l'Italia erano ferme. Qualcuno diceva, a proposito del Piano Mattei disegnato dal Governo Meloni, che è soltanto un decreto di *governance*. Ma come pensate di risolvere i grandi problemi se non mettendo su una *governance*, quindi una cabina di regia? C'è finanche, nel decreto, la possibilità di utilizzare le persone in quiescenza perché è talmente ampia e vasta la materia che anche noi nell'intervenire abbiamo un po' di misura e remora, perché per stare qui in Parlamento e rappresentare gli interessi italiani crediamo che si debbano conoscere storia, geografia, sociologia, antropologia e tutto questo sta nel Piano che guarda ai Paesi africani con tutte le loro complessità - ci sono tante dittature - con rispetto. Enrico Mattei, quando disegna l'ENI, lo fa in quella nuova visione. Anche sulla stampa veniva ricordata la storia dell'alternativa alle Sette Sorelle per cui si lasciava il 75 per cento delle risorse ai Paesi produttori, per non sfruttare quello che poteva servire. La cooperazione riguarda l'educazione, la formazione, l'infrastruttura in digitale. Questo è un Piano che investe 2,8 milioni di euro, che mi pare anche poco, come risorse per la *governance*, quando in questi anni, senza una guida politica, le tante risorse spese dall'Italia negli strumenti di cooperazione, di cui potrei farvi un lungo elenco, in alcuni casi sono state al centro di qualche scandalo ed erano messe lì senza una strategia. La strategia è quella di una nuova Europa, perché non abbiamo ovviamente l'illusione che questo Piano lo realizzi l'Italia da sola. I fondi sovrani arabi, i fondi sovrani cinesi non rispondono alle regole della democrazia (è il dibattito di queste settimane). In quei programmi degli anni Novanta prende piede in Europa la prospettiva di utilizzare anche organizzazioni non governative per mettere in campo azioni solidali per combattere la fame e aiutare chi fuggiva dalle guerre. Invece questi strumenti si sono via via sostituiti ai Governi e soprattutto in Italia sono diventati una moda. Addirittura il ministro Salvini è a processo - a cui esprimiamo grande solidarietà - lui, e noi saremo con lui in quell'Aula perché ha provato a far valere delle regole. Esistono dei confini, perché immaginiamo che i migranti economici, quelli che scappano da guerre, i migranti perseguitati debbono avere quelle regole, quella cornice in cui potersi muovere e servire anche a un grande Paese come l'Italia, che guarda a una prospettiva di sviluppo. Per questo si tengono insieme la riforma della giustizia, il PNRR e tutto quello che, in modo gravoso, questo Governo ha preso in carico e su cui vorremmo anche il vostro contributo.

Il Piano Mattei è quindi una grande visione e non una soluzione, come il decreto-legge cosiddetto Caivano che ricordava il mio collega. Ieri notte sentivo per l'ennesima volta Saviano, a cui portiamo grande rispetto perché è un napoletano, un meridionale, che con superficialità analizzava quello che avviene. Noi pensiamo che l'Africa meriti grande rispetto; il provvedimento è un'opportunità di *partnership* per far sì che il diritto a non migrare, che vale per tanta gente del Mezzogiorno d'Italia e soprattutto per questa Nazione, non diventi un problema per l'Italia e l'Europa, ma diventi un'opportunità per un Governo nuovo, con una *leadership* nuova, che ha conquistato finanche il *leader* britannico, che guarda a Giorgia Meloni come alla nuova Thatcher. Questo è ciò che ci sentiamo di sottolineare in questo dibattito, auspicando che anche da parte della minoranza si colga... (*Il microfono si disattiva automaticamente*)... dibattito maturo in Parlamento. Se deciderete, come avete fatto in questi vent'anni, di affidare il compito ai vari Casarini e Ferragnez, diventerà un fatto di moda e di costume e noi non possiamo che dolercene. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.

[TREVISI \(M5S\)](#). Signora Presidente, abbiamo esaminato il decreto-legge all'ordine del giorno e vi dico che in sostanza c'è veramente poco; pochissime idee, peraltro generiche. Tuttavia, nonostante le idee contenute nel decreto-legge siano poche, sono anche abbastanza confuse.

Neanche noi capiamo perché si è scelto per l'ennesima volta di seguire la strada della decretazione d'urgenza, atteso che non c'è nulla di urgente in questo provvedimento, che avremmo potuto esaminare con calma, avremmo potuto lavorarci insieme, ridando dignità a questo Parlamento, che ormai non legifera ma ratifica. Ormai ha il potere ratificante, in quanto il potere legislativo è in mano al Governo. Del decreto-legge all'ordine del giorno rimane una cabina di regia di cui illustrate la composizione nel dettaglio e dite quanto saranno pagati i componenti. Di solito, però, questo tipo di regolamentazione è

lasciata ai decreti ministeriali, quindi per metà il provvedimento in esame sembra un decreto ministeriale e non ha nulla del decreto-legge, ma poteva essere tranquillamente emanato direttamente dal Ministero. Peraltro, non c'è una visione, una strategia politica, non si capisce bene cosa vogliamo andare a fare in Africa, se pensiamo a un nuovo colonialismo, andando a sfruttare le risorse energetiche, con la visione dell'*hub* energetico europeo, quindi andando ad acquisire le materie prime, le risorse energetiche del continente africano, oppure se vogliamo dare una mano a questo Continente, così complesso e anche così grande. Parliamo infatti di oltre un miliardo di persone, la maggior parte delle quali vive in uno stato di povertà. Non si capisce cioè se si tratta di dare una mano a queste persone, creando le condizioni per lo sviluppo interno, quindi contrastando in maniera efficace il fenomeno dell'immigrazione. Stiamo parlando di tantissimi Stati, di un settimo della popolazione mondiale, quindi credo che il provvedimento in esame non possa avere tutte queste ambizioni.

Il testo ha l'unico scopo di fare quello che ha fatto spesso la Francia, che veniva spesso accusata anche in campagna elettorale dalla presidente del Consiglio Meloni sul franco CFA, ma adesso non dice più niente a Macron su questo. Come mai anche questo argomento da campagna elettorale è sparito da quando siete al Governo? Probabilmente l'idea era quella di imitare la Francia, creare una situazione di neocolonialismo e cercare di sfruttare per l'ennesima volta il Continente africano per acquisire quei fattori produttivi a basso costo.

Non ci vedo nulla di lungimirante o di etico, anche perché viviamo in una situazione quasi apocalittica (cambiamenti climatici, pandemia). Quindi, servirebbe davvero uno sforzo ciclopico, come direbbe qualcuno, per individuare a livello mondiale le strategie per consentire la sopravvivenza della popolazione mondiale. Questo non lo si fa, però, nel senso che ogni Paese oggi pensa sempre ai propri interessi personali.

L'obiettivo anche di questo piano è quello: dare a una Nazione povera come l'Italia le materie prime, spesso di origine inquinante e fossile, e cercare di approvvigionarsi a bassi prezzi. Non è questo che noi dovremmo fare. Dal momento che l'Africa è anche ricca di fonti rinnovabili e ricca di risorse, noi dovremmo, per esempio, dare dei pozzi, magari alimentati da impianti fotovoltaici, a tutti i villaggi africani: per avere acqua, energia e magari produrre lì i beni per la loro sopravvivenza.

Sapete bene che quei territori, ormai, sono sitibondi, a rischio desertificazione a causa dei cambiamenti climatici. Ebbene, nel Piano non c'è nulla. Non c'è una visione, come per ogni cosa che state facendo, perché una visione voi non l'avete. Non c'è un'idea. È solo un decreto burocratico, con il quale assegnate una cabina di regia, dove, come in un *puzzle*, mettete le caselle, occupate delle poltrone. È più o meno simile a un nuovo carrozzone, però non c'è una visione.

Quindi, noi oggi su cosa dobbiamo discutere? Del nulla. È il nulla. Un decreto ministeriale, che avete presentato con carattere d'urgenza. Quindi, oggi possiamo solo celebrare la mortificazione di questo Parlamento, che ormai non legifera su nulla e che può tranquillamente chiudere. Tra decreti di urgenza e voti di fiducia noi potremmo tranquillamente stare a casa e rinunciare allo stipendio, facendo così un favore ai cittadini italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Irto. Ne ha facoltà.

[IRTO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, oggi discutiamo il cosiddetto Piano Mattei. Noi ci siamo abituati a due caratteristiche del Governo, tra le altre: titoli ad effetto e decretazione d'urgenza; risposte vere ai cittadini e al Paese: nessuna. Come in questo decreto, dal nome altisonante, che però non c'entra affatto con la visione, l'intraprendenza e la lungimiranza di Enrico Mattei.

Il cuore di questo provvedimento dovrebbe essere la sostenibilità in senso ampio. Sul tema, però, in questo decreto, l'Esecutivo è confuso, ondivago e perfino ambiguo. Anzitutto, lo è sul coinvolgimento del Parlamento. Nel decreto è previsto soltanto che ogni anno la cabina di regia manderà una relazione al Parlamento. Abbiamo già contestato in Commissione questo aspetto, che conferma la scorrettezza del Governo, il quale calpesta d'ufficio le prerogative delle Camere e procede da solo.

Il Piano è una scatola vuota. È un trucco pubblicitario. Ha un titolo importante, ad effetto, ma un contenuto privo di sostanza e prospettiva. Tra l'altro, fa il paio con gli evidenti fallimenti in politica estera di questo Governo, privo di cognizione, spessore, autorevolezza e credibilità. Ricordo che il

presidente del Consiglio Meloni chiese la fiducia alla Camera dei deputati e parlò proprio del Piano Mattei. In quella sede, il 25 ottobre 2022, definì il Piano Mattei «un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione europea e Nazioni africane».

Ecco, veniva citata l'Europa, ma c'è un piccolo particolare: che in questo decreto l'Europa viene citata marginalmente, solo una volta e senza prevedere un coinvolgimento vero dell'istituzione europea. Con l'enfasi della propaganda spicciola, lo stesso presidente Meloni aggiunse che il Piano sarebbe servito «a recuperare il nostro ruolo strategico nel Mediterraneo». Ma, anche qui, solo parole, perché nel Piano non c'è nulla.

Nel merito, a riprova della propria autoreferenzialità e dello scarso senso della democrazia, il Governo non ha inteso confrontarsi con il Parlamento, ricorrendo all'ennesimo decreto-legge e al presupposto dell'urgenza. Un'urgenza talmente stringente che l'esecutivo non ha trovato nemmeno il tempo di definire con quali Stati africani avviare la nuova cooperazione annunciata in pompa magna.

Il Piano viene definito come un documento programmatico strategico, che individua ambiti di intervento e priorità di azioni in molteplici settori. Di questi settori, però, non c'è traccia, salvo nelle dichiarazioni sbrigative del ministro Tajani, che ha parlato di agroindustria, transizione energetica, lotta ai cambiamenti climatici, infrastrutture fisiche e digitali, formazione professionale, cooperazione culturale, scientifica e accademica, ma solo a parole. Nel provvedimento non c'è nulla. Come avvenuto in altri provvedimenti dell'Esecutivo, costruite l'ennesima, consueta cabina di regia, con l'articolo 2, e l'articolo 3, in maniera alquanto sommaria, ne definisce i compiti, con la possibilità, dal 1° dicembre 2023, di una struttura di missione sottoposta alla Presidenza del Consiglio: è l'ennesima riprova dell'istinto della presidente Meloni di accentrare strutture e potere, il che è un segno eloquente di grave debolezza politica. Questa struttura di missione sarà dotata di un coordinatore: insomma, è un piano di riorganizzazione burocratica, punto. C'è chi lo definisce un guscio vuoto, perché nel testo si prevede una serie di strutture, senza precisare i contenuti della cooperazione con l'Africa.

Ancora, l'articolo 5 contempla che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo trasmetta al Parlamento una relazione sull'avanzamento del Piano: è chiaro - come ho accennato prima - che la disposizione è di facciata, perché il Parlamento viene interamente tagliato fuori e, dunque, avrà soltanto un apparente ruolo di verifica.

Peraltro, abbiamo già presentato più emendamenti, uno dei quali mira proprio a che la cabina di regia ogni anno sia obbligata a chiedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sul presupposto che il Parlamento debba esprimersi compiutamente sullo stato di attuazione del cosiddetto Piano Mattei.

L'articolo 6, tra l'altro, contiene la disposizione finanziaria con un importo di poco inferiore ai 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. La cifra è oggettivamente risibile, con buona pace di chi crede nella lezione di Enrico Mattei, e servirà esclusivamente a pagare i costi della struttura di missione.

Questo è il contenuto del provvedimento, che lascia sul campo - lo dico rivolgendomi al Governo - una serie di domande chiave in sospeso, a cominciare proprio dalle risorse: con quali risorse verrà realmente finanziato l'intero Piano Mattei?

In Mozambico, la presidente Meloni aveva ribadito la volontà di ricorrere al Fondo italiano per il clima, istituito dalla legge di bilancio 2022, con lo scopo di affrontare le implicazioni del riscaldamento globale nei Paesi in via di sviluppo. Secondo la Presidente del Consiglio, dei 4,2 miliardi del Fondo, circa tre sarebbero dedicati all'Africa. Sarà vero? Nel decreto-legge ciò non c'è. Oppure anche questa massa di capitali avrà un altro scopo? Il dato, purtroppo incontrovertibile, è che sul punto il decreto tace clamorosamente. Dunque retorica, inconsistenza e irresponsabilità sono il codice genetico di questo Governo, che disconosce il valore della cooperazione e non volge lo sguardo al ruolo del Mediterraneo e al futuro dell'Africa in chiave geopolitica.

È trascorso un anno dall'annuncio del Piano Mattei alla stesura di questo decreto-legge vaghissimo. Peraltro, nella legge n. 125 del 2014, l'attività ordinaria di cooperazione internazionale è stata posta in capo al Ministero degli affari esteri. Colpisce allora la morbidezza del ministro Tajani davanti al suo commissariamento da parte della Presidente del Consiglio, perché di questo si tratta. Vaghezza,

vuotezza subordinazione, accentramento e mancanza di confronto sono gli elementi che identificano il Governo.

Soprattutto, nel decreto-legge non c'è una sola parola sulla transizione energetica, sulle nuove fonti rinnovabili e sul modo in cui l'Italia debba investire e lavorare in Africa. Manca del tutto una visione degli investimenti ambientali e della nuova capacità energetica. Siamo di fronte al Continente africano che ha tanti problemi e bisogni, ma è straordinariamente ricco e potrebbe rappresentare una grande sfida, per esempio sui minerali e i metalli rari, che sono indispensabili per le auto elettriche e per i pannelli solari, e di cui l'Africa è ricca. Nel merito però il Piano Mattei - oggi lo potremmo ribattezzare PianoMeloni - è totalmente muto, come lo è sull'utilizzo specifico del *know-how* italiano.

Ed è qui che poniamo altre domande: qual è il cuore dell'iniziativa di cooperazione con il Continente africano? Come sono coinvolte le aziende di Stato italiane nel Piano Mattei? Quali sono le azioni nel fondamentale campo delle nuove energie, della salvaguardia dell'ambiente e della sostenibilità più in generale?

Purtroppo, a queste domande in questo decreto-legge non c'è risposta ma abbiamo, purtroppo, solo due certezze: la prima è che si tratta di un decreto-legge di assoluta improvvisazione; la seconda è che l'inesistente Piano del Governo si sostanzia in uno spreco imperdonabile di denaro pubblico, considerato che in un anno la Presidente del Consiglio ha creato cinque strutture di missione che ci costano quasi 18 milioni di euro e prevedono professionalità esterne per 3 milioni annui.

Ci troviamo dunque davanti al fallimento totale del Governo, che brucia risorse, tempo e occasioni, ma lascia il Paese indietro in ogni ambito: dall'energia, all'economia, dal lavoro alla sanità, dallo Stato sociale alla politica estera. Ma per voi va tutto bene e ci aspettiamo il prossimo titolo a effetto, il prossimo giro, il prossimo decreto d'urgenza che avrà sempre lo stesso scopo, quello avuto nell'ultimo anno: ossia prendere in giro i cittadini italiani e non dare alcuna risposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in queste settimane in Aula abbiamo assistito a ricostruzioni a volte fantasiose, a volte incomplete, a volte semplicemente errate, del Piano per lo sviluppo in Stati del Continente africano, che per brevità e per omaggio a un grande innovatore ci piace fortemente chiamare Piano Mattei. Allora cerchiamo innanzitutto di sgomberare il campo da incertezze e falsità.

Qualcuno ha detto che il Piano Mattei è un'invenzione del Governo e che non c'è nulla di concreto. Tuttavia, noi oggi siamo qui a votare un testo scritto che ne riporta l'impalcatura, gli obiettivi, gli ambiti di intervento e la durata, come definito nell'articolo 1 di questo atto. Nel testo definiamo anche la *governance* introducendo la composizione della cabina di regia, la struttura di missione, le risorse da destinarvi a partire dall'anno in corso. Alla guida della cabina di regia vi è il Presidente del Consiglio, a dimostrare la grande attenzione di Giorgia Meloni ai temi del progetto, che concerne certamente l'immigrazione, ma anche la crescita economica, l'educazione scolastica, la formazione e lo sviluppo *in loco* dei cittadini degli Stati africani.

Il Piano era già nel programma della nostra campagna elettorale e vuole definire un modello virtuoso di collaborazione e di crescita con le Nazioni dell'Africa, recuperando il ruolo strategico dell'Italia nel Mediterraneo, dopo anni in cui si è preferito indietreggiare e talvolta tapparsi occhi e orecchie di fronte non solo ai nostri problemi, ma anche a quelli altrui. (*Applausi*).

Si è detto anche che il Piano Mattei è una scusa per bloccare solo i migranti. Colleghi, innanzitutto non è più possibile credere di poter affrontare il tema delle migrazioni restando alla finestra, a guardare da lontano e supinamente, come è stato fatto per troppo tempo dai Governi precedenti. Anche qui, come per il Covid, non serve una vigile attesa che anche in questo caso si contrappone al diritto alla vita. Questo diritto coincide con la possibilità di spostarsi in un'altra Nazione, ma anche e soprattutto con il fatto di non avere come unica scelta quella di emigrare, di non dover essere vittima della tratta dei trafficanti del Mediterraneo, di non dover abbandonare la propria terra sotto il ricatto di persone senza scrupoli, di non dover morire in mare, di avere soprattutto un'alternativa per perseguire un'aspettativa di vita sana, lunga e dignitosa nella terra di origine.

In linea con questi scopi, il Piano Mattei non è solo beneficenza: è un progetto messo in campo da

questo Governo per affrontare le sfide e anche le opportunità reciproche che possono venire dal Continente africano. È certamente una grande occasione economica per le nostre imprese, per il nostro mercato e i nostri prodotti. E, nell'ottica di quella reciprocità che è alla base di questo progetto, deve esserlo anche per le future generazioni africane. È infine un modo per preservare l'Italia, l'Europa, ma anche l'Africa stessa dai rischi dell'instabilità economica, che spesso è concausa e va a braccetto con l'instabilità politica.

Il Piano Mattei è pertanto un progetto ambizioso volto a cambiare il paradigma con cui si pensa al Continente africano, al fine di favorire la stabilizzazione e la prosperità di un'area da lungo tempo martoriata. L'Italia si pone per la prima volta come *partner* paritario per stimolare una crescita comune e reciprocamente vantaggiosa, contribuendo a migliorare le condizioni di vita nei Paesi più svantaggiati per restituire dignità alle popolazioni. Nell'implementare questo Piano, il Governo Meloni ha dato lustro al nostro Paese, evidenziandone capacità, competenza, responsabilità e lungimiranza.

La rapidità e la competenza con cui l'Italia è riuscita a portare l'Europa in Africa sono un messaggio chiaro e importante di come la percezione del ruolo della nostra Nazione non stia solo finalmente cambiando agli occhi del mondo, ma riesca anche a contribuire al riequilibrio geopolitico, grazie alla visione e alla concretezza del Governo che finalmente, dopo decenni, ha reso l'Italia *leader* e vera protagonista della politica estera.

Il Piano Mattei faceva riferimento all'azione che Enrico Mattei, fondatore di ENI, mise in campo da pioniere nel secondo Dopoguerra, quando si prefissò di realizzare un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione europea e Nazioni africane. Questo modello virtuoso oggi, se ben implementato, può anche aiutarci a contrastare l'allarmante dilagare del radicalismo islamista, soprattutto nell'area subsahariana. Affrontando queste, che sono le prime cause di precarietà, come la scarsa scolarizzazione, la necessità di formazione specifica e la crisi economica, vogliamo andare nella direzione di permettere ai giovani africani di avere un futuro e di poter condurre una vita dignitosa nelle proprie terre.

Vogliamo dare vita a un nuovo approccio nei confronti dell'Africa, che sia con l'Africa e non per l'Africa, che renda l'Italia un *partner* prioritario e paritario e in grado di stimolare una crescita comune reciprocamente vantaggiosa.

Ci è stato anche detto che questo Piano è volto solamente ad avere meno immigrati, ma noi, al contrario di chi ci ha preceduto, investiamo in questo progetto per creare le condizioni affinché le persone siano libere di scegliere e di scegliere di restare e, quando vogliono emigrare, debbano poterlo fare attraverso percorsi regolari. Questo fa la differenza.

Qui si ragiona insomma sul *win-win*, condizioni migliori per tutti. Altro che poca solidarietà e scarsa sostanza. La poca solidarietà e la scarsa sostanza semmai vengono da persone, anche queste con pochi scrupoli, che fanno il loro ingresso a Montecitorio con uno sguardo da protagonista di telenovela sudamericana, con gli stivali di gomma infangati e che ci raccontano essere gli stivali del fango della miseria (*Applausi*), per poi farci scoprire che sotto a quel finto fango si nasconde lo sfruttamento dei centri di accoglienza, dove gli immigrati sono ospitati in sovrannumero, gli alloggi sono fatiscenti, i riscaldamenti assenti e l'igiene una falsa speranza.

Le somme destinate ad aiutare questi immigrati vengono rubate all'accoglienza per garantirsi i vestiti di lusso, gioielli costosi, *resort* all'estero e il famigerato diritto alla moda e all'eleganza. (*Applausi*). Bisogna invece lavorare nella direzione nella quale l'accoglienza non sia più un *business* perpetrato sulla pelle dei più deboli.

Tornando al provvedimento che oggi votiamo, l'approccio dal basso, la cooperazione internazionale, lo sviluppo delle esperienze esistenti, la collaborazione con gli africani nella definizione dei bisogni, per fermare la tratta, lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, ponendo le basi per un'accoglienza reale e sostenibile dimostrano che questo sì che è lavorare in favore dell'Italia e dell'Africa stessa. Questi sono gli elementi che faranno del Piano Mattei una delle più grandi azioni di politica estera dell'Italia degli ultimi cinquanta anni.

I risultati raggiunti fino ad oggi ci hanno portato a mettere solamente la prima pietra di un edificio ben più ampio, destinato ad arricchirsi nel prossimo futuro, che consentirà all'Italia di acquisire una nuova

centralità nel Mediterraneo, un ruolo di grande rispetto da parte della comunità internazionale, nell'ottica di un reciproco sviluppo e di una crescita sostenibile per tutti i Paesi coinvolti.

Concludo dicendo che la geografia della fame è una leggenda legata solo alla passività e all'inerzia creata dal colonialismo nelle popolazioni autoctone. Al colonialismo faceva comodo incoraggiare la fatalità e la rassegnazione. Noi non ci rassegheremo mai alla fatalità.

Ancora - e concludo - ho lottato anch'io contro l'idea fissa che esisteva nel mio Paese, che l'Italia fosse condannata a essere povera per mancanza di materie prime e di fonti energetiche. Ma queste fonti energetiche le ho individuate, le ho messe in valore e ne ho tratto materie prime. Sono le parole di Enrico Mattei. Grazie, Enrico, per essere stato un visionario. Grazie al Governo Meloni per aver dimostrato, ancora una volta, lungimiranza e un approccio pragmatico e proattivo ai problemi del nostro tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, io non ho parole. (*Applausi*). Sono lieto, in un certo senso, di poter intervenire dopo questo discorso della collega Pellegrino - lo dico alla collega tramite lei - del quale ascolto con occhi sognanti le parole. Ma tutta la bella roba, vorrei chiedere alla collega Pellegrino - sempre per il suo tramite, Presidente - esattamente dove sta?

Noi stiamo votando un decreto-legge, l'ennesimo - ormai ne abbiamo perso il conto - il cui titolo fa nutrire delle speranze, perché dice «disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano». Ammazza! Che ambizione! Ragazzi, un decreto-legge così è forse il primo decreto-legge, dall'inizio della legislatura, ad avere i caratteri della necessità e dell'urgenza. Forse lo si poteva fare con una legge, forse si poteva fare un bel dibattito, si poteva lavorarci e approfondirlo nelle Commissioni. Ma, se il Governo ha trovato questa soluzione, vediamola, discutiamone, votiamola approviamola.

Invece questo decreto-legge arriva qui in Senato, sempre con caratteristiche di necessità e urgenza, essendo un decreto puramente ordinamentale. È un decreto organizzativo, che organizza qualcosa che non c'è e per il quale si stanziavano - lo dice il penultimo articolo del decreto - 2,8 milioni di euro, che sono sicuramente una bella cifra se uno vuole comprare qualche appartamento o qualche *box* in centro a Milano (con 2,8 milioni di euro uno fa qualcosa). Ma, per sconfiggere la fame nel Continente africano, mi sembra una cifra piuttosto risicata. (*Applausi*). È vero che abbiamo dei parametri di finanza pubblica da rispettare, ma 2,8 milioni di euro mi sembrano veramente pochini.

Io adesso la metto sul ridere, perché è meglio che piangere. Ma noi questa vicenda del Piano Mattei, come per molte altre cose, non essendo opposizione ideologica, l'abbiamo presa dannatamente sul serio. L'idea è quella di cooperare con gli Stati africani per fare in modo che lo sviluppo economico arrivi in quelle terre e che i loro abitanti scelgano consapevolmente se restare o andare via, perché a nessuno piace andar via della propria casa, figuriamoci nelle condizioni nelle quali i nostri migranti lasciano le loro realtà. Se avessero la possibilità di lavorare, di avere un'attività d'impresa, di avere una cooperazione internazionale che arriva dai Paesi occidentali, in particolare dai Paesi donatori, mi sembra una grande e straordinaria idea, soprattutto, poi, quando essa diventa la pietra angolare di una strategia del Governo.

Cosa ci dice Giorgia Meloni quando ci promette la fine delle migrazioni? Lascio stare il blocco navale, per carità di Patria, perché è diventato una cosa della quale non conviene neanche parlare, altrimenti si spara sulla Croce Rossa. Ma Giorgia Meloni, blocco navale a parte, ci dice che noi fermeremo tutto questo attraverso il Piano Mattei. Sarebbe un'idea, potrebbe essere un'idea, e noi uno straccio di idea la vorremmo vedere. Diciamoci la verità: la ragione per la quale abbiamo tutti quei numeri sulle migrazioni, che creano allarme sociale, è che in primo luogo - lo dico sempre alla collega Pellegrino - bisognerebbe avere dei canali di migrazione legale, che naturalmente non ci sono. La legge che vige in questo momento, la Bossi-Fini, impedisce fundamentalmente di andare a un consolato a chiedere un visto per venire a lavorare in Italia. Non c'è una tale possibilità. È per questo che si spendono tanti soldi per avere un passaggio su un barchino che affonda, quando quei soldi potrebbero servire a comprarsi un volo aereo; ma il volo aereo non si può comprare se il visto non arriva e naturalmente ai nostri consolati, grazie alla legge in vigore, i visti non ci sono.

In secondo luogo, abbiamo un tema enorme di denatalità. Abbiamo un tema demografico grande come una casa. E quello che si vorrebbe vedere dal Governo è una strategia per dire: la gestione intelligente del fenomeno migratorio ci serve, se la Sicilia fa i bandi per i medici stranieri, se a Milano si devono ridurre le corse dei tram perché non ci sono i tranvieri. Noi sappiamo che siamo scesi per la prima volta sotto i 59 milioni di italiani negli ultimi giorni. Questo dicono le strategie. Un Governo responsabile dovrebbe avere un atteggiamento saggio rispetto al fenomeno migratorio, che da un lato preveda uno sfruttamento intelligente di una risorsa che io Paese non ho più e devo pagare le pensioni, devo far funzionare gli ospedali, le scuole, i tram e così via; dall'altro lato preveda una politica intelligente di cooperazione internazionale, perché so che la mia politica estera se ne giova.

È questo che fa il Governo? No. La vera domanda, ciò che fa dire che il re è nudo è quanto segue: Governo Meloni, in questa legge di bilancio, quanto hai stanziato per i fondi alla cooperazione internazionale? (*Applausi*). Questa è la domanda molto semplice. Noi siamo il sedicesimo Paese donatore al mondo e l'obiettivo dovrebbe essere quello di spendere lo 0,70 per cento del reddito nazionale lordo e non arriviamo allo 0,30 per cento. Siamo tra i fanalini di coda del mondo e dell'Unione europea. Dopodiché, nel 2014 si è fatta una bellissima legge sulla cooperazione internazionale con il Governo Renzi, come sa la sottosegretaria al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tripodi - si chiama così, la sottosegretaria lo sa e lo può guardare sulla sua cartellina che è lì davanti - proprio perché c'è una legge che stabilisce un grande impegno di questo Paese sulla cooperazione internazionale: un impegno a stanziare fondi per la cooperazione internazionale, sapendo che fa bene anche alla nostra politica estera, che - mi permetto di dirlo ai colleghi che hanno parlato prima - è uno dei punti deboli di questo Governo. Invece non lo si fa.

Che cosa si fa? Si inventa un piano che in questo momento non esiste. Lo dobbiamo dire: il Piano Mattei in questo momento non c'è ancora. Non lo abbiamo visto, non sappiamo di cosa sarà fatto. Prima il collega Irto diceva: che cosa pensiamo, per esempio, per le nostre imprese, grandi esportatrici, che hanno un grande successo dal punto di vista del commercio internazionale, altra competenza del Ministero degli affari esteri? Dal punto di vista della cooperazione, noi riusciamo a portare quelle imprese ad agire come *partner* in un'ottica di *partnership* pubblico-privato sulla cooperazione internazionale? No, non lo si fa, non lo sappiamo. Non sappiamo esattamente che cosa ci sarà in questa scatola vuota. Questo è veramente il punto.

Arrivate con un decreto-legge di questo tipo e non avete delle risposte, non avete una strategia, tranne quella - scusatemi se ve lo dico - di spogliare il Ministero degli affari esteri delle sue competenze. Quello che questo Governo fa con il provvedimento è esattamente la copia conforme di quanto si è fatto con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si sono presi sei mesi per cambiare la *governance*, per accentrare la questione sulla Presidenza del Consiglio (*Applausi*) e svuotare di competenze gli altri Dicasteri. In particolare col PNRR era il Ministero dello sviluppo economico che se ne stava occupando, oggi se ne deve occupare la Presidenza del Consiglio.

In questo momento, che cosa stiamo dicendo alla cooperazione internazionale? Tra l'altro, segnalo che la legge sulla cooperazione internazionale prevede che l'unico Sottosegretario che abbia i galloni di Vice Ministro sia proprio quello della cooperazione internazionale, per spiegare che importanza la legge ha. Invece, in questo decreto si stabilisce solo che la cabina di regia sarà a Palazzo Chigi. Questo è chiaramente un messaggio di sfiducia della Presidente del Consiglio al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Ora, secondo me questo messaggio di sfiducia è ben riposto, nel senso che la nostra politica estera ci sta isolando nell'Unione europea. È una politica estera che ci mette nelle condizioni di farci rimproverare dal Primo Ministro di un Paese straniero sulle nostre politiche sui diritti civili. Noi siamo quelli che lasciano il G7 per andare a fare le fotografie in Emilia-Romagna quando c'è l'alluvione invece di restare dove si dovrebbe restare, ovvero al G7, tra le grandi potenze e non lasciando il nostro povero ambasciatore a Tokyo nella fotografia ricordo. (*Applausi*). Questa è una politica estera debole.

Quindi se la Presidente del Consiglio ci sta dicendo che questo decreto-legge di necessità e d'urgenza serve a togliere un po' di responsabilità al povero ministro Tajani, forse su questo c'erano effettivamente i requisiti della necessità e dell'urgenza. Ma non vedo altra ragione perché voi possiate

votare questo decreto, che certamente noi non lo voteremo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è triste constatare che il rilancio delle relazioni tra l'Italia e l'Africa sia motivato unicamente dall'interesse di questo Governo di sfruttare in maniera predatoria e colonialista le risorse fossili del Continente africano. È infatti questo il termine che viene consapevolmente utilizzato nel provvedimento. Cito testualmente: «Il "Piano Mattei" individua come ambiti di intervento l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici». È un vero e proprio ossimoro. Come mi è capitato di ribadire in un altro segmento di vita parlamentare, le parole hanno un peso e non sono mai innocenti.

Dunque, ci appare quanto mai oltraggioso anche solo pensare di poter accostare il termine "sfruttamento", dalla Treccani definito come la forzatura eccessiva o l'utilizzazione abusiva delle capacità produttive delle risorse, con il concetto di sostenibilità e di tutela ambientale; sostenibilità che vi impegnate sistematicamente a mortificare nei vostri provvedimenti anacronistici, dannosi e privi delle giuste garanzie per assicurare al nostro Paese - e in questo caso anche ai Continenti extra-europei - i principi di equità e tutela ambientale, peraltro con la pretesa di trovare una soluzione anche alla problematica gestione dei flussi migratori.

Nel Piano Mattei parlate genericamente di risorse energetiche senza specificare cosa sostanzialmente si intenda con questa definizione. Non si comprende se vi riferite allo sfruttamento delle risorse fossili o allo sviluppo di quelle rinnovabili. Non si capisce quali siano i criteri minimi ambientali che il Governo si prefigge di adottare negli Stati del Continente africano, né quale metodologia intenda adoperare per la valutazione dell'impatto ambientale. È un vero disastro.

Questa vaghezza terminologica, queste imbarazzanti lacune normative ci preoccupano non poco, specialmente se lette alla luce della vostra incosciente, responsabile volontà di far diventare l'Italia un *hub* del gas tra Africa, Asia ed Europa. Queste purtroppo non sono dimenticanze, ma sono espressione di una precisa strategia che la maggioranza ci ha fatto ben comprendere in un anno e mezzo di legislatura con la sua politica inconsistente e pericolosa sul contrasto alla crisi climatica. Tutto questo mentre solo una settimana fa l'Italia, insieme ad altri 196 Paesi, si è impegnata a sottoscrivere alla COP28 una risoluzione per eliminare tutti i sussidi direttamente o indirettamente legati al consumo di combustibili fossili. Insomma, tutto e il contrario di tutto.

La vostra politica ci imbarazza e ci preoccupa a livello sia nazionale, sia europeo e internazionale. Questo atteggiamento ottuso e conservatore ci è costato lo scivolone dalla ventinovesima alla quarantaquattresima posizione nella classifica dei Paesi impegnati a rispettare gli obiettivi scaturiti da Parigi e dal *green deal*. La transizione energetica parte dall'assunto di minimizzare l'uso delle materie prime critiche investendo massicciamente in efficienza energetica, in energie rinnovabili, in tecnologia a minore impatto ambientale e in economia circolare. Voi state facendo l'opposto.

Eppure l'obiettivo di decarbonizzare tutti i settori dell'economia e di perseguire la sicurezza energetica e climatica, con una drastica riduzione delle importazioni di energia da combustibili fossili, non solo non è più rinviabile, ma è anche già in atto. Disaccoppiare la crescita economica dalle emissioni di carbonio e dallo sfruttamento di risorse fossili è un imperativo, non è più una scelta. Ciò permetterebbe di abbattere, proprio all'avvento dell'ingresso in Italia del mercato libero, la vulnerabilità del sistema energetico nazionale e di stabilizzare i costi dell'energia in bolletta, consentendo un enorme risparmio a milioni di italiane e italiani. Non da ultimo, continuare a investire nelle fonti fossili significherebbe legare la già fragile economia dei Paesi africani agli introiti derivanti dall'estrazione dei gas fossili, impedendo anche a loro di giovare economicamente dell'andamento del processo di eliminazione dei combustibili fossili e di partecipare attivamente al processo di transizione ecologica globale. Questo è un aspetto paradossale e non trascurabile, che dimostra come non sia più possibile garantire la stabilità nel Continente africano attraverso uno sfruttamento continuativo e perpetuato delle fonti fossili.

Per scongiurare tali rischi bisognerebbe impegnarsi a non supportare nuove esplorazioni e nuova produzione di gas fossile; rivedere gli incentivi di finanza pubblica e utilizzare meccanismi bilaterali e multilaterali di cooperazione per sbloccare l'alto potenziale in ambito di energie rinnovabili e

infrastrutture elettriche nel Continente africano; attivare forme di diplomazia economica industriale per l'identificazione di progetti a minor impatto ambientale; incoraggiare lo sviluppo di settori economici alternativi ai combustibili fossili, così da favorire uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile e inclusivo per il Continente africano; supportare politiche ambientali di adattamento che permettano la prevenzione e la riduzione dei danni e dei costi futuri causati dal cambiamento climatico nei Paesi africani. I citati impegni, però, vengono colpevolmente ignorati nel provvedimento in discussione.

Basta temporeggiare. Basta frenare il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione. Non c'è più tempo: si rischiano danni gravissimi alla salute, all'economia e alla vita dei cittadini di oggi e di domani. Veramente non sappiamo più in che lingua dirvelo. Dispiace quindi anche prendere atto di quanto voi siete sordi e indifferenti alle emergenze e alle sfide a cui siamo chiamati a rispondere e che ci impone il nostro tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, non è con il pregiudizio che accompagna gli interventi che ho sentito fino ad ora che potremo essere utili al Continente africano, né a una politica di solidarietà, di attenzione e di sviluppo che è quasi doverosa per il compito che ci attende. È così che, con il testo che oggi siamo chiamati ad approvare, si intende dare una risposta non emergenziale, non contingente e tutt'altro che retorica a quelli che tutti noi, seppur in modi, tempi e forme differenti, abbiamo individuato come una realtà centrale nei nostri destini e, purtroppo, anche in quelli del pianeta.

L'Africa, o meglio le Afriche, è il luogo di origine di molte problematiche che ci investono e ci riguardano. Instabilità, guerre, carestie e di conseguenza fenomeni migratori, ormai inarrestabili e incontrollabili, come possiamo verificare ogni giorno, trovano in questo vasto Continente del mondo che si affaccia sul nostro stesso mare un luogo di elezione prediletto. Si è quindi detto che l'Africa è un problema. Sì, lo è, ma è anche una grande opportunità e secondo noi è anche una soluzione a parte dei nostri problemi. In questo caso, però, dobbiamo occuparcene innanzitutto perché è un dovere morale del nostro essere. Per giungere a questo è necessario un cambio di approccio e credo che questo lo possiamo condividere.

Dobbiamo spingere la stessa Europa a cambiare alcuni paradigmi della sua visione e a guardare all'Africa che sfugge alla nostra vista. Il racconto di un continente attanagliato solo da povertà, miseria e disperazione, o tutt'al più da risorse naturali che qualche potenza depreda - come ho potuto sentire in quest'Aula - e quindi bisognoso solo di politiche umanitarie accoglienti, deve lasciare il posto a una visione che valorizzi le potenzialità di una realtà che, pur non senza contraddizioni, è oggi in crescita e offre grandi opportunità. Guai a lasciare che Paesi, certamente meno disinteressati del nostro, se ne occupino al posto nostro.

L'idea di un Piano Mattei, quindi, muove, non solo dalla necessità di una visione nuova e positiva dell'Africa, del suo essere un continente strategico, ma anche dalla presa d'atto che la parcellizzazione delle nostre azioni e, in parte, degli strumenti a nostra disposizione, talvolta sotto finanziati, non ha spesso dato le risposte che ci si attendeva.

Al pari, c'è l'idea che ogni intervento non può che essere immaginato e realizzato insieme ai diretti interessati. Non può passare sulla loro testa. Il Piano Mattei vuole essere, quindi, parte delle soluzioni possibili. Non è la panacea per il Continente africano, ma parte delle soluzioni possibili per l'Africa.

Nessuno pensa che, da soli, possiamo affrontare e risolvere le complessità che agitano una regione del mondo vasta ed eterogenea, che al suo interno presenta più e più facce, con uno sviluppo disomogeneo e problematiche diverse da realtà a realtà. Dobbiamo compiere un passo politicamente importante non per il Governo - lo sottolineo, colleghi - ma per l'Italia. Mandiamo un segnale chiaro ai nostri interlocutori, che possa rafforzare il nostro ruolo, come Italia, in quel Continente, in un periodo in cui registriamo una crescita esponenziale delle tensioni internazionali e dove i fronti di crisi si moltiplicano e non risparmiano questa regione, soggetta a molteplici fattori destabilizzanti.

Lo dico sottolineando che gli ambiti di intervento e di priorità di azione che ci si è dati - come ad esempio la cooperazione allo sviluppo, la ricerca, l'istruzione, la promozione dell'esportazione e degli investimenti, l'approvvigionamento delle risorse naturali, comprese quelle idriche, e il potenziamento delle infrastrutture digitali - mostrano la volontà di un approccio totale che valorizza le proposte e i

contenuti. Anche questo dobbiamo riconoscerlo.

L'idea è quella di mettere tutti gli Stati africani al centro di questo piano, di costruire insieme una prospettiva, di sostenere le loro visioni, senza prevaricarle con le nostre. L'Italia ha, in questo frangente, un compito da svolgere, nel suo interesse, nell'interesse dell'Europa. Negli scenari determinati dalle due guerre, purtroppo, in un contesto globale in cui si consumano tante crisi, a più o meno alta intensità, dobbiamo tenere alta l'attenzione verso Sud, verso quei Paesi ai quali alcuni nostri rivali sistemici offrono retoriche, ma non certo soluzioni. Anzi, in taluni casi, con la leva del debito, si condiziona il loro sviluppo e si limita la loro libertà di scelta nei consessi internazionali. Anche questo, purtroppo, fa parte di cose già viste.

Tra le azioni che svilupperemo con il Piano Mattei, auspico che si presti anche dovuta attenzione ai nostri investimenti per la difesa. In Africa - lo sappiamo - si è rispettati anche quando si porta stabilità e sicurezza; quando si impedisce che si consumino, nel silenzio, veri e propri genocidi. E anche questo, purtroppo, è cosa già vista.

In quest'area del mondo martoriata dai conflitti, il progetto di una difesa europea della pace e del dialogo assumerebbe ancor più senso, poiché restano sullo sfondo le numerose crisi politiche sociali africane, di cui dobbiamo interessarci, che ci uniscono alle nuove sfide internazionali poste, purtroppo, dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina.

La nostra sfida è, quindi, quella di dimostrare all'Africa, con i fatti, di voler favorire al meglio lo sviluppo di un continente amico, convinti come siamo che lo stesso fenomeno migratorio possa trovare una risposta non emergenziale in questa prospettiva. Infatti, migrazioni e sviluppo economico sono fenomeni distinti, ma - come sappiamo - indissolubilmente collegati tra loro.

In conclusione, come Forza Italia, abbiamo promosso anche alcuni emendamenti integrativi al testo varato dal Consiglio dei ministri, facendo tesoro dell'intenso lavoro di audizioni che la Commissione affari esteri e difesa ha svolto in vista dell'approvazione del Piano. Tra questi vi sono l'inclusione della conferenza dei rettori delle università italiane nella cabina di regia e la previsione di un comitato consultivo, chiamato a esprimere pareri e valutazioni sull'implementazione del piano, senza aggravio di oneri.

Colleghi, si tratta di un Piano- e non di una risposta esaustiva - che rispecchia una grande volontà e un impegno, del quale perlomeno dobbiamo essere fieri e nel quale dobbiamo riconoscerci. Dunque per la bontà di tale Piano, che rispecchia quanto da tempo come Forza Italia abbiamo sostenuto, anche inascoltati, non posso che annunciare il nostro voto favorevole, con l'auspicio che il suddetto impegno e la relativa strategia abbiano piena riuscita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorefice. Ne ha facoltà.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Signor Presidente, ci ritroviamo, dopo diversi mesi di annunci, a parlare di cosa? È stato già detto, non mi ripeto: sostanzialmente, stiamo trattando di una scatola vuota.

Inizio leggendo un piccolo annuncio: «Il prossimo 27 ottobre ricorre il sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei, un grande italiano. Ecco, credo che l'Italia debba farsi promotrice di un Piano Mattei per l'Africa, un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra l'Unione europea e le Nazioni africane». Era il 25 ottobre 2022, quando Giorgia Meloni svolgeva alla Camera dei deputati il suo discorso prima del voto di fiducia al nuovo Governo.

Ora ho fatto un piccolo elenco, ma potrei andare avanti, perché ne ho trovati almeno altri 28 di annunci, dopo quattordici mesi. *(Applausi)*. Pertanto, la presidente Meloni, che ha iniziato con questa pantomima nell'ottobre 2022, oggi ci vede in questa sede, nella Camera alta, il Senato della Repubblica, a discutere di cosa? Di un ulteriore decreto-legge che è soltanto un poltronificio.

Vi risparmio dunque l'imbarazzo di sentirvi leggere - lo ribadisco - 28 annunci, dopo che le opposizioni in più occasioni hanno invitato la presidente Meloni a dare qualcosa di concreto e di misurabile, mettendo in evidenza la necessità di avere un testo su cui confrontarci.

Oggi con cosa ci ritroviamo? Abbiamo un cosiddetto Piano Mattei. Ora punterei l'attenzione sul termine "piano" - e anche per il suo tramite, signor Presidente, chiedo alla maggioranza di seguirmi - perché non so se sia usato come sostantivo, come avverbio o come aggettivo. *(Applausi)*. Mi trovo veramente in imbarazzo, perché sarei più dell'avviso che sia stato utilizzato come avverbio e

aggiungerei un aggettivo, della serie: piano piano, molto piano, Mattei.

Al netto delle battute, andiamo però alle cose concrete: nel ringraziare il collega relatore del provvedimento in 4a Commissione (politiche dell'Unione europea), il senatore Satta, invito i colleghi, ma anche il pubblico che ci segue e i cittadini tutti, ad andare a leggere il parere da lui espresso durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, che si trova allegato al testo A licenziato dalla Commissione. Il parere non ostativo espresso dal collega è composto da ben quattro pagine, in buona parte delle quali (circa due terzi), se andiamo a vedere, ha invitato la sua maggioranza a porre maggiore attenzione a quella scatola vuota che ha costruito in quattordici mesi, con un elenco puntuale, mettendo quindi in evidenza anche l'errore d'approccio: il collega di Fratelli d'Italia ha invitato la sua stessa maggioranza, quindi il Primo Ministro che essa ha espresso, ad andare a vedere più nel dettaglio quello aveva scritto nel decreto-legge al nostro esame.

Mi permetto di evidenziare solo qualche passaggio e il richiamo forte all'indicazione e ai percorsi tracciati dall'Unione europea e dalla Commissione degli ultimi anni, in special modo nel periodo pandemico. C'è un richiamo chiaro in cui si ribadisce che c'è un parere non ostativo, quindi non un parere favorevole secco. Seguono due pagine piene di osservazioni. In primo luogo, c'è un richiamo alle dieci azioni raccomandate nella strategia globale dell'Unione europea per l'Africa, tra cui ad esempio quella di massimizzare i benefici della transizione verde (questo è ribadito a gran voce). Leggendo con attenzione quello che avete scritto voi, il vostro Piano Mattei di verde ha ben poco, infatti non riuscite neanche a scrivere in maniera chiara ed evidente qual è il percorso che si deve avviare anche nel continente africano, che ha già pagato ampiamente gli attacchi coloniali - perché di questo parliamo - che hanno distrutto e sfruttato un continente che ha delle potenzialità ancora enormi, specialmente in materie prime, e che hanno costretto oltre un miliardo di africani a dover chiedere l'elemosina, nonostante abbiano sotto i loro piedi ricchezze tra le più grandi al mondo.

Andando avanti, il collega di Fratelli d'Italia Satta ha messo in evidenza anche il *Global gateway* relativo all'Africa: energia soprattutto verde e mezzi finanziari a disposizione dell'Unione europea come strumento di vicinato. Pertanto c'è un richiamo fortissimo alle politiche di vicinato già tracciate dall'Unione europea. Il messaggio che noi leggiamo, inviato dal collega al Governo, al suo Presidente del Consiglio, è chiaro: vediamo di raddrizzare il tiro. Nonostante stiamo continuando a enunciare che il provvedimento o l'azione del Governo italiano non abbia mire neocoloniali, di fatto, se nel provvedimento non scriviamo in maniera chiara gli obiettivi e come vogliamo tradurre quanto detto a parole e non scritto, rimangono ampi margini per avere dubbi.

Sempre in merito al testo trovato, mi rivolgo alla maggioranza, sempre per il suo tramite, Presidente. Andiamo alla sostanza. L'unico timore lo può avere forse la "Sabrina nazionale", che è una delle *testimonial* di una famosa casa produttrice di poltrone e sofà e che rischia, con il vostro approccio da poltronificio, di continuare a deviare l'attenzione.

Parliamo delle risorse economiche impegnate con questo provvedimento: in questo scampolo di 2023 avete già messo in bilancio poco meno di 50.000 euro; ma non servono, perché in dodici giorni non potrete spendere neanche un euro di quello che avete previsto. Parliamo di oltre 2,3 milioni di euro per i successivi tre anni, che dovranno servire per aumentare le indennità e gli stipendi a soggetti che sono già ben pagati dallo Stato (*Applausi*). In un momento in cui ci sono milioni di italiani che non riescono ad arrivare a fine mese, il Governo Meloni cosa fa? Cerca di dare più soldi anche a dirigenti e funzionari che, a nostro parere, sono ben pagati. In ogni caso, questo è un momento quantomeno inopportuno per aumentare o pensare agli stipendi di soggetti che già godono di privilegi. Pertanto, anche con alcuni emendamenti proposti da me e dal mio Gruppo politico, vi invitiamo a un ravvedimento da questo punto di vista: in un periodo di austerità evitiamo di sprecare risorse e utilizziamole al meglio per chi veramente ne ha bisogno.

Mi soffermo su un altro punto. All'interno del provvedimento, come ha già detto un altro collega in precedenza, voi continuate a mortificare il Parlamento italiano e le relative Camere.

Dopo quattordici mesi avete presentato un provvedimento vuoto, al cui interno si prevede che questa cabina di regia e il Governo forniscano una relazione a fine 2024. Ciò significa che dopo due anni e mezzo vedremo il frutto del grande genio italico della presidente Meloni. È in questo modo che

pensate di coinvolgere e far lavorare al meglio il Parlamento italiano? Anche in questo caso ci sono degli emendamenti che invitano la maggioranza ad aggiustare il tiro. Noi parlamentari siamo pagati profumatamente per lavorare e vogliamo lavorare, contribuendo a trovare soluzioni chiare, precise e utili alla nostra Nazione, all'Unione europea e ai nostri amici vicini africani (*Applausi*).

Il concetto di aiuto all'Africa, inoltre, mal si concilia o mal si sposa con quello che la presidente Meloni nel 2011, nell'allora Governo Berlusconi, fece assieme al ministro Tajani e al presidente La Russa, allora Ministro della difesa. In quel momento storico, quel Gruppo politico, appoggiando e dando le basi italiane per l'attacco alla Libia, ha destabilizzato quell'area. Cosa è allora: un modo per chiedere scusa all'Africa? Il presidente Meloni deve ricordare in maniera chiara quello che ha fatto; non è una novizia della scena politica nazionale, è in politica da oltre venticinque anni, lei è cresciuta e non so se ha mai fatto un giorno di lavoro vero...

PRESIDENTE. Senatore, si avvii alla conclusione.

LOREFICE (*M5S*). Sto provvedendo a chiudere il discorso. Gli italiani hanno capito con quello che avete partorito dopo quattordici mesi che non solo non avete una visione, ma nemmeno le capacità di gestire i tempi legati all'emergenza.

Il collega che interverrà in dichiarazione di voto, dirà in maniera chiara e inequivocabile la nostra posizione, qualora non si fosse capita in maniera chiara. (*Applausi*). Grazie a lei, grazie alla maggioranza e al collega Satta per l'onestà con la quale ha predisposto e ha scritto il parere della 4a Commissione.

PRESIDENTE. Direi che è stato chiarissimo, la ringrazio.

È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

[DELRIO](#) (*PD-IDP*). Signora Presidente, signora rappresentante del Governo, io penso che la discussione in Aula debba servire ad arricchire un po' le nostre conoscenze, la nostra posizione e i percorsi futuri. Credo che questo decreto-legge, come detto ampiamente dai miei colleghi e dal senatore Irto in particolare, abbia alcuni aspetti che vanno sottolineati.

Signora Presidente, mi permetto di dire con molta pacatezza che contiene in sé una buona notizia, una solita e una cattivissima notizia. La buona notizia è che questo Pianorichiamo un grande antifascista del nostro Paese (*Applausi*), un uomo membro del Comitato di liberazione nazionale, un uomo del cattolicesimo progressista lombardo, che con Dossetti, Fanfani e Padre Gemelli ricostruì la coscienza del cattolicesimo democratico nel nostro Paese. Tutti questi personaggi erano convinti che fosse necessario, in quel momento, un ruolo fortissimo dello Stato. Tutti quei personaggi avevano dentro di loro una convinzione profondissima e, cioè, che il Mediterraneo fosse un orizzonte decisivo per l'Italia, che è come un ponte, un grande molo affacciato sul Mediterraneo e che, per questo motivo, per l'Italia era cruciale sostenere gli sforzi di decolonizzazione, di indipendenza e di autonomia dei Paesi africani. E siccome l'autonomia non la si può raggiungere se non appunto con l'autonomia energetica - come ha ricordato bene la collega Floridia - che deve essere una nuova autonomia energetica, non più basata sulle fonti fossili, come era negli anni Cinquanta e Sessanta, decise di sfidare le grandi aziende multinazionali facendo accordi con i Paesi africani e promuovendo, dentro la politica italiana (perché c'era una corrente nella Democrazia Cristiana molto determinata in questo), una politica economica autonoma rispetto agli interessi degli Stati Uniti e di vicinanza ai cosiddetti Paesi non allineati, all'India di Nehru, a Sukarno, al presidente Nasser in Egitto. Stiamo parlando di un periodo importante della politica estera italiana, da guardare con grande rispetto e con grande lungimiranza.

Il che dice un'altra cosa, però, ai miei colleghi della maggioranza, se vorranno ascoltare. Non ho la pretesa di essere... Viene più dai 5 Stelle oggi il disturbo, Presidente, ma va bene lo stesso. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per cortesia.

[DELRIO](#) (*PD-IDP*). Dicevo, se avranno la bontà di ascoltarmi, che è una buona notizia quella di aver voluto intitolare il Piano Mattei a un grande antifascista, membro del CLN e fondatore dei partigiani cristiani. L'altra buona notizia, che dovrebbe però circolare anche tra i banchi dei miei colleghi della maggioranza, è che l'Italia si è sempre data una politica estera; non nasce con questo Governo la politica estera verso i Paesi africani. (*Applausi*). Il solo richiamare la politica di Mattei significa che forse qualcosina c'era anche prima. L'Italia ha giocato un ruolo importantissimo negli anni Sessanta, in

questo protagonismo sia europeo con Aldo Moro (l'OCSE nasce per iniziativa di Aldo Moro), sia per iniziative di pace, sia nel sostegno ai Paesi non allineati. Quindi un po' più di modestia non guasterebbe (mettiamola così).

La solita notizia, invece, è che abbiamo avuto su questo decreto tantissima propaganda (quattordici mesi di propaganda) e tantissime aspettative. Si è parlato di storica svolta del Paese italiano; svolta che non c'è, perché abbiamo detto che casomai (magari) ci sarebbe stata continuità. Ma poi ci troviamo di fronte, purtroppo, a un documento che istituisce una cabina di regia. È un po' come con il ponte di Salvini; però almeno Salvini ha avuto il coraggio di metterci i soldi sul ponte, dopo aver fatto la cabina di regia. (*Applausi*). Abbiamo parlato per mesi di niente, cioè di una cabina di regia, ma almeno però ci ha fatto mettere i soldi. Non so se abbia fatto bene per l'Italia, in una legge di bilancio di questo tipo, ma questo è un altro discorso. Comunque diciamo che almeno ci sono i soldi.

Qui invece mettiamo in campo l'ennesima struttura di missione e l'ennesima cabina di regia. Questo era molto più facilmente materia per un decreto del Presidente del Consiglio o un decreto interministeriale (mettetela come volete). È stata posta grande enfasi su questa cosa, ma la montagna ha partorito il topolino. E direi che non l'ha partorito nemmeno troppo bene, se il Comitato per la legislazione - leggo testualmente - dice che l'articolo 1 introduce il Piano Mattei e disciplina il suo funzionamento senza delineare la procedura per la sua istituzione, la modalità per la sua attuazione, né gli Stati africani effettivamente coinvolti. (*Applausi*). Questo lo dice il Comitato per la legislazione, non l'opposizione. Quindi siamo alle solite; è la solita notizia.

La cattivissima notizia è quella che vi ha spiegato in maniera molto chiara, signora rappresentante del Governo, il professor Alberto Quadrio Curzio, che, per chi non lo conoscesse, è un'eminentissima figura, presidente dell'Accademia dei Lincei e professore della facoltà di scienze politiche dell'Università Cattolica. Egli ha detto una cosa semplicissima: Enrico Mattei e Piano Mattei - ahimè - non sono parenti per niente. (*Applausi*). Perché non sono parenti per niente? Il professor Quadrio Curzio si permette di far notare che ci vorrebbe ben altro che un Piano Mattei con una cabina di regia. Devo dire onestamente che i colleghi della Commissione affari esteri e difesa, anche della maggioranza, hanno riconosciuto che si poteva fare di più in questi quattordici mesi, ma sono ottimisti e hanno detto che questo è un primo passo. Io invece sono realista. Il tema del professor Quadrio Curzio è semplicissimo. Lui dice: attenzione, la sfida che abbiamo davanti per l'Africa è talmente alta che è ridicolo e fa ridere pensare di affrontarla con un piano nazionale. Per l'Africa, per le esigenze dell'Africa, ci vorrebbe quello che è stato messo in campo per sostenere gli Stati emersi dal crollo dell'URSS, cioè la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), una banca che sostenga stabilmente gli sforzi di affrancamento, di progresso e di civiltà dei Paesi africani. Questa sarebbe stata una cosa importante da fare, cioè che l'Italia avesse preso un'iniziativa di questa portata.

Vorrei ricordare - lo ha fatto anche il ministro Tajani quando era Presidente della Commissione europea e del Parlamento europeo - che esiste già un piano per l'Africa. Continuo a dirlo in quest'Aula, ma evidentemente non lo dico in maniera efficace, perché nessuno mi ascolta. Esistono già 150 miliardi stanziati dall'Africa per la strategia comune Europa-Africa. È una strategia comune che non è generica, ma ha persino delle aree precise di intervento: il Corno d'Africa, area di intervento con un suo piano d'azione; il Sahel, area di intervento con un suo piano di azione; il Golfo di Guinea, area di intervento con un suo piano di azione. In essa sono elencate tutte le strategie per contrastare l'immigrazione clandestina, per sviluppare l'economia, per favorire la partecipazione della società civile, per promuovere la democrazia, cioè quelle cose serie che qui purtroppo non abbiamo letto, né trovato e nemmeno vengono elencate genericamente.

Quindi, ci vorrebbe ben di più di una cabina di regia e di un'iniziativa nazionale, anche perché i grandi disastri africani sono stati provocati proprio dalla competizione tra le grandi potenze europee, coloniali in particolar modo, perché lo schiaffo di Tunisi del 1881 fu il primo litigio tra Italia e Francia per il controllo di quella fetta di mare. Da allora in poi, fino alla crisi libica, è stata la mancata cooperazione europea in Africa, cioè una politica estera comune europea, che è mancata in Africa, mentre le politiche nazionali sono tutte fallite in Africa (*Applausi*), comprese quelle di potenze ben più serie e più grandi, come quella francese, con una tradizione ben più seria e più grande. Quindi, mi chiedo,

colleghi, che ambizione ci stiamo dando.

Vorrei concludere - mi permetta, Presidente - citando un antico proverbio africano, perché sono anch'io un po' innamorato dell'Africa, come la presidente Meloni. Un antico proverbio africano, purtroppo riferito a un Paese che sta soffrendo molto, il Sudan, a cui siamo molto vicini e speriamo che presto finiscano le sue sofferenze, dice che quando Dio creò il Sudan rise, perché era bellissimo. Io non vorrei che qui facessimo piangere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrucci. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, io spero di non far piangere nessuno e di far ridere con quello che cercherò di dire per il Piano Mattei.

Oggi credo che con il Piano Mattei per l'Africa l'Italia segni un punto fondamentale per la storia e i mugugni che vengono dalle opposizioni mi fanno capire che siamo finalmente sulla strada giusta e abbiamo colto la giusta direzione. Qualcuno ha detto che siamo qui per lavorare ed è quello che stiamo facendo con questo Piano Mattei: stiamo ponendo le basi, le fondamenta su cui erigere poi una grande struttura, un grande palazzo. Ecco, io rido qui, Presidente, perché mi chiedo come mai quelli che sono stati dieci anni al governo non hanno mai pensato di lavorare a questo piano. (*Applausi*). Non solo non l'hanno realizzato, non l'hanno nemmeno pensato. Ora capisco l'invidia nei confronti di chi lo ha pensato e lo vuole realizzare nel più breve tempo possibile.

Per la prima volta, dopo tantissimi anni, l'Italia sceglie finalmente di guardarsi dentro e trova nelle sue radici, nella sua collocazione geografica e nelle sue antichissime vie commerciali, la soluzione per disegnare un futuro diverso rispetto a quello che ci avevano prospettato i precedenti governi: un futuro fatto di collaborazione e di confronto con quei Paesi che si collocano nello stesso quadrante territoriale, il Mediterraneo, meta forse ad alcuni ancora sconosciuta.

Il Governo e la maggioranza, invece, con questo Piano hanno deciso di sganciarsi dalle dipendenze energetiche che per decenni hanno sviluppato nei confronti dell'Est Europa e della Russia e che precedenti governi - mi duole dirlo e ribadirlo - non hanno neanche tentato di mitigare, forse perché non hanno visto o perché non hanno voluto vedere per tornaconto elettorale. Io, signor Presidente, credo che l'invasione russa dell'Ucraina e il conseguente clima di alta instabilità che si è venuto a determinare non abbiano fatto altro che accelerare un processo che noi avevamo già in mente da tempo: tornare a guardare al Sud, lavorare per tornare a vedere l'Italia come un ponte tra l'Europa e l'Africa, un continente che aspetta di essere valorizzato e non depauperato di tutte le sue risorse, non svilito. Non vogliamo più che quelle dinamiche esterne vadano a causare *shock* economici come quelli vissuti negli ultimi due anni dalle famiglie italiane. Lo diciamo spesso, lo ha detto il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed è opportuno ribadirlo anche in quest'Aula, perché forse molti ancora non lo hanno capito: l'Africa non è solo quella narrazione inquinata che ogni giorno ci vogliono raccontare, una narrazione di fame e di miseria che a nostro giudizio offende Nazioni e popolazioni che invece hanno solo bisogno di trovare interlocutori che non si mettano su un piano di preminenza ma che invece lavorino allo stesso livello per creare ricchezza e benessere.

L'Africa è il Continente del futuro, è il mercato del futuro, in grado di recitare un ruolo da protagonista nel progetto di indipendenza e transizione energetica di cui abbiamo un bisogno assoluto e che porterà benefici, crescita e vantaggi per tutti, non solo per noi, anche per il Continente africano. Non capisco come questa condivisione di idee non possa trovare l'appoggio della minoranza. C'è anche chi, evidentemente perché ancora non capisce quali siano le fondamenta di questo Piano, si è permesso di parlare di nuovo colonialismo (l'hanno ribadito prima i miei colleghi dell'opposizione). Niente di più falso, niente di più lontano dalla realtà. Qui non si parla di spartizione, ma di condividere progetti partendo da due poli opposti: da una parte l'Europa con un mercato fiorente ma povera di materie prime e dall'altra parte l'Africa ricca di quelle materie prime, ma che purtroppo è un continente che necessita di un sostegno per il suo sviluppo. Ecco che l'incastro è perfetto e i bisogni si compensano. Non è un peccato, signor Presidente, ragionare su un'influenza italiana sulle rotte economiche e commerciali del Mediterraneo. Non è peccato tirare una linea rispetto al passato e ragionare con i Paesi in via di sviluppo del Continente africano su progetti comuni, ripercorrendo proprio la visione di Enrico Mattei e non quella predatoria di alcuni Paesi che oggi invece praticano in quei territori.

(Applausi).

Questo non è colonialismo, non è creare schiavitù come qualcuno dell'opposizione prima ha affermato, ma vuol dire creare e condividere ricchezze e valori. Con il Piano Mattei mettiamo a sistema le reciproche necessità, andando a lavorare per l'indipendenza energetica, garantendo allo stesso tempo investimenti e valorizzazione delle risorse umane del territorio africano, aiutando soprattutto i giovani, quei famosi giovani che hanno bisogno di un futuro umano e professionale, di una vita all'interno del proprio Paese, non sognando paradisi inesistenti che mettono a rischio la loro vita e quelle delle persone a cui vogliono bene. Mi rivolgo a chi accusa, a chi in questi mesi non ha fatto altro che gettare odio e strumentalizzare le posizioni italiane in tema di politiche migratorie: noi vogliamo costruire un futuro diverso per l'Europa e per l'Africa e l'Italia deve essere il fulcro di questo processo, contrastando i mercati di vite umane, favorendo una migrazione leale e controllata e soprattutto permettendo alle economie africane, proprio tramite questo Piano, di camminare in autonomia. Ecco la differenza tra chi fa demagogia e vive di *slogan* e chi, invece, di pragmatismo. Lo voglio sottolineare, Presidente, questo pragmatismo che ci viene riconosciuto da tutti i Presidenti, da tutti i Capi di Stato del mondo, tranne che dalla nostra opposizione e questo ci fa molto male. Con il provvedimento in esame diamo quindi concretamente seguito al programma per il quale siamo stati votati dai cittadini italiani, che ci hanno espresso piena fiducia. Nasce un nuovo partenariato leale, limpido e paritario per promuovere uno sviluppo sostenibile dove innovazione, ricerca, formazione professionale, utilizzo sostenibile delle risorse e non depauperamento, come finora è stato detto dall'opposizione, costituiscono i pilastri del Piano Mattei. Ogni singola strategia, ogni possibile alternativa di sviluppo sarà concertata con quei popoli, volta per volta. Diventa chiaro, dunque, quanto sia fondamentale istituire una cabina di regia per la supervisione; una cabina che non sarà solo composta da soggetti istituzionali, come è stato detto prima da colleghi, ma anche da attori nel campo dell'impresa, della ricerca e dell'istruzione. Si tratta del miglior modo possibile per coordinare e aggiornare di volta in volta questo progetto e solo chi manca di visione politica e di lungimiranza (e gli esempi purtroppo non mancano) potrebbe dire che siamo di fronte a una scatola vuota.

Mi viene da sorridere (questa volta sorrido veramente), perché ancora una volta la differenza tra noi e loro la vediamo tutta: noi non abbiamo paura del futuro e non ragioniamo secondo logiche elettorali. Vogliamo solo perseguire risultati concreti e non abbiamo timore di assumerci le nostre responsabilità, anche perché sappiamo che gli italiani sono dalla nostra parte e lo saranno per moltissimi anni.

(Applausi).

A chi parla di scatola vuota diciamo che è impossibile programmare un lavoro a medio-lungo termine senza un'adeguata cornice operativa. Il decreto-legge in esame ripensa al nostro rapporto con l'Africa, gli fa fare un balzo in avanti verso la reale e reciproca collaborazione. Il Governo di Giorgia Meloni - mi preme sottolinearlo ancora - è forte e coeso: forte perché votato dai cittadini e coeso perché è costituito da un'alleanza che ha scopi comuni (nessuno ci divide con il Piano Mattei) e va avanti spedito nella realizzazione del suo programma, con buona pace di chi, forse un po' invidioso, si dedica ad ingannare e a offendere il nostro operato. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signora Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti in Commissione e anche quest'oggi in Aula. Non posso tuttavia negare lo stupore rispetto ad alcuni interventi fatti da colleghi che peraltro hanno una lunga militanza parlamentare, quindi una lunga esperienza maturata in anni nei quali hanno avuto anche l'opportunità di governare in prima persona. Questi colleghi, nell'intervenire, si sono riferiti addirittura, per guardare ai momenti nei quali la politica estera italiana aveva un ruolo a livello globale, agli anni Sessanta del secolo passato, evidentemente non riconoscendo negli ultimi decenni, quantomeno sicuramente nell'ultimo decennio, elementi tali da renderci orgogliosi di aver avuto una politica estera. Molto spesso questo problema non era nemmeno determinato dalla buona volontà di questo o di quel Governo, dal colore politico, dall'appartenenza a uno schieramento piuttosto che all'altro; era semplicemente determinato dal fatto che le legislature erano di brevissima durata e rendevano quasi impossibile costruire una credibilità sul

piano internazionale per chi governava l'Italia. Anche per questo, il Governo e questa maggioranza cercheranno di portare un giovamento per il presente e per il futuro della nostra Nazione, con riforme che possano consentirle di avere governi stabili, coesi e che possano garantirle credibilità a livello internazionale. Io credo che chi ha criticato il testo di questo decreto non abbia letto, non tanto le singole parole che lo compongono, quanto le azioni di questo Governo in questi tredici mesi.

Evidentemente, siete stati distratti dal vostro operato durante gli anni nei quali siete stati al governo. Ma gli italiani, a differenza di quanto avete detto nei vostri interventi, non stanno capendo che questo Governo non è in grado di lavorare; semmai, stanno comprendendo che finalmente c'è un Governo che si pone di fronte ai problemi con la capacità di dare risposte con un cambio di paradigma rispetto a quello che hanno visto, invece, negli anni passati, quando c'erano Governi che capacità di dare risposte non le avevano. Ed infatti vi hanno bocciato: gli italiani vi hanno bocciato. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, alcuni senatori sono distratti, perché la programmazione annuale per il 2023, che è tuttora in corso, peraltro, prevede che l'81 per cento delle risorse sia destinato a iniziative bilaterali per interventi di emergenza in Paesi di interesse strategico per l'Italia: stiamo parlando non di due milioni di euro ma di 800 milioni di euro. Di questi fondi, oltre il 60 per cento, cioè 485 milioni di euro, è andato a beneficio diretto dell'Africa.

Visto che parliamo di fondi e del fatto che questo Governo non implementerebbe i fondi sulla cooperazione, nel 2022, quando c'era un altro Governo, quando c'erano i migliori a governare l'Italia, i fondi destinati all'Africa sono stati solo 177 milioni, a fronte dei 485 milioni che questo Governo ha stanziato nel 2023. Ci sono poi altri progetti strategici importanti. C'è l'interconnettore Elmed con la Tunisia, che ha come obiettivo quello di portare l'Italia ad essere un *hub* energetico.

Come infatti hanno ricordato molti colleghi di maggioranza e di opposizione nei loro interventi quest'oggi, l'Africa è un continente ricco, ricco di materie prime, ricco di risorse naturali, ricco di risorse umane. Risorse umane che vorrebbero avere il diritto a non essere costrette a lasciare il continente, se ci fossero dei *partner* in Europa che guardano all'Africa, non come ad un continente da sfruttare nel senso negativo dell'accezione, ma come un continente ricco che merita di valorizzare le proprie risorse.

Evidentemente, cari colleghi, qualche dubbio, qualche perplessità, qualche sospetto nei confronti degli europei, gli africani l'hanno maturato nel corso dei decenni, perché l'atteggiamento nei loro confronti è stato non solo predatorio, ma talvolta anche un po' paternalistico, consentitemi di dirlo. È quello che è successo, ad esempio, quando abbiamo chiesto che venissero date alla Tunisia le risorse per metterla in condizione di evitare le partenze di quegli immigrati che arricchivano gli scafisti. Ebbene, certa sinistra in Europa, invece di supportare l'azione italiana, volta a mettere in condizione un Paese africano di ricevere risorse, l'ha contrastata con ogni mezzo, dimostrando, non solo di non avere a cuore gli interessi nazionali, ma evidentemente di non avere a cuore in alcun modo lo sviluppo e la prosperità del Continente africano.

Per quanto riguarda i fondi deliberati, nel 2023 sono state approvate o autorizzate iniziative per un valore complessivo di 1,7 miliardi di euro. Nel 2022 erano stati approvati solo 884 milioni di euro. Di questo importo, circa un miliardo di euro è stato destinato a progetti in Africa, contro i 467 milioni di euro del 2022.

Questi dati dimostrano in modo incontrovertibile non quello che faremo domani, dopo aver costituito - attraverso la *governance* - il criterio secondo il quale gestire il Piano Mattei, ma quello che questo Governo ha già fatto ieri, ossia in questi ultimi dodici-tredici mesi, coerentemente con l'impegno preso con gli elettori, nella direzione di realizzare il Piano Mattei. Per il 2023 rimangono ancora peraltro da deliberare circa 400 milioni di euro proprio per iniziative di sviluppo in Africa.

Un'altra cosa importante - della quale dovrete essere fieri tutti, perché è stata votata da tutti i senatori, di maggioranza e opposizione, e che dimostra l'attenzione e la sensibilità del Governo in questo senso, visto il parere favorevole che ha espresso - è il fatto che è stato approvato in Commissione bilancio un emendamento sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari per incrementare di 5 milioni di euro, dal 2024, le risorse per le borse di studio in favore di studenti dei Paesi africani. Si tratta di un impegno

preciso e indiscutibile per la formazione e l'istruzione dei giovani africani.

Ecco, queste sono alcune delle ragioni per le quali ci riteniamo soddisfatti di quanto ha fatto il Governo fino ad oggi e anche del testo che ha presentato.

In conclusione, abbiamo anche ritenuto di mantenere il nome del partigiano e antifascista Mattei come titolare di questo Piano strategico per l'Africa, nonostante molti Gruppi dell'opposizione abbiano presentato emendamenti volti a cancellarlo, perché riteniamo che quella figura - insieme a tante altre importanti - rappresenti un modello di patriottismo che va replicato.

Sono stati presentati persino emendamenti tendenti a cancellare la parola "sfruttare" dal testo di questo decreto-legge (poi li vedrete). Per avere certezza del significato del termine, sono andato a leggermi allora cosa scrive l'autorevole enciclopedia Treccani, secondo la quale il verbo sfruttare significa ricavare da un bene naturale il maggior frutto possibile o ricavare il maggior utile o vantaggio possibile da una situazione o condizione particolare. Ebbene, noi faremo di tutto per ricavare il maggior utile e il miglior frutto possibili dai rapporti che instaureremo con i singoli Stati africani, cosa che non siete stati in grado colpevolmente di fare nei tanti anni nei quali avete governato l'Italia. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 18,03)

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTON (M5S). Signor Presidente, illustro a grandi linee tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, che mirano a riportare la centralità del Parlamento in seno all'elaborazione del Piano Mattei. Si chiede cioè di condividere con il Parlamento le azioni del Piano Mattei.

Uno degli emendamenti cui ha fatto riferimento anche il relatore Speranzon, volto a togliere il nome del grande Enrico Mattei, è dovuto al fatto che non crediamo utile che la sua forza politica, nonostante riconosca al grande Mattei di aver fatto quello che ha fatto, si impadronisca di un nome e si faccia «bella» con il lavoro di altri, che hanno reso celebre l'Italia. *(Applausi)*.

Voi non siete ancora a quel punto, senatore Speranzon: mi auguro che nel prosieguo degli interventi che farete potrete portare avanti una politica molto, molto vantaggiosa per l'Italia e anche per l'Africa. Al momento, non avete fatto ancora nulla, se non chiacchiere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SPERANZON, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti di diritto costituzionale del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Salerno presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 936 (ore 18,06)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Loreface, fino alle parole «le seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.205 e 1.206.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alla parola «sostenibile».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato la replica del relatore, chiedo al Parlamento, a tutti, anche alla maggioranza, di votare a favore dell'emendamento 1.21, al fine di cancellare la parola "sfruttamento". Visto che si è detto che l'Africa è una risorsa, che lo è dal punto di vista delle materie prime e dal punto di vista degli uomini e delle donne, perché si scrive sfruttamento? Chiedo quindi a tutti voi di sopprimere la parola "sfruttamento" perché voi state sfruttando gli africani. Questo è il dato vero. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dai senatori Borghi Enrico e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatore Borghi, ritira l'emendamento 1.28?

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209 (testo corretto).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signora Presidente, dopo aver ascoltato tanti interventi, anche da parte della maggioranza, sull'approccio benevolo nei confronti dei popoli dell'Africa, ho proposto questo emendamento, invitando la maggioranza stessa a definire e a chiarire in che modo vogliamo implementare la tecnologia per lo sviluppo dell'energia in Africa. Pertanto, se realmente la volontà del Governo Meloni e di tutta la maggioranza è quella di aiutare a casa loro il popolo africano, dovremmo anche essere chiari su cosa e quali tecnologie utilizzare o dare in maniera prioritaria ai popoli africani.

Mi sono permesso pertanto di scrivere «ad esclusione della fissione nucleare». Noi non siamo contrari alle future tecnologie legate alla fusione, quelle senza scorie, senza rifiuti nucleari e senza rischi altissimi, in contesti dove sicuramente non si possono garantire la sicurezza delle centrali nucleari, che sono altamente pericolose (questo è riconosciuto in consessi internazionali).

Propongo inoltre di premettere alle parole «nell'ambito delle fonti rinnovabili» la parola «prioritariamente». Volete dare seguito alle tante parole belle espresse in quest'Aula, non solo da voi, ma anche dal Presidente del Consiglio? Volete chiarire in che modo trasferire le tecnologie verdi e pulite nel Continente africano? L'invito è quello di esprimere in maniera chiara la vostra posizione, se volete anche con un voto per parti separate, su quello che è il futuro tecnologico e delle risorse energetiche del Continente africano. Pertanto vi invito a votare a favore dell'emendamento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.209 (testo corretto), presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, fino alle parole «tenga conto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.210.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.211, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore. *(Commenti)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore De Carlo, la prego di evitare commenti, che non sono richiesti, ai pareri di relatore e Governo. Non mi sembra il caso di commentare, mi scusi. *(Applausi)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

[BORGHI Enrico](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, prendo la parola anche per rassegnare all'Aula una considerazione che è stata lungamente affrontata in sede di Commissione. Peraltro, vorrei ringraziare i colleghi proponenti per aver riproposto, con questo emendamento, una tematica che è piuttosto importante, almeno dal nostro punto di vista.

Non entro nel merito (lo farò in sede di dichiarazione di voto finale) rispetto all'utilità e alla funzionalità della cabina di regia, però delle due l'una: o la cabina di regia assicura la presenza di tutti i livelli istituzionali previsti in termini costituzionali, oppure si escludono tutti gli altri livelli e si definisce che è solo il perimetro dell'amministrazione statale ad essere coinvolta nella pertinenza dell'elaborazione della cabina di regia, con conseguenti applicazioni. Invece noi qui ci troviamo nella seguente condizione: ci è stato spiegato in Commissione che, essendo questa un'iniziativa di politica estera, è di esclusiva pertinenza, ai sensi del nostro ordinamento costituzionale, dello Stato.

Si dà il caso, però, che tra le finalità comprese da questa legge e anche tra gli elementi che sono stati oggetto del dibattito vi sia l'impiego delle risorse connesse con la cooperazione, che nel nostro Paese viene fatta dalle Regioni e dai Comuni. Non si riesce a capire il motivo per il quale stiamo per licenziare un testo che prevede che nella cabina di regia sia inserito il Presidente della Conferenza delle Regioni, ma sia escluso il Presidente dell'ANCI o un suo delegato. Qui delle due l'una: o si dice che questa è una materia esclusivamente statale e quindi non è coinvolto neppure il Presidente della Conferenza delle Regioni, oppure, se si ritiene che debbano entrare - e noi siamo d'accordo che ciò accada - anche le Regioni, devono entrare nella loro attività propedeutica anche i Comuni. Peraltro, il relatore ha espresso parere contrario ad una norma - spero che lo abbia fatto perché è pleonastico - che è già prevista dal nostro ordinamento, cioè tutti i decreti attuativi di questa norma dovranno essere discussi dalla Conferenza unificata, nella quale sono presenti i Presidenti delle Regioni e i Presidenti dell'ANCI e dell'UPI, con il risultato che non essendo presente il Presidente dell'ANCI all'interno della cabina di regia, c'è il rischio che si scarichi in Conferenza unificata la tensione di una mancata concertazione o di un mancato allineamento dal punto di vista dei contenuti. Forse sarebbe normale sia dal punto di vista dell'impalcatura istituzionale, sia dal punto di vista della correttezza formale e amministrativa, che si consentisse la presenza del rappresentante dell'ANCI all'interno della cabina di regia e quindi, cambiando il parere rispetto sia a questo emendamento, sia all'ordine del giorno successivo, perché diversamente una presa di posizione ideologica non farà altro che creare possibili inciampi o possibili intoppi in sede di applicazione della norma medesima. (*Applausi*).

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, mi inserisco in quello che ha già efficacemente ricordato il collega senatore Enrico Borghi. Abbiamo presentato questo emendamento perché appare veramente incongruente e lo dico perché so che anche tra i banchi della maggioranza ci sono dei convinti municipalisti, che pensano che il ruolo dei Comuni non sia ancillare rispetto a quello delle Regioni, ma che sia un ruolo primario. Abbiamo 8.000 Comuni, molti dei quali hanno accordi di cooperazione, all'interno delle comunità locali ci sono associazioni che fanno lavori di cooperazione, quindi appare veramente non comprensibile l'irrigidimento sia del Governo che della maggioranza nella mancata

accettazione di questo emendamento. La motivazione che poi i Comuni "si potranno invitare" non ha lo stesso significato, ovviamente. Se in un testo di legge, che - lo ripeto - doveva essere un decreto del Presidente del Consiglio, ma comunque addirittura in un decreto-legge con profili di necessità e di urgenza si istituisce una cabina regia in cui sono presenti il Vice Ministro degli affari esteri, il Vice Ministro delle imprese e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, il Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti SpA, uno della società SACE SpA e uno della società Simest SpA, rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, perché non anche i Comuni? Non si capisce la *ratio* di questa scelta. Questo vuol dire non riconoscere che la cooperazione internazionale e in generale la cooperazione e lo sviluppo la si fa con le comunità, tra le comunità civili e che i Comuni possono essere utilmente seduti a quel tavolo, senza nessuna pretesa di avere un ruolo maggiore rispetto agli altri, ma se c'è il Presidente della Conferenza delle Regioni non si capisce quale sia la fonte di scelta e di discriminazione rispetto all'istituzione che più di tutti forse rappresenta le aspirazioni delle comunità locali, cioè i Comuni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18 (testo corretto), presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.200.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, io vorrei formulare un invito al Governo. Il relatore ha

espresso un parere rispetto al quale il Governo si è espresso in maniera conforme, tuttavia l'ordine del giorno G2.200 non chiede un impegno assoluto, ma di valutare l'opportunità di consentire forme di partecipazione dell'ANCI, in quanto rappresentanza dei Comuni, alla cabina di regia. Si parla di forme di partecipazione; non chiede di inserirlo nella norma, non chiede per forza che sia data tale possibilità, ma di valutare forme di partecipazione. Dire di no a quest'ordine del giorno è una follia di cui non riusciamo a capire le motivazioni. Si chiede soltanto di valutare l'opportunità di consentire forme di partecipazione dei rappresentanti dei Comuni italiani. È assurdo pensare che questo ordine del giorno non venga accolto dal Governo. *(Applausi)*.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, se i proponenti fossero favorevoli, per le motivazioni che ho detto in precedenza in dichiarazione di voto sul sull'emendamento 2.6, chiederei di poter apporre la firma mia e di tutto il Gruppo Italia Viva sull'ordine del giorno G2.200.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, vorrei che fossero aggiunte all'ordine del giorno anche le firme di tutti componenti del Gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra.

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIORGIS](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico sottoscrive l'ordine del giorno G2.200, però le chiedo di concedermi un minuto per chiedere al relatore e al Governo almeno di prendere la parola e di dire in quest'Aula il perché gli enti locali non dovrebbero essere coinvolti all'interno di questa cabina di regia. *(Applausi)*. Non fosse altro che per rispetto degli enti locali e di quest'Assemblea, per cortesia dite qualche parola sul perché di questo vostro rifiuto. *(Applausi)*.

[PATTON](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, anche il Gruppo per le Autonomie chiede di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G2.200, anche perché sono molti gli enti locali impegnati in Africa in progetti altamente rilevanti per il territorio, quindi ci sembrava doveroso. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.200, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, illustrando questa proposta emendativa desidero sottolineare il perché chiedo anche di votare a favore dell'emendamento 3.0.2. Per parlare in termini molto pacati, esso chiede sostanzialmente di coinvolgere la società civile, le associazioni della società africana, al tavolo della discussione dei progetti. Quindi, chiede il coinvolgimento delle persone.

Mi sembra un ragionamento importante: non solo sfruttare le materie prime, perché le hanno, o utilizzare la forza lavoro, perché ce l'hanno. Il problema è come costruiamo una partecipazione della società civile africana ai progetti. Quindi, bisogna favorire la partecipazione delle persone. Questo emendamento prevede che intervengano gratuitamente. Quindi, non c'è nessun costo. C'è invece un ragionamento, che è quello della partecipazione, ed è il motivo per cui prima ho spiegato che bisogna abolire la parola sfruttamento. Chiedo, dunque, perché si dia parere contrario ad un emendamento come questo.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente,

esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G3.200 e G3.201.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli ordini del giorno.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.200, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.201.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, un punto mi risulta davvero incomprensibile, non solo dal punto di vista per una sorta di galateo che pure dovrebbe ancora esistere. Mi riferisco al tentativo di venire incontro, dal punto di vista dell'ascolto e del dialogo, anche alle proposte dell'opposizione. Ma parlo anche del tentativo di essere coerenti con se stessi. Noi qui, su proposta del relatore, dovremmo votare in senso contrario su un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre tra i compiti della cabina di regia un supporto all'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città.

Ora, bisognerebbe fare pace con se stessi, perché non si può dire "aiutiamoli a casa loro" e poi, quando c'è qualcuno che lavora per aiutarli a casa loro, non lo si fa lavorare. Delle due l'una. È evidente che dietro questo parere contrario c'è un'impostazione totalmente ideologica della destra, che ritiene che i Comuni debbano essere ridotti in condizione ancillare, subalterna e silenziosa rispetto alla determinazione dello Stato che torna ad essere l'unico faro di riferimento del Paese. Questo è contro la Costituzione. *(Applausi)*.

Glielo dica, ministro Calderoli, cosa c'è scritto all'articolo 114 della Costituzione. E, se volete essere coerenti con la nostra Costituzione, oltre che interessati a essere coerenti con le cose che avete raccontato sin qui al Paese, dovrete votare a favore di quest'ordine del giorno.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, nel chiedere da parte della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto di sottoscrivere l'ordine del giorno, preannuncio un voto favorevole, come ho cercato di spiegare prima su un emendamento.

Qui siamo davvero alla farsa, davanti a un documento che ha una serie di principi vuoti, che invece ci è stato spiegato che sono un modo per affrontare la situazione, visto che negli anni passati non è stata fatta una politica di coinvolgimento. Tutto quello che prevede il coinvolgimento sia delle persone del Continente africano, sia delle articolazioni del nostro Paese viene bocciato. Quindi, poi è difficile non pensar male, anche se - come si suol dire - si fa peccato. Non è così, nel senso che - come diceva adesso il senatore Enrico Borghi - vuol dire che siamo di fronte a una concezione ideologica, ma non solo: si tratta di una concezione dello Stato centralista e autoritario, nel quale quindi la partecipazione delle persone, anche dal punto di vista delle articolazioni dello Stato, dà fastidio.

Per questa ragione è davvero incomprensibile tale atteggiamento, anche perché non c'è alcuna argomentazione nel respingere queste proposte emendative. (*Applausi*).

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, mi rivolgo agli esperti geopolitici della destra, ricordando loro che la Libia non è ancora pacificata, non ha ancora un Governo e il potere è detenuto praticamente dalle tribù e dai sindaci.

Ora, visto che la Libia è centrale nel Continente africano, mi chiedo come facciate ad andare da un Governo che non esiste a fare accordi, mentre non provate nemmeno minimamente ad andare a parlare coi sindaci, nei Comuni e nelle città. (*Applausi*). Mi chiedo se avete idea di cosa state facendo o se semplicemente votate in senso contrario quando leggete come firmatario il cognome di Marton. Il senatore Speranzon in Commissione è riuscito a far passare un parere contrario su un mio emendamento che era identico a uno vostro, al quale invece ha dato parere favorevole: veramente, o non legge quello che fa... (*Commenti*). Mancava una parola e, quindi, non ha neanche detto che era assorbito, ma ha avuto il coraggio di farmelo riformulare, perché non legge nemmeno le carte il senatore Speranzon. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Marton, si rivolga alla Presidenza, per favore.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, dovrebbe ricordare ai colleghi che non possono chiamare in causa il relatore, peraltro dicendo il falso. (*Applausi. Commenti*).

PRESIDENTE. L'ho appena fatto. Ho detto di rivolgersi alla Presidenza.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, vorrei solo dire che condividiamo il ragionamento fatto dal senatore Enrico Borghi e chiediamo di sottoscrivere l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.201, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.0.1, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[DELRIO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELRIO (*PD-IDP*). Signor Presidente, tramite lei mi rivolgo agli amici della maggioranza. Siccome stiamo facendo una cosa importante - almeno secondo loro, mentre secondo noi un po' meno - è importante che ragioniamo. E poi speriamo che ragioneremo tante volte di Africa, perché è un fatto positivo che si possa ragionare di Africa e di cooperazione internazionale.

Siccome abbiamo detto di superare il termine "colonizzazione", vorrei spiegare all'Assemblea qual è il

senso di questo emendamento. Che cos'è la colonizzazione, anche culturalmente? È l'idea che noi occidentali (francesi, inglesi, italiani e altri) sappiamo cos'è bene per il Continente africano, senza chiedere a quelle popolazioni che cosa sia bene per loro. Quindi, fare un piano per l'Africa senza coinvolgere, senza avere un tavolo di partecipazione della società civile africana, vuol dire porsi di fronte a questo problema ancora in termini culturalmente colonialistici (*Applausi*), in cui noi predisponiamo un piano per loro e loro devono prenderlo come noi lo predisponiamo.

Non sarebbe invece più serio, più semplice e anche più opportuno, per superare questa deformazione culturale, istituire un tavolo per la partecipazione della società civile africana, coinvolgere le organizzazioni non governative africane, coloro che hanno esperienza sul campo in questo ambito? Non crediamo che questo sia un grande impegno. Sarebbe un tavolo a cui si chiamano tali organizzazioni e le si fa partecipi del Piano Mattei, se vogliamo dargli una veste seria e importante. Noi lo vogliamo, non tifiamo perché fallisca; forse ci siamo spiegati male. Noi vogliamo che abbia successo, ma pensiamo che sia meglio inserirlo - l'abbiamo già detto - in un contesto europeo. Pensiamo sia meglio che l'Italia si candidi a guidare la cooperazione europea e usi strumenti più efficaci. In ogni caso, almeno non usiamo una metodologia sbagliata anche per fare le cose giuste. Non ci sembra che questo richieda un grandissimo sforzo.

Ancora una volta invito il relatore e il Governo, se hanno tempo di pensarci, a ripensarci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SPERANZON, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, informo l'Aula che mancano dieci giorni alla fine dell'anno. In questo emendamento si stanziavano 193.410 euro per una struttura che ancora non esiste - almeno che non abbiate già individuato nomi e cognomi - e non si capisce bene a che titolo andate a erogare questi fondi. L'emendamento chiede quindi di sopprimere la parte relativa al 2023 e concentrarsi sulle parti del 2024. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Loreface, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[LOREFICE](#) (M5S). Signor Presidente, credo che il relatore e il Gruppo di maggioranza abbiano letto l'emendamento 5.200. Sempre nell'ottica di un maggiore coinvolgimento delle Camere, con l'emendamento 5.200 chiediamo, invece di una sola relazione annuale, due relazioni l'anno, una a fine maggio e una a fine novembre, in modo che anche noi parlamentari, pagati per lavorare e dare un contributo fattivo alla soluzione dei problemi, possiamo contribuire nella giusta quota o parte a questo grande progetto, Piano, piano piano?

Prima dell'espressione dei pareri, chiedo gentilmente se l'emendamento è stato valutato con attenzione, così da avere la possibilità di qualche ravvedimento o di ascoltare il pensiero illuminato della maggioranza. Presidente, per suo tramite, mi rivolgo al relatore: attendiamo le sue parole illuminate.

(*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere contrario, ricordando al senatore che forse era distratto, poco illuminato durante la seduta della Commissione, che sono stati approvati degli emendamenti a firma della Presidente, che rivendicano e ottengono quel ruolo che lui, attraverso questo emendamento, per noi assolutamente inefficace, vorrebbe dare al Parlamento.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Alfieri e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 5.5, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, e 5.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dal senatore Lorefice, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SPERANZON](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento X1.1, presentato dal senatore Marton e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

[PRESIDENTE](#). Annuncio che, sentito il presidente La Russa, convochiamo la Conferenza dei Capigruppo, ma non sospendiamo la seduta, che continua con le dichiarazioni di voto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 936 (ore 18,58)

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. È con profondo orgoglio che ci apprestiamo a votare un decreto-legge che aiuterà a far comprendere quello che è questo Governo, un Governo con una

visione, perché il provvedimento darà i suoi frutti a lungo termine. Solo un Governo politico, un Governo con una prospettiva può permettersi di produrre un decreto di questo genere e livello. Sì, perché è un livello altissimo: è l'idea di poter cambiare e di voler cambiare la geografia economica dell'intera area del Mediterraneo.

Lo facciamo con un obiettivo alto, un obiettivo profondo e fondamentale, che è la costruzione di una cabina di regia, una cornice all'interno della quale poter mettere tutti quei provvedimenti che possano aiutare lo sviluppo di un continente intero, che è quello dell'Africa. Questo lo facciamo e rimango stupito dinanzi alle dichiarazioni che sono state rese in discussione generale. Ci si meraviglia del fatto che non ci siano contenuti all'interno di questa cornice. È giusto che non ce ne siano, per il semplice fatto che la visione rispetto a quello che abbiamo sempre vissuto in decenni di storia, il voler intervenire sul Continente africano per poterlo far crescere e sviluppare, è completamente diversa dalla visione di questo Governo.

Era molto più semplice per noi fare un piano per l'Africa. La differenza sostanziale è proprio in questo. Quello in esame è un provvedimento da costruire insieme all'Africa ed è un piano che sarà costruito con l'Africa. È il motivo per cui si costruisce una cornice all'interno della quale immettere tutti i provvedimenti per poter far crescere quel Continente; sì, perché è un provvedimento che può dare un'opportunità non solamente ai suoi uomini, alle sue popolazioni e ai suoi residenti. È anche un provvedimento di visione e di prospetto. Noi partiamo da un presupposto: dobbiamo fare in modo che quelle popolazioni decidano autonomamente se migrare e trasferirsi in altre parti del mondo e non essere obbligate da una profonda crisi economica che esiste in quel Continente.

L'Africa è una terra ricca di materie prime e di minerali. Più del 30 per cento della capacità minerale del mondo risiede in Africa e il fatto di non avere la capacità di sfruttarle non permette a quelle popolazioni di decidere in autonomia se rimanere sul proprio territorio o migrare. Perché dare al Piano il nome Mattei? Il nome Mattei è stato dato come un'indicazione, una suggestione, perché nel Continente africano Mattei è un nome riconoscibile a tutti i livelli, perché ha avuto una grande capacità: la capacità commerciale di saper sviluppare, insieme alle popolazioni e agli Stati africani, la sua creazione, che è l'ENI. Ha avuto una visione di carattere commerciale. La nostra è una visione più ampia: voler portare su quel territorio la ricchezza in termini non solamente di investimenti, ma anche di *know-how*, di conoscenza, in modo tale che possa sedimentarsi sul loro territorio la capacità di crescita e sviluppo e in modo da andare a formare le popolazioni e lasciare loro la libertà di scelta se migrare nel resto del mondo o rimanere nelle loro terre e farle crescere.

Questo è il cambio di paradigma che abbiamo inteso costruire attraverso questo decreto-legge, che ha una visione importantissima e fondamentale. I temi che si andranno a discutere sono ben stabiliti e investono vari settori: la cooperazione e lo sviluppo, la promozione delle esportazioni e degli investimenti; l'istruzione, la formazione superiore e la formazione professionale; la ricerca e l'innovazione; la salute, l'agricoltura, la sicurezza alimentare; l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; la tutela dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture, anche digitali; la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico, anche nell'ambito delle fonti rinnovabili; il sostegno all'imprenditoria e in particolare quella giovanile e femminile; la promozione dell'occupazione, il turismo, la cultura, la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori.

Sono moltissimi i temi che andranno esaminati e studiati insieme agli Stati africani per uno sviluppo importante, fondamentale e che abbia dei risultati nel corso degli anni, in modo tale da poter crescere tutti quanti insieme. È per questo motivo che daremo convintamente, come Gruppo, il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, mi consenta una premessa. Prendo atto che dall'opposizione si continua a reiterare la narrazione per cui c'è stata una fase storica precedente al Governo di Giorgia Meloni in cui non è successo nulla e poi, da quando è arrivato il Governo di

Giorgia Meloni, improvvisamente succede tutto e si risolvono i problemi del Paese. Ha già accennato il senatore Delrio al fatto che i Governi si susseguono e ovviamente ciascuno segue un percorso già tracciato in precedenza e il prossimo seguirà il percorso tracciato da questo. Non vorrei che questa narrativa portasse a creare una divisione temporale tra una fase avanti Meloni e una dopo Meloni. È successo con un'altra persona nella storia del mondo, che peraltro era umana e divina, ma quella fece una brutta fine e morì giovane, mentre io mi auguro che Giorgia Meloni viva a lungo una vita felice e produttiva per tutti noi.

È stato detto più volte che Mattei è stato un partigiano, ma credo che questo non abbia contribuito ad avere i favori dell'attuale maggioranza. È stato comunque un personaggio che ha soprattutto inciso sull'economia delle fonti di produzione degli idrocarburi, perché non ha investito soldi del Paese, ma ha fatto rimanere nei Paesi produttori una quota parte maggiore delle *royalties* che venivano prodotte in misura consistente, tanto che dovette combattere con le Sette sorelle, come lui stesso aveva rinominato le grandi compagnie, soprattutto americane, che sfruttavano il petrolio e il gas e che fu anche probabilmente la causa della sua morte. Evocare Enrico Mattei dunque va bene, ma non coincide la modalità di azione del Piano Mattei con quello che ha fatto Mattei stesso.

Hanno già parlato in molti del fatto che questo Piano sia una scatola vuota, che dovrebbe essere riempita. Io spero che venga riempita, perché il problema dell'Italia -lo nota soprattutto chi come me vive al confine della Repubblica - spesso è che parla tanto e fa poco. E all'esterno del nostro Paese c'è la convinzione che noi italiani siamo bravissimi a parlare, a volte anche a cantare, ma non a fare. In questa occasione rischiamo di confermare questa diceria e mi piacerebbe che non fosse così, perché spero che il Piano Mattei funzioni. Amici, siamo tutti convinti che sia importante che il Piano Mattei funzioni, ma il fatto che ci siano delle criticità mi fa dubitare che possa funzionare ed è per questo che intervengo in questo modo. Hanno già detto altri che c'è la sovrapposizione tra la cabina di regia e tutto un sistema di rapporti con l'estero del nostro Paese, che include il settore diplomatico e il Ministero degli affari esteri. Non è chiaro come si raccorderanno queste istituzioni e soprattutto non è chiaro cosa succederà con la cooperazione già avviata da Regioni e Comuni. Nella mia Regione ci sono tante iniziative finanziate sia dal pubblico che dal privato in Paesi stranieri, in Paesi del Terzo mondo, in Paesi dell'Africa. E io spero che non ci sia, da parte della cabina di regia, la volontà di intervenire in questi che sono progetti che stanno andando avanti benissimo da soli e non c'è bisogno dell'intervento centrale.

Ma il problema di fondo, signor Presidente, è un altro: qui si fa finta di non sapere come funzionano le cose oggi in Africa, e cioè che vi è la contrapposizione di interessi estremamente più forti del nostro. Le banche cinesi, che - come sappiamo - dipendono direttamente da Xi Jinping, ricattano con il debito una serie di Paesi nei quali hanno fatto investimenti e che non sono in grado di restituire, e con quello si sono impossessati delle loro risorse. Pertanto, non sono quei Paesi che posseggono le terre rare o le miniere, ma sono i cinesi e noi dobbiamo combattere con questo avversario. Analogamente, i russi forniscono grano in molti Paesi dell'Africa ed è chiaro che in questo momento, in cui c'è una guerra con l'Ucraina che è spalleggiata dall'Unione europea, i russi hanno tutto l'interesse a ricattare i Paesi africani dando loro meno grano e incrementando così i flussi migratori che arrivano in Europa e che per noi sono sicuramente un problema. Ci sono gli interessi turchi: abbiamo visto che l'Italia ha dovuto discutere con la Turchia riguardo la Libia e non mi risulta che si sia raggiunto un accordo soddisfacente. Teniamo conto, poi, di tutta la situazione dei colpi di Stato militari nel Sahel e nei Paesi subsahariani che sono numerosissimi. Ricordo che la Francia ha abbandonato recentemente il Niger, perché la sua presenza militare non era più sostenibile. Ebbene, in questo contesto di conflitti, anche ammesso che si trovino i tre miliardi, non so cosa riusciremo a fare da soli. È infatti evidente che l'operazione del Piano Mattei potrà funzionare soltanto se inserita in una strategia europea, se non addirittura in una strategia che unisce l'Unione europea e gli Stati Uniti, in un'alleanza che possa creare un *player* capace di opporsi a quelli che ho citato prima.

In questo senso c'è bisogno di far evolvere il Piano Mattei, ma finora non è stato fatto nonostante le nostre sollecitazioni in Commissione e, pertanto, esprimo il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, c'è un mito nella tradizione africana che descrive la sproporzione fra le volontà evocate e le cose che si concretizzano. Mi riferisco al mito della testuggine africana, particolarmente diffuso nelle regioni dell'Africa occidentale. Qui non lo ripropongo, perché è piuttosto lungo, complesso e significativo, ma dal punto di vista dell'immagine è un po' come l'apologo di un film che qualche anno fa andava per la maggiore, «Il fascino discreto della borghesia» di Bunuel, che descrive come ogni volta che si debba arrivare al dunque, accade sempre qualcosa che sposta la decisione altrove o in avanti. Ebbene, questo decreto-legge sul Piano Mattei potrebbe essere sinteticamente descritto come l'applicazione del mito della testuggine africana e cioè come un misto tra incapacità, indecisione e confusione che si produce quando si dicono tante parole e non si fa nulla in concreto per renderle effettive.

Quando in quest'Aula la Presidente del Consiglio evocò il Piano Mattei, richiamando un nome così impegnativo e significativo nella storia della nostra Repubblica, suscitò interesse e curiosità. Per lungo tempo quell'asserzione è stata un po' come l'araba fenice: che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Dopo un anno di dichiarazioni, di stentoree declamazioni, di una retorica che forse si sarebbe potuta meglio utilizzare per altre soluzioni, è finalmente arrivato il parto di questa declamazione retorica, che è un parto imbarazzante.

Potremmo richiamare le parole che il senatore Scalfarotto ha pronunciato in discussione generale e si sarebbe detto tutto. Tuttavia, dopo un anno in cui si discute di queste tematiche nei vertici internazionali, in tutti i dibattiti in cui la pubblica opinione solleva temi importanti, nella *vis* polemica di una vicenda delicatissima come quella dell'immigrazione, in cui si propone il Piano Mattei come la soluzione a tutti i problemi del Continente africano, come ci si possa presentare in quest'Aula e dire che il Piano Mattei si sostanzia in una mitica cabina di regia - in Italia non ci si fa mancare mai nulla - e in una altrettanto mitica unità di missione a Palazzo Chigi. Spendiamo una prece per il ministro Tajani, espropriato dalla competenza, perché evidentemente degradato sul campo dalla sua Presidente del Consiglio. (*Applausi*). La parte finale del decreto-legge in esame è la straordinaria consistenza finanziaria che il Governo ha messo a disposizione per risolvere questo problema strutturale: una dotazione di 2,3 milioni di euro. (*Applausi*).

Basterebbe chiuderla qui, perché tutti gli italiani sono dotati di capacità intellettuale per capire di cosa stiamo parlando, ma sarebbe utile discutere di politica, di contenuti, di strategie. Una cattiva politica, infatti, produce burocrazia, come questa volta. Avremo ancora burocrazie, riunioni, cooperazione, discussioni, dirigenti generali che vengono preposti e promossi sul campo, integrazione di indennità. Sono tutte cose che voi, a parole, dite di volere cancellare, ma che ogni volta riproponete, in una sorta di costante metastasi. Mentre si produce burocrazia, però, non si produce politica, perché è sempre così. Quando non c'è la politica, la burocrazia dilaga. Allora, proviamo a dare qualche coordinata al Governo, uscendo da queste generiche asserzioni.

L'impianto su cui volete far calare il lavoro straordinario dell'unità di missione che dovrà partorire il Piano Mattei all'interno della cabina di regia mostra dei limiti strutturali. E noi ve li diciamo adesso, perché non veniate a dirci dopo che la colpa è di Macron, che la colpa è dell'Europa, che la colpa è della Russia, che la colpa è sempre di qualcun altro.

Proviamo a concentrarci, invece, su quali sono i limiti. Il primo limite è un approccio a metà strada fra il nazionalistico e lo statalista. Qui si ha la presunzione che i problemi dell'Africa siano risolvibili attraverso l'iniziativa unilaterale, solitaria, autonoma di un singolo Stato. Voi criticate la Repubblica francese per molti aspetti e, per alcuni di questi, siamo anche disposti a condividere una postura eccessiva.

Ma non ci si può comportare esattamente allo stesso modo rispetto alle critiche che vengono fatte e pensare che la Meloni, sul teatro euromediterraneo e nei rapporti con l'Africa, possa sostituire, *sic et simpliciter*, Emmanuel Macron. Se quel meccanismo non va bene, lo si cambia, non si propone di sostituirsi ad esso. In realtà, voi criticate qualcosa perché vorreste accingervi a ereditare quel qualcosa, che però non ha funzionato sin qui e non funzionerà ancora.

A livello esterno, vi è il limite dell'impostazione nazionalistica e, a livello interno, il limite di un'operazione statalista, che esautora i Comuni, che immagina che questi temi possano essere esclusivamente affrontati affidando alla burocrazia ministeriale compiti, determinazioni, scelte che dovrebbero essere fatte dal Paese e dal Parlamento.

Il secondo, signor Presidente, è un limite molto importante. Qui si esclude completamente il tema della sicurezza. L'autorità delegata non viene contemplata fra la miriade di soggetti che siederanno in cabina di regia, come se stessimo parlando di una realtà nella quale c'è una tranquillità paragonabile a quella delle vallate alpine svizzere.

In questi minuti, invece, Suez, che sta in Africa, è bloccata. E ci accorgeremo di cosa ciò significhi, in termini di costi, per la nostra economia. In questi minuti, il Niger sta entrando nell'orbita della Russia, perché, mentre noi siamo qui ad accapigliarci sul nulla, Putin ha mandato il suo Vice Ministro della difesa in Niger a chiedere se hanno bisogno di qualcosa: se ne stanno andando gli europei? Ci siamo noi da Mosca.

Da anni la Cina porta avanti, attraverso il fenomeno del *land grabbing*, una colonizzazione strisciante, supportata dalla presenza dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese sul suolo africano. Sappiamo cosa fa la milizia Wagner in Africa, dove occupa, scorrazza e si mette a disposizione dei vari dittatori di turno. Ci sono stati, in quel territorio, otto colpi di Stato in tre anni: due in Burkina Faso e poi in Sudan, in Guinea, in Gabon, in Mali, nel Niger. È una lunga teoria di instabilità, dentro la quale si insinuano la *jihad*, il radicalismo, il terrorismo islamico. Insomma, come si fa a prescindere rispetto a questi temi? Si rischierà di riprodurre su questa decisione quanto accadde in questa città tanti anni fa, quando qui si discuteva e Sagunto veniva espugnata. Ecco, qui si discuterà, ma l'Africa cadrà, perché discuteremo di cose oziose, leziose e inutili, mentre altri Paesi stanno drammaticamente facendo i fatti.

Da ultimo, come ha ricordato il presidente Delrio, ma voglio ribadirlo, c'è un limite strutturale incredibile: non si prende in considerazione il tema del rapporto economico con l'Africa, che non può rispondere a una logica di sussidio permanente, strutturale e continuo da parte dell'Europa (*Applausi*), ma significa mettere in campo operazioni europee. Voi qui avete citato l'Europa soltanto come soggetto che regala i soldi; si parla di Unione europea soltanto laddove ci sono le risorse, ma ogni volta che dovete ritenere che esista l'Europa per cooperare, pianificare e lavorare insieme, la espungete. Senza una banca di sviluppo europeo per l'Africa e senza un'area di libero scambio che consenta uno sviluppo, come possiamo pensare di innescare davvero processi in quella direzione?

Infine, concludo con un tema straordinario, signora Presidente, perché ho esaurito il tempo a mia disposizione: in questa questione non si affronta il limite della *governance* del Mediterraneo, un Mediterraneo nel quale di nuovo rischiamo di discutere a lungo per poi scoprire che la liberazione delle rotte derivanti dallo scioglimento dei ghiacciai dell'Artico tra qualche anno sposterà il flusso globale da Suez e dal Mediterraneo verso la zona artica, con conseguenze pesantissime e un ulteriore incremento delle difficoltà nel rapporto tra le sponde del Mediterraneo.

Ecco, tutto questo si chiama politica: avremmo voluto vederla, ma non c'è e non basta, non serve e, per certi aspetti, diventa addirittura irridente scomodare il nome di un grande italiano come una coperta che cela e nasconde tutti questi limiti. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Governo Meloni ha ritenuto opportuno scomodare l'illustre e lungimirante Enrico Mattei per motivare la presentazione di un cosiddetto piano strategico, finalizzato a prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari e assicurare il nostro approvvigionamento energetico.

Grandi proclami e mirabolanti soluzioni ci vengono promessi dalla maggioranza, peccato però che nel testo non ve ne sia traccia. Dal primo articolo del provvedimento oggi in votazione è infatti chiara l'intenzione dell'Esecutivo di continuare a intendere la cooperazione con i Paesi africani come una mera occasione di sfruttamento dei combustibili fossili, in un'ottica di neocolonialismo. Le raccomandazioni internazionali e le evidenze scientifiche, ma anche lo sviluppo sostenibile già in atto in Africa ci impongono di evitare di interpretare la cooperazione con il Continente africano secondo il

vecchio modello del *business as usual*, paradigma di sviluppo che troppo spesso ha portato ricchezza e profitti solo per le *élite* locali, aumentando i fenomeni di corruzione, alimentando regimi non democratici e creando insicurezza e instabilità sociopolitica, prima vera causa dei flussi migratori.

La dipendenza da investimenti esteri per l'estrazione e l'utilizzo di combustibili fossili, infatti, acuisce l'instabilità e genera potenziali conflitti nei Paesi africani, con gravi conseguenze a livello securitario e scarsa incidenza a livello di sviluppo economico reale. Questo è un punto di cruciale importanza per un progetto strategico di politica estera come il Piano Mattei, che dovrebbe piuttosto avere l'obiettivo di garantire la stabilità nel Continente africano attraverso uno sviluppo economico sostenibile e di lungo periodo che, incidendo anche sui flussi migratori, sia in grado di rappresentare un valido aiuto anche per la tutela della sicurezza in Europa.

Per tale ragione, incoraggiare un processo di diversificazione dell'economia italiana attraverso nuovi investimenti nelle fonti fossili nei Paesi africani è un errore fatale, che ci riporta ai tempi bui del colonialismo e non ci permette di stare al passo con i tempi. La prospettiva fossile, inoltre, scoraggerà la sperimentazione e l'investimento in nuove tecnologie a minor impatto ambientale, strumento essenziale per massimizzare i vantaggi da parte delle aziende italiane desiderose di posizionarsi sul mercato internazionale.

Inoltre, in virtù della presunta intenzione dell'Esecutivo di avviare un processo di partenariato basato su un rapporto paritario di condivisione e di partecipazione degli Stati africani alla definizione del Piano, si rimanda alla dichiarazione di Nairobi, adottata in conclusione del *summit* africano sul clima lo scorso settembre. In quella sede i *leader* di quaranta Paesi africani hanno chiaramente espresso la volontà di mettere in atto un modello di sviluppo sostenibile basato sulla crescita verde e un'economia a basse emissioni, decisamente lontana dai modelli di sfruttamento delle risorse naturali che ancora oggi caratterizzano una parte consistente delle relazioni tra Africa e resto del mondo. La dichiarazione cita esplicitamente l'impegno di porre fine ai sussidi alle fonti fossili e di collaborare con la comunità internazionale per realizzare l'obiettivo di sestuplicare la capacità di energia rinnovabile installata nel Continente africano entro il 2030. Nella stessa dichiarazione è espressa la volontà di contribuire alla transizione energetica attraverso l'estrazione sostenibile delle abbondanti materie prime critiche disponibili nel Continente africano.

Gli emendamenti che abbiamo presentato in Commissione rappresentavano l'opportunità per il Governo di colmare il vuoto normativo rispetto alla definizione di stringenti criteri ambientali per la selezione degli investimenti da finanziare e di principi di nomina per la scelta dei rappresentanti della cabina di regia, così da privilegiare profili caratterizzati da consolidati rapporti con la società civile dei Paesi africani e da una profonda conoscenza dei contesti locali, proponendo inoltre una clausola di esclusione per i conflitti di interesse da parte delle società partecipate dallo Stato.

Oltre a ciò, per effettuare un controllo progressivo dei risultati conseguiti dal Piano, abbiamo proposto un articolo aggiuntivo per l'espletazione di una valutazione di impatto dei progetti previsti dal Piano, e cioè un'analisi valutativa indipendente degli impatti sociali, ambientali ed economici di tutti i progetti di investimento. Tale tipologia di valutazione è fondamentale per assicurare l'aderenza del singolo progetto all'obiettivo generale del Piano. Invece di alimentare la dipendenza dai combustibili fossili, il Governo italiano dovrebbe supportare i Governi dei Paesi africani ad integrare nei piani finanziari di sviluppo industriale gli investimenti in efficienza energetica, in energie rinnovabili e in economia circolare, anche al fine di quantificare i costi in termini di inazione e azione climatica.

Ho avuto il piacere e l'opportunità di partecipare alla COP28 di Dubai in rappresentanza del Senato della Repubblica italiana e anche del Consiglio d'Europa. L'accordo storico di una settimana fa, sottoscritto da 196 Paesi, prevede per la prima volta l'uscita dall'utilizzo dei combustibili fossili. Leggere adesso il disegno di legge oggi in approvazione è quindi veramente sconcertante e anacronistico, poiché contiene un Piano vecchio, dannoso e fuori da ogni logica di sviluppo sostenibile. Il Governo firma impegni a livello internazionale e poi si dimentica di applicarli nelle politiche nazionali. Questo ennesimo decreto-legge ne è la plastica dimostrazione.

Questo Governo di fatto ha manifestato a più riprese dall'inizio del suo mandato un forte interesse per lo sviluppo predatorio nell'estrazione delle risorse naturali. Neanche il provvedimento in esame

garantisce la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, mancando di rispettare l'articolo 9 della nostra Costituzione. Oggi nuovi investimenti in gas fossile non sono compatibili con il raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali previsti dall'Accordo di Parigi e con la traiettoria di sviluppo sostenibile tracciata dall'Italia e dagli stessi Paesi africani nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Anche alla luce dell'accordo storico, firmato una settimana fa alla COP28 a Dubai, in cui si è giunti a un impegno esplicito e formale per l'inizio dell'uscita dall'utilizzo di tutte le fonti fossili entro il 2030, noi del Gruppo Verdi e Sinistra ci auguriamo vivamente che il Governo italiano si faccia trasportare da questo vento di cambiamento. È arrivato il momento di agire e di mettere a terra gli impegni presi nel nostro Paese e dal nostro Paese. Chiediamo all'Esecutivo Meloni di assumere un comportamento coraggioso e innovativo anche nei confronti dei paesi del Continente africano e di indicare, in maniera chiara e inequivocabile, come intende attuare questo piano di sviluppo sostenibile, chiave necessaria per attuare a livello globale, per il nostro Paese e per le future generazioni, un vero e proprio cambio di rotta.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, consapevoli delle nostre proposte, purtroppo non sufficientemente considerate e valutate in sede di discussione legislativa, esprimiamo voto contrario a questo provvedimento assurdo e fuori tempo.

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, la ringrazio per la parola, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, Forza Italia voterà oggi convintamente a favore del decreto-legge in esame che dà finalmente il via al cosiddetto Piano Mattei per l'Africa.

L'Africa è un continente in grande espansione economica e demografica, troppo a lungo ignorato dal nostro Paese. Il Piano Mattei del ministro Tajani, di cui si occupa il decreto-legge oggi in discussione, vuole rimediare a questo errore e diventerà certamente uno dei fiori all'occhiello della nostra nuova politica estera.

Purtroppo non solo l'Italia, ma, con lei, tutti i Paesi dello schieramento occidentale a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso hanno colpevolmente trascurato o forse, per meglio dire, hanno abbandonato al suo destino il Continente africano. Di questo vuoto politico ha saputo, con antica saggezza mandarina, approfittare per prima la Cina. Infatti, dopo la morte di Mao Tse-tung e con l'avvento delle più illuminate *leadership* di Deng Xiaoping e, più tardi, di Jiang Zemin, la Cina ha intrapreso una poderosa politica di espansione commerciale e di investimenti in tutto il Continente africano. La Cina inizialmente è stata accolta con grande favore in questo continente, soprattutto perché le relazioni tra Stati sono state subito improntate sulla base del principio della non intromissione negli affari interni, il cosiddetto *going out*. I Paesi africani non dovevano prendere posizioni o commentare in modo negativo le controversie cinesi - pensiamo a piazza Tienanmen, al Tibet, a Hong Kong - come invece hanno sempre fatto i Paesi occidentali.

A sua volta la Cina accettava di non fare pressioni perché i Governi africani migliorassero le condizioni dei loro popoli o per promuovere i diritti umani, la democrazia e la tutela dell'ambiente, come invece hanno sempre fatto i Paesi occidentali. Il rapporto è così durato a lungo ed è parso di reciproco interesse. Questa politica però ha ormai mostrato i suoi limiti e creato, anzi, anche notevoli danni ai Paesi africani coinvolti. Molti di questi Paesi sono caduti infatti nella cosiddetta trappola del debito cinese e molti *leader* ed economisti africani hanno capito di essere finiti strangolati da contratti capestro, che li sottopongono a un pesante neocolonialismo ed ora cercano *partner* meno insidiosi e più equi.

Negli ultimi anni poi l'Africa è diventata terreno di conquista anche della Russia di Putin, sempre più aggressiva sul piano militare, e dello sfruttamento delle materie prime attraverso i sanguinari mercenari della Wagner, comparsi per la prima volta nel 2015 in Siria, poi nel 2017 in Sudan, nel 2018 con il generale Haftar in Libia e più recentemente in centro Africa, in Mali, nel Burkina Faso, da ultimo addirittura si sono affacciati nel Niger, come ricordava prima il collega Borghi.

Si aprono quindi praterie per il nostro Paese, che deve e ha la possibilità di recuperare il tempo

perduto. Meno di 150 chilometri separano la Sicilia dalla Tunisia. Eppure per decenni, ahimè, la nostra politica ha investito molto poco sulle relazioni con il Continente a noi più vicino.

Di fronte ad un contesto geopolitico così pericoloso e deteriorato come quello attuale, diventa prioritario e strategico per l'intero Occidente mettere in atto un approccio del tutto nuovo verso il Continente africano. In questo quadro il nostro Paese vuol svolgere una originale funzione di cerniera per una sua naturale vocazione al dialogo e alla mediazione. È pur vero quello che ricordava il collega Borghi poc'anzi che, proprio in questo periodo, in Niger si sta affacciando la Russia, ma è anche vero che il governo del Niger ha chiesto al nostro contingente militare - unico tra quelli occidentali - dopo le tensioni seguite al colpo di Stato, di restare in quel Paese in vista di una stretta collaborazione in ambito umanitario e nella repressione del jihadismo. È, per così dire, un elemento di speranza. Dell'Italia all'estero ci si fida più che di tanti altri Paesi. L'Italia non fa guerre, non promuove colpi di stato, è campione di solidarietà e di assistenza umanitaria.

Intitolare a Enrico Mattei questo programma è stata una felice intuizione. Mattei è un uomo importante della storia italiana, non solo in chiave imprenditoriale. È un nome evocativo della cosiddetta formula Mattei, che poteva essere riassunta in collaborazione invece di sfruttamento; una politica lontana da ogni tentazione neocoloniale, per certi versi visionaria, che già negli anni Cinquanta del secolo scorso operava fattivamente anche a favore dei popoli africani. Mattei seppe conquistarsi la fiducia delle classi dirigenti locali, appena affrancate dal colonialismo, con gesti anche semplici, ma dall'alto valore simbolico. Ad esempio, era quello che faceva trattare gli operai locali come quelli venuti dall'Europa; così dicevano in Africa allora.

Con queste importanti premesse il nostro vice *premier* Antonio Tajani, con scelta che giudico assai lungimirante, intende mettere al centro del G7 del 2024 proprio le relazioni con l'Africa e con questa finalità andiamo oggi a varare l'ambizioso Piano Mattei. Da una parte l'Italia e l'Europa hanno gravi emergenze da risolvere, in particolare la sicurezza energetica e la riduzione degli sbarchi di migranti; dall'altra i Governi africani chiedono la ristrutturazione di debiti pubblici divenuti insostenibili, ma soprattutto investimenti per creare una capacità produttiva locale e creare lavoro e benessere. Si tratta di tradurre in pratica lo slogan tante volte declamato: aiutiamoli a casa loro. E questa può essere la volta buona.

Il Ministero degli affari esteri, sotto la guida del vice *premier* Tajani, si farà promotore di tante iniziative imprenditoriali in Africa, a supporto delle nostre imprese in Kenya, Etiopia, Mozambico, Egitto e Tunisia, che andranno ulteriormente potenziate e sviluppate. A chi sostiene che il Piano Mattei, che discutiamo oggi, è solo un guscio vuoto replichiamo che, se anche in questo decreto non sono stanziati risorse aggiuntive, viene però delineata una strategia e un'organizzazione per gestire i rapporti con i Paesi del Continente africano.

Il decreto in esame intende creare una cabina di regia cui partecipano i principali Ministeri coinvolti, a partire da quello degli affari esteri, l'Agenzia italiana per la collaborazione e lo sviluppo, ma anche la Conferenza delle Regioni e le principali strutture e società italiane che si occupano di tenere rapporti commerciali e di partenariato con l'estero (la Cassa depositi e prestiti, l'ICE, la SACE e la Simest). Viene inoltre prevista un'apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio per supportare i decisori politici.

Con Piano Mattei deve intendersi quindi non tanto la struttura burocratica che oggi andiamo a definire con questo decreto, peraltro assolutamente necessaria per una puntuale gestione, ma soprattutto il coordinamento delle misure di investimento che ne conseguiranno. Le risorse economiche devono essere messe in campo, oltre che dalla parte pubblica (Stato italiano e Unione europea), anche da chi si occupa di sostenere e garantire gli investimenti all'estero, anche privati. Mi riferisco in particolare alla Cassa depositi e prestiti, che coordina il Fondo italiano per il clima del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli obiettivi restano in parte quelli europei della già nota Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e le attività di cooperazione internazionale. In campo c'è anche il Fondo fiduciario per l'Africa, istituito dalla Commissione europea insieme a 25 Stati membri dell'Unione europea, cui si sono uniti Norvegia e Svizzera, con lo scopo di contribuire alla stabilizzazione del continente africano e affrontare le cause della migrazione irregolare e dello sfollamento. Diamo quindi il benvenuto a

questo Piano Mattei ed approviamo come Forza Italia, senza esitazione alcuna, il decreto di oggi. *(Applausi)*.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, colleghe, colleghi e Governo, se mi fossero concessi solo pochi secondi per commentare il decreto-legge che a breve voteremo, lo farei con una dotta citazione del ragionier Ugo Fantozzi relativamente alla proiezione del film "La corazzata Potëmkin": «È una... pazzesca». *(Applausi)*. So che alcuni avranno completato a mente la frase celebre, nonché il tono liberatorio con cui ragionier Ugo la espresse.

Non credo si possa trovare una definizione migliore per descrivere quello che altro non è che una scatola vuota riempita di niente da Fratelli d'Italia; un vero e proprio pilastro demagogico della politica fatta di annunci di Giorgia Meloni. So anche che diversi colleghi di Lega e Forza Italia la pensano come me e come Fantozzi; loro però hanno obblighi di coalizione.

Abbiamo sentito il relatore dichiarare che questo Piano è un obiettivo ambizioso di legislatura e che questo decreto è quindi necessario ed urgente. Probabilmente è così. È davvero necessario, come lo era dichiarare il blocco navale in campagna elettorale per ottenere poi il triplo degli sbarchi. È sicuramente urgente, perché distogliere l'attenzione degli italiani dai tagli effettuati alla sanità nella legge di bilancio e coprire le nuove tasse è urgente.

Proverò a spiegare a chi ci segue da casa i lavori parlamentari e cosa sia il famoso o famigerato Piano Mattei. Il Piano Mattei, definito nel decreto-legge è - udite, udite - l'istituzione di una cabina di regia a Palazzo Chigi e di una struttura di missione di quindici persone: finito. Potrei chiudere qua il mio intervento, dichiarando il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, ma proverò ad andare avanti. All'inizio Giorgia Meloni ne ha parlato come un Piano già scritto, abbiamo persino sentito in audizione un esperto elogiare il Piano come se lo avesse già letto, lui. *(Applausi)*. Un collega di Fratelli d'Italia, di cui non ricordo il nome e me ne scuso, assieme alla senatrice Petrucci, hanno anticipato un'obiezione che sapevano avremmo sollevato: questo decreto-legge è in realtà solo la cornice di una *governance* che servirà a gestire il piano per l'Africa.

Cari colleghi, vi informo che la *governance* esiste già; è l'articolo 15 della legge n. 125 del 2014: si chiama CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo). *(Applausi)*. Il CICS, udite bene, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente (l'ho già sentita), dal Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni; dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia, dello sviluppo economico, eccetera. Posso andare avanti un quarto d'ora. Ci sono tutti quelli che avete elencato voi, sono tutti lì, già belli e pronti: trovate le differenze

La vostra cabina di regia probabilmente è molto meglio di quella della Farnesina. Infatti il vice ministro Cirielli, quando è alla Farnesina è un incapace, mentre quando è trasferito a Palazzo Chigi diventa risolutore di tutte le problematiche relative alla cooperazione. La realtà è che avete commissariato Forza Italia, avete commissariato Tajani e avete commissariato anche il vice ministro Cirielli. *(Applausi)*. È vero, la vostra cabina di regia si occuperà di redigere un piano quadriennale, mentre quello previsto dalla legge n. 125 è solo triennale. Eh già, ma voi a Palazzo Chigi avete gli esperti. Convocherete a Palazzo Chigi, nella cabina di regia, una quantità infinita, industriale di soggetti. Bene, vi dico che anche questo già esiste ed è l'articolo 16 della citata legge n. 125. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, è istituito il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *no profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi i rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali (qui sì erano presenti). Avete copiato e copiato male. *(Applausi)*.

Ora vengo a quello che ci saremmo aspettati noi. Invece di fantomatici "Piani Mattei", l'Italia dovrebbe portare in Europa la proposta di un grande piano europeo per la pace, per portare democrazia e

sviluppo sostenibile in Africa. La popolazione africana, che oggi conta 1,3 miliardi di persone, raddoppierà entro il 2050, arrivando ad oltre 2,5 miliardi di persone, mettendo in crisi i sistemi economici locali e provocando flussi migratori inarrestabili. Vorremmo che ci si impegnasse in Unione europea per fermare tutte le guerre dimenticate, come quella che si combatte da otto mesi in Sudan e che ha provocato già 7 milioni di sfollati, o come quella del Nord dell'Etiopia, che ha causato almeno altri 4 milioni di sfollati. Vorremmo che ci si impegnasse per non alimentare nuovi conflitti, dittature e povertà. Come? Contrastando la corsa al riarmo del Continente africano. Questa è una proposta, potete utilizzarla o non utilizzarla. Siete voi al Governo: dovete fare, fate. Avete dichiarato di essere pronti, ma da quello che leggo in questo decreto-legge pronti proprio non siete mai stati.

Arriviamo all'ultima proposta. L'Italia dovrebbe portare in Europa un vero e proprio piano Marshall per rendere l'Africa un continente prospero. Come ha ricordato il relatore, ne ha tutte le caratteristiche e tutte le peculiarità. Possiamo parlare di cancellazione del debito? Non ne parla più nessuno. Proviamo a cancellare non dico tutto, ma una parte del debito, perché non ritorna nel dibattito politico questa tematica? Io credo che sia fondamentale, come già è stato citato anche dalla maggioranza e da chi mi ha preceduto, togliere dal giogo della Cina e anche della Russia i Paesi africani. Proviamo a combattere la corruzione, perché sappiamo benissimo cosa avviene, in certi Paesi africani, intorno alla possibilità di sfruttare i giacimenti: si comprano i Governi e poi si accede alle risorse infinite. Peccato che i Governi non rappresentino quasi mai, essendo autocrazie, i popoli africani.

Ebbene, questi sono gli impegni che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto portare in discussione. Voi avete creato una cornice vuota e la difendete. Bene, andate avanti. Noi voteremo convintamente contro. *(Applausi)*.

[PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, l'Africa nei prossimi decenni sarà sempre più centrale nella ridefinizione dei nuovi equilibri mondiali. In Africa si addensa la più elevata crescita demografica del pianeta. Si stima che la popolazione del continente africano aumenterà di più di mezzo miliardo da qui ai prossimi dieci anni e più del 40 per cento di queste persone ha meno di quindici anni. È per l'Africa che passeranno le principali rotte del commercio mondiale, è in Africa che si concentrano i più ricchi giacimenti di minerali e metalli rari necessari alla tanto decantata, spesso anche idolatrata transizione ecologica. Le potenzialità di sviluppo sono veramente enormi, Cina e Russia se ne sono da tempo accorte investendo in modo massiccio in Africa, ma quasi sempre con logiche di sfruttamento. Si pensi che gli scambi commerciali dell'Africa subsahariana con la Cina sono passati negli ultimi vent'anni dal 4 al 26 per cento del totale. E l'Europa in questo quadro, in questo scenario che fa? Come al solito, è risultata per lo più assente, in ritardo e preda della burocrazia più asfissiante, nonostante sia geograficamente la regione più vicina all'Africa e nonostante essa subisca sul proprio territorio le conseguenze di una pressione demografica che favorisce l'immigrazione illegale gestita da bande criminali. *(Applausi)*. È perciò veramente importante che sia oggi l'Italia a dare una sveglia a tutto il continente europeo, a concepire una politica di attenzione e *partnership* strategica verso gli Stati africani. È una politica, quella delineata dal Piano Mattei, su cui siamo chiamati a votare, che vuole uscire dalle vecchie logiche della cooperazione e dell'assistenzialismo dimostratesi quasi sempre inefficaci e anche fonte di corruzione.

Il Piano segna quindi senza dubbio una discontinuità rispetto al nostro recente passato, perché si propone di ridare all'Italia una linea di politica internazionale condivisa, sì, con i nostri alleati, ma propositiva e attiva. Per troppi anni siamo in effetti vissuti a rimorchio di altri Paesi europei, disinteressandoci della politica estera e delegando loro la difesa dei nostri interessi. Non possiamo più permettercelo. Ed è merito del Governo di centrodestra essersi presentato agli elettori con le carte in regola per uscire da uno stato di oggettiva sudditanza psicologica. Il Piano Mattei è sicuramente ambizioso, proponendosi obiettivi che potranno essere realizzati solo nel medio-lungo termine. Due in particolare sono gli obiettivi strategici più rilevanti a cui il nostro Paese tende: il primo è diventare un *hub* energetico nel Mediterraneo e quindi uno snodo per l'energia di tutta l'Europa e il secondo è contrastare con le armi dello sviluppo vero e concreto gli ingenti e non gestibili flussi migratori

provenienti dall'Africa. Da questo secondo punto di vista, che non da oggi sta particolarmente a cuore alla Lega, si tratta di rendere concreta quell'idea per cui la vera solidarietà verso i Paesi più poveri la si attua solo aiutandoli a casa loro. (*Applausi*).

Non possiamo nasconderci che il problema migratorio è anche e soprattutto un problema dell'oggi. Va bene, allora, una politica attiva, lungimirante, di lungo periodo, ma è altresì necessario mettere in campo politiche di contrasto all'immigrazione illegale di più immediata esecuzione. In sostanza, al Piano Mattei, che ha l'appoggio convinto della Lega, va affiancato ancora una volta un rigido controllo delle nostre frontiere, cioè degli sbarchi illegali, così come è avvenuto nel periodo in cui Ministro dell'interno era Matteo Salvini, che da solo è riuscito ad azzerare i flussi e che oggi vergognosamente sta pagando con un processo per il solo fatto di aver compiuto il suo dovere, cioè quello che aveva promesso ai cittadini italiani. (*Applausi*).

Signora Presidente, mi avvio alla conclusione e prendo spunto dal collega Delrio, che ci chiede sostanzialmente dove vogliamo andare come piccola Italia, quando nemmeno Paesi più grandi e con una maggiore tradizione di relazioni con i paesi africani ci sono riusciti. Io gli rispondo citando, come ha fatto lui, un vecchio proverbio africano: lo scoiattolo è piccolo, ma non è mai schiavo dell'elefante. Con questo annuncio il voto favorevole della Lega. (*Applausi*).

ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, quando la Presidente del Consiglio già all'atto della fiducia all'inizio della sua esperienza di governo parlò del Piano Mattei, noi ci saremmo aspettati che ci fosse un cambio di strategia verso l'Africa, che si sarebbero stanziati più risorse, che sarebbe stata centrale la cooperazione italiana allo sviluppo nei Paesi africani. Dopo mesi di roboanti proclami, di annunci, di propaganda, di convocazione di *summit* con tanto di delegazioni africane presenti a Roma, è stato presentato un decreto-legge che istituisce un'unità di missione e che prevede che venga gestita e coordinata da un diplomatico. Come ha ben detto il collega Delrio, la montagna ha partorito un topolino, ma io chiedo ai colleghi e alle colleghe se c'era bisogno di varare un decreto-legge per partorire l'ennesima unità di missione (*Applausi*). Ci chiediamo quali sarebbero i requisiti di necessità e urgenza per creare un'unità di missione, che poteva essere benissimo inserita all'interno di qualsiasi provvedimento; dal relatore, però, non abbiamo avuto risposta a questo. Non c'era bisogno di emanare un decreto-legge *ad hoc*. Forse è successo perché fate solo decreti-legge e non si possono più discutere disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Sorprende perché c'è questa fascinazione della destra, della Meloni, di accentrare tutto a Palazzo Chigi. Lo abbiamo visto sul PNRR, che ha spostato dal Ministero dell'economia; ci sono stati tanti ritardi, oggi ci sono proclami anche sul PNRR, arrivano nuovi miliardi, peccato che ci sono 17 obiettivi in meno e arrivano 7,5 miliardi in meno di quelli che erano previsti, di cui 4,5 miliardi a fondo perduto, rispetto ai quali, siccome il fabbisogno dello Stato li prevede, il ministro Giorgetti dovrà inventarsi nuove aste di titoli di Stato, con un aggravio di costi per tutti noi, per i contribuenti italiani. Questo va detto con grande chiarezza. (*Applausi*). Sarebbe stato difficile per tutti attuare il PNRR, non voglio nascondermi dietro un dito, ma almeno non si facciano proclami roboanti, stiamo sul pezzo e sul tema.

L'impostazione del Piano ha poi una natura leggermente autarchica: non è nominata nemmeno una volta l'Unione europea, se non per dire che potremmo intercettare qualche fondo che arriva da lì. Oggi, se si vuole essere efficaci nell'intervento in Africa, si ha bisogno di coordinarsi con la Commissione europea, con i principali Paesi europei. La cooperazione è uno degli strumenti fondamentali della politica estera; penso che in prospettiva noi dovremmo spingere - e lo faremo noi come Partito Democratico in vista delle elezioni europee - sull'idea della politica estera comune, che ha due strumenti: la difesa europea e la cooperazione. Spesso quando si va in Africa (mi è capitato spesso di andarci) a parlare con dei Primi Ministri, questi ci dicono di non lasciarli soli con la Cina che arriva, fa investimenti, costruisce parchi agroindustriali, fa le infrastrutture e poi li prende per il collo. Per poterlo fare, però, non si può fare come singolo Paese. Spesso, noi europei interveniamo, magari negli stessi Paesi, sugli stessi settori, quando abbiamo invece bisogno di diversificare. Una programmazione

fatta a livello europeo ci permetterebbe di essere competitivi, efficaci, di costruire un capitale politico e non lasciare l'Africa, un continente per noi decisivo, al *land grabbing* e alla nuova impronta neocoloniale della Cina, piuttosto che a quella di scambi militari della Russia.

Da questo punto di vista, noi avremmo bisogno di superare quell'idea di approccio monodimensionale e di avere, invece, un approccio multidimensionale. Io sono contrario, noi siamo contrari, a questa logica del "ti do i soldi, ti tieni i migranti". Non ha funzionato con la Turchia, non funziona con la Tunisia. Perché poi, quando questi Paesi si stancano, aprono di nuovo i rubinetti dei flussi migratori e siamo di nuovo punto e a capo.

Io capisco che la situazione sia difficile e non voglio semplificare. È maledettamente complicata, ma allora occorre mettere in campo un approccio multidimensionale. Certamente vi è il tema del contrasto, della prevenzione all'immigrazione clandestina. Fortunatamente c'è, ma dobbiamo affrontare anche quello della migrazione regolare. L'idea di arrivare lì, di dare qualche soldo, pensando che si risolvono così tutti i problemi, con questi Paesi che si tengono i migranti: così non si risolve affatto il problema.

Io mi sarei aspettato, in un Piano Mattei, un approccio multidimensionale, dove sia possibile parlare di cooperazione economica e formazione. Ma perché non parliamo di fare un ITS a Tunisi e al Cairo? In Confindustria, gli industriali stanno parlando proprio di questo, perché vuol dire andare a formare persone, in una iniziativa che può essere utile per costruire una prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile in quei Paesi, per quelle generazioni.

Dicono di aiutarli a casa loro: sì, ma se dai loro i soldi per tenersi i migranti, non li aiuti a casa loro. Devi, invece, dare una prospettiva di crescita e di futuro a quei territori. Poi, magari, quelle persone, formate in questi partenariati economici, arrivano qui, conoscono già la lingua, possono inserirsi nel mercato del lavoro. Mi sarei aspettato questo dal Piano Mattei.

È intervenuto prima il collega Irto sul tema degli aspetti ambientali. C'è l'ENI, ma c'è anche l'ENEL. L'ENEL fa un lavoro straordinario sulle energie rinnovabili. Perché non abbiamo puntato anche su questo aspetto, all'interno del Piano Mattei, nei partenariati con i Paesi africani?

Mi è stato detto dal relatore, nel dibattito in Commissione esteri, che il Piano Mattei non è cooperazione allo sviluppo. È principalmente cooperazione allo sviluppo. Ci hanno bocciato l'emendamento sulla "Campagna 070", la campagna di crescita in prospettiva anche graduale.

Lo dico con una battuta. Io, diversamente dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, che legittimamente fa una scelta diversa, ho difeso la crescita delle risorse per la spesa per la difesa. C'è un obbligo internazionale del 2 per cento del livello di spesa per la difesa, che abbiamo preso in sede NATO. Ma perché non possiamo fare la stessa cosa sui fondi per la cooperazione allo sviluppo? Decidere una tappa graduale, ogni anno, per arrivare a cogliere l'obiettivo, che ci siamo posti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per aiutare i Paesi in via di sviluppo e ridare loro quello che è stato portato via da anni di colonialismo. Penso che lo dobbiamo a quei Paesi.

Dico poi che, quando si interviene in Africa, non si può avere solo un approccio economico, ma serve un approccio culturale. Abbiamo bisogno di fare un investimento, che in passato si faceva, a proposito di Piano Mattei, per aprire le nostre università. Noi abbiamo fatto passare un emendamento al bilancio, lavorando con i relatori e fortemente voluto da noi, sulle borse di studio per far venire studenti africani a studiare in Italia.

È un investimento, perché la classe dirigente di domani, coloro che governeranno in futuro quei Paesi, avranno così una relazione privilegiata con l'Italia e con l'Europa. Se noi vogliamo affrontare la nuova sfida della Cina, che prova a costruire un'asse con i Paesi del Sud del mondo, con l'Africa, dobbiamo mettere in campo un approccio alternativo, che non può essere solo finanziario, ma deve essere anche culturale, di valori. Il presidente Biden propone l'iniziativa *Build Back Better World*, che è l'alternativa alla Via della Seta, alla *Belt and Road Initiative*. (Brusio).

Serve un approccio diverso, un approccio culturale e valoriale, come appunto quello di aprire le nostre università. Ad esempio, Romano Prodi ha proposto un'idea molto bella e affascinante, quella dell'Università del Mediterraneo: perché all'interno del Piano Mattei non si può trovare anche un forte investimento culturale, al fianco di quello nella cooperazione economica e per lo sviluppo, nella

formazione e, certo, anche nel contrasto all'immigrazione illegale?

Lo dico perché, se si evoca una figura come quella di Mattei, bisogna avere chiaro che quel partigiano e quella persona cresciuta nell'immediato Dopoguerra, che ha fatto un pezzo della politica industriale, aveva accanto a sé figure di prim'ordine che venivano dall'Università Cattolica o dalla sinistra democristiana. Com'è stato ricordato in un altro intervento, c'era «il sindaco santo» di Firenze, La Pira, che di notte sognava come salvare la fonderia Nuovo Pignone e di giorno proponeva i dialoghi mediterranei e, per costruire ponti nel Mediterraneo, chiamava il Mediterraneo «il lago di Tiberiade» e ha influenzato Mattei. Quando andava in quei Paesi, non lo faceva solo per proporre di portare dal 50 al 75 per cento le risorse che avrebbero lasciato loro, ma per promuovere un diverso modello di sviluppo sostenibile, un'idea e una visione di nuove relazioni, non predatorie, ma con un'attenzione anche agli aspetti culturali.

Ecco, purtroppo di tutto questo non vediamo traccia nel Piano Mattei. C'è un'unità di missione, ma non ci sono risorse, non ci sono investimenti e non c'è un approccio strategico insieme all'Europa verso l'Africa. Ecco, un'occasione mancata, l'ennesima di questo Governo. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (*Fdl*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, francamente sono basito dall'impostazione che gran parte dell'opposizione ha dato a questo dibattito: credo che possiamo e dobbiamo dividerci su molti aspetti, dalle politiche fiscali al reddito di cittadinanza, al superbonus, dato che vi sono veramente tante materie su cui abbiamo una visione differente e su cui è giusto dividersi, confrontarsi e rappresentare diverse idee e visioni; onestamente però le critiche fatte a questo Piano Mattei sono figlie di una narrazione volutamente non corrispondente al vero.

Quando si parla di scatola vuota, è un po' come se un critico cinematografico volesse scrivere la recensione negativa di un film il cui regista gli ha mostrato la copertina del canovaccio del copione e magari gli ha abbozzato la trama: è evidente che oggi non stiamo valutando e comprendendo l'evoluzione del Piano Mattei ed è evidente che da qualche parte si doveva partire. Il Governo - secondo me, giustamente - è partito dalla *governance*. Poi è abbastanza bizzarro che, da un lato, ci si attacchi al fatto che questa *governance* diventi un poltronificio e, dall'altro, gli unici emendamenti presentati tendessero ad aumentare le presenze nella stessa *governance* di altri rappresentanti di enti pubblici o meno.

Sembra allora che forse questa impostazione altro non sia che una malcelata invidia da parte di chi ha governato la Nazione per molti anni - troppi, secondo me - e di fatto ha sempre fatto sì che la cooperazione internazionale si sovrapponesse in gran parte al finanziamento alle ONG (*Applausi*), alcune delle quali operano sicuramente in modo giusto e nobile, mentre altre, come vediamo sulle cronache non solo giornalistiche, ma anche giudiziarie di questi giorni, fanno ben altro.

Vi è poi la critica sulla figura di Enrico Mattei: sappiamo benissimo che Enrico Mattei non fa parte della storia della destra o del centrodestra italiane; sappiamo benissimo che è stato un partigiano; sappiamo anche però che di fatto è stato il primo a rompere il cosiddetto arco costituzionale, chiamando a sé all'Azienda generale italiana petroli (AGIP) molti dirigenti, guardando solo merito e competenza, che avevano ruoli apicali in quell'impresa anche prima della guerra.

Tutto questo però non conta. Conta che Enrico Mattei in campo energetico ha fatto l'interesse italiano (*Applausi*) e per questo motivo, per quanto ci riguarda, entra nel pantheon dei grandi italiani, ma per quanto mi riguarda, in maniera soggettiva, entra anche nel pantheon della destra Italiana, perché, per essere nel pantheon della destra italiana, non è necessario essere stati uomini di destra e non è neanche sufficiente; è sufficiente e necessario invece essere stati grandi italiani (*Applausi*) ed Enrico Mattei è stato un grande italiano. Il Piano Mattei, mentre alcuni parlano ancora di predazione dell'Africa, va esattamente in senso opposto. Perché Mattei? Perché, al contrario di quanto facevano le Sette sorelle, che lasciavano alle Nazioni africane meno del 25 per cento degli introiti ricavati soprattutto dalla vendita del petrolio che veniva estratto in quei Paesi, il suo approccio aveva una dimensione e una caratteristica diversa, non solo in termini di percentuali (lasciava a quelle Nazioni il 50 per cento), ma coinvolgendo quelle popolazioni anche come forza lavoro e come elemento di sviluppo di quelle

Nazioni. Quindi questo Piano va esattamente in senso contrario a quello che avete descritto.

Il Piano Mattei altro non è che il cambio di paradigma rispetto all'approccio che l'Italia e l'Europa devono avere nei confronti dell'Africa. Il Piano Mattei è cooperazione allo sviluppo; è promozione delle esportazioni e degli investimenti; è investire su istruzione, formazione superiore e formazione professionale; è investire in ricerca e innovazione; è investire in salute, agricoltura e sicurezza alimentare (*Applausi*); è approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; è tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici; è ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture digitali; è valorizzazione dello sviluppo e sostegno all'imprenditoria anche giovanile e femminile; è anche turismo e cultura, perché anche questo è previsto già nel provvedimento che votiamo oggi; è sicuramente anche contrasto prospettico all'immigrazione clandestina.

Non so se ve ne siete accorti, ma negli ultimi mesi sono cambiati altri due paradigmi: il primo è che la soluzione, al contrario di quello che per troppe volte avete sostenuto, non poteva essere quella di spostare l'Africa in Europa, ma togliere certa Europa dall'Africa (*Applausi*), ossia quell'Europa che ha sfruttato i Paesi africani e che ha permesso il mancato sviluppo di quelle condizioni che pure le ricchezze del sottosuolo africano potrebbero permettere, facendo sì che molte Nazioni africane potessero vivere in una situazione di gran lunga migliore di quella attuale.

Inoltre, è cambiato un altro paradigma, per ora solo come dichiarazioni di intenti, solo la parole. Noi ci auguriamo che anche prima del 9 giugno - ma sicuramente dopo tale data - cambino questi aspetti, ovvero quel fatto geografico e non politico che i confini dell'Italia sono anche i confini dell'Europa. (*Applausi*). Il tema dell'immigrazione va quindi risolto e affrontato a livello europeo, non con la ridistribuzione che ha dimostrato di non funzionare, ma evitando le partenze; e le partenze non si evitano solo con la forza, ma soprattutto permettendo lo sviluppo ai Paesi africani. L'Africa, come dicevo prima, è un continente tra i più floridi di ricchezze nel proprio sottosuolo: ha il 30 per cento delle riserve minerali globali, il 12 per cento delle risorse petrolifere globali, l'8 per cento di riserve di gas naturale, il 40 per cento di riserve auree, il 90 per cento di cromo e platino, il 60 per cento di risorse globali di energia solare. Il problema è che viene investito in Africa solo l'1 per cento della capacità di sistemi fotovoltaici solari al mondo.

È chiaro che si può fare e si deve fare tanto, perché la sfida dell'Africa è la sfida del prossimo secolo. La centralità che il Continente africano ha nella sfida globale è assolutamente decisiva per lo sviluppo dell'Europa e quindi anche dell'Italia. (*Applausi*). L'Italia ha il dovere di provare a essere protagonista e locomotiva di un'influenza europea in quel Continente, con uno stile esattamente opposto a quello della Cina, che soltanto in due interventi dell'opposizione ho sentito richiamare, forse nostalgici di qualche via della seta fortunatamente chiusa. (*Applausi*). Mentre la Cina si avvicina alle Nazioni africane investendo grandi risorse in infrastrutture, facendo indebitare quelle Nazioni e poi prendendole per il cappio, ottenendo in cambio, anzi costringendo in cambio a una fedeltà diplomatica e geopolitica, noi vogliamo fare esattamente il contrario: costruire insieme ai popoli africani il loro sviluppo.

Ho sentito parlare di tartarughe e di scoiattoli, io cito un altro detto africano. Si chiama "Harambee"; quando in Africa un autobus esce dal proprio percorso, va in mezzo al fango e quindi si arena, l'autista grida "Harambee" e tutti scendono per spingere quell'autobus di nuovo sulla carreggiata. Noi vogliamo fare "Harambee" con l'Africa, nell'interesse dei popoli africani e nell'interesse italiano e della nostra sicurezza (*Applausi*) perché senza sviluppo in Africa, senza la nostra cultura, senza uno sviluppo che guarda all'Occidente in Africa, noi non risolveremo mai e poi mai né la povertà che affligge i popoli africani né il problema dell'immigrazione clandestina.

Fate tutte le critiche che volete a questo Governo (sono cintura nera di opposizione nei miei trascorsi, non mi scandalizzo di nulla (*Applausi*), ma, attenzione, voi non comprendete che oggi l'Italia è guardata non solo per il fatto che abbiamo un Presidente di Consiglio verticale che difende il nostro interesse e non solo per meriti suoi. Il fatto che abbiamo una prospettiva di legislatura dà credibilità all'Italia, a prescindere da chi interpreta il ruolo di Presidente del Consiglio. Non capite che oggi difendere gli interessi italiani in Europa e in ogni consesso internazionale diventa fondamentale e voi

invece cercate di speculare su cose su cui oggettivamente gran parte di voi è comunque d'accordo rispetto agli interventi. Il mio consiglio allora, dal momento che abbiamo tante materie in cui dividerci, per ciò che riguarda l'interesse nazionale proviamo a guardare oltre (*Applausi*), proviamo a far sì che questo provvedimento possa essere la pietra miliare per costruire un'Italia diversa in Europa e nel mondo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di anticipare l'orario di inizio della seduta di domani alle ore 10, con la discussione del disegno di legge in materia di tutela del *made in Italy*.

La seduta sarà sospesa alle ore 15 per permettere la partecipazione dei senatori alla cerimonia degli auguri di fine anno del Capo dello Stato.

La seduta riprenderà quindi alle ore 18,30, fino alle ore 20,30, con la discussione del disegno di legge di bilancio, che proseguirà nella giornata di giovedì 21, secondo l'articolazione già stabilita.

La seduta di venerdì 22 avrà inizio alle ore 10, con le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla I sezione del disegno di legge di bilancio, con trasmissione diretta televisiva.

Ove non concluso in precedenza, l'esame del disegno di legge sul *made in Italy* proseguirà dopo il voto finale della legge di bilancio.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZAMBITO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe, colleghi, non ho potuto fare a meno di approfittare di questo spazio per portare all'attenzione di quest'Assemblea e del Governo un fatto di cronaca di qualche giorno fa sul diritto al riconoscimento dei familiari delle vittime del disastro della Moby Prince a Livorno. La corte d'appello qualche giorno fa ha infatti reso noto di aver respinto il ricorso in sede civile dei familiari delle vittime della Moby Prince perché ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che in primo grado aveva individuato, nel gennaio 2018, l'avvio della prescrizione del diritto al risarcimento. In sostanza, il diritto dei familiari a richiedere il riconoscimento al Ministero dei trasporti e a quello della difesa per presunte responsabilità nel disastro del 1991 è stato considerato prescritto perché presentato nel 2019, cioè quando era decorso il termine di due anni dalla data in cui la sentenza penale della corte d'appello di Firenze è diventata irrevocabile. Ma, oltre al danno, la beffa, per la condanna dei familiari delle vittime a pagare le spese legali ai Ministeri della difesa e dei trasporti: 14.936,55 euro di spese processuali. Ripeto, 14.936,55 euro.

Noi, Presidente, abbiamo, come è noto, sempre rispettato le sentenze ed in generale il lavoro della magistratura, ma penso che su questa vicenda ci sia ancora tanto da chiarire. Lo ha dimostrato il lavoro svolto finora dalle Commissioni di inchiesta parlamentari costituite nel corso delle precedenti legislature. Faccio allora un appello alla maggioranza e all'Assemblea tutta, affinché quella Commissione riparta immediatamente e faccia luce sui punti che ancora risultano terribilmente poco chiari. Peraltro sollecito a farlo presto, anche in considerazione del fatto che sono passati più di due mesi dall'approvazione alla Camera della legge per l'istituzione della Commissione. Non capisco cosa si aspetti ancora affinché la Commissione si insedi ed inizi a lavorare.

Nel frattempo, non possiamo permetterci che lo Stato volti le spalle alle famiglie di 140 persone che la notte del 10 aprile del 1991 persero la vita in quel drammatico incidente. Per questo a breve depositerò un disegno di legge per l'istituzione di un fondo che riconosca gli indennizzi ai familiari delle vittime della Moby Prince. Non è certo una novità; molte volte in passato gli indennizzi sono stati riconosciuti per legge, in ultimo quelli concessi ai familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio. Sono certa - e lo spero - che il Governo e la politica tutta non esiteranno a raccogliere questa iniziativa.

(*Applausi*).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per riferire all'Assemblea che nei giorni scorsi, a seguito di un'ispezione delle Forze dell'ordine nel CPR di via Corelli a Milano, la magistratura ha stabilito sostanzialmente un sequestro della struttura. Questo perché le condizioni nelle quali sono stati trovati i migranti che sono nel CPR di via Corelli erano veramente inaccettabili. I luoghi erano invivibili per degli esseri umani: lenzuola e materassi vecchissimi e sporchi, docce senza acqua o, quando va bene, con l'acqua fredda, il cibo avariato, scaduto e in quantità non sufficienti, persone malate che vivono con persone che malate non sono. Io credo che questo sia uno scandalo nazionale e una violazione patente ed evidentissima della nostra Costituzione, perché noi sappiamo che la Costituzione dice che nessuno in questo Paese può essere privato della libertà personale se non per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Queste persone non sono colpevoli di nulla e non sono accusate di nulla, ma possono stare fino a sei mesi dentro quella struttura; e il Governo vuole allungare questo periodo da sei a ventiquattro mesi, cioè due anni nei quali una persona, che non solo ha attraversato l'Africa e il deserto, è arrivata in Libia, è stata torturata, poi è salita su una barca, ha rischiato di affogare e infine è arrivata in Italia, viene messa senza ragioni legali in un luogo di quel genere, che viene appaltato a delle cooperative con il principio del massimo ribasso, per cui meno la cooperativa paga e più ha possibilità di vincere l'appalto. Quelle condizioni sono inumane. Due consiglieri regionali, Romano e Majorino, sono tornati a visitare questo luogo nella giornata di ieri a Milano e hanno trovato che la situazione era ancora come l'hanno lasciata i Carabinieri.

Credo che noi, come Parlamento italiano, signora Presidente, dobbiamo prendere atto di questa situazione inaccettabile per un Paese civile. È inaccettabile per un Paese che si dice democratico, che aderisce alle convenzioni internazionali sui diritti umani, che ha una Costituzione che diciamo continuamente essere la più bella del mondo, che nella città di Milano, la capitale economica del Paese, la città più ricca del Paese, consentiamo che degli innocenti, che non hanno altra colpa che quella di avere probabilmente le carte in regola (ma le carte in questo Paese non possono essere in regola mai sostanzialmente), saranno nella maggior parte dei casi rimessi sulla strada, perché non vengono rimandati indietro. I numeri parlano chiaro e noi abbiamo questa situazione sotto gli occhi e via Corelli a Milano pare non sia neanche il posto peggiore tra i CPR italiani. Questa è una situazione che trovo inaccettabile e credo che in questo Senato queste cose vadano dette. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 20 dicembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,21*)

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano ([936](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

XI.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «per il «Piano Mattei»»;*
- b) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: «per il «Piano Mattei»».*

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere »;

al comma 2, dopo le parole: « anche digitali, » sono inserite le seguenti: « partenariato nel settore aerospaziale, » e dopo le parole: « anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, » sono inserite le seguenti : « dell'economia circolare e del riciclo, »;

al comma 5, dopo le parole: « le attività di programmazione » sono inserite le seguenti: « , di valutazione di impatto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « made in Italy nel mondo, » sono inserite le seguenti: « dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, », dopo le parole: « rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, » sono inserite le seguenti: « di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, » e le parole: « terzo settore, » sono sostituite dalle seguenti: « Terzo settore nonché »;

al comma 2, dopo la parola: « Presidente » sono inserite le seguenti: « del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, dopo le parole: « Per la partecipazione alla cabina di regia » sono inserite le seguenti: « , ai suoi componenti ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « collaborazione tra Italia e Stati » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione tra l'Italia e Stati » e le parole: « amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo »;

alla lettera c), dopo le parole: « attuazione del Piano » è inserita la seguente: « Mattei ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « struttura di missione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « e articolata » sono sostituite dalle seguenti: « e che è articolata »;

al comma 4, le parole: « per le attività della struttura di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « per le attività della struttura di missione di cui al comma 2 »;

al comma 6, dopo le parole: « struttura di missione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

».

All'articolo 5:

al comma 1:

le parole: « una relazione sullo stato di attuazione del Piano » sono sostituite dalle seguenti: « la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei » e le parole: « previa approvazione da parte della Cabina di regia » sono sostituite dalle seguenti: « approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Piano Mattei)

1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato « Piano Mattei », documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere.
2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, partenariato nel settore aerospaziale, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.
3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.
4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.
5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione, di valutazione d'impatto e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

EMENDAMENTI

1.200

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente il Piano strategico contenente il programma degli interventi. Sullo schema di disegno di legge sono preventivamente acquisiti, e trasmessi al Parlamento, il parere della Corte dei conti e quello del Consiglio di Stato.».

1.201

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «: Piano Mattei»;*
- b) *al comma 1, sopprimere le parole: «, di seguito «Piano Mattei»»;*
- c) *ai commi 2, 3, 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Piano Mattei» con le seguenti: «Piano strategico Italia-Africa»;*
- d) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Piano strategico Italia-Africa)».*

1.202

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente il cronoprogramma attuativo del Piano ed i relativi interventi. Sullo schema di disegno di legge sono preventivamente acquisiti, e trasmessi al Parlamento, il parere della Corte dei conti e quello del Consiglio di Stato.».

1.203

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «competenti per materia in base agli ambiti di intervento e competenti per i profili finanziari di cui al comma 2, »;*
- b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le stesse modalità di cui al comma 1».*

1.204

[Lorefice](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti "centoventi giorni";

1.205

[Lorefice](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti "novanta giorni";

1.206

[Lorefice](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti "sessanta giorni";

1.207

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La costituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 3 e della struttura di cui all'articolo 4 acquista efficacia successivamente alla deliberazione del Parlamento sui contenuti del Piano.»;*

b) *al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con le stesse modalità di cui al comma 1".*

1.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le intese con i singoli Paesi sono in ogni caso trasmessi alle Camere per il relativo esame.».

1.7

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Piano si conforma ai principi di solidarietà e trasparenza. Il Piano assicura altresì il rispetto delle attività di integrazione e di cooperazione pubblica allo sviluppo di ambito nazionale, comunitario e multilaterale, come previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.».

1.208

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano che favorisca lo sviluppo comune, sostenibile e duraturo. Tale partenariato prevede la condivisione e partecipazione degli Stati interessati alle fasi di elaborazione, definizione e attuazione degli interventi che compongono il piano. Il Piano Mattei è finalizzato alla promozione dello sviluppo economico e sociale degli Stati del Continente africano, attribuendo priorità a percorsi di educazione, formazione professionale e creazione di lavoro che si pongano come alternative concrete all'emigrazione irregolare. Esso si fonda sull'impegno partecipato alla stabilità e alla sicurezza lungo la verticale euro-africana. Il Piano Mattei individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai seguenti settori: educazione e formazione professionale, salute, agricoltura, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse idriche e delle altre risorse naturali, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche finalizzate a realizzare la connettività di tipo digitale, valorizzazione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.».

1.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale con particolare riferimento alle competenze per la transizione, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico esclusivamente nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.».

1.9

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni, investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico favorendo l'ambito delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e le infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.»

1.10

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Piano Mattei», inserire le seguenti: «, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata,».

1.11

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «individua ambiti di intervento e priorità di azione, » con le seguenti: «individua le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali,».

1.12

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, alle parole: "cooperazione allo sviluppo" premettere le seguenti: "tutela dei diritti umani, inclusione sociale, riduzione delle disuguaglianze, promozione delle pari opportunità e dei diritti dei lavoratori,".

1.13

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, primo periodo:

a) dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire la seguente: «sostenibile»;

b) dopo le parole: «investimenti», inserire le seguenti: «ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica»;

c) dopo le parole: «formazione professionale», inserire le seguenti: «negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale».

1.14

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire la seguente: «sostenibile».

1.15

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «cooperazione allo sviluppo», inserire le seguenti: «rafforzamento degli strumenti di sostegno ai paesi vulnerabili per fronteggiare il cambiamento climatico e potenziamento dei temi concernenti la sostenibilità ambientale,»;*

b) *sopprimere le parole: «e adattamento ai cambiamenti climatici».*

1.16

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, alle parole: «delle esportazioni e degli investimenti», premettere le seguenti: «dell'attività agricola e dell'allevamento locale,».

1.17

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «investimenti», inserire le seguenti: «ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica».

1.18

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e degli investimenti», inserire le seguenti: «favorendo il reinvestimento nel Continente africano degli utili prodotti, ».

1.19

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale», inserire le seguenti: «negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale».

1.20

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche,».

1.21

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e sfruttamento».

1.22

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «idriche ed energetiche», inserire le seguenti: «purché siano accompagnate da strategie per cui lo sfruttamento delle risorse sia basato sulle effettive necessità dei paesi coinvolti ai fine di favorire la transizione energetica».

1.23

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "tutela dell'ambiente" inserire le seguenti: ", del patrimonio culturale, materiale, immateriale e naturale, "

1.24

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "e adattamento" con le seguenti: ", adattamento e contrasto".

1.25

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «e adattamento ai cambiamenti climatici,» inserire le seguenti: «garantendo il rispetto degli accordi raggiunti in sede comunitaria per la riduzione delle emissioni climalteranti,» nonché, dopo le parole: «nell'ambito delle fonti rinnovabili» inserire le seguenti: «e nella riduzione delle emissioni di metano come previsto dal Regolamento dell'UE anche per i paesi esportatori,».

1.26

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole "e adattamento ai cambiamenti climatici", inserire le seguenti: "nel rispetto degli obiettivi europei in materia di riduzione delle emissioni climalteranti".

1.28

[Enrico Borghi](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola «digitali,» inserire le seguenti: «il partenariato nell'aerospazio».

1.209 (testo corretto)

[Lorefice](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «partenariato energetico», inserire le seguenti: «ad esclusione della fissione nucleare»;

b) sostituire le parole: «anche nell'ambito delle fonti rinnovabili», con le seguenti: «prioritariamente nell'ambito delle fonti rinnovabili».

1.29

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «partenariato energetico» sopprimere la seguente: «anche».

1.30

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «anche nell'ambito delle fonti rinnovabili» con le seguenti: «solo per le fonti di energia rinnovabili».

1.31

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo le parole "e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," inserire le seguenti : "purché tenga conto della riduzione delle emissioni di metano da petrolio e gas dei paesi esportatori nel rispetto degli obiettivi del Green Deal europeo e del *Global Methane Pledge*,".

1.210

[Lorefice](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole "e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "purché tenga conto degli obiettivi di riduzione al 2025 sanciti dalla COP 28 "

1.211

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: "e del riciclo".

1.36

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori», con le seguenti: «valorizzazione della formazione delle popolazioni locali e dello sviluppo sociale».

1.39

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dei movimenti forzati".

1.40

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto dei diritti della persona».

1.41

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «azione» aggiungere le seguenti: «e coinvolge le diaspore affinché possano contribuire efficacemente al futuro del Paese di provenienza».

1.43

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «e può essere aggiornato anche prima della scadenza» con le seguenti: «, può essere aggiornato anche prima della scadenza ed è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione».

1.44

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5

1.46

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto delle finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n.125 e dei principi indicati nei documenti di programmazione e indirizzo della cooperazione italiana».

1.47

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria e internazionale di settore.».

1.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Piano Mattei rafforza le sinergie delle relazioni sul clima tra l'Italia e l'Africa, allinea le politiche energetiche, di adattamento, di mitigazione al cambiamento climatico agli obiettivi climatici internazionali e supporta, con meccanismi incentivanti, gli investimenti del settore privato in politiche energetiche di mitigazione e in azioni di adattamento climatico, anche al fine di affrontare con più efficacia ed efficienza il nesso tra cambiamento climatico e migrazione.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Cabina di regia per il Piano Mattei)

1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonché rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.

3. Per la partecipazione alla Cabina di regia, ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Piano Mattei» con le seguenti: «Piano strategico Italia-Africa»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «(Cabina di regia per il Piano strategico Italia-Africa)».

2.2

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo dopo le parole «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «o da un'autorità appositamente delegata»;

b) sopprimere il comma 2.

2.200

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «allo sviluppo sostenibile,» inserire le seguenti: «dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

2.6

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «dal Presidente dell'ANCI o suo delegato,».

2.201

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali,».

2.13

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della società civile" con le seguenti: "di Reti nazionali di organizzazioni della società civile di cooperazione internazionale allo sviluppo".

2.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della società civile e del terzo settore,» inserire le seguenti: «delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili,».

2.17

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "pubblici e privati," inserire le seguenti: "rappresentanti di organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno,".

2.18 (testo corretto)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è adottato secondo i seguenti requisiti:

a) con riferimento ai rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, sono esclusi i rappresentanti in potenziale conflitto di interesse derivante dal coinvolgimento in attività connesse all'estrazione, produzione e trasporto di combustibili fossili;

b) con riferimento ai rappresentanti dell'università e alla ricerca, essi sono individuati in ragione di una comprovata esperienza accademica e di ricerca maturata nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2;

c) con riferimento ai rappresentanti della società civile, essi sono individuati in ragione della comprovata attività di collaborazione con organizzazioni della società civile locale operante nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.

d) con riferimento agli esperti nelle materie trattate, essi sono individuati in ragione della comprovata esperienza maturata in specifici ambiti settoriali, tematici e geografici oggetto degli interventi esaminati dalla Cabina di regia.».

2.19

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «è assicurato dalla» con le seguenti: «è preposto alla».

G2.200

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#) (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano" (A.S. 936),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire forme di partecipazione dell'ANCI, in quanto rappresentanza dei Comuni, alla Cabina di Regia prevista dal Piano.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Borghi Enrico e tutti i componenti del Gruppo IV-C-RE, il senatore Magni e tutti componenti del Gruppo Misto-AVS, il senatore Giorgis e tutti i componenti del Gruppo PD, il senatore Patton e tutti i componenti del Gruppo Aut (SVP-PATT, Cb).

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Compiti della Cabina di regia)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima;

a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di

- attività di sviluppo;
- b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;
 - c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano Mattei;
 - d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;
 - e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
 - f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;
 - g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti:

«01. La Cabina di regia approva, con cadenza quadriennale, il Piano Mattei, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata, assicurandone la pubblicità e la trasparenza.

01-bis. Sul Piano di cui al comma 01 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione.

01-ter. Il Piano di cui al comma 01 è trasmesso, altresì, corredato del parere di cui al comma 01-bis, alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari e la successiva deliberazione delle Assemblee, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi organi competenti.

01-quater. Il Piano di cui al comma 01 è approvato in via definitiva dalla Cabina di regia nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle Camere.

01-quinques. In sede di prima applicazione, il Piano Mattei è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

b) sopprimere la lettera b).

3.200

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

3.5

[Alfieri](#), [Casini](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Irto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", favorisce e sostiene l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città."

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Promuove iniziative che indirizzino il Governo per raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo.».

G3.200

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano" (A.S. 936),

premessi che:

nella relazione del provvedimento viene manifestata l'esigenza di un piano che persegua la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;

appare opportuno che la crescita sociale, la sicurezza alimentare e il partenariato internazionale siano elementi orientativi del Piano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Tavolo per la partecipazione della società civile africana con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative, in particolare quelle africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

G3.201

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Bevilacqua](#) (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano" (A.S. 936),

premessi che:

appare opportuno che le politiche italiane verso il continente africano possano contare su fondi implementati e con risorse adeguate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, tra i compiti della Cabina di Regia, quello di supporto dell'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con Continente africano dei Comuni e delle città.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Magni e tutti componenti del Gruppo Misto-AVS, il senatore Patton e tutti i componenti del Gruppo Aut (SVP-PATT, Cb).

3.0.1

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso il ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 1, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) coadiuva il processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

c) predispone raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

d) contribuisce alla stesura della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

e) promuove lo scambio di informazioni e supporta la co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La Cabina è presieduta dal coordinatore della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1.»

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 3.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.

3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

a) supporto al processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

b) supporto al processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal

Piano;

- c) predisposizione di raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;
- d) contributo alla elaborazione della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.
- e) promozione dello scambio di informazioni e supporto alla co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il segretariato del Tavolo è assicurato dalla struttura di missione, di cui all'articolo 4.».

3.0.3

[Irto](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Piano Mattei si ispira a criteri di sostenibilità ambientale e promuove la tutela e la valorizzazione anche attraverso le fonti rinnovabili, per un sistema energetico decarbonizzato alla base di uno sviluppo sostenibile.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Struttura di missione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale è preposto un coordinatore e che è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.

2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:

- a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;
- b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- c) cura il segretariato della Cabina di regia;
- d) predisporre la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di missione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro

500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

EMENDAMENTI

4.1

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2024»;*

b) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "A tal fine è autorizzata una spesa di euro 500.000,00 per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026".*

4.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: "individuato" inserire le seguenti: ", previo parere delle competenti commissioni parlamentari e previa pubblicazione del curriculum vitae dei candidati".

4.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "fuori ruolo" inserire le seguenti: ", ovvero tra gli esperti in cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare nelle materie legate al contrasto alla malnutrizione e alla promozione della salute, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti umani".

4.200

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo rispetto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica interessate, alle quali è affidata, d'intesa con le controparti in Stati del Continente africano, la proposta e l'elaborazione degli interventi riconducibili al Piano Mattei in ogni loro aspetto e fase realizzativa, curandone l'attuazione, monitorandone seguiti e impatto rispetto alle finalità generali del piano, operando secondo un principio di piena responsabilizzazione;».

4.4

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «Piano Mattei» con le seguenti: «Piano strategico Italia-Africa».

4.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: "cura" con la seguente: "assiste".

4.6

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dal 2024", con le seguenti: "50.000,00 per l'anno 2023 e di euro 500.000,00 per ciascun anno degli anni 2024, 2025 e 2026".

4.201

[Lorefice](#)

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024» con le seguenti: «11.111 per l'anno 2023 e di euro 100.000 annui a decorrere dal 2024».

4.8

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d). La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

EMENDAMENTI

5.200

[Lorefice](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Il Governo trasmette alle Camere due relazioni sullo stato di attuazione del piano approvate dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera d) rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre. Le relazioni indicano altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.».

5.2

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal Piano e alle eventuali risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento».

5.3

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "Piano Mattei" con le seguenti: "Piano strategico Italia-Africa".

5.4

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico."

5.5

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Sost. id. em. 5.4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico".

5.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 5.4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la relazione, di cui al comma 1, include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.».

5.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Strategia di finanza sostenibile)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo, su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, trasmette alle Camere una relazione sulla strategia di finanza sostenibile di lungo periodo adottata di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e con il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo finanziario, delle università e della ricerca, della società civile, del terzo settore, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili, di enti pubblici, privati e di esperti nelle materie trattate, diretta a definire la strategia di finanza sostenibile di lungo periodo, per individuare il ruolo decisivo e strategico degli strumenti finanza sostenibile, anche in favore del continente africano, e in particolare nel settore della mobilità sostenibile, dell'agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili, dell'economia circolare, per favorire la transizione ecologica ed energetica in Italia e in Africa, per il contenimento dei costi dell'energia, per garantire stabilità e sicurezza del sistema energetico e per adeguare il sistema normativo nazionale alla normativa di settore adottata in sede comunitaria.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

6.200

[Lorefice](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «pari ad euro 235.077 per l'anno 2003, e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «pari ad euro 47.015 per l'anno 2023, e ad euro 564,180 a decorrere dall'anno 2024».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 936 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.19, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.3, 4.6, 4.200, 4.201, 5.4, 5.5, 5.6 e 6.200.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 936:

sull'emendamento 2.18 (testo corretto), la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Casini, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Malan, Mirabelli, Monti, Morelli, Nicita, Ostellari, Pera, Pirondini, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sensi e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvate nella seduta del 13 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento:

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 15);

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023) 424 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 16).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 19/12/2023 la 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano" (936) (presentato in data 15/11/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 12 dicembre 2023, ha trasmesso: il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 6 dicembre 2023, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie (COM(2023) 330 final), la proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023) 331 final), la proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023) 332 final), la proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2023) 333 final), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2023) 336 final) e la Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 337 final) (*Doc. XVIII*, n. 10) (Atto n. 312);

il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalla V Commissione (Bilancio), nella seduta del 6 dicembre 2023, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 final), la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 final) e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

(COM(2023) 242 final) (*Doc.* XVIII, n. 11) (Atto n. 313);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (COM(2023) 451 final), approvato, nella seduta del 5 dicembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc.* XVIII-bis, n. 20) (Atto n. 315);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023) 414 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023) 415 final), approvato, nella seduta del 6 dicembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc.* XVIII-bis, n. 21) (Atto n. 316).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2023/0712/IT - B00, in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante "Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 311).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2023/0715/IT - B10, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 314).

Il Ministro della salute, con lettera del 18 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CXXXII, n. 5).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 14 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2021 per il progetto "Restauro e valorizzazione del «Giudizio universale», ciclo pittorico presso l'oratorio di San Pietro martire all'interno del convento di San Domenico - Rieti".

Il predetto documento è trasmesso alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Interrogazioni

[PARRINI](#), [GIORGIS](#), [MELONI](#), [VALENTE](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [ROSSOMANDO](#), [BASSO](#), [TAJANI](#), [VERDUCCI](#), [RANDO](#), [CAMUSSO](#), [MARTELLA](#), [FURLAN](#), [LOSACCO](#), [NICITA](#), [ROJC](#), [VERINI](#), [MISIANI](#), [MALPEZZI](#), [IRTO](#), [MANCA](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#), [BAZOLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; mediante tale fondo lo Stato italiano ha deciso di assumersi l'onere economico dei ristori residui conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle forze del Terzo Reich;

al fondo hanno accesso coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato sia a seguito di azioni risarcitorie già avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia a seguito di azioni avviate successivamente entro un termine che, a seguito di successivi differimenti, è ora fissato al 31 dicembre 2023 per effetto, da ultimo, dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, inserito in sede di conversione dalla legge 27 novembre 2023, n. 170; con riferimento alle azioni avviate successivamente, il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi dei giudizi risarcitori siano notificati "presso" l'Avvocatura dello Stato; tale onere, che la giurisprudenza di merito, nei primi casi di applicazione, ha correttamente qualificato nei termini di mera *denuntiatio litis*, risponde alla finalità di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è costituito il fondo, di avere notizia dell'instaurazione delle azioni ai fini del successivo accesso al fondo medesimo;

i giudizi, pertanto, vengono instaurati nei confronti della Repubblica federale di Germania, su cui continua a gravare la responsabilità per i danni arrecati, e l'Avvocatura dello Stato può costituirsi solo eventualmente, in relazione a specifiche questioni riguardanti esclusivamente l'accesso al fondo;

nel corso dei primi mesi di applicazione dell'articolo 43, la prassi giudiziaria ha tuttavia mostrato che l'Avvocatura dello Stato si costituisce regolarmente nei giudizi per sostenere la posizione processuale della Repubblica federale di Germania, contestando la fondatezza della domanda attorea; così, a mero titolo di esempio, è accaduto che nelle difese dell'Avvocatura venga richiesta l'estromissione della Repubblica federale di Germania, che venga eccepita la prescrizione del danno o che venga contestata l'assenza di prova del fatto storico che ha determinato il danno; addirittura, in alcuni casi è stata contestata l'esistenza stessa del danno da lesione del rapporto parentale, ad esempio qualora ad esercitare l'azione risarcitoria siano discendenti di vittime di crimini di guerra che, al momento del fatto, fossero infanti;

tale atteggiamento è stato già stigmatizzato in alcune decisioni: si pensi, tra le altre, alla decisione assunta dal Tribunale di Firenze in data 29 novembre 2023, nella quale non solo sono state rigettate tutte le eccezioni sollevate dall'Avvocatura ma si è osservato, in particolare con riguardo alla richiesta di estromissione della Germania, che la posizione dell'Avvocatura si pone "in palese contrasto con gli interessi del popolo italiano";

considerato che:

l'istituzione del fondo di ristoro, ponendo fine a un'annosa controversia tra Italia e Germania, mira ad assicurare tutela alle vittime dei crimini nazifascisti perpetrati in Italia tra il 1939 e il 1945, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia unitaria; riconoscendo la capacità di meritare tutela per le vittime e i loro discendenti, a prescindere dalla questione dell'assoggettabilità della Germania alla nostra giurisdizione, lo Stato italiano ha inteso farsi carico del dolore che tali fatti hanno provocato, riconoscendone il grave disvalore, coerentemente con le radici antifasciste della Repubblica e della sua Costituzione;

la possibilità di esercitare l'azione risarcitoria a fini di accesso al fondo rappresenta, ormai, l'unico strumento in mano alle vittime dei crimini nazifascisti per veder riconosciuto il danno patito e ottenere

così non solo un ristoro economico, ma anche un'importante testimonianza di carattere ideale e simbolico del grave disvalore di quanto da loro subito;
l'atteggiamento e le scelte difensive dell'Avvocatura dello Stato, pure costituzionalmente garantite, si pongono in radicale contrasto con l'interesse delle vittime e dell'intera comunità repubblicana a vedere riconosciuta e sancita l'irrimediabile ingiustizia di condotte contrarie al senso di umanità e commesse per spregio dei valori democratici che ispirano e conformano la nostra civile convivenza,
si chiede di sapere:

se la Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della prassi giudiziaria descritta e se la ritengano coerente con le finalità dell'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 e, più in generale, con l'elementare rispetto che è dovuto alla storia della nostra Repubblica e alla dignità di coloro che hanno perso la vita in modo brutale per effetto di efferati crimini di guerra;
quali azioni intendano intraprendere per evitare che tale atteggiamento vanifichi il diritto delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti ad ottenere il doveroso ristoro per quanto subito.

(3-00828)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in seguito al decreto ministeriale n. 180 del 2023, l'Istituto statale di studi musicali "Gaetano Braga" di Teramo ha avviato il reclutamento di 3 docenti di prima fascia, tra cui una cattedra CODI/09 - Clarinetto;

il bando del concorso presenta peculiarità rispetto ad altre istituzioni AFAM nella valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, attribuendo fino a 18 punti nella sezione "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD";

la Commissione ha previsto una forbice di punteggio ampia per "Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale", mentre per l'attività più strettamente connessa alla pratica strumentale ("Attività concertistica e professionale"), ha previsto un punteggio molto ridotto;

dai risultati della prima prova pratica emergerebbero criticità, tra cui il massimo punteggio ottenuto da un candidato senza esperienza didattica, superando coloro con almeno 3 anni di servizio nelle istituzioni AFAM;

considerato che secondo quanto risulta all'interrogante:

la situazione solleverebbe interrogativi sulla coerenza con i principi di imparzialità, celerità e trasparenza indicati nel decreto ministeriale n. 180 del 2023;

sarebbe stata segnalata la vincita del concorso da parte del figlio del direttore del Conservatorio, sollevando polemiche riguardo a presunte connessioni privilegiate;

numerose procedure devono ancora essere concluse, compromettendo il regolare funzionamento del comparto AFAM,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa;

se ritenga opportuno verificare la conformità del bando con i principi indicati nel decreto ministeriale n. 180 del 2023;

quali azioni intenda intraprendere ai fini della verifica sulla gestione della procedura concorsuale indetta dall'Istituto di Teramo per la cattedra di CODI/09 - Clarinetto, per garantire trasparenza, imparzialità e celerità nelle procedure di reclutamento AFAM, al fine di preservare l'integrità del sistema educativo.

(4-00904)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con l'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza del luglio 2021 era stato incluso, tra gli altri traguardi e obiettivi, lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario al fine di dotare 1.400 chilometri di linee ferroviarie del sistema ERTMS (European rail traffic management system);

tale sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento di

anomalie rappresenta uno dei più sofisticati presidi di sicurezza per le ferrovie; il PNRR prevedeva, al fine di implementare l'ERTMS, lo stanziamento di circa 3 miliardi di euro; con la revisione del PNRR di quest'anno, si è concordato il definanziamento dell'intervento per un totale di 504 milioni di euro, oltre al rinvio di importanti *target* intermedi; lo scontro tra treni avvenuto a Faenza l'11 dicembre 2023 rappresenta solo l'ultimo disastro ferroviario che evidenzia le carenze di presidi di sicurezza nel nostro sistema di trasporto su ferro, posto che sistemi integrati come l'ERTMS puntano proprio a scongiurare simili incidenti; non si comprende quali siano le ragioni per cui su un valore fondamentale come quello della sicurezza si ritenga di rinunciare a notevoli risorse finanziarie e accumulare ritardi, quando l'esigenza di garantire l'incolumità delle persone imporrebbe, viceversa, di attribuire carattere prioritario a simili interventi di rafforzamento del sistema, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare la pronta implementazione dell'ERTMS nel sistema ferroviario nazionale e per compensare con altre risorse gli interventi definanziati con la revisione del PNRR.

(4-00905)

[MARTON](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

come noto, la legge n. 46 del 2022 ha rappresentato un momento epocale per l'Amministrazione militare, e ha stabilito che la piena operatività ed efficacia del disposto di legge e quindi delle stesse associazioni è subordinata all'entrata in vigore dei previsti provvedimenti discendenti;

al momento risulterebbero iscritte all'albo ministeriale della Difesa circa 28 sigle sindacali di Forza Armata o Interforze e tra queste risulterebbero alcune sigle sindacali dirette da dirigenti sindacali, che svolgono contemporaneamente l'incarico di rappresentante COCER;

al riguardo, ci si chiede se ciò sia legittimo, atteso che già nel 2018 il competente Ufficio legislativo del Ministero della difesa, con comunicazione datata 16 ottobre 2018, inviata al Consiglio di Stato, aveva espresso delle perplessità circa "rapporti tra i sodalizi in tratto (APCSM) e gli organismi della rappresentanza militare, con particolare attenzione alla possibilità di assolvere funzioni o ricoprire incarichi in entrambi i contesti", e anticipato che, secondo l'interpretazione del Ministero, si propendeva per "la preclusione ai delegati della rappresentanza militare di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali sindacali a carattere militare. Una simile evenienza, si osserva, potrebbe infatti indurre confusioni di ruoli, determinando criticità nell'ordinaria interlocuzione degli organismi della rappresentanza militare con le autorità gerarchiche cui sono affiancati";

il citato Consiglio di Stato, con adunanza di sezione n. 02756/2018 in data 23 novembre 2018, affermava che "L'esclusione di un duplice ruolo, negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi delle associazioni sindacali, è - a legislazione vigente - congrua e ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza, costituiti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell'Amministrazione sulle questioni d'interesse del personale. Essi sono sorti proprio per corrispondere in forma dialettica alla Funzione propria delle associazioni sindacali, sia pure nella peculiarità e con i limiti di quelle militari. Mantenerli distinti serve a evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo dialettico delle associazioni sindacali";

la citata legge 28 aprile 2022, n. 46 e la discendente circolare del Gabinetto del Ministro della difesa n. M_D AEICIB2 REG2022 0243537, in data 19 luglio 2022, non hanno fatto menzione della possibilità di potere ricoprire questo duplice ruolo per gli appartenenti agli organismi della rappresentanza militare, confermando, di fatto, le perplessità evidenziate dall'Ufficio legislativo del Ministero della difesa e confermate dal Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

se la preclusione ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali sindacali sia confermata, e se sì, sulla base di quale disposto normativo;

se la stessa possa costituire motivo di rigetto dell'istanza di iscrizione all'apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività sindacali;

se, inoltre, i rappresentanti COCER non in servizio a Roma, per l'espletamento del loro mandato ricevano compensi forfetari giornalieri a carico dell'Amministrazione della Difesa e se in tal caso non si vengano a creare delle sperequazioni sostanziali con quelle associazioni sindacali, che non hanno rappresentanti COCER tra i propri dirigenti.

(4-00906)

[SPERANZON](#), [MALAN](#), [LISEI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che il giorno 13 dicembre 2023 il quotidiano "La Verità" ha pubblicato un articolo a firma di Giacomo Amadori e Fabio Amendolara dal titolo "Dal Pd le notizie 'riservate' della Guardia costiera finivano ai Casarini boys", riguardante uno scambio di informazioni riservate fra alcuni esponenti del Partito democratico e gli esponenti dell'organizzazione non governativa "Mediterranea saving humans" Luca Casarini e Giuseppe Caccia, per i quali la Procura di Ragusa ha chiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; considerato che:

in un papello sequestrato sulla nave "Mare Jonio" sono stati ritrovati i nomi di numerosi contatti dell'organizzazione non governativa, indicati come "garanti", che secondo gli inquirenti di Ragusa sarebbero gli interlocutori istituzionali, politici e militari, dell'organizzazione. Dall'ex senatore Manconi all'ex capo di stato maggiore della Marina militare ammiraglio De Giorgi, dal capitano ed ex senatore del M5S De Falco a Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia, la Santa sede e San Marino dell'UNHCR; fino agli ex magistrati Spataro e Colombo;

dall'inchiesta de "La Verità" è emerso che Luca Casarini e Giuseppe Caccia hanno intrattenuto un lungo e sistematico scambio di informazioni con diversi esponenti del Partito democratico, in particolare durante il Governo Conte II, per ottenere indicazioni utili per le attività di ricerca e soccorso in mare con la Mare Jonio, di cui Caccia è armatore; nelle *chat* acquisite dagli inquirenti, Casarini suggeriva esplicitamente di "concentrarsi sui membri del Pd che sostengono Med". Tra i nomi comparsi nelle *chat* figurano anche altri parlamentari del Pd. Tra tutte spicca la figura di un parlamentare, che avrebbe in più occasioni fatto da tramite tra Casarini e numerosi interlocutori istituzionali, compresi diversi Ministeri;

il 28 dicembre 2020 Casarini ha inviato a Caccia un messaggio informandolo dell'arrivo di un "resoconto riservato ricevuto da Giuditta Pini da Mrcc". MRCC è l'acronimo di Maritime rescue coordination centre, la struttura del comando generale delle Capitanerie di porto che si occupa di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso nelle acque territoriali;

le informazioni sulle ricerche in mare sono riservate e certamente non divulgabili a esponenti di partito o di organizzazioni non governative;

l'on. De Micheli, all'epoca Ministro dei trasporti, avrebbe informato Casarini di un salvataggio al largo di Lampedusa;

per il tramite di Sandro Ruotolo, all'epoca senatore, oggi membro della segreteria nazionale del Partito democratico, Casarini avrebbe ottenuto altre notizie dal Ministero dell'interno riguardo alla nave "Open Arms",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati dall'inchiesta giornalistica;

se lo scambio informativo tra parlamentari della Repubblica, Ministeri e rappresentanti di un'organizzazione non governativa, peraltro attualmente indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine di ottenere le coordinate di alcune imbarcazioni di migranti provenienti dalle coste africane o di conoscere in anticipo le decisioni prese dal Governo in merito agli interventi di soccorso in mare, sia stato legittimo e, in caso affermativo, in quale misura;

se il MRCC abbia realmente divulgato informazioni riservate sulle operazioni di ricerca e soccorso a parlamentari della Repubblica, ad esponenti di Mediterranea o di altre organizzazioni non governative.

(4-00907)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 86ª seduta pubblica del 12 luglio 2023, a pagina 139, sotto il titolo: "Disegni di legge, annuncio di presentazione", all'ultima riga, sostituire le parole: "in data 12/07/2023"

con le seguenti: "in data 11/07/2023".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.